Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 191 del 16 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

LEGGE 28 luglio 1993, n. **300.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1993, n. **300**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazinali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

Art. 3.

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ACCORDO SULLO
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

INDICE

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

PARTE I
OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

a) la libera circolazione delle merci,
b) la libera circolazione delle persone,
c) la libera circolazione dei servizi,
d) la libera circolazione dei capitali,
e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "accordo": il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
b) "Stati AELS (EFTA)": le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
c) "Parti contraenti": per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;

b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.

3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.

3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonchè qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.

3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.

4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE
E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 21

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.

2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.

3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.

4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

CAPO 4
ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;

b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;

c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o

b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

CAPO 5
PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

Articolo 30

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1
LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1. E' garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di volgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

CAPO 2
DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

CAPO 3
SERVIZI

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale,
b) attività di carattere commerciale,
c) attività artigiane,
d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4
CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.

2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.

2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.

3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.

2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.

3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.

4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.

5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 5
COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

CAPO 6
TRASPORTI

Articolo 47

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.

2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.

2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1. E' fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO I
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;

c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

4. I termini "impresa" e "fatturato" sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.

2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:

a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;

b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei princìpi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

CAPO 2
AIUTI DI STATO

Articolo 61

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.

2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

CAPO 3
ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.

2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÁ

CAPO 1
POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

Articolo 69

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per "retribuzione" deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

CAPO 2
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3
AMBIENTE

Articolo 73

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

b) di contribuire alla protezione della salute umana;

c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

CAPO 4
STATISTICHE

Articolo 76

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.

2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.

3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

CAPO 5
DIRITTO SOCIETARIO

Articolo 77

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI

COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi di informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione professionale e giovani,
- politica sociale,
- protezione dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- settore audiovisivo, e
- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.

2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.

3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;

- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;

- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;

- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;

- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;

- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;

b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;

d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;

f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

- agli stanziamenti d'impegno e

- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il "fattore di proporzionalità" che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi -non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;

c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Sezione 1
Il Consiglio SEE

Articolo 89

1. E' istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

Articolo 91

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2
Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1. E' istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.

3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

Articolo 94

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).

2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.

4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3
Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1. E' istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.

2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.

3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.

4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.

6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4
Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.

2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.

3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

CAPO 2
PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o

- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

Articolo 102

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

CAPO 3
OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1
Omogeneità

Articolo 105

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;

b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;

c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2
Procedura di vigilanza

Articolo 108

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)).
La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.

2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

Sezione 3
Composizione delle controversie

Articolo 111

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.

2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero

- applicare l'articolo 102, mutatis mutandis.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

CAPO 4
MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.

2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. E' applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

PARTE VIII

MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

Articolo 117

Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

PARTE IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;

b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto riguarda il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino -Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:

   i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

   ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

Articolo 128

1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

PROTOCOLLO 1
SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell'accordo, e del protocollo 31.

3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell'accordo.

4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni deve essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità o dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.

b) Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

   Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

c) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.

d) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell'ambito dell'accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.

b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE (1) della Gazzetta ufficiale stessa.

7. DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

---

(1) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

8. RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della "Comunità" o del "Mercato comune", ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell'articolo 126 dell'accordo.

9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano dall'articolo 129, paragrafo 3 dell'accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

PROTOCOLLO 2
SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

I seguenti prodotti dei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

Voce del SA	Designazione dei prodotti
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
10	- Ovoalbumina:
ex 10	-- diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
90	- altri:
ex 90	-- Lattoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
ex 10	-- Amidi e fecole esterificati o eterificati

PROTOCOLLO 3
SUI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Applicazione delle disposizioni SEE

Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, e a meno che sia altrimenti specificato nell'accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.

CAPO II
REGIME DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI

Articolo 2
Principio generale della compensazione dei prezzi

1. Al fine di tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti elencati nella tabella I, l'accordo non esclude l'applicazione di misure di compensazione dei prezzi a detti prodotti, ovverossia la riscossione di elementi mobili all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione.

2. Se una Parte contraente applica misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, dette misure sono prese in considerazione nel calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.

Articolo 3
Nuovo sistema di calcolo

1. Fatte salve le condizioni e le disposizioni specifiche stabilite negli articoli da 4 a 9, la compensazione dei prezzi è calcolata in base alla quantità di materie prime effettivamente impiegata nella fabbricazione del prodotto e in base ai prezzi di riferimento confermati congiuntamente.

2. Salvo qualora sia altrimenti stabilito nell'appendice 1, articolo 1 le Parti contraenti non riscuotono dazi doganali o altri importi fissi sulle merci importate soggette al sistema di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco delle materie prime per le quali ciascuna Parte contraente può applicare la compensazione dei prezzi figura nell'appendice 2. La procedura per la modifica dell'elenco è stabilita nell'appendice 3.

Articolo 4
Dichiarazione delle materie prime

1. Ogni qualvolta, in relazione all'importazione, è presentata alle autorità dello Stato di importazione una dichiarazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo, dette autorità, salvo qualora nutrano ragionevoli dubbi circa l'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione, calcolano l'elemento mobile in proporzione al peso netto del prodotto presentato per lo sdoganamento e alle quantità di materie prime indicate nella dichiarazione.

2. Le norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e le procedure per la presentazione delle medesime sono stabilite nell'appendice 4.

Articolo 5
Controllo delle dichiarazioni

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per controllare l'esattezza delle dichiarazioni.

2. I particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni figurano nell'appendice 5.

Articolo 6
Prezzi di riferimento

1. Le Parti contraenti notificano al Comitato misto SEE i prezzi delle materie prime per le quali si applicano misure di compensazione dei prezzi. I prezzi notificati rispecchiano l'effettiva situazione dei prezzi nel territorio della Parte contraente. Si tratta dei prezzi normalmente pagati, all'ingrosso o nella fase di produzione, dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è messa a disposizione dell'industria di trasformazione, o di una parte di essa, ad un prezzo inferiore a quello altrimenti vigente sul mercato interno, la notifica è adattata di conseguenza.

2. Il Comitato misto SEE conferma periodicamente, in base alle notifiche, i prezzi di riferimento da utilizzare per il calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.

3. I particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, il sistema di notificazione e le procedure per la conferma dei prezzi di riferimento figurano nell'appendice 6.

Articolo 7
Coefficienti

1. Per convertire le quantità di materie prime in questione in quantità di materie prime per le quali esiste un prezzo di riferimento confermato, le Parti contraenti utilizzano coefficienti concordati.

2. Nell'appendice 7 figura un elenco dei coefficienti da applicare.

Articolo 8
Differenza tra i prezzi di riferimento

Per ciascuna delle materie prime in questione l'importo di compensazione dei prezzi non è superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento interno e il prezzo di riferimento più basso in una qualsivoglia Parte contraente.

Articolo 9
Limite degli importi di compensazione dei prezzi

Una Parte contraente non riscuote su un prodotto proveniente da un'altra Parte contraente elementi mobili di compensazione dei prezzi superiori al dazio doganale o all'importo fisso applicato il 1° gennaio 1992 al prodotto in questione proveniente dalla Parte contraente in causa. Tale limite si applica anche quando il dazio doganale o l'importo fisso era gestito mediante un contingente tariffario, ma non nei casi in cui, oltre al dazio doganale o all'importo fisso, il prodotto in questione era soggetto ad una misura di compensazione dei prezzi il 1° gennaio 1992.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 10
Non applicazione del capo II ai prodotti
della tabella II

1. Le disposizioni del capo II non si applicano ai prodotti elencati nella tabella II. In particolare, per quanto riguarda detti prodotti, le Parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali sulle importazioni o tasse di effetto equivalente, compresi gli elementi mobili, ovvero accordare restituzioni all'esportazione.

2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, un regime speciale relativo ai dazi doganali sulle importazioni e ad altri importi fissi è stabilito nell'appendice 1, articolo 2.

Articolo 11
Applicazione del protocollo 2

Per quanto riguarda gli scambi tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità di un prodotto contemplato dalla rispettiva tabella del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio, e fatto salvo l'articolo 6 dell'appendice 1 del presente protocollo, le disposizioni dei protocolli nn. 2 e 3 del rispettivo accordo di libero scambio, nonché tutte le altre pertinenti disposizioni dell'accordo di libero scambio si applicano:

- se il prodotto è elencato nella tabella I, ma non sono adempiute le condizioni per l'applicazione del sistema di cui agli articoli da 3 a 9, ovvero
- se il prodotto è compreso nei capitoli da 1 a 24 del SA, ma non è elencato nelle tabelle I o II, ovvero
- se il prodotto è elencato nel protocollo 2 del presente accordo.

Articolo 12
Trasparenza

1. Le Parti contraenti mettono a disposizione del Comitato misto SEE, il più presto possibile e al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore, tutti i particolari delle misure di compensazione dei prezzi applicate in base al sistema di cui agli articoli da 3 a 9. Ciascuna Parte contraente può chiedere un esame di tali misure, alla luce delle disposizioni che precedono, in seno al Comitato misto SEE.

2. Nel caso in cui una Parte contraente applichi, autonomamente o su base contrattuale, ai prodotti non elencati nella tabella I o ai prodotti elencati in detta tabella ma provenienti da paesi terzi, un sistema analogo a quello stabilito negli articoli da 3 a 9, ne informa il Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti informano il Comitato misto SEE anche in merito alle misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione.

4. Ciascuna Parte contraente può chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sui sistemi e le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 13
Disposizioni specifiche per taluni paesi

Gli articoli da 4 a 6 dell'appendice 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti l'Austria, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 14
Riesame

Le Parti contraenti riesaminano ad intervalli biennali l'evoluzione dei loro scambi di prodotti agricoli trasformati. Il primo riesame ha luogo entro la fine del 1993. Alla luce di tali riesami le Parti contraenti decideranno in merito alla possibile estensione della gamma dei prodotti contemplati dal protocollo, nonché in merito alla possibile abolizione dei rimanenti dazi doganali ed altre tasse di cui agli articoli 1 e 2 dell'appendice 1.

APPENDICE 1

Articolo 1

1. Le Parti contraenti possono applicare, oltre agli elementi mobili di compensazione dei prezzi, dazi doganali od altri importi fissi non superiori al 10% ai seguenti prodotti:

2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sesti del dazio di base;

b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20 – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore al 5%

1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:

10 - Margarina, esclusa la margarina liquida:
ex 10 – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
90 - altre:
ex 90 – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

2106 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:

ex 2106 - diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 15%

3. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti indicati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;

b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50 - Fruttosio chimicamente puro.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sesti del dazio di base;

b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20 — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5%

2. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base;

b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

90 - altri, compreso lo zucchero invertito:
ex 90 — Maltosio chimicamente puro

Articolo 3

1. I dazi di base ai quali devono essere applicate le successive riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono, per ciascun prodotto, i dazi effettivamente applicati da una Parte contraente il 1° gennaio 1992 ai prodotti provenienti dalle altre Parti contraenti. Se, dopo il 1° gennaio 1992, diventano applicabili riduzioni tariffarie derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, detti dazi ridotti sono utilizzati come dazi di base.

2. I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale cancellando la seconda cifra decimale.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda la Finlandia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 1517 e 2007 del SA.

2. Per quanto riguarda la Norvegia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 2007, 2008 e 2104 del SA.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai seguenti prodotti:

2105 Gelati, anche contenenti cacao

2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

90 - altre:
ex 90 — Preparazioni composte principalmente di grassi ed acqua, aventi tenore, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte superiore a 15%.

Tale regime temporaneo è riesaminato dalle Parti contraenti entro la fine del 1998.

2. Per quanto riguarda l'Islanda, il limite, previsto nell'articolo 9 del presente protocollo, degli importi di compensazione dei prezzi riscossi sulle importazioni non si applica all'Islanda per i prodotti delle voci 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 e 2104 del SA.

Tuttavia gli importi delle tasse all'importazione riscossi alla frontiera non superano in nessun caso il livello applicato dall'Islanda nel 1991 alle importazioni provenienti da qualsiasi Parte contraente.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'Austria, l'articolo 16 dell'accordo è applicabile ai prodotti della voce 2208 del SA al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia il sistema basato sulla concessione delle licenze applicato dall'Austria a detti prodotti è liberalizzato a partire dal 1° gennaio 1993 e le licenze sono concesse automaticamente a partire dalla stessa data.

L'Austria elimina progressivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1996, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali riscossi alle frontiere sulle bevande spiritose e sull'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol della voce 2208 del SA:

a) il 1° gennaio 1993 il dazio doganale effettivamente applicato il 1° gennaio 1991 è ridotto del 15%,
b) un'ulteriore riduzione del 15% è effettuata il 1° gennaio 1994,
c) un'ulteriore riduzione del 30% è effettuata il 1° gennaio 1995, e
d) un'ultima riduzione del 40% è effettuata il 1° gennaio 1996.

I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale, cancellando la seconda cifra decimale.

In deroga a quanto precede, l'Austria, tenendo conto delle concessioni tariffarie accordate alla Comunità economica europea nel regime di scambio per taluni prodotti agricoli originari della Comunità, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1993, i dazi alle importazioni sui seguenti prodotti:

2208	ex	30 Whiskey irlandese
		40 Rum e Tafia
	ex	90 Liquori "Irish cream" e Ouzo

2. Per quanto riguarda gli altri dazi e le tasse applicati sulle bevande spiritose della voce 2208 del SA, l'Austria si conforma alle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo.

3. a) L'Austria applica le disposizioni dell'accordo ai seguenti prodotti al più tardi il 1° gennaio 1997:

3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

	10	-	Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
ex	10	—	diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati
	20	-	Colle

3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

	10	-	a base di sostanze amidacee
		—	altri:
ex	91	—	dei tipi utilizzati nell'industria tessile:
			- contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
ex	92	—	dei tipi utilizzati nell'industria della carta:
			- contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
ex	99	—	altri:
			- contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole

3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

	10	-	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
ex	10	—	a base di amido e di fecola o di destrina
	90	-	altri:
ex	90	—	aventi tenore totale, in peso, di zuccheri, di amidi e di fecole, di prodotti derivati da amidi e fecole o merci delle voci da 04.01 a 04.04, uguale o superiore a 30%

b) Finché l'Austria non applica le disposizioni dell'accordo per i prodotti summenzionati, continuano ad essere applicabili le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra la CEE e l'Austria relativamente agli scambi bilaterali in tale settore, comprese le norme in materia di origine del protocollo 3 e tutte le altre pertinenti disposizioni. Alle stesse condizioni, continuano ad essere applicabili, negli scambi tra l'Austria e gli altri Stati AELS (EFTA) dei suddetti prodotti, l'articolo 21 e l'allegato B della convenzione AELS (EFTA), nonché tutte le altre pertinenti disposizioni.

APPENDICE 2

Elenco delle materie prime soggette alla compensazione dei prezzi
di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo

APPENDICE 3

Procedura per la modifica dell'elenco delle materie prime
soggette alla compensazione dei prezzi di cui
all'articolo 3, paragrafo 3 e all'appendice 2 del presente protocollo

APPENDICE 4

Norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e
procedure per la presentazione delle medesime di cui
all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo

APPENDICE 5

Particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo

APPENDICE 6

Particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, sistema di
notificazione e procedure per la conferma dei prezzi di
riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente protocollo

APPENDICE 7

Elenco dei coefficienti da applicare di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
del presente protocollo

TABELLA I

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
10	- Iogurt
ex 10	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
90	- Altri:
ex 90	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
40	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
0711 (*)	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90	- Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 90	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20	-- Contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

(*) Nota: Voci del SA nn. 0711, 2001, 2004: il granturco dolce di cui alle suddette voci non comprende le miscele di granturco dolce ed altri prodotti di dette voci.

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:
10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:
ex 10	-- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
90	- Altre:
ex 90	-- Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702	Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati:
50	- Fruttosio chimicante puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
1806	Cioccolata e altre preparazione alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto, preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 % in peso, non nominate né comprese altrove.
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
11	-- Contenenti uova

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
19	– Altre
20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
ex 20	– Diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di carni, di frattaglie o di sangue o di loro combinazioni
30	- Altre paste alimentari
40	- Cuscus
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli , paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
90	- Altri:
ex 90	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
10	- Patate:
ex 10	– Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
ex 90	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
20	- Patate:
ex 20	— Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
80	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2008	Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
11	— Arachidi:
ex 11	— Burro di arachidi
	- Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19:
92	— Miscugli:
ex 92	— A base di cereali
99	— Altri:
ex 99	— Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 10	– Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
ex 20	– Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	– Altri succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di altri succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
10	- Lieviti vivi:
ex 10	– Diversi dai lieviti di panificazione, esclusi quelli per l'alimentazione animale
20	- Lieviti morti, altri microrganismi monocellulari morti:
ex 20	– Diversi da quelli per l'alimentazione animale
30	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro
30	- Farina di senape e senape preparata:
ex 30	– Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
90	- Altri

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 90	– Diversi dal "Chutney" di mango liquido
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 2106	- Diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
90	- Altri
ex 90	– Liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %; vodka e aquavit
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

Numero della voce del SA		Designazione delle merci
2905		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
		- altri polialcoli:
	43	-- Mannitolo
	44	-- D-glucitolo (sorbitolo):
3505		Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
ex 3505		- diversi da amidi e fecole esterificati o eterificati (ex 10)
3809		Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
	10	- a base di sostanze amidacee
3823		Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

TABELLA II

Numero della voce del SA		Designazione delle merci
0901		Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902		Tè
1302		Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
		- Succhi ed estratti vegetali:
	12	-- di liquirizia
	13	-- di luppolo
	20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
	ex 20	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %
		- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	31	-- Agar-agar
	32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati
	39	-- Altri
1404		Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
	20	- Linters di cotone

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1516	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
ex 20	-- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
ex 1518	- Linossina
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:
ex 1519	- diversi da quelli destinati all'alimentazione animale
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
90	- Altri, compreso lo zucchero invertito:
ex 90	-- Maltosio chimicamente puro
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao

Numero della voce del SA		Designazione delle merci
1805		Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2002		Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
	90	- Non interi né in pezzi
2008		Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
		- Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
	91	-- Cuori di palma
2101		Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, essenze e concentrati:
	10	- Estratti, essenze e concentrati di caffé e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
	ex 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, nè zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido e fecola
	20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
	ex 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	– Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
10	- Salsa di soia
30	- Farina di senapa e senapa preparata:
ex 30	– Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %
90	- Altri:
ex 90	– "Chutney" di mango liquido
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
20	- Acquaviti di vino o di vinacce
30	- Whisky
40	- Rum e tafia
90	- Altri:
ex 90	– Esclusi liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %, vodka e aquavit

PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio od operazioni specifiche;

b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" s'intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica nel SEE al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, o alla persona nel SEE che ha fatto procedere all'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori del SEE, purché tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione delle imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali, definito nella lettera g) che si applica mutatis mutandis;

i) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso denominato "Sistema armonizzato" o "SA");

j) con il termine "classificato" si fa riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

k) per "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2
Criteri d'origine

1. Sono considerati prodotti originari del SEE ai sensi dell'accordo i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati nel SEE. A tal fine i territori delle Parti contraenti, comprese le acque territoriali, cui si applica l'accordo, sono considerati un unico territorio.

2. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 1997 il territorio della Repubblica d'Austria è escluso dal SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui all'appendice VIII; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre Parti Contraenti.

3. I prodotti di cui all'appendice VII sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, a tali prodotti si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI.

Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati come interamente ottenuti nel SEE:

a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino ed oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;

c) gli animali vivi che vi nascono e vi sono allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina delle Parti contraenti esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione od essere utilizzati come cascami;

i) i cascami e i ritagli provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;

j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. Le espressioni "loro navi" e "navi officina delle Parti contraenti" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA);

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);

c) che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati, e i cui amministratori, il presidente del consiglio d'amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50% a detti Stati, loro enti pubblici o cittadini;

d) il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA);

e) il cui equipaggio sia composto almeno per il 75% da cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 4
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'appendice II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:

a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica;

b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 5.

Articolo 5
Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti

1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 4:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento d'imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscelatura di prodotti della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari del SEE;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione di animali.

2. Tutte le operazioni effettuate nel SEE su un dato prodotto sono considerate complessivamente per determinare se la lavorazione o trasformazione alla quale è stato sottoposto il prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6
Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. quando, conformemente alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 7
Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 8
Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9
Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario del SEE, non ha rilevanza il fatto che l'energia, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto, nonché tutte le merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non sono destinate ad entrare nella composizione finale del prodotto, siano o meno originari.

TITOLO III
CONTINUITÀ TERRITORIALE

Articolo 10
Principio della territorialità

Le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nel SEE. A tal fine l'acquisizione del carattere di prodotto originario è considerata interrotta se le merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE hanno lasciato il territorio del SEE, a prescindere dal fatto che siano state effettuate o meno operazioni al di fuori di detto territorio, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Articolo 11
Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE

1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE su materiali esportati dal SEE e successivamente in esso reimportati, sempre che:

a) detti materiali siano completamente ottenuti nel SEE o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 5 anteriormente alla loro esportazione fuori del SEE;

b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

   i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
   ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'appendice II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel SEE e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'appendice II e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

Articolo 12
Reimportazione delle merci

Le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti verso un paese terzo e che successivamente vi ritornano sono considerate merci che non hanno mai lasciato il SEE, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate;

b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle inalterate durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13
Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente protocollo e che sono trasportati all'interno del SEE. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono un'unica spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello del SEE, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché i prodotti stessi siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi siano stati sottoposti ad operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a conservarli in buone condizioni.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte è fornita con la presentazione alle autorità doganali del paese importatore

a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese esportatore, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;

b) o di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:

   i) un'esatta descrizione dei prodotti;
   ii) la data dello scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, i nomi delle navi utilizzate;
   iii) la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta dei prodotti; o

c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14
Esposizioni

1. I prodotti spediti dal territorio di una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari del SEE e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Normalmente alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata emessa o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte contraente di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ad ogni disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una qualsiasi Parte contraente ai materiali impiegati nella fabbricazione, - qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto - quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte contraente.

3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 7, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 8, quando detti prodotti non sono originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente accordo. Inoltre esse non escludono che le Parti Contraenti possano applicare misure di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli, applicabili all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V
PROVA D'ORIGINE

Articolo 16
Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti contraenti, a beneficiare dell'accordo, su presentazione:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III; o,

b) nei casi indicati nell'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 26, sono ammessi a beneficiare dell'accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Articolo 17
Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'appendice III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata, nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora la casella non sia completamente utilizzata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione della merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore nel quale viene rilasciato il certificato, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) esso non è stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari; o

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare sulla sua domanda il luogo e la data d'esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

4. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ÚTGEFIÐ EFTIR 'A", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JÄLKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 19
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT", "DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 20
Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 in base ad una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata

Quando i prodotti che costituiscono un'unica spedizione accompagnata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una fattura comportante la dichiarazione sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), è possibile sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati da detto ufficio doganale al fine di spedire tutti i prodotti o alcuni di essi ad altri uffici doganali, a prescindere dal fatto che questi siano situati o meno nello stesso Stato membro della Comunità o nello stesso Stato AELS (EFTA).

Articolo 21
Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ecu.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detta appendice conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 22 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente. La dichiarazione su fattura se è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.

Articolo 22
Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

Articolo 23
Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese d'esportazione e deve essere presentato, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24
Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o delle dichiarazioni su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, a richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII e alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26
Esenzioni dalla prova formale d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale d'origine, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ecu se si tratta di prodotti che fanno parte dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27
Dichiarazione del fornitore

1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle Parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre Parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prendono in considerazione le dichiarazioni del fornitore redatte per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 funge da prova della lavorazione o trasformazione alla quale sono state sottoposte nel SEE le merci in questione, al fine di determinare se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono impiegate possano essere considerati originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3. La dichiarazione separata del fornitore viene redatta dal fornitore stesso, eccettuati i casi di cui al paragrafo 4, per ogni spedizione di merci nella forma prescritta nell'appendice V su un foglio allegato alla fattura, alla bolletta di consegna o ad ogni altro documento commerciale in cui figuri una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, qui di seguito denominata "dichiarazione del fornitore a lungo termine", valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata redatta. Le autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione del fornitore a lungo termine è redatta dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'appendice VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente precedentemente alla prima spedizione di merci accompagnate da detta dichiarazione o insieme alla prima spedizione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è redatta e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che redige una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28
Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 27, paragrafo 6 utilizzati per comprovare che i prodotti accompagnati da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo, e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte possono essere i seguenti:

a) la prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante ad esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;

c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;

d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;

e) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, compilate in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;

f) una prova adeguata concernente la lavorazione o trasformazione subita al di fuori del SEE ai sensi dell'articolo 11, attestante che i requisiti di cui in detto articolo sono stati soddisfatti.

Articolo 29
Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno due anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno due anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e della fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale è allegata detta dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che redige una dichiarazione del fornitore a lungo termine conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e di tutte le fatture, bollette di consegna o altri documenti commerciali relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione spediti al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine.

4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno due anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno due anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

Articolo 30
Discordanze ed errori formali

1. L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura se è debitamente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione del fornitore, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da creare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 31
Impòrti espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati alle altre Parti contraenti.
Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Se i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.

2. Fino al 30 aprile 1998 incluso gli importi da utilizzare per la conversione in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in quella moneta nazionale degli importi espressi in ecu al tasso in vigore alla data del 1° ottobre 1992.

Per ciascun quinquennio successivo gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) sono riveduti dal Comitato misto SEE in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione il Comitato misto SEE garantisce che non si produca una diminuzione degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32
Assistenza reciproca

Al fine di garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, tramite le competenti amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni dei fornitori, nonché per il controllo dell'esattezza delle informazioni riportate su tali documenti.

Articolo 33
Controllo della prova d'origine

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, qualora sia stata presentata, o la dichiarazione su fattura ovvero una copia di detti documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese d'esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di effettuare qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del regime preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare con certezza se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e rispondono agli altri requisiti di cui al presente protocollo.

Articolo 34
Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del suddetto paese rispediscono la dichiarazione del fornitore e la o le fatture, bollette di consegna ovvero l'altro o gli altri documenti relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata redatta, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sulla dichiarazione del fornitore siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova ed effettuare qualsiasi controllo dei conti del fornitore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e devono permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 35
Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo, ovvero i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

Articolo 36
Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro i quali redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti.

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

Articolo 37
Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla

1. Nel termine "SEE" utilizzato nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari del SEE" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'Accordo relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla si applica mutatis mutandis il presente protocollo, alle condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38
Condizioni particolari

1. Sono considerati

a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
   i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
   ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a Ceuta e Melilla a lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari del SEE ai sensi del presente protocollo.

b) Prodotti originari del SEE
   i) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
   ii) i prodotti ottenuti nel SEE e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. Quando una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente al presente protocollo si riferisce a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Qualora si tratti del certificato di circolazione delle merci EUR.1, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 di detto certificato.

Qualora si tratti di una dichiarazione su fattura, il carattere originario deve essere indicato nel documento su cui è effettuata la dichiarazione.

4. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

5. L'articolo 15 non si applica agli scambi tra Ceuta e Melilla, da un lato, e gli Stati AELS (EFTA) dall'altro.

APPENDICE I
NOTE INTRODUTTIVE DELL'ELENCO DI CUI ALL'APPENDICE II

Nota 1:

L'elenco indica per tutti i prodotti contemplati dall'accordo le condizioni necessarie affinché detti prodotti siano considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.

Nota 2:

2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).

2.2 Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).

2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).

2.4 Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare o per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).

Nota 3:

3.1 Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito carattere originario e che sono impiegati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano a prescindere dal fatto che detto carattere sia stato acquisito all'interno dello stabilimento industriale in cui detti prodotti sono impiegati, in un altro stabilimento nello stesso paese o in un altro paese del SEE.

Ad esempio:
Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel SEE a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce ex 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore del motore, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale del motore, in un altro stabilimento industriale nello stesso paese o in un altro paese del SEE. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si aggiunge il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.2 La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta, per cui l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale a uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale a uno stadio successivo non lo è.

3.3 Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'impiego di uno o più materiali, non che debbano essere utilizzati tutti i materiali.

Ad esempio:
La regola per i tessuti degli ex capitoli da 50 a 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che debbano essere impiegati entrambi i materiali, bensì che si può usare l'uno o l'altro oppure entrambi i materiali..

3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 relativa ai tessili).

Ad esempio:
La regola per i prodotti della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:
Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti" anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.5 Se una regola dell'elenco indica due percentuali per il valore massimo dei materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non deve mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali particolari cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1 Nell'elenco, con i termini "fibre naturali" s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano ad uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini "fibre naturali" comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

4.2 I termini "fibre naturali" comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci 5201, 5202 e 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4 Nell'elenco, con i termini "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre, sintetici o artificiali, delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1 Quando un prodotto forma oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella sua fabbricazione che globalmente rappresenti il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 5.3 e 5.4).

5.2 Tuttavia, questa tolleranza va applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crini,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altri fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esèmpio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10% in peso del filato.

Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10% in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:
Se la stessa superficie tessile "tufted" è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, i filati utilizzati sono due diversi materiali tessili di base e la superficie tessile "tufted" è quindi un "prodotto misto".

Ad esempio:
Un tappeto "tufted" fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Pertanto i materiali non originari in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non superi il 10% del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò il dorso di iuta e/o i filati artificiali potrebbero essere importati in questo stadio di lavorazione purché il limite di peso fosse rispettato.

5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti" questa tolleranza viene portata al 20% per tali filati.

5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% per tale nastro.

Nota 6:

6.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota in calce relativa alla presente nota introduttiva i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera e da controfodera, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del suo prezzo franco fabbrica.

6.2 I materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere usati liberamente, che contengano o meno materiali tessili.

Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un articolo tessile specifico, come i pantaloni, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di articoli metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

APPENDICE II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti I materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di balena	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Cap. 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione nella quale tutte le materie del capitolo 3 utilizzate devono essere interamente ottenute	
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti - qualsiasi succo di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 deve già essere originario, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0710 e ex 0711	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
0901	**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione**	**Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce**	
0902	**Tè, anche aromatizzato**	**Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce**	
ex 1302	**Succhi ed estratti vegetali di liquirizia e di luppolo; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegètali, anche modificati:**		
	- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	**Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati**	
	- altri	**Fabbricazione in cui il valore di qualsiasi materiale utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	
ex 1404	Linters di cotone	**Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto**	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materie di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute	
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute	
ex 1516	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti, in peso, più del 10% ma non più del 15% di grassi del latte	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1518	Linossina	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali non destinati all'alimentazione animale		
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce n. 1519	
1520	Glicerina, anche pura; acque di liscivie glicerinose	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 1603	Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti		
ex 1702	Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1702		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi altro materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1804	Burro, grasso e olio di cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:			
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10		
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, ad eccezione di quelle contenenti in peso più del 20% di salsicce, carne e frattaglie o sangue o qualsiasi loro combinazione; cuscus anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali e derivati (escluso il frumento duro ed i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti		
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108		
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:			
	- non contenenti cacao			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	– cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Nondimeno, non devono essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce preparati o conservati delle voci nn. 2001, 2004 e 2005 e il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato della voce 0710	
	– altri	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (esclusi il mais della specie "Zea indurata" ed il grano duro ed i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 1806 purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli del capitolo 11 (1)	
ex 2001	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico; iguami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi o in pezzi	Fabbricazione in cui tutti i pomodori dei capitoli 7 o 20 devono essere originari	
ex 2004 e ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico; granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Nondimeno, sino al 30 novembre 1993, si può utilizzare la farina di granturco (maizena) ottenuta con il metodo della cottura e macerazione in alcali (cosiddetta "nixtamalization").

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2008	Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 2102	Lieviti vivi, diversi dai lieviti di panificazione, ad esclusione di quelli destinati all'alimentazione animale; lieviti morti, non destinati all'alimentazione animale; altri microrganismi monocellulari morti, non destinati all'alimentazione animale; lieviti in polvere preparati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata			
	- preparazioni per salse e salse preparate; condizionamenti composti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate		
	- farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce		
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: preparazioni alimentari composte omogeneizzate			
	- preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005		
	- preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque del capitolo 22 utilizzate devono essere già originarie		
2203	Birra di malto	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
	- Ouzo	Fabbricazione: - con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	- altri	Fabbricazione: - con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti OPPURE se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, è ammesso l'uso di arack della voce 2208 fino ad un massimo del 5%, in volume	
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2301	Carne di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2309	Prodotti detti "solubili" di pesci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 sono interamente ottenuti		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex cap. 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi esclusi i prodotti delle voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia		
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Cap. 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex cap. 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci n. ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex cap. 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811, ex 2833 e ex 2840, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da. diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere dei prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomi di solo ossigeno:		
	- eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:			
	- prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri:			
	-- sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	– sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 31	Concimi, esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calcioanammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti delle voci ex 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" (2) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 34	**Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso**	**Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto**
ex 3403	**Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi**	**Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII**	
3404	**Cere artificiali e cere preparate:**		
	- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	**Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII**	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 1519 - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3501, 3502, 3505 e ex 3507. Le regole delle voci ex 3502, ex 3505 ed ex 3507 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3502	Ovoalbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana; lattoalbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi, esterificati o eterificati; colle a base di amidi, di destrina o di altri amidi modificati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materia diversa dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:			
	- grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizione in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altra	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4 - Libreria - *Suppl ord alla G U n* 191

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:			
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3822	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- i seguenti prodotti della voce 3823: – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – scambiatori di ioni – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	– ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e lo esteri – oli di flemma e di Dippel – miscele di sali aventi differenti anioni – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto			
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti della voce ex 3907, per i quali la regola è indicata in appresso			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirolo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
ex da 3916 a 3921	Semilavorati e articoli di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le regole sono indicate in appresso		

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri:		
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3916 e ex 3917	**Profilati e tubi**	**Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto**
ex 3920	**Fogli e pellicole di ionomeri**	**Fabbricazione a partire da un sale parziale termoplastico, che è un copolimero di etilene e acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente zinco e sodio**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto**
da 3922 a 3926	**Articoli di plastica**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	
ex cap. 40	**Gomma e lavori di gomma, esclusi gli articoli delle voci ex 4001, 4005, 4012 e ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso**	**Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto**	
ex 4001	**Lastre "crêpe" di gomma per suole**	**Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale**	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4005	**Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto**		
4012	**Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene, o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma:**			
	- coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma	**Rigenerazione di coperture usate**		
	- altri	**Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012**		
ex 4017	**Articoli in gomma indurita**	**Fabbricazione a partire da gomma indurita**		
ex cap. 41	**Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle voci ex 4102, da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso**	**Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto**		
ex 4102	**Pelli gregge di ovini, senza vello**	**Slanatura di pelli di ovini**		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati OPPURE Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Cap. 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex cap. 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi i prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:			
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate		
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302		
ex cap. 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato		
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina		
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina:			
	- levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina		
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature		
	- altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:		
	- lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409		
ex cap. 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501		
Cap. 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
Cap. 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex cap. 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47		
ex cap. 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911		
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911		
ex cap. 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 52	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da 5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue:			
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:			
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diverse da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
Cap. 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:			
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili		
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura		
ex cap. 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810, per i quali le regole sono specificate in appresso:			
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili, OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:			
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati		
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili		
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5904	**Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati**	**Fabbricazione a partire da filati (1)**		
5905	**Rivestimenti murali di materie tessili:**			
	- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	**Fabbricazione a partire da filati**		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili, OPPURE Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:			

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili		
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici		
	- altri	Fabbricazione a partire da filati		
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati		
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:			
	- reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
Cap. 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
Cap. 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o ottenute direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (1)		
	- altri	Fabbricazione a partire da (2): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili		
ex cap. 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 e 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (1) (2)		

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206 e ex 6209	Indumenti per donna e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)		
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)		
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:			
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1)(2) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)		
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1)(2)		

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
6217	**Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:**		
	- ricamati	**Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)**	
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	**Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)**	
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	**Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	
	- altri	**Fabbricazione a partire da filati (1)**	

(1) Vedi nota introduttiva 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex cap. 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
da 6301 a 6304	Coperte, biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per l'arredamento			

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili		
	- altri			
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)(2) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)		
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

(2) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), vedi la nota introduttiva n. 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:			
	- non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili		
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
6406	Parti di calzature; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex cap. 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi i prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)		
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)		
ex cap. 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni,bastoni, bastoni-sedile, fruste,frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1) Vedi nota introduttiva 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e ex 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Cap. 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex cap. 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001		
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto OPPURE Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro		
ex cap. 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate		
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:			
	- grezzi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni		
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, grezzi		
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, grezzi		
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex cap. 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206		
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224		
ex 7307	Accessori per tubi (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati		
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:			
	- rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
	- leghe di rame	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami		
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex cap. 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex cap. 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami ed avanzi di alluminio		
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio, e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine) le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7801	Piombo grezzo:			
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex cap. 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno grezzo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Cap. 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi i prodotti delle voci 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 e 8215, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati		
ex cap. 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi i prodotti delle voci ex 8306 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: ex 8401, 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari (1)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 1993.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese la basculle e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatricispalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, per l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg, con il motore	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zigzag sono già prodotti originari	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8501	**Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)**	**Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto**
8502	**Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici**	**Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto**	**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto**

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
	- fonografi elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altri	**Fabbricazione in cui:** **- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e** **- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati**		**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto**
8520	**Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono**	**Fabbricazione in cui:** **- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e** **- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati**		**Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto**

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8523 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non-originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, con videosintonizzatore incorporato	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542, considerati complessivamente, sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, e cilindrata:		
	- non superiore ai 50 cm3	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
	– superiore ai 50 cm3	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi i prodotti delle voci ex 8804 e 8805 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
Cap. 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli "altri materiali" della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex cap. 91	Pendole ed orologi, loro parti, esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105 e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti.	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi: tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il limite succitato il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:			
	- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Cap. 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
Cap. 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex cap. 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti delle voci ex 9401, ex 9403, 9405 e 9406 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore a 300 g/m2	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché: - il suo valore non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 9503 ed ex 9506 per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (escluso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf		
ex cap. 96	Lavori diversi, articoli manufatti, esclusi quelli delle voci ex 9601, ex 9602, ex 9603, 9605, 9606, 9612, ex 9613 e ex 9614, per i quali le relative regole figurano in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce		
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza statola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 9614	**Pipe, comprese le teste di pipe**	**Fabbricazione a partire da sbozzi**		
Cap.97	**Oggetti d'arte, da collezione o di antichità**	**Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto**		

APPENDICE III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m^2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche degli Stati SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

<table border="1">
<tr><td colspan="2">1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="3">EUR.1 N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</td><td colspan="3">2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
....
e
....
(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari (*)</td><td colspan="2">5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)</td><td colspan="3">7. Osservazioni</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci</td><td>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)</td><td>10. Fatture (indicazione facoltativa)</td></tr>
<tr><td colspan="2">11. VISTO DELLA DOGANA
Dichiarazione certificata conforme
Documento d'esportazione (²)
modello .... n. ....
del ....
Ufficio doganale ....
Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato
....
A .... addì ....
....</td><td>Timbro</td><td colspan="2">12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato

Fatto a ...., addì ....

....
(Firma)</td></tr>
</table>

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

(2) [illegible] solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono

<table>
<tr><td>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</td><td>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a ...., addì ....

Timbro

....
(Firma)</td><td>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)
☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti
☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)

Fatto a ...., addì ....

Timbro

....
(Firma)

(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</td></tr>
</table>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome indirizzo completo paese)

EUR.1 N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

.... e ....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome indirizzo completo paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. *Informazioni riguardanti il trasporto* (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. Numero d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci

9. Massa lorda (Kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare alla rinfusa

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

....

....

....

....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

....

....

....

....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a .... addì ....

....
(Firma)

(*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in ope o alle merci riportate tal quali.

APPENDICE IV

LA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n. ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial EEE (2)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i EØS (2)

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs- Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte EWR-Ursprungswaren sind (2).

Versione greca

Ο *εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ.* .....(1)) *δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλος, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής* ΕΟΧ (2)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts per le présent document (autorisation douanière n. ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle EEE (2)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EER-oorsprong zijn (2)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial EEE (2)

Versione islandese

Útflytjandi varanna, sem skjal þetta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. ... (1)), lýsir því yfir, að sé eigi annars greinilega getið eru þær af EES frídindauppruna (2)

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har EØS preferanseopprinnelse (2)

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperää (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande EES-ursprung (2).

..........................(3)

(Luogo e data)

..........................(4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere

---

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Se la dichiarazione su fattura si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

(4) Cfr. l'articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE V

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito
lavorazioni o trasformazioni
nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (1)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (2)	Valore dei materiali non originari impiegati (2) (3)
....		....	
....	....		....
....			....
		Valore totale	....
....			....
....			
....	....		....
		Valore totale	

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite (1)	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della SEE (4)
	....
....	....
....	....
....	....
	(Luogo e data)
	....
	....
	....
	(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve esere scritto a tutte lettere)

(1) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

(3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

APPENDICE VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

La dichiarazione del fornitore a lungo termine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

relativa alle merci che hanno subito
lavorazioni o trasformazioni nel SEE
senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a: .... (1),
dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

Designazione delle merci fornite (2)	Designazione dei materiali non originari impiegati	Voce SA dei materiali non originari impiegati (3)	Valore dei materiali non originari impiegati (3) (4)
....	....	....	....
....		....	....
....	....	....	....
		Valore totale	....
....	....		....
....	....		....
....		....	....
		Valore totale	....

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE;

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione dell'accordo SEE, protocollo 4, articolo 11 è il seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (5)
....	....
....	....
....	....

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

dal ....

al .... (6)

Mi impegno ad informare immediatamente .... (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

....

(Luogo e data)

....

....

(Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto a tutte lettere)

(1) Nome e indirizzo del cliente rifornito.

(2) *Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non* originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:
Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:
La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Svizzera ed ivi ottenuti a partire da filati non originari, è sufficiente per il fornitore svizzero descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna (2). Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna (3) il valore delle barre non originarie.

(4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti.

L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna (1).

(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

APPENDICE VII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEI TITOLI DA IV A VI

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti con tenore, in peso, di oli di petrolio o di materiali bituminosi inferiore a 70%
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base paraffinica, cere di petrolio, cere di minerali bituminosi, slack wax o scale wax
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

APPENDICE VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, PER I QUALI IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA E' ESCLUSO DA QUELLO DEL SEE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE

Numero della voce SA	Designazione dei prodotti
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati; colle
ex 3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee oppure contenenti amidi e fecole o loro derivati
ex 3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
	- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, contenenti amidi e fecole o loro derivati
	- Altri (esclusi gli acidi naftenici, i loro sali insolubili in acqua e i loro esteri, i carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici, gli additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo, le malte e il calcestruzzo non refrattari e il sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44), contenenti in totale il 30 % o più, in peso, di zucchero, amidi e fecole, derivati di amidi e fecole o prodotti delle voci da 0401 a 0404

PROTOCOLLO 5
SUI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE
(LIECHTENSTEIN, SVIZZERA)

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, purché osservino le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.

2. Qualora in Liechtenstein o in Svizzera si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.

3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.

TABELLA

Voce di tariffa	Designazione delle merci
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)
2707. 1010/9990 2709. 0010/0090 2710. 0011/0029	Oli minerali e prodotti della loro distillazione
2711/1110/2990	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
ex tutti i capitoli della tariffa	Prodotti utilizzati come carburanti
ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020
ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120
ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408: Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120
ex 8702	Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa

ex 8704			Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg
ex 8706			Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore
ex 8707			Carrozzerie di a''toveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine
ex 8708			Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:
	1000	-	Paraurti e loro parti
	2990	-	Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portasci
		-	Freni e servofreni e loro parti
	3100	-	. guarnizioni di freni montate
	3990	-	. altri, esclusi i serbatoi dell'aria compressa, per freni
	4090	-	Cambi di velocità
	5090	-	Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione
	6090	-	Assi portanti e loro parti
	7090	-	Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati
	9299	-	Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm
	9390	-	Frizioni e loro parti
	9490	-	Volanti, piantoni e scatole dello sterzo
	9999	-	Altri, esclusi i coprivolante

PROTOCOLLO 6
SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DELLA SVIZZERA E DEL LIECHTENSTEIN

La Svizzera e il Liechtenstein possono prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e, per quanto riguarda la Svizzera, dell'esercito, in periodi di grave penuria di forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è inesistente o insufficiente in Svizzera e nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

La Svizzera e il Liechtenstein applicano detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

PROTOCOLLO 7
SULLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE
CHE L'ISLANDA PUO' MANTENERE

In deroga all'articolo 11 dell'accordo, l'Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:

Voce doganale islandese	Designazione
96.03	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:
	- Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi:
96.03 29	-- altri:
96.03 29 01	--- con la parte posteriore di materia plastica
96.03 29 09	--- altri

PROTOCOLLO 8
SUI MONOPOLI DI STATO

1. L'articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:

   - monopolio austriaco sul sale,

   - monopolio islandese sui concimi,

   - monopolio della Svizzera e del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.

2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

PROTOCOLLO 9
SUL COMMERCIO DI PESCE E DI PRODOTTI DEL MARE

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 2

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.

2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86% del dazio di base;

b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14% del dazio di base.

3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.

Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.

4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.

2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.

3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.

Articolo 5

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

Articolo 6

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

Articolo 7

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

APPENDICE 1

Articolo 1

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304: - Salmoni - Aringhe del Baltico
ex 0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati : - Filetti di salmone freschi o refrigerati - Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati (Si utilizza il termine "filetti" anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre).

Articolo 2

1. Il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0301 - 0305	Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex 0304, diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il Liechtenstein e la Svizzera possono mantenere prelievi variabili nell'ambito della loro politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex capitolo 15	Grassi e oli per l'alimentazione umana
ex capitolo 23	Alimenti per animali da reddito

Articolo 3

1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.

Voce del SA	Designazione delle merci
ex 0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304: - Aringhe - Merluzzi bianchi

2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.

APPENDICE 2

TABELLA I

Voce del SA	Designazione delle merci
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 90	- altre: -- di balena
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
ex 1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni: -- Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
ex 1603 00	- Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :
ex 2301 10	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: -- Polvere di balena
2301 20 crostacei, di	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 90	- Altri: -- Prodotti detti "solubili" di pesci

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41 0304 10 31	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 62 00 0303 72 00 ex 0304 10 39	Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 63 00 0303 73 00 ex 0304 10 39	Merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 39	Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati
0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia
0305 51 10 0305 59 11	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, non salati
0305 30 11 0305 30 19	Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 30 90	Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
1604 19 91	Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati
1604 30 90	Succedanei del caviale

TABELLA III

In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III.

Codice NC	Designazione delle merci
0301	Pesci vivi
0302	Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304
0303	Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
0305	Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

ADDENDUM DELLA TABELLA III

Codice NC	Designazione delle merci
a) Salmoni:	Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho hucho).
0301 99 11	vivi
0302 12 00	freschi o refrigerati
0303 10 00	del Pacifico, congelati
0303 22 00	dell'Atlantico e del Danubio, congelati
0304 10 13	filetti freschi o refrigerati
0304 20 13	filetti congelati
ex 0304 90 97	altre carni di salmone congelate
0305 30 30	filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati
0305 41 00	affumicati, compresi i filetti
0305 69 50	salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati
1604 11 00	interi o in pezzi, preparati o conservati
1604 20 10	altre preparazioni e conserve
b) Aringhe:	(Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 40 90	fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0302 70 00	fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati
0303 50 90	congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0303 80 00	fegati, uova e lattimi, congelati
ex 0304 10 39	filetti di aringhe, freschi
0304 10 93	lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0304 10 98	altra carne di aringhe, fresca
0304 20 75	filetti congelati
0304 90 25	altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio
ex 0305 20 00	fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia
0305 42 00	aringhe affumicate, compresi i filetti
0305 59 30	aringhe secche, anche salate, ma non affumicate
0305 61 00	aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate
1604 12 10	filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
1604 12 90	aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate
ex 1604 20 90	altre aringhe preparate o conservate

c) Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

	0302 64 90	freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio
	0303 74 19	congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
	0303 74 90	congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber australasicus)
ex	0304 10 39	filetti di sgombri, freschi
	0304 20 51	filetti congelati (Scomber australasicus)
ex	0304 20 53	filetti congelati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
ex	0304 90 97	altra carne di sgombri, congelata
	0305 49 30	affumicati, compresi i filetti
	1604 15 10	interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
	1604 15 90	interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber australasicus)
ex	1604 20 90	altri sgombri, preparati o conservati

d) Gamberetti

	0306 13 10	della famiglia Pandalidae, congelati
	0306 13 30	del genere Crangon, congelati
	0306 13 90	altri gamberetti, congelati
	0306 23 10	della famiglia Pandalidae, non congelati
	0306 23 31	del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore
	0306 23 39	altri gamberetti del genere Crangon
	0306 23 90	altri gamberetti, non congelati
	1605 20 00	preparati o conservati

e) Ventagli - pettini maggiori (Pecten maximus)

ex	0307 21 00	vivi, freschi o refrigerati
	0307 29 10	congelati
ex	1605 90 10	preparati o conservati

f) Scampi (Nephrops norvegicus)

	0306 19 30	congelati
	0306 29 30	non congelati
ex	1605 40 00	preparati o conservati

APPENDICE 3

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

- Accordo tra la Comunità economica-europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

- Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

PROTOCOLLO 10
SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE FORMALITÀ IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

a) "controlli", qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;

b) "formalità", qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).

2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:

- relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;

- richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

CAPO II
PROCEDURE

Articolo 3
Controlli per sondaggio e formalità

1. Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:

- i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;

- i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.

3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.

4. Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 4
Norme veterinarie

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

Articolo 5
Norme fitosanitarie

1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.

2. Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fitosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.

4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 6
Delega di competenze

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

Articolo 7
Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

Articolo 8
Orari di apertura dei posti di frontiera

1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:

a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:

- l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;

- che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;

b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.

2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.

3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.

4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

Articolo 9
Corsie di passaggio rapido

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

CAPO III
COOPERAZIONE

Articolo 10
Cooperazione tra autorità

1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.

2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;

b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;

c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;

d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.

4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

Articolo 11
Notifica di nuovi controlli e formalità

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

Articolo 12
Fluidità del traffico

1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.

2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.

3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

Articolo 13
Assistenza amministrativa

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

Articolo 14
Gruppi di consultazione

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.

2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Agevolazioni di pagamento

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

Articolo 16
Relazione con altri accordi e con la legislazione interna

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

PROTOCOLLO 11
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

a) "normativa doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti ;

b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;

c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) "infrazione": ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

Articolo 3
Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

Articolo 4
Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5
Rilascio/Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

- rilasciare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Articolo 6
Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della richiesta;

d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può esserne chiesta la correzione o il completamento ; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7
Adempimento delle richieste

1. Per adempiere le richieste di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l'assenso dell'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità della quale l'autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, con l'assenso dell'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o

b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali ; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10
Obbligo di osservare la riservatezza

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

Articolo 11
Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell'ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12
Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13
Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 14
Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa del presente protocollo.

Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell'urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l'esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.

Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l'esame delle richieste.

3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15
Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.

PROTOCOLLO 12
SUGLI ACCORDI CON I PAESI TERZI
RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l'uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità avvierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell'accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.

PROTOCOLLO 13
SULLA NON APPLICAZIONE
DI MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE

L'applicazione dell'articolo 26 dell'accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l'acquis comunitario è completamente integrato nell'accordo stesso.

Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l'elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:

- misure antidumping;
- dazi compensativi;
- misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

PROTOCOLLO 14
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati "accordi di libero scambio") conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall'altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1. Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.

2. Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all'interno dello Spazio economico europeo.

Articolo 3

Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 4

Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell'allegato XIV.

Articolo 5

Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all'industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell'accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all'industria siderurgica al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.

2. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all'articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.

3. Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell'accordo.

Articolo 7

Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.

PROTOCOLLO 15
SUI PERIODI DI TRANSIZIONE RELATIVI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
(SVIZZERA E LIECHTENSTEIN)

Articolo 1

Le disposizioni dell'accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 la Svizzera, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall'altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini svizzeri, disposizioni nazionali che subordinino ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.

2. La Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per nuovi residenti e lavoratori stagionali. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente fino al termine del periodo di transizione.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni del terzo comma la Svizzera può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitino la mobilità professionale e geografica dei lavoratori stagionali, compreso l'obbligo per tali lavoratori di lasciare il territorio della Svizzera allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente per i lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio svizzero.

2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell'allegato V dell'accordo si applicano in Svizzera in relazione ai lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e in deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, le disposizioni dell'articolo 28 dell'accordo e dell'allegato V dell'accordo si applicano ai lavoratori stagionali in Svizzera purché tali lavoratori abbiano completato 30 mesi di lavoro stagionale sul territorio della Svizzera nell'arco di un antecedente periodo di riferimento di quattro anni consecutivi.

Articolo 4

La Svizzera può mantenere in vigore fino al

- 1° gennaio 1996 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).

- 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni settimana nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello della Svizzera, sia occupato sul territorio della Svizzera (lavoratore frontaliero).

- 1° gennaio 1997 le disposizioni nazionali concernenti la limitazione dell'occupazione di lavoratori frontalieri all'interno di determinate zone di frontiera.

- 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'assunzione di un'occupazione da parte di lavoratori frontalieri in Svizzera.

Articolo 5

1. Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall'altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.

2. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.

Articolo 6

1. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l'obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.

2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell'allegato V dell'accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1° gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.

3. Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.

Articolo 7

Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al

1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).

1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all'accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;

1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all'accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1° gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.

Articolo 8

1. Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la Svizzera e il Liechtenstein non introducono alcuna misura restrittiva in merito all'ingresso, all'occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti decorrere dalla data della firma del presente accordo.

2. La Svizzera e il Liechtenstein adottano tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente.

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le Parti contraenti esaminano i risultati dell'applicazione dei periodi di transizione di cui agli articoli 2, 3 e 4. Al termine di tale esame le Parti contraenti, sulla base di nuovi dati e nella prospettiva di un'eventuale abbreviazione dei periodi di transizione, possono proporre disposizioni volte ad adattare tali periodi.

2. Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein

Articolo 10

Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall'accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 11

Ai fini del presente protocollo i termini "lavoratore stagionale" e "lavoratore frontaliero" in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein, rispettivamente, al momento della firma dell'accordo.

PROTOCOLLO 16
SULLE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE RELATIVE AI PERIODI DI TRANSIZIONE PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
(SVIZZERA E LIECHTENSTEIN)

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n° 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n° L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per "lavoratore stagionale" si intende, per quanto concerne la Svizzera e il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi, rispettivamente, della legislazione nazionale della Svizzera e del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.

Articolo 2

Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità, rispettivamente, della legislazione della Svizzera e del Liechtenstein, alle stesse condizioni, rispettivamente, di un cittadino della Svizzera e del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1408/71.

Articolo 3

Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata, rispettivamente, dalla Svizzera e dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura :

a) Per ciascuno Stato l'ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano rispettivamente in Svizzera e nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente della Svizzera e del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).

b) L'importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell'ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).

c) Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o a 50 persone per quanto riguarda il Liechtenstein.

Articolo 4

Le disposizioni sul rimborso dei contributi di disoccupazione contenute nelle convenzioni sull'assicurazione contro la disoccupazione stipulate dalla Svizzera rispettivamente con la Francia (convenzione del 14 dicembre 1978), con l'Italia (convenzione del 12 dicembre 1978), con la Repubblica federale di Germania (convenzione del 17 novembre 1982), con l'Austria (convenzione del 14 dicembre 1978) e con il Principato del Liechtenstein (convenzione del 15 gennaio 1979) rimangono in vigore durante i periodi di transizione.

Articolo 5

La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.

PROTOCOLLO 17
SULL'ARTICOLO 34

1. L'articolo 34 dell'accordo non pregiudica l'adozione di disposizioni legislative o l'applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accesso di paesi terzi ai loro mercati.

Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.

In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti.

Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusione.

2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'interno della Comunità.

PROTOCOLLO 18
SULLE PROCEDURE INTERNE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43

Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell'attuazione dell'articolo 43 dell'accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.

Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un'opinione sull'introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.

PROTOCOLLO 19
SUI TRASPORTI MARITTIMI

Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l'acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell'accordo sia completamente attuato.

Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.

1. Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.

2. Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.

3. Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.

   Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.

4. Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall'articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.

   Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 1 del regolamento.

5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.

6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.

PROTOCOLLO 20
SULL'ACCESSO ALLE IDROVIE INTERNE

1. Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l'obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.

2. Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all'interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1° gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.

3. Il complesso dell'acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.

Tuttavia l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell'accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.

PROTOCOLLO 21
SULL'ATTUAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 1

All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che l'Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo.

La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l'attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell'ambito dell'accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell'accordo, vengano adottati nuovi atti per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell'accordo o per modificare gli atti citati nell'articolo 3 del presente protocollo, l'accordo che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l'Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

1. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV dell'accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

1. 389 R 4064: Articoli da 6 a 25 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1), rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13)

2. 390 R 2367: Regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione, del 25 luglio 1990, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 5)

Norme procedurali generali

3. **362 R 0017:** Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962. Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62), modificato da:

   - **362 R 0059**: Regolamento n. 59 del 3 luglio 1962
     (GU n. 58 del 10.7.1962, pag. 1655/62)

   - **363 R 0118**: Regolamento n. 118 del 5 novembre 1963
     (GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63)

   - **371 R 2822**: Regolamento (CEE) n. 2822/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971
     (GU n..L 285 del 29.12.1971, pag. 49)

   - **1 72 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)

4. **362 R 0027**: Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962. Primo Regolamento d'applicazione del Regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (relativo alla forma, al contenuto e ad altre modalità riguardanti le domande e le notificazioni) (GU n. 35 del 10.5.1962, pag. 1118/62), modificato da:

   - **368 R 1133**: Regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968
     (GU n. L 189 dell'1.8.1968, pag. 1)

   - **375 R 1699**: Regolamento (CEE) n. 1699/75 del 2 luglio 1975
     (GU n. L 172 del 3.7.1975, pag. 11)

   - **179 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 94)

   - **385 R 2526**: Regolamento (CEE) n. 2526/85 del 5 agosto 1985
     (GU n. L 240 del 7.9.1985, pag. 1)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)

5. **363 R 0099**: Regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU n. 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63).

Trasporti

6. **362 R 0141:** Regolamento n. 141/62 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, modificato dai regolamenti n. 165/65/CEE e n. 1002/67/CEE (GU n. 124 del 28.11.1962, pag. 2751/62).

7. **368 R 1017:** Articolo 6 e articoli da 10 a 31 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1) .

8. **369 R 1629:** Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1).

9. **369 R 1630:** Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11).

10. **374 R 2988:** Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1).

11. **386 R 4056:** Sezione II del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

12. **386 R 4260:** Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 1).

13. **387 R 3975:** Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:

    - **391 R 1284:** Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2).

14. **388 R 4261:** Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10).

2. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:

1. Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).

2. Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).

3. **354 D 7026:** Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 350/54).

4. **378 S 0715:** Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 94 dell'8.4.1978, pag. 22).

5. **384 S 0379:** Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).

Articolo 4

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo intervenuti dopo l'entrata in vigore del medesimo e per i quali le parti intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo. Fino a quando non siano stati notificati non può essere adottata alcuna decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate quando:

   a) vi partecipano imprese di un solo Stato membro della Comunità o di un solo Stato AELS (EFTA) e gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non riguardano l'importazione o l'esportazione tra le Parti contraenti;

   b) vi partecipano soltanto due imprese e gli accordi hanno unicamente per effetto di:

      i) limitare la libertà di uno dei contraenti di determinare i prezzi o le condizioni contrattuali per la rivendita di merci che ha acquistato dall'altro contraente; oppure

      ii) imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni al diritto di utilizzare tali procedimenti o cognizioni;

c) hanno come unico oggetto:

i) l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi, oppure

ii) la ricerca e lo sviluppo in comune, oppure

iii) la specializzazione nella fabbricazione di prodotti, compresi gli accordi necessari a conseguire tale obiettivo

- quando i prodotti che sono oggetto della specializzazione non rappresentano, in una parte sostanziale del territorio cui si applica l'accordo, più del 15% del fatturato realizzato con prodotti identici o considerati analoghi dall'utilizzatore per caratteristiche, prezzo e uso, e

- quando il fatturato totale annuo delle imprese partecipanti non supera 200 milioni di ecu.

Questi accordi, decisioni e pratiche concordate possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 5

1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e per i quali gli interessati intendono avvalersi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, sono notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo; essi possono essere notificati all'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 e del protocollo 23 dell'accordo, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 6

Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente indica la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto. Questa data può essere anteriore a quella della notifica per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo o per gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 5, paragafo 1 del presente protocollo che siano stati notificati nei termini ivi fissati.

Articolo 7

1. Se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo e notificati nei termini previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, e se le imprese ed associazioni di imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non siano più soggetti al divieto dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo, o che rispondano alle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3 dello stesso, il divieto stabilito all'articolo 53, paragrafo 1 si applica solo per il periodo fissato dall'organo di vigilanza competente. Una decisione dell'organo di vigilanza competente adottata in applicazione di quanto sopra non può essere opposta alle imprese ed associazioni di imprese che non abbiano dato il loro assenso espresso alla notificazione.

2. Il paragrafo 1 si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo, che siano stati notificati nei sei mesi successivi a tale data.

Articolo 8

Le domande e le notifiche presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell'accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.

L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo e dell'articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l'attuazione dell'accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande e le notifiche sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 9

Le ammende per violazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo non possono essere inflitte per atti compiuti anteriormente alla notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui agli articoli 5 e 6 del presente protocollo che siano stati notificati entro i termini ivi stabiliti.

Articolo 10

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l'assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall'accordo.

Articolo 11

Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV.

Articolo 12

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 13

Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.

PROTOCOLLO 22
SULLA DEFINIZIONE DEI TERMINI "IMPRESA" E "FATTURATO" (ARTICOLO 56)

Articolo 1

Ai fini dell'attribuzione dei casi specifici di cui all'articolo 56 dell'accordo per "impresa" si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.

Articolo 2

Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Articolo 3

Il fatturato è sostituito:

a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

Articolo 4

1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;

b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell'attribuzione dei casi è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.

2. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti i prodotti e servizi secondo le disposizioni dell'articolo 2.

PROTOCOLLO 23
SULLA COOPERAZIONE FRA GLI ORGANI DI VIGILANZA
(ARTICOLO 58)

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.

Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.

Ai fini del presente protocollo si intende per "territorio di un organo di vigilanza" rispettivamente : per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea o, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 2

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo notifiche e denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.

L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

Articolo 3

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'organo di vigilanza competènte consulta l'altro organo di vigilanza se :

- pubblica la propria intenzione di rilasciare un'attestazione negativa ;
- pubblica la propria intenzione di prendere una decisione in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo oppure
- comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate.

L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.

Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

Articolo 5

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.

COMITATI CONSULTIVI

Articolo 6

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.

Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.

Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

Articolo 7

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti depositati presso l'organo di vigilanza competente allo scopo di accertare l'esistenza di violazioni degli articoli 53 e 54 dell'accordo ovvero di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1. Quando inoltra una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo invia contemporaneamente copia della domanda all'altro organo di vigilanza.

2. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dall'organo di vigilanza competente oppure dà informazioni incomplete, quest'ultimo le richiede mediante decisione. Se le imprese o associazioni di imprese sono situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, l'organo di vigilanza competente trasmette a quest'ultimo copia della suddetta decisione.

3. A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua accertamenti nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.

4. L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente agli accertamenti effettuati dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 3.

5. Tutte le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che li ha chiesti subito dopo il loro completamento.

6. Qualora svolga accertamenti nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3 dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.

Articolo 9

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo.

2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.

3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle Parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

Articolo 10

1. In caso di notifica di accordi, le imprese trasmettono la notifica all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 56 dell'accordo. Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza.

2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

3. Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.

4. Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza come previsto ai paragrafi 2 e 3, il caso non può essere nuovamente rimesso. La rimessione di un caso non può essere effettuata dopo che è stata pubblicata l'intenzione di emettere un'attestazione negativa o di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3 dell'accordo, ovvero dopo che alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti o dopo che è stata inviata una lettera che informa il richiedente che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia.

Articolo 11

La data di presentazione delle domande o delle notifiche è la data in cui queste sono ricevute dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), indipendentemente dalla competenza di questi organi a decidere in merito al caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo. Tuttavia, se la domanda o la notifica sono inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

Per le notifiche, per le domande e per le denunce, le imprese hanno diritto a comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che abbia avuto inizio con una notifica, una domanda o una denuncia ovvero sia stato instaurato d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.

PROTOCOLLO 24
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.

2. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell'esame delle concentrazioni conformemente alle disposizioni in appresso.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per "territorio di un organo di vigilanza" rispettivamente : per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità economica europea o il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

Articolo 2

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo:

   a) quando il fatturato cumulativo realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25% del fatturato globale da esse realizzato nel territorio cui si applica l'accordo : oppure

   b) quando il fatturato realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate supera i 250 milioni di ecu, oppure

   c) quando la concentrazione può creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata nei territori degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di essi.

2. Inoltre, la cooperazione ha luogo:

   a) quando la concentrazione minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno di uno Stato AELS (EFTA), che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo, oppure

   b) quando uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette a tutelare gli interessi legittimi di cui all'articolo 7.

FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 3

1. La Commissione delle Comunità europe trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.

2. La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo in stretto e costante collegamento con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente protocollo la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo a quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase della procedura sino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

AUDIZIONI

Articolo 4

Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) la Commissione delle Comunità europee invita l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.

COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

Articolo 5

1. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.

2. Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.

3. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al Comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

DIRITTI DEI SINGOLI STATI

Articolo 6

1. La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA) un caso di concentrazione notificato ove l'operazione minacci di creare o di rafforzare una posizione dominante in conseguenza della quale una concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata in un mercato, all'interno del suddetto Stato, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o no di una parte sostanziale del territorio in cui si applica l'accordo.

2. Ai fini dell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare misure provvisorie.

Articolo 7

1. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CEE) n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato nella GU n. L 257 del 21.9.1990, pag. 13) gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo.

2. Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione e le norme prudenziali.

3. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione informa della sua decisione l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 8

1. Nell'assolvere i compiti affidatile per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo, la Commissione delle Comunità europee può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e presso gli Stati AELS (EFTA).

2. Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un'impresa o a un'associazione di imprese situate nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all'Organo di vigilanza suddetto.

3. Se tali persone, imprese o associazioni di imprese non forniscono le informazioni richieste nel termine da essa stabilito, oppure se forniscono informazioni incomplete, la Commissione delle Comunità europee richiede tali informazioni mediante decisione ed invia copia della decisione all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

4. A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad accertamenti.

5. La Commissione delle Comunità europee ha diritto a farsi rappresentare e a partecipare attivamente agli accertamenti di cui al paragrafo 4.

6. Tutte le informazioni raccolte nel corso di tali accertamenti sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.

7. Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.

SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 9

1. Le informazioni raccolte a norma del presente protocollo sono utilizzate soltanto ai fini delle procedure previste all'articolo 57 dell'accordo.

2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni da essi raccolte in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.

3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all'utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.

NOTIFICAZIONE

Articolo 10

1. Le imprese trasmettono la notifica all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2 dell'accordo.

2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo che, ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

Articolo 11

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall'organo di vigilanza competente.

Per i casi notificati conformemente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo ma che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 del medesimo la data di presentazione della notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

LINGUE DI PROCEDURA

Articolo 12

1. Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto a comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee, in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresi' a tutti i tipi di procedimento.

2. Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'organo di vigilanza.

3. Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto a esigere che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con esse in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di procedura di tale organo, si applica il paragrafo 2.

4. L'organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.

TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA

Articolo 13

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura le disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo si applicano anche ai fini della cooperazione fra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Articolo 14

L'articolo 57 non si applica alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o il cui controllo sia stato realizzato prima della data di entrata in vigore dell'accordo. Esso non si applica comunque ad operazioni di concentrazione nei cui confronti un'autorità nazionale competente in materia di concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.

PROTOCOLLO 25
SULLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 1

1. E' proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d'imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l'accordo, e in particolare:

a) a fissare o determinare i prezzi;
b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d'approvvigionamento.

2. Tuttavia, l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d'acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;

b) che l'accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e

c) che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l'accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l'accordo.

L'organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell'applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

3. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 2

1. E' sottoposta ad autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza competente, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio cui si applica l'accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell'articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l'operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell'attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.

2. L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l'operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

- di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure

- di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall'applicazione dell'accordo.

3. Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all'importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.

4. L'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l'accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell'accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.

Articolo 3

Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un'attività di produzione nell'industria del carbone e dell'acciaio nel territorio in cui si applica l'accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.

Articolo 4

L'allegato XIV dell'accordo contiene disposizioni specifiche per l'attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.

Articolo 5

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l'attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell'allegato XIV dell'accordo.

Articolo 6

I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all'articolo 56 dell'accordo.

Articolo 7

Allo scopo di sviluppare e mantenere nell'intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un'attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell'accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23.

PROTOCOLLO 26
SUI POTERI E LE FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA EFTA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 64 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

PROTOCOLLO 27
SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Per garantire l'esecuzione, l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:

a) Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su questioni di politica generale quali l'attuazione, l'applicazione e l'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell'accordo.

b) La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all'altro organo di vigilanza.

c) Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all'altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.

d) Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese.

e) L'inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti.

f) In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.

g) Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.

PROTOCOLLO 28
SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 1
Oggetto della protezione

1. Ai fini del presente protocollo il termine "proprietà intellettuale" comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, all'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l'esercizio coattivo di tali diritti.

3. Fatte salve le norme procedurali contenute nell'accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell'accordo.

Articolo 2

Esaurimento dei diritti

1. Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell'accordo.

2. Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3
Brevetti comunitari

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l'Islanda tale data non sarà anteriore al 1° gennaio 1998.

2. Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.

3. La Comunità si impegna, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.

4. Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.

5. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l'Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all'Islanda l'invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.

6. In deroga all'articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.

Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all'introduzione, da parte della Finlandia o dell'Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

Articolo 4
Prodotti a semiconduttori

1. Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all'accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell'accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.

2. Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest'ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell'accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.

3. L'estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.

4. Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell'accordo.

5. Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all'accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell'accordo.

Articolo 5
Convenzioni internazionali

1. Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1° gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:

a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);

b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);

c) Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

d) Protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid 1989);

e) Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra 1977, modificato 1979);

f) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);

g) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).

2. Per l'adesione della Finlandia, dell'Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all'accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996 e, per l'Islanda, del 1° gennaio 1997.

3. All'entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l'Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1° gennaio 1995.

Articolo 6
Negoziati nell'ambito dell'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio

Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall'accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.

Articolo 7
Informazione e consultazione reciproche

Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale

Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.

Articolo 8
Disposizioni transitorie

Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.

Qualora tali misure siano state adottate prima dell'entrata in vigore dell'accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.

Articolo 9
Competenza

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.

PROTOCOLLO 29
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Onde promuovere la mobilità dei giovani all'interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell'accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo, per quanto concerne le tasse d'iscrizione imposte agli studenti stranieri.

PROTOCOLLO 30
SULLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE STATISTICO

1. È creata una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle Parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) e l'Ufficio di consulenza statistica degli Stati AELS (EFTA) (OSA EFTA). La conferenza fissa gli orientamenti della cooperazione statistica, elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla rispettivamente l'esecuzione e l'espletamento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) sono associati nel contesto di piani di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica (1).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente a tali azioni conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo e alle relative regolamentazioni finanziarie.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali azioni nella misura in cui gli argomenti trattati sono contemplati dall'accordo.

3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati AELS (EFTA) e riguardanti questioni contemplate dall'accordo sono coordinate dall'OSA EFTA e trasmesse, tramite questo, a EUROSTAT. La memorizzazione e l'elaborazione dei dati sono effettuate all'interno di EUROSTAT.

4. EUROSTAT e l'OSA EFTA provvedono alla divulgazione delle statistiche SEE presso i vari utenti e il pubblico.

5. Gli Stati EFTA si fanno carico delle spese supplementari sostenute da EUROSTAT per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi, conformemente alle disposizioni dell'accordo. I relativi importi sono fissati periodicamente dal Comitato misto SEE.

6. I dati statistici riservati possono essere utilizzati solo a fini statistici.

---

(1) Ossia futuri piani analoghi a quello previsto nella risoluzione 89/C 161/01 del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica : programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (GU n° C 161 del 28.6.1989, pag. 1).

PROTOCOLLO 31
SULLA COOPERAZIONE IN SETTORI SPECIFICI AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'

Articolo 1
Ricerca e sviluppo tecnologico

1. a) A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) prendono parte all'attuazione del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (1) partecipando ai relativi programmi specifici.

b) Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle azioni di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

c) Grazie al contributo di cui alla lettera b) gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detto programma quadro e dei suoi programmi specifici.

d) Data la particolare natura della cooperazione prevista nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) vengono inoltre associati ai lavori del Comitato della ricerca scientifica e tecnologica (CREST) e ad altri comitati comunitari che la Commissione delle Comunità europee consulta in questo settore, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.

2. Per quel che riguarda l'Islanda, tuttavia, il paragrafo 1 è d'applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

3. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo le attività del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) sono valutate e reimpostate secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.

4. L'accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell'ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (2) né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall'accordo.

---

(1) 390 D 0221: Decisione del Consiglio 90/221/Euratom, CEE, del 23 aprile 1990, (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

(2) 387 D 0516 : Decisione del Consiglio 87/516/Euratom, CEE, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302, del 24.10.1987, pag. 1).

Articolo 2
Servizi dell'informazione

Il Comitato misto SEE decide a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo i termini e le condizioni per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi fissati dalle decisioni del Consiglio delle Comunità europee sottomenzionate, o da esse derivanti, nel settore dei servizi dell'informazione:

- 388 D 0524: Decisione del Consiglio 88/524/CEE, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (GU n. L 288 del 21.10.1988, pag. 39);

- 389 D 0286: Decisione del Consiglio 89/286/CEE, del 17 aprile 1989, concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione ed il trasferimento di tecnologie (1989-1993) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12).

Articolo 3
Ambiente

1. La cooperazione nel settore dell'ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:

- politica e programmi d'azione relativi all'ambiente;
- integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;
- strumenti economici e fiscali;
- questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;
- importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.

La cooperazione include tra l'altro riunioni regolari.

2. Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'Agenzia europea per l'ambiente, dopo la creazione di quest'ultima da parte della Comunità, qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.

3. Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.

Articolo 4
Istruzione, formazione e gioventù

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, al programma comunitario Gioventù per l'Europa conformemente alla parte VI.

2. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1° gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3.

3. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).

4. Fin dall'inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.

5. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi, se del caso, contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.

6. Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) (1).

---

(1) 375 R 0337: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:

1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 99)

1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

Articolo 5
Politica sociale

1. Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all'articolo 79, paragrafo 1 dell'accordo comprende tra l'altro riunioni e contatti tra esperti, l'esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l'organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.

2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

- 388 Y 0203: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)

- 391 Y 0531: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)

- 390 Y 627(06): Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)

- 386 X 0379: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)

- 389 D 0457: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani (1).

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.

4. Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.

(1) 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29).

5. Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (1).

Articolo 6
Protezione dei consumatori

1. Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell'intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

2. Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l'influenza e la partecipazione dei consumatori:

- 389 Y 1122(01): Risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 294 del 22.11.1989, pag. 1)

- 590 DC 0098: Piano di azione triennale di politica dei consumatori nella CEE (1990-1992)

- 388 Y 1117(01): Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normalizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

---

(1) 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

Articolo 7
Piccole e medie imprese

1. La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:

- rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all'attività delle imprese;

- informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;

- incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.

2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle azioni comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

- 388 Y 0727(02): Risoluzione del Consiglio relativa al miglioramento del contesto industriale ed alla promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese nella Comunità (GU n. C 197 del 27.7.1988, pag. 6).

- 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 239 del 16.8.1989, pag. 33).

- 389 Y 1007(01): Risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1).

- 390 X 0246: Raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie imprese negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55).

- 391 Y 0605: Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1991, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese comprese quelle artigianali (GU n. C 146 del 5.6.1991, pag. 3).

- 391 D 0319: Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU n. L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

3. Il Comitato misto SEE prende, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le decisioni appropriate in merito alle modalità, incluse quelle concernenti i contributi finanziari da parte degli Stati AELS (EFTA), da seguire per la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (1) e delle azioni da tale decisione derivanti.

---

(1) 389 D 0490: Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 (GU n. C 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Articolo 8
Turismo

Nel settore del turismo il dialogo di cui all'articolo 79, paragrafo 1 dell'accordo mira ad individuare aree ed azioni in cui una più stretta cooperazione potrebbe contribuire alla promozione del turismo ed al miglioramento delle condizioni generali dell'industria turistica nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 9
Settore audiovisivo

Le decisioni necessarie sono prese al più presto dopo l'entrata in vigore dell'accordo per garantire la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai programmi istituiti con la decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU n. L 380 del 31.12.1990, pag. 37), qualora a tale data il problema non sia stato ancora risolto.

Articolo 10
Protezione civile

1. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).

2. Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

PROTOCOLLO 32
SULLE MODALITÀ FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 82

Articolo 1
Procedura per la determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA)

1. La procedura da seguire per il calcolo della partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie è precisata nei paragrafi che seguono.

2. Entro il 30 maggio di ciascun anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE, fornendo l'appropriata documentazione:

a) gli importi iscritti "per informazione", in stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, corrispondenti alle attività cui partecipano gli Stati AELS (EFTA) e calcolati conformemente all'articolo 82;

b) gli importi stimati dei contributi, iscritti "per informazione" nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) a tali attività.

3. Il Comitato misto SEE attesta anteriormente al 1° luglio di ogni anno che gli importi cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.

4. Gli importi "per informazione" corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA), sia in stanziamenti di impegno, sia in stanziamenti di pagamento, nonché l'importo dei contributi vengono adeguati quando il bilancio è adottato dall'autorità di bilancio, per ottemperare all'articolo 82.

5. Non appena il bilancio generale è definitivamente adottato dall'autorità di bilancio, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato misto SEE gli importi corrispondenti alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi sono iscritti "per informazione" tanto nello stato delle entrate quanto nello stato delle spese.

Il Comitato misto SEE attesta entro un termine di 15 giorni da tale comunicazione che gli importi sono conformi all'articolo 82.

6. Anteriormente al 1° gennaio di ciascun anno finanziario, il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) comunica alla Commissione delle Comunità europee la scomposizione definitiva del contributo tra i diversi Stati AELS (EFTA).

Tale scomposizione ha carattere vincolante per ciascuno Stato AELS (EFTA).

Qualora tale informazione non sia fornita anteriormente al 1° gennaio, si applica in via provvisoria la scomposizione dell'anno precedente.

Articolo 2
Messa a disposizione dei contributi degli Stati AELS (EFTA)

1. Sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 la Commissione delle Comunità europee stabilisce quanto segue:

a) conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento finanziario (1), una proposta di richiesta di contributo per l'importo della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di impegno.

La redazione della proposta comporta l'iscrizione formale da parte della Commissione delle Comunità europee degli stanziamenti di impegno nelle relative linee di bilancio nel quadro della struttura di bilancio creata a questo scopo.

Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'anno finanziario si applica l'articolo 9 del regolamento finanziario;

b) conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento finanziario, una richiesta di fondi corrispondente all'importo dei contributi degli Stati AELS (EFTA) calcolato sulla base degli stanziamenti di pagamento.

2. Tale ordine prevede il pagamento da parte di ciascuno Stato AELS (EFTA) del suo contributo in due fasi:

- sei dodicesimi del suo contributo entro il 20 gennaio;
- sei dodicesimi del suo contributo entro il 15 luglio.

Tuttavia i sei dodicesimi da corrispondere entro il 20 gennaio sono calcolati sulla base dell'importo indicato "per informazione" nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: la regolarizzazione degli importi così versati avviene all'atto del pagamento dei dodicesimi che scadono il 15 luglio.

Qualora il bilancio non sia adottato anteriormente al 30 marzo, anche il secondo pagamento viene effettuato sulla base dell'importo previsto "per informazione" nel progetto preliminare di bilancio. La regolarizzazione avviene tre mesi dopo il completamento della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

Le riscossioni corrispondenti al pagamento da parte degli Stati AELS (EFTA) dei rispettivi contributi comporta l'iscrizione formale degli stanziamenti di pagamento nelle relative linee di bilancio nell'ambito della struttura di bilancio creata a questo scopo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario.

3. I contributi sono espressi e corrisposti in ecu.

4. A tale scopo, ciascuno Stato AELS (EFTA) apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in ecu a favore della Commissione delle Comunità europee.

---

(1) Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990 (GU n. L 70 del 16.3.1990, pag. 1), in appresso denominato "regolamento finanziario".

5. Qualsiasi ritardo nei versamenti nel conto di cui al paragrafo 4, con riferimento alle scadenze di cui al paragrafo 2, comporta il pagamento da parte dello Stato AELS (EFTA) in questione di un interesse ad un tasso uguale a quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ecu, aumentato dell'1,5 di un punto percentuale, per il mese della data di scadenza e pubblicato ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 3

Adeguamenti alla luce dell'attuazione

1. Gli importi dei contributi degli Stati AELS (EFTA) determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo restano di norma invariati nel corso dell'anno finanziario in questione.

2. La Commissione delle Comunità europee, in sede di chiusura dei conti relativi a ciascun anno finanziario (n), nell'ambito dell'elaborazione del conto di gestione procede alla regolarizzazione dei conti con riferimento alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) prendendo in considerazione:

- le modifiche che si sono verificate, sia mediante storni, sia mediante bilancio, nel corso dell'anno finanziario;
- l'esecuzione definitiva degli stanziamenti per l'anno finanziario, tenendo conto degli eventuali annullamenti e riporti;
- qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura (ad esempio supporto amministrativo).

Tale regolarizzazione avviene nel contesto dell'elaborazione del bilancio per l'anno seguente (n + 2).

3. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente comprovate e nella misura in cui occorra salvaguardare il fattore della proporzionalità, la Commissione delle Comunità europee può richiedere agli Stati AELS (EFTA), previa approvazione da parte del Comitato misto SEE, un contributo supplementare nello stesso anno finanziario nel quale si è verificata la variazione. Tali contributi supplementari sono registrati nei conti di cui all'articolo 2, paragrafo 4 a una data che deve essere fissata dal Comitato misto SEE e che coincide per quanto possibile con la regolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso di ritardi di tali registrazioni si applica l'articolo 2, paragrafo 5.

4. Norme complementari per l'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate, se necessarie, dal Comitato misto SEE.

Ciò vale in particolare per il modo in cui si deve tenere conto degli esborsi a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati AELS (EFTA) sostengono individualmente o dei pagamenti effettuati dagli Stati AELS (EFTA) in natura.

Articolo 4
Revisione

Le disposizioni

- dell'articolo 2, paragrafo 1,
- dell'articolo 2, paragrafo 2,
- dell'articolo 3, paragrafo 2 e
- dell'articolo 3, paragrafo 3

sono sottoposte a revisione anteriormente al 1° gennaio 1994 dal Comitato misto SEE e modificate, se necessario, alla luce delle esperienze acquisite nella loro attuazione e alla luce delle decisioni comunitarie aventi incidenza sul regolamento finanziario e/o sulla presentazione del bilancio generale.

Articolo 5
Condizioni di attuazione

1. L'utilizzazione degli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) avviene conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

2. Tuttavia, con riferimento alle norme relative alle procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della Comunità, a tutti gli Stati AELS (EFTA) nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 6
Informazione

1. La Commissione delle Comunità europee fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA), alla fine di ciascun trimestre, un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate sia alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.

2. Dopo la chiusura dell'anno finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente che figurano nel conto di gestione e nel bilancio finanziario redatti conformemente agli articoli 78 e 81 del regolamento finanziario.

3. La Comunità fornisce al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati AELS (EFTA) partecipano finanziariamente.

Articolo 7

Controllo

1. Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) è effettuato in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.

2. Opportuni accordi sono pattuiti tra le autorità preposte al controllo finanziario nella Comunità e negli Stati AELS (EFTA) al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività comunitarie in conformità del paragrafo 1.

Articolo 8

Dati PIL da prendere in considerazione
per il calcolo del fattore di proporzionalità

1. I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.

2. In via eccezionale, per gli anni finanziari 1993 e 1994, i dati riguardanti il PIL sono quelli stabiliti dall'OCSE. Se necessario, il Comitato misto SEE può decidere la proroga della presente disposizione per uno o più anni successivi.

PROTOCOLLO 33
SULLE PROCEDURE DI ARBITRATO

1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.

2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.

3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.

4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.

PROTOCOLLO 34
SULLA FACOLTÀ PER LE CORTI E I TRIBUNALI DEGLI STATI AELS (EFTA) DI CHIEDERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI PRONUNCIARSI SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME SEE CORRISPONDENTI A NORME COMUNITARIE

Articolo 1

Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 2

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.

Articolo 3

Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.

PROTOCOLLO 35
SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME SEE

Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo ; e

considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,

Articolo unico

Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.

PROTOCOLLO 36
SULLO STATUTO DEL COMITATO PARLAMENTARE MISTO SEE

Articolo 1

Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall'articolo 95 dell'accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell'accordo e del presente statuto.

Articolo 2

Il Comitato parlamentare misto SEE consta di sessantasei membri.

Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 3

Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Il Comitato nomina l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 4

Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all'anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decide in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l'Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.

Articolo 5

Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 6

I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.

PROTOCOLLO 37
CONTENENTE L'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 101

1. Comitato scientifico dell'alimentazione umana
(Decisione 74/234/CEE della Commissione).

2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).

3. Comitato scientifico veterinario
(Decisione 81/651/CEE della Commissione).

4. Comitato in materia di infrastrutture dei trasporti
(Decisione 78/174/CEE del Consiglio).

5. Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti
(Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio).

6. Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite
(Direttiva 91/308/CEE del Consiglio).

7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti
(Regolamento n. 17/62 del Consiglio).

8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni
(Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).

PROTOCOLLO 38
SUL MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 1

1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.

2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.

Articolo 2

1. Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.

2. L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di tre punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.

3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.

4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.

5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare, nell'arco di tempo 1993-1997, degli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 è di 1,5 miliardi di ecu, da impegnare in quote uguali.

Articolo 3

1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote uguali nell'arco di tempo 1993-1997.

2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.

Articolo 4

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).

2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.

3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.

Articolo 5

Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.

Articolo 6

La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.

Articolo 7

Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.

APPENDICE DEL PROTOCOLLO 38

Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria

Andalucia
Asturias
Castilla y Léon
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia

PROTOCOLLO 39
SULL'ECU

Ai fini dell'accordo per "ecu" s'intende l'ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell'accordo i termini "unità di conto europea" vengono sostituiti da "ecu".

PROTOCOLLO 40
SULLE SVALBARD

1. All'atto della ratifica dell'accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall'applicazione dell'accordo.

2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.

PROTOCOLLO 41
SUGLI ACCORDI VIGENTI

A norma dell'articolo 126 dell'accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).

29.4.1963/ Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
3.12.1976 Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. Accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

1.12.1987 Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio.

19.11.1991 Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia.

PROTOCOLLO 42
SUGLI ACCORDI BILATERALI CONCERNENTI PRODOTTI AGRICOLI SPECIFICI

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all'accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l'altro, l'obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo.

PROTOCOLLO 43
SULL'ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI IN TRANSITO SU STRADA E PER FERROVIA

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.

PROTOCOLLO 44
SULL'ACCORDO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E PER FERROVIA

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione del trasporto su strada..

PROTOCOLLO 45
SUI PERIODI DI TRANSIZIONE CONCERNENTI LA SPAGNA ED IL PORTOGALLO

Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.

PROTOCOLLO 46
SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA

Alla luce dei risultati del riesame biennale dell'andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.

PROTOCOLLO 47
SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO

Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo, riportata nell'appendice del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

Ai fini del presente protocollo, per "prodotti vinicoli originari di un territorio" si intendono "prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall'uva ottenute esclusivamente in quel territorio".

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento nell'appendice del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

APPENDICE

1. 373 R 2805: Regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU n. L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da:

   - 373 R 3548: Regolamento (CEE) n. 3548/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 (GU n. L 361 del 29.12.1973, pag. 35)

   - 375 R 2160: Regolamento (CEE) n. 2160/75 del Consiglio, del 19 agosto 1975 (GU n. L 220 del 20.8.1975, pag. 7)

   - 377 R 0966: Regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU n. L 115 del 6.5.1977, pag. 7)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   I vini originari degli Stati AELS (EFTA) ai quali si applicano le disposizioni del regolamento restano disciplinati dalla sezione B dell'articolo 1.

2. 374 R 2319: Regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU n. L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)

3. 378 R 1972: Regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU n. L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:

   - 380 R 0045: Regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU n. L 7 del 11.1.1980, pag. 12)

4. 379 R 0358: Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 130), modificato da:

   - 379 R 2383: Regolamento (CEE) n. 2383/79 del Consiglio, del 29 ottobre 1979 (GU n. L 274 del 31.10.1979, pag. 8)

   - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 83)

   - 380 R 3456: Regolamento (CEE) n. 3456/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 360 del 31.12.1980, pag. 18)

   - 384 R 3686: Regolamento (CEE) n. 3686/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 341 del 29.12.1984, pag. 3)

- **385 R 3310:** Regolamento (CEE) n. 3310/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985 (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 19)

- **385 R 3805:** Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)

- **389 R 2044:** Regolamento (CEE) n. 2044/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 8)

- **390 R 1328:** Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 24)

- **391 R 1735:** Regolamento (CEE) n. 1735/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991 (GU n. L 163 del 26.6.1991, pag. 9)

5. **383 R 2510:** Regolamento (CEE) n. 2510/83 della Commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 248 dell'8.9.1983, pag. 16), rettificato nella GU n. L 265 del 28.9.1983, pag. 22.

6. **384 R 2394:** Regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984/1985 e 1985/1986, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU n. L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da:

   - **385 R 0888:** Regolamento (CEE) n. 888/85 della Commissione, del 2 aprile 1985 (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 14)

   - **386 R 2751:** Regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU n. L 253 del 5.9.1986, pag. 11)

7. **385 R 3309:** Regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 320 del 29.11.1985, pag. 9), rettificato nelle GU n. L 72 del 15.3.1986, pag. 47, GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37 e GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 27, modificato da:

   - **385 R 3805:** Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 39)

   - **386 R 1626:** Regolamento (CEE) n. 1626/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 3)

   - **387 R 0538:** Regolamento (CEE) n. 538/87 del Consiglio, del 23 febbraio 1987 (GU n. L 55 del 25.2.1987, pag. 4)

   - **389 R 2045:** Regolamento (CEE) n. 2045/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, paragrafo 4 il primo trattino non si applica.

b) L'articolo 5, paragrafo 2 è completato come segue:

"h) Per un vino spumante di qualità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79, originario:
- dell'Austria: "Qualitätsschaumwein", "Qualitätssekt"."

c) L'articolo 6 è completato come segue:

"5.ter La dicitura "Hauersekt" è riservata ai vini spumanti di qualità equivalenti ai vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79 e all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3309/85, a condizione che siano:

- prodotti in Austria,
- ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola in cui il produttore procede alla vinificazione a partire da uve destinate all'elaborazione di vini spumanti di qualità,
- commercializzati dal produttore e muniti di etichette indicanti l'azienda vinicola, la varietà di vite e l'annata,
- disciplinati dalla normativa austriaca."

8. 385 R 3803: Regolamento (CEE) n. 3803/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le disposizioni che permettono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini da tavola rossi spagnoli (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 36)

9. 385 R 3804: Regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 37)

10. 386 R 0305: Regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU n. L 38 del 13.2.1986, pag. 13)

11. 386 R 1627: Regolamento (CEE) n. 1627/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che stabilisce norme per la designazione dei vini speciali per quanto riguarda l'indicazione del titolo alcolometrico (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 4)

12. 386 R 1888: Regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU n. L 163 del 19.6.1986, pag. 19)

13. **386 R 2094:** Regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartrico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU n. L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:

   - **386 R 2736:** Regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU n. L 252 del 4.9.1986, pag. 15).

14. **386 R 2707:** Regolamento (CEE) n. 2707/86 della Commissione, del 28 agosto 1986, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU n. L 246 del 30.8.1986, pag. 71), modificato da:

   - **386 R 3378:** Regolamento (CEE) n. 3378/86 della Commissione, del 4 novembre 1986 (GU n. L 310 del 5.11.1986, pag. 5)

   - **387 R 2249:** Regolamento (CEE) n. 2249/87 della Commissione, del 28 luglio 1987 (GU n. L 207 del 29.7.1987, pag. 26)

   - **388 R 0575:** Regolamento (CEE) n. 575/88 della Commissione, del 1° marzo 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 22)

   - **388 R 2657:** Regolamento (CEE) n. 2657/88 della Commissione, del 25 agosto 1988 (GU n. L 237 del 27.8.1988, pag. 17)

   - **389 R 0596:** Regolamento (CEE) n. 596/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989 (GU n. L 65 del 9.3.1989, pag. 9)

   - **390 R 2776:** Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)

   - **390 R 3826:** Regolamento (CEE) n. 3826/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990 (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 58)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato II non si applica il punto 1.

15. **387 R 0822:** Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1), rettificato dalla GU n. L 284 del 19.10.1988, pag. 65, modificato da:

   - **387 R 1390:** Regolamento (CEE) n. 1390/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987 (GU n. L 133 del 22.5.1987, pag. 3)

   - **387 R 1972:** Regolamento (CEE) n. 1972/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987 (GU n. L 184 del 3.7.1987, pag. 26)

   - **387 R 3146:** Regolamento (CEE) n. 3146/87 del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 300 del 23.10.1987, pag. 4)

- 387 R 3992: Regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987 (GU n. L 377 del 31.12.1987, pag. 20)

- 388 R 1441: Regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28.5.1988, pag. 1)

- 388 R 2253: Regolamento (CEE) n. 2253/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988 (GU n. L 198 del 26.7.1988, pag. 35)

- 388 R 2964: Regolamento (CEE) n. 2964/88 del Consiglio, del 26 settembre 1988 (GU n. L 269 del 29.9.1988, pag. 5)

- 388 R 4250: Regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 55)

- 389 R 1236: Regolamento (CEE) n. 1236/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 128 del 11.5.1989, pag. 31)

- 390 R 0388: Regolamento (CEE) n. 388/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990 (GU n. L 42 del 16.2.1990, pag. 9)

- 390 R 1325: Regolamento (CEE) n. 1325/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 19)

- 390 R 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 1, paragrafo 4, lettere c), e) e g), nonché l'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma non si applicano.

b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 6 per la Svizzera la campagna vinicola inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

c) Il titolo I, ad eccezione dell'articolo 13, nonché i titoli III e IV non si applicano.

d) L'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein adottano ed elaborano conformemente ai principi esposti all'articolo 13 uno schema di classificazione delle varietà di viti.

e) All'articolo 16, paragrafo 7 i termini "il taglio di un vino originario di un paese terzo" vanno letti "il taglio di un vino originario di un paese terzo o di uno Stato AELS (EFTA)".

f) Per i prodotti ottenuti nei rispettivi territori l'Austria, la Svizzera e il Liechtenstein possono applicare, relativamente alle pratiche di cui agli articoli 18, 19, 21, 22, 23 e 24, le rispettive legislazioni nazionali.

g) L'articolo 20 non si applica.

h) In deroga all'articolo 66, paragrafo 1 il tenore di acidità volatile può essere superiore a 18 ma non superiore a 22 milliequivalenti/litro per i seguenti vini di qualità prodotti in Austria secondo metodi particolari: "Ausbruch", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" e "Strohwein".

i) Gli articoli 70, 75, 76, 80 e 85 non si applicano.

j) Per l'articolo 78 si applica il punto 3 del protocollo 1.

k) L'allegato I è integrato come segue:

"a) "Strohwein": prodotto originario dell'Austria e fabbricato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, punto 1, della legge austriaca sui vini ("Österreichisches Weingesetz", 1985).

b) Il mosto di uve parzialmente fermentato, prodotto a norma del punto 3 dell'allegato I, può essere denominato:

- "Sturm", se è originario dell'Austria;
- "Federweiss" o "Federweisser", se è originario della Svizzera o del Liechtenstein.

Tuttavia, per motivi tecnici, il titolo alcolometrico volumico effettivo può eccezionalmente essere superiore a tre quinti del titolo alcolometrico volumico totale.

c) Il termine "Tafelwein" ed i suoi equivalenti di cui al punto 13 non sono usati per vini originari dell'Austria.".

l) Gli allegati III, V e VII non si applicano.

m) Ai fini dell'allegato IV l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera si considerano appartenenti alla zona viticola B.

n) In deroga all'allegato VI:

- l'Austria può mantenere il divieto generale dell'acido sorbico;
- la Norvegia e la Svezia possono mantenere il divieto generale dell'acido metatartarico;
- i vini originari dell'Austria, del Liechtenstein e della Svizzera possono essere trattati con cloruro d'argento, conformemente alle rispettive leggi sui vini.

16. 387 **R** 0823: Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da:

- 389 **R** 2043: Regolamento (CEE) n. 2043/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989 (GU n. L 202 del 14.7.1989, pag. 1)

- 390 **R** 3577: Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

I prodotti vinicoli originari degli Stati AELS (EFTA) sono considerati equivalenti ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ("v.q.p.r.d."), sempreché soddisfino le rispettive legislazioni nazionali che, ai fini del presente protocollo, sono conformi ai principi dell'articolo 2 del regolamento.

Tuttavia, la designazione "v.q.p.r.d.", nonché le altre designazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento non possono essere usate per questi vini.

Gli elenchi dei vini di qualità compilati dagli Stati AELS (EFTA) produttori di vino sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

17. **387 R 1069:** Regolamento (CEE) n. 1069/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, recante le modalità d'applicazione relative all'indicazione del titolo alcolometrico sull'etichettatura dei vini speciali (GU n. L 104 del 16.4.1987, pag. 14)

18. **388 R 3377:** Regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU n. L 296 del 29.10.1988, pag. 69)

19. **388 R 4252:** Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da:

    - **390 R 1328:** Regolamento (CEE) n. 1328/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU n. L 132 del 23.5.90, pag. 24)

20. **389 R 0986:** Regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU n. L 106 del 18.4.1989, pag. 1), modificato da:

    - **389.R 2600:** Regolamento (CEE) n. 2600/89 della Commissione, del 25 agosto 1989 (GU n. L 251 del 29.8.1989, pag. 5)

    - **390 R 2246:** Regolamento (CEE) n. 2246/90 della Commissione, del 31 luglio 1990 (GU n. L 203 del 1.8.1990, pag. 50)

    - **390 R 2776:** Regolamento (CEE) n. 2776/90 della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 30)

    - **391 R 0592:** Regolamento (CEE) n. 592/91 della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 10, paragrafo 4 e il titolo II non si applicano.

21. **389 R 2202:** Regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU n. L 209 del 21.7.1989, pag. 31)

22. **389 R 2392:** Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da:

    - **389 R 3886:** Regolamento (CEE) n. 3886/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 378 del 27.12.1989, pag. 12)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Per i prodotti vinicoli originari dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein si applicano, in materia di designazione, le disposizioni del capitolo II anziché quelle del capitolo I.

    b) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) la denominazione "vino da tavola" o "Landwein" e le denominazioni equivalenti sono abbinate al nome del paese d'origine.

    c) Per i vini da tavola originari della Svizzera e del Liechtenstein i termini "Landwein", "Vin de pays" e "Vino tipico" possono essere utilizzati soltanto se lo Stato produttore interessato ha emanato disposizioni in merito all'uso di detti termini, prescrivendo il rispetto almeno delle condizioni seguenti:

       - riferimento geografico specifico,
       - determinate esigenze in materia di produzione, particolarmente per quanto riguarda le varietà di viti, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e le caratteristiche organolettiche.

23. **389 R 3677:** Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 1), modificato da:

    - **390 R 2178:** Regolamento (CEE) n. 2178/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 198 del 28.7.1990, pag. 9)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    L'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) non si applica.

24. **390 R 0743:** Regolamento (CEE) n. 743/90 della Commissione, del 28 marzo 1990, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU n. L 82 del 29.3.1990, pag. 20)

25. **390 R 2676:** Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU n. L 272 del 3.10.1990, pag. 1)

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU n. L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), rettificato nella GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 47

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino sono aggiunti i termini seguenti: "Weinhauer" e "Hauer".

b) Nell'allegato I, punto 4 (Austria), sono aggiunti i termini seguenti:

"- Strohwein,
- Qualitätswein".

c) Nell'allegato I, punto 12 (Svizzera), sono aggiunti i termini seguenti:

"- La Gerle,
- appellation d'origine contrôlée,
- appellation d'origine".

d) Nell'allegato II, punto 17, lettera A (Svizzera), è aggiunto il seguente punto 19:

"19. Cantone del Giura
Area di produzione locale:
- Buix".

e) L'allegato II è completato come segue:

"23. LIECHTENSTEIN

I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola d'origine:

- Balzers,
- Bendern,
- Eschen,
- Mauren,
- Schaan,
- Triesen,
- Vaduz".

f) Nell'allegato IV, il punto 17 (Svizzera) è completato come segue:

1) Nella colonna di sinistra sono aggiunte le varietà seguenti:

"- Rèze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir".

2) Nella colonna di destra è aggiunto il termine "Humagne blanche" come sinonimo di "Humagne".

g) Nell'allegato V, il punto 2 è completato con l'aggiunta del seguente punto 4:

"4. In Austria, i seguenti vini prodotti nelle regioni viticole del Burgenland, Niederösterreich, Steiermark e Wien:
- vini di qualità ottenuti da "Gewürztraminer" e "Muskat-Ottonel",
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch".

27. 390 R 3220: Regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU n. L 308 dell'8.11.1990, pag. 22)

28. 390 R 3825: Regolamento (CEE) n. 3825/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo dal 1° settembre 1991 nel settore vitivinicolo (GU n. L 366 del 29.12.1990, pag. 56)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Gli articoli 2, 4 e 5 non si applicano.

PROTOCOLLO 48
SUGLI ARTICOLI 105 e 111

Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

PROTOCOLLO 49
SU CEUTA E MELILLA

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e :

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati "gli Stati membri della Comunità",

e

i plenipotenziari :

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)", riuniti a Oporto, il due maggio millenovecentonovantadue per la firma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "accordo SEE", hanno adottato i testi seguenti:

I. L'accordo sullo Spazio economico europeo

II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo sullo Spazio economico europeo :

A. Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali

Protocollo 2 sui prodotti esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Protocollo 3 sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo

Protocollo 4 sulle norme di origine

Protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Svizzera/Liechtenstein)

Protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein

Protocollo 7 sulle restrizioni quantitative che l'Islanda può mantenere

Protocollo 8 sui monopoli di Stato

Protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare

Protocollo 10 sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci

Protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale

Protocollo 12 sugli accordi con i paesi terzi relativi alla valutazione della conformità

Protocollo 13 sulla non applicazione di misure antidumping e compensative

Protocollo 14 sugli scambi di prodotti carbosiderurgici

Protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein)

Protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein)

Protocollo 17 sull'articolo 34

Protocollo 18 sulle procedure interne per l'attuazione dell'articolo 43

Protocollo 19 sui trasporti marittimi

Protocollo 20 sull'accesso alle idrovie interne

Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese

Protocollo 22 sulla definizione dei termini "impresa" e "fatturato" (articolo 56)

Protocollo 23	sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)
Protocollo 24	sulla cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni
Protocollo 25	sulla concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio
Protocollo 26	sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato
Protocollo 27	sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato
Protocollo 28	sulla proprietà intellettuale
Protocollo 29	sulla formazione professionale
Protocollo 30	sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
Protocollo 31	sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Protocollo 32	sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82
Protocollo 33	sulle procedure di arbitrato
Protocollo 34	sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie
Protocollo 35	sull'attuazione delle norme SEE
Protocollo 36	sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE
Protocollo 37	contenente l'elenco di cui all'articolo 101
Protocollo 38	sul meccanismo finanziario
Protocollo 39	sull'ecu
Protocollo 40	sulle Svalbard
Protocollo 41	sugli accordi vigenti
Protocollo 42	sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici
Protocollo 43	sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
Protocollo 44	sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia
Protocollo 45	sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo
Protocollo 46	sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca
Protocollo 47	sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Protocollo 48	sugli articoli 105 e 111
Protocollo 49	su Ceuta e Melilla

B.	Allegato I	Questioni veterinarie e fitosanitarie
	Allegato II	Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni
	Allegato III	Responsabilità per danno da prodotti difettosi
	Allegato IV	Energia
	Allegato V	Libera circolazione dei lavoratori
	Allegato VI	Sicurezza sociale
	Allegato VII	Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
	Allegato VIII	Diritto di stabilimento
	Allegato IX	Servizi finanziari
	Allegato X	Servizi audiovisivi
	Allegato XI	Servizi di telecomunicazione
	Allegato XII	Libera circolazione dei capitali
	Allegato XIII	Trasporti
	Allegato XIV	Concorrenza
	Allegato XV	Aiuti di Stato
	Allegato XVI	Appalti
	Allegato XVII	Proprietà intellettuale
	Allegato XVIII	Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne
	Allegato XIX	Protezione dei consumatori
	Allegato XX	Ambiente
	Allegato XXI	Statistiche
	Allegato XXII	Diritto societario

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune relativa alla preparazione di relazioni congiunte ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali

2. Dichiarazione comune relativa agli accordi di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 e all'articolo 14, paragrafo 1 del protocollo 11 dell'accordo

5. Dichiarazione comune relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina

6. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma di medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, farmacia, medicina generale o architettura, rilasciato in un paese terzo

7. Dichiarazione comune relativa ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, rilasciati in un paese terzo

8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada

9. Dichiarazione comune relativa alle regole di concorrenza

10. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo

11. Dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo

12. Dichiarazione comune relativa agli aiuti concessi attraverso i Fondi strutturali comunitari o altri strumenti finanziari

13. Dichiarazione comune relativa al protocollo 27, lettera c) dell'accordo

14. Dichiarazione comune relativa alla costruzione navale

15. Dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari

16. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione in campo culturale

17. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali

18. Dichiarazione comune relativa all'associazione di esperti comunitari ai lavori dei comitati esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)

19. Dichiarazione comune relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE

20. Dichiarazione comune relativa al protocollo 35 dell'accordo SEE

21. Dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario

22. Dichiarazione comune sulla relazione tra l'accordo SEE e gli accordi esistenti

23. Dichiarazione comune relativa all'interpretazione concordata dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare

24. Dichiarazione comune relativa all'applicazione di concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli

25. Dichiarazione comune relativa ad aspetti fitosanitari

26. Dichiarazione comune relativa all'assistenza reciproca tra le autorità di controllo nel settore delle bevande spiritose

27. Dichiarazione comune relativa al protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

28. Dichiarazione comune relativa alla modifica delle concessioni tariffarie e al trattamento speciale di Spagna e Portogallo

29. Dichiarazione comune relativa al benessere degli animali

30. Dichiarazione comune relativa al Sistema armonizzato

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato le dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale :

1. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa allo snellimento dei controlli alle frontiere

2. Dichiarazione dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) relativa al dialogo politico.

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno parimenti preso atto dell'accordo sul funzionamento di un Gruppo interinale ad alto livello nel periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo SEE, allegato al presente Atto finale. Hanno convenuto inoltre che il Gruppo interinale ad alto livello deliberi, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo SEE, sull'autenticazione dei testi degli atti comunitari cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo SEE stilati nelle lingue finnica, islandese, norvegese e svedese.

I plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno altresì preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE, allegata al presente Atto finale.

Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto dell'intesa in merito alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA), allegata al presente Atto finale.

Inoltre i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati dei negoziati, allegati al presente Atto finale. I verbali concordati dei negoziati sono vincolanti.

Infine i plenipotenziari degli Stati membri della Comunità e della Comunità nonché i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente Atto finale :

1. Dichiarazione dei governi della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia relativa ai monopoli sugli alcolici

2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici

3. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'assistenza reciproca in materia doganale

4. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione degli autoveicoli leggeri adibiti al trasporto di merci

5. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi

6. Dichiarazione del governo del Liechtenstein relativa alla particolare situazione del paese

7. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia

8. Dichiarazione della Comunità europea

9. Dichiarazione del governo dell'Islanda relativa al ricorso alle misure di salvaguardia ai sensi dell'accordo SEE

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia

11. Dichiarazione della Comunità europea

12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori

13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi

14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa

15. Dichiarazione della Comunità europea

16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali

17. Dichiarazione della Comunità europea

18. Dichiarazione del governo della Norvegia relativa all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia

19. Dichiarazione della Comunità europea

20. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'applicazione nel proprio territorio delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie

21. Dichiarazione della Comunità europea

22. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla costruzione navale

23. Dichiarazione del governo dell'Irlanda relativa al protocollo 28 sulla proprietà intellettuale - convenzioni internazionali

24. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa alla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

25. Dichiarazione del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno

26. Dichiarazione della Comunità europea

27. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli Stati AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

28. Dichiarazione della Comunità europea relativa ai diritti degli avvocati degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito del diritto comunitario

29. Dichiarazione della Comunità europea relativa alla partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai comitati comunitari di rilievo SEE, in applicazione dell'articolo 100 dell'accordo

30. Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 103 dell'accordo SEE

31. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo SEE

32. Dichiarazione della Comunità europea relativa al transito nel settore della pesca

33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene

34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale

35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali

36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia

37. Dichiarazione del governo dell'Austria sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia

38. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa al meccanismo finanziario AELS (EFTA)

39. Dichiarazione dei governi degli Stati AELS (EFTA) relativa ad un tribunale di primo grado

ALLEGATO I

QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

Elenco di cui all'articolo 17

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- **preamboli,**
- **destinatari degli atti comunitari,**
- **territorio o lingue della Comunità,**
- **diritti e obblighi degli Stati membri, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini, nei rapporti reciproci e**
- **procedure di informazione e di notificazione,**

si applica il protocollo 1 sugli adattamentio orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADEGUAMENTI SETTORIALI

Ai fini degli atti di cui al presente allegato la Svizzera e il Liechtenstein sono considerati come un unico territorio.

I. QUESTIONI VETERINARIE

1. a) Non si applicano le disposizioni concernenti le relazioni con i paesi terzi che figurano negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Valgono tuttavia i seguenti principi generali:

   - le Parti contraenti non applicano, alle importazioni dai paesi terzi, disposizioni più favorevoli di quelle derivanti dall'accordo.

     Per quanto concerne tuttavia le sostanze ad azione ormonale o tireostatica, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere la loro legislazione nazionale in materia di importazioni dai paesi terzi.

   - Negli scambi tra Stati AELS (EFTA) o tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità gli animali ed i prodotti provenienti dai paesi terzi, oppure i prodotti derivati in parte o per intero da questi, devono soddisfare le norme stabilite dalla Parte contraente di importazione per quanto concerne i paesi terzi.

     La Parte contraente di esportazione provvede affinché l'autorità competente adotti comunque le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.

   b) Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

2. Non si applicano le disposizioni relative ai controlli alle frontiere, al benessere degli animali e alle modalità finanziarie contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

3. Per consentire all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di adottare le necessarie misure, gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo saranno applicabili, ai fini dell'accordo, nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

4. Gli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, fatta eccezione per le direttive 91/67/CEE, 91/492/CEE e 91/493/CEE, non si applicano all'Islanda. Negli scambi con l'Islanda in settori non disciplinati dagli atti in questione le altre Parti contraenti possono mantenere il loro regime di paese terzo. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

5. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria in materia di BSE (encefalopatia spongiforme dei bovini) e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte degli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono applicare le rispettive normative nazionali. Essi tuttavia si impegnano ad applicare, in modo non discriminatorio e prevedibile, norme nazionali trasparenti basate su criteri obiettivi. Le norme nazionali in questione vengono comunicate alla Comunità economica europea secondo le modalità stabilite dal protocollo 1, paragrafo 4, al più tardi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo. La Comunità economica europea si riserva il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con lo Stato AELS (EFTA) interessato. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.

6. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della normativa comunitaria relativa alla nuova malattia dei suini e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima possibile, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Norvegia, quest'ultima può applicare le proprie norme protettive, basate sulla definizione di regioni non colpite, per quanto concerne i suini vivi, le carni fresche, i prodotti a base di carne e lo sperma di suini. Le altre Parti contraenti si riservano il diritto di applicare norme analoghe negli scambi con la Norvegia. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.

7. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ed in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte dell'Austria, della Finlandia e della Norvegia, tali Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questo settore, il proprio regime di paese terzo nei confronti dei suddetti paesi. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.

8. Fatta salva l'integrazione nel presente accordo della direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura e in attesa dei risultati delle discussioni in corso intese a pervenire, quanto prima, ad un accordo generale sull'applicazione di tale normativa da parte della Finlandia, dell'Islanda e della Norvegia, queste Parti contraenti possono applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di pesci e crostacei vivi, nonché di uova e gameti di pesci e di crostacei per l'allevamento o il ripopolamento. Le altre Parti contraenti possono mantenere, in questi settori, il loro regime di paese terzo nei confronti dei paesi suddetti. Le Parti contraenti riesaminano la situazione nel corso del 1995.

9. Clausola di salvaguardia

   1. a) La Comunità economica europea e qualsiasi Stato AELS (EFTA) possono, per gravi motivi di sanità pubblica o di salute degli animali, adottare misure cautelari provvisorie, secondo le proprie procedure, nei confronti dell'introduzione nel loro territorio di animali o prodotti di origine animale.

      Tali misure sono notificate immediatamente ad ogni Parte contraente, nonché alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

      b) Le consultazioni sulla situazione si svolgono entro dieci giorni dalla data della notifica.

      La Commissione delle Comunità europee e/o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure necessarie tenendo debito conto dei risultati delle suddette consultazioni.

   2. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono organizzare consultazioni qualsiasi aspetto della situazione in materia di sanità pubblica o di salute degli animali. Si applicano le disposizioni del punto 1, lettera b).

   3. a) La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi intracomunitari. Qualora l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) consideri inadeguata la decisione si applicano le disposizioni del punto 2.

      b) L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) trasmette alla Commissione delle Comunità europee ogni decisione di salvaguardia relativa agli scambi tra Stati AELS (EFTA). Qualora la Commissione ritenga inadeguata tale decisione si applicano le disposizioni del punto 2.

10. Ispezioni in loco

1) Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è responsabile per gli Stati AELS (EFTA).

2) Si applicano i seguenti principi:

   a) le ispezioni vengono effettuate secondo programmi equivalenti a quelli della Comunità economica europea;

   b) l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) 10 dispone, per le ispezioni negli Stati AELS (EFTA), di una struttura equivalente a quella esistente nella Comunità economica europea;

   c) per le ispezioni sono applicati gli stessi criteri;

   d) ai fini dell'ispezione l'ispettore è indipendente;

   e) gli ispettori possiedono un livello analogo di formazione e di esperienza;

   f) le informazioni concernenti le ispezioni sono scambiate tra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

   g) la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) coordinano le misure da adottare in seguito alle ispezioni.

3) Le necessarie modalità di attuazione relative alle disposizioni in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti vengono stabilite dalla Commissione delle Cómunità europee e dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in stretta cooperazione tra di loro.

4) Le modalità in materia di controlli occasionali, di ispezioni o di controversie che richiedono la partecipazione di esperti di cui al presente capo valgono solamente per gli atti o per le parti di atti applicati dagli Stati AELS (EFTA).

11. Designazione di laboratori di riferimento comuni

Fatte salve le relative implicazioni finanziarie, i laboratori di riferimento comunitari servono da laboratori di riferimento per tutte le Parti contraenti dell'accordo.

Tra le Parti contraenti si svolgono consultazioni intese a stabilire le modalità di lavoro.

12. Il Comitato scientifico veterinario

La Commissione delle Comunità europee nomina oltre al numero di membri di cui all'articolo 3 della decisione 81/651/CEE della Commissione (1), due esperti scientifici altamente qualificati dei paesi AELS (EFTA) per ognuna delle sezioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 3 della decisione, che parteciperanno a pieno titolo ai lavori del Comitato scientifico veterinario. Essi non parteciperanno alle votazioni e la loro posizione verrà messa a verbale separatamente.

---

(1) GU n. L 233 del 19.8.1981, pag. 32.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. TESTI FONDAMENTALI

1.1 SALUTE DEGLI ANIMALI

1.1.1 Scambi e immissione sul mercato

Bovini/suini

1. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977), modificata da:

- 366 L 0600: Direttiva 66/600/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966 (GU n. L 192 del 27.10.1966, pag. 3294)

- 371 L 0285: Direttiva 71/285/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9.8.1971, pag. 1)

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)

- 372 L 0445: Direttiva 72/445/CEE del Consiglio, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 49)

- 373 L 0150: Direttiva 73/150/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 18)

- 377 L 0098: Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81)

- 379 L 0109: Direttiva 79/109/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 20)

- 379 L 0111: Direttiva 79/111/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3.2.1979, pag. 26)

- 380 L 0219: Direttiva 80/219/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 25)

- 380 L 1098: Direttiva 80/1098/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1989 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 11)

- 380 L 1274: Direttiva 80/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75)

- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)

- 382 L 0061: Direttiva 82/61/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 29 del 6.2.1982, pag. 13)

- 382 L 0893: Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57)

- **383 L 0642:** Direttiva 83/642/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1983 (GU n. L 358 del 22.12.1983, pag. 41)

- **383 L 0646:** Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44)

- **384 L 0336:** Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22)

- **384 L 0643:** Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27)

- **384 L 0644:** Direttiva 84/644/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 30)

- **385 L 0320:** Direttiva 85/320/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 36)

- **385 L 0586:** Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

- **387 D 0231:** Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18)

- **387 L 0489:** Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28)

- **388 L 0406:** Direttiva 88/406/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988 (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 1)

- **389 L 0360:** Direttiva 89/360/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 29)

- **389 D 0469:** Decisione 89/469/CEE della Commissione, del 28 luglio 1989 (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51)

- **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

- **390 L 0422:** Direttiva 90/422/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 9)

- **390 L 0423:** Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)

- **390 L 0425:** Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

- **391 D 0013:** Decisione 91/13/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1990 (GU n. L 8 dell'11.1.1991, pag. 26)

- **391 D 0177:** Decisione 91/177/CEE della Commissione, del 26 marzo 1991 (GU n. L 86 del 6.4.1991, pag. 32)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, lettera o) relativo alle regioni è aggiunto il seguente testo:

- Austria: "Bundesland"
- Finlandia: "Lääni/Län"
- Norvegia: "Fylke"
- Svezia: "Län"
- Svizzera/Liechtenstein : "Kanton/Canton/Cantone""

b) L'articolo 4 ter non si applica. Verrà stabilita una nuova legislazione in base alla procedura prevista dall'accordo.

c) All'articolo 10, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dal 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.

d) Nell'allegato B, punto 12 è aggiunto, per quanto concerne gli Istituti statali responsabili del controllo ufficiale delle tubercoline, il seguente testo:

"m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling

n) Finlandia: Veterinærinstituttet, Oslo

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: L'istituto del paese fornitore

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

e) Nell'allegato C, punto 9 è aggiunto, per quanto concerne gli istituti responsabili del controllo ufficiale degli antigeni, il seguente testo:

"m) Austria: Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling

n) Finlandia: Veterinærinstituttet, Oslo

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Institut für Veterinär-Bakteriologie, Bern"

f) Nell'allegato F

Modello I, nota 4,
Modello II, nota 5,
Modello III, nota 4 e
Modello IV, nota 5,
è aggiunto, per quanto concerne le denominazioni dei servizi veterinari, il seguente testo:

"m) Austria: Amtstierarzt

n) Finlandia: Kunnaneläinlääkäri/Kaupungineläinlääkäri/Läänineläinlääkäri
Kommunalveterinär/Stads-veterinär/Länsveterinär

o) Norvegia: Distriktsveterinær

p) Svezia: Gränsveterinär/Distriktsveterinär

q) Svizzera/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vétérinaire de
contrôle/Veterinario di controllo"

g) Nell'allegato G parte A, punto 2 è aggiunto, per quanto concerne gli Istituti ufficiali, il seguente testo:

"m) Austria: Bundesanstalt für
Tierseuchenbekämpfung, Mödling

n) Finlandia: Valtion eläinlääketieteellinen
laitos, Helsinki/Statens
veterinärmedicinska anstalt,
Helsingfors

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska
anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für
Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

Ovini/caprini

2. **391 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19)**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) L'articolo 2, punto 3) è sostituito dal seguente testo:

   "azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ai sensi delle vigenti regolamentazioni nazionali, situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), nei quali sono tenuti o allevati abitualmente bovini e suini, ovini e caprini, pollame vivo e conigli domestici, nonché l'azienda definita all'articolo 2, lettera (a) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi vivi in provenienza dai paesi terzi (1)."

   b) L'articolo 2, punto 9) è sostituito dal seguente testo:

   "mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti o acquistati e/o in cui sono raccolti, caricati o imbarcati ovini e/o caprini e che è conforme all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e che è stato riconosciuto."

   c) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente testo:

   "devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Per l'identificazione gli Stati AELS (EFTA) s'impegnano a coordinare il proprio sistema tra di loro e con la Comunità."

   Anteriormente al 1° settembre 1993 gli Stati AELS (EFTA) adottano le misure appropriate per garantire che i sistemi di identificazione e di registrazione applicabili agli scambi all'interno del SEE siano estesi ai movimenti di animali all'interno del loro territorio. I sistemi nazionali di identificazione e di registrazione vanno notificati all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) anteriormente al 1° luglio 1993."

---

(1) GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

d) L'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino è sostituito dal seguente testo:

- che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste nel seguente elenco o al capitolo I dell'allegato B della presente direttiva:

  - Afta epizootica
  - Peste suina classica
  - Peste suina africana
  - Malattia vescicolare dei suini
  - Malattia di Newcastle
  - Peste bovina
  - Peste dei piccoli ruminanti
  - Stomatite vescicolare
  - Febbre catarrale
  - Peste equina
  - Encefalomielite virale equina
  - Malattia di Teschen
  - Influenza aviaria
  - Vaiolo degli ovicaprini
  - Dermatite nodulare contagiosa
  - Febbre della Rift Valley
  - Pleuropolmonite contagiosa dei bovini."

e) L'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino è sostituito dal seguente testo:

- che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria."

f) L'articolo 6, lettera b), punto i), primo trattino è sostituito dal seguente testo:

- l'azienda è soggetta a regolari controlli veterinari ufficiali, conformemente alle seguenti disposizioni:

  Fatte salve le funzioni di controllo assegnate al veterinario ufficiale dal presente accordo, la competente autorità sottopone a controlli le aziende, i mercati o i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi, allo scopo di accertarsi che gli animali o i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva e rispettino in particolare le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) in materia di identificazione e registrazione e siano accompagnati, sino alla/e loro destinazione/i, dai certificati sanitari secondo quanto dispone la presente direttiva."

g) All'articolo 8, paragrafo 2 le date 1° gennaio 1992 e 1° luglio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.

h) L'articolo 10 non si applica.

i) Nell'allegato A, capitolo 2, punto D) 2), la prima frase è sostituita dal seguente testo:

"sino al 1° settembre 1993 ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1 e che rispondono alle seguenti condizioni:"

j) L'allegato C è sostituito dal seguente testo:

"Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

Per poter qualificare un'azienda indenne da brucellosi la ricerca della brucellosi (B. melitensis) viene effettuata mediante la prova del rosa di Bengala o la prova di fissazione del complemento descritte ai seguenti punti 1) e 2), oppure mediante qualsiasi altro metodo riconosciuto in base alla procedura di cui all'articolo 15 della presente direttiva. La prova di fissazione del complemento è utilizzata per gli esami da effettuare su singoli animali.

1. Prova del rosa di Bengala

   La prova del rosa di Bengala può essere utilizzata per lo screening degli allevamenti ovini e caprini ai fini del riconoscimento dello status di allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

2. Prova di fissazione del complemento

   a) La prova di fissazione del complemento deve essere utilizzata per tutte le prove su singoli animali.

   b) La prova di fissazione del complemento può essere utilizzata per gli allevamenti ovini o caprini allo scopo di riconoscere agli allevamenti lo status di ufficialmente indenni o indenni da brucellosi.

   Qualora la prova del rosa di Bengala dia esito positivo su oltre il 5% degli animali di un'allevamento occorre effettuare un'ulteriore prova su ogni singolo animale dell'allevamento mediante il metodo di fissazione del complemento.

   Nella prova di fissazione del complemento il siero che contiene 20 o più unità di ICFT/ml deve essere considerato positivo.

   Gli antigeni utilizzati debbono essere approvati dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus."

k) All'allegato E

il modello I, III b) e V e) terzo trattino,
il modello II, III b) e V f) terzo trattino e
il modello III, III b) e V i) terzo trattino
non si applicano.

Equidi

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 9 non si applica.

b) Nell'allegato C, nota 1, è aggiunto il seguente testo:

"Austria: Amtstierarzt

Finlandia: Kunnaneläinlääkäri/Kaupungin-eläinlääkäri/Lääninelälnlääkäri
Kommunalveterinär/Stads-veterinär/Länsveterinär

Norvegia: Distriktsveterinær

Svezia: Gränsveterinär/Distriktsveterinär

Svizzera/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo

Pollame e uova da cova

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, paragrafo 1 la data 1° luglio 1991 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.

b) Ai fini dell'articolo 7, punto 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di stampigliatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (1). Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni valgono, per gli Stati AELS (EFTA), le seguenti abbreviazioni:

AT per l'Austria
FI per la Finlandia
NO per la Norvegia
SE per la Svezia
CH o FL per la Svizzera e il Liechtenstein

(1) GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 1.

c) All'articolo 13, paragrafo 2, le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nel secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date del 1° gennaio 1993 e del 1° luglio 1993.

d) All'articolo 14, paragrafo 2 le date 1° luglio 1991 e 1° gennaio 1992 che figurano nell'ultima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° gennaio 1993 e 1° luglio 1993.

e) L'articolo 29 non si applica.

f) L'articolo 30 non si applica.

g) Nell'allegato I è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, il seguente testo:

"Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

Finlandia: Valtion eläinlääketieteellinen laitos, Helsinki/ Statens veterinärmedicinska anstalt, Helsingfors

Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

h) All'allegato II, capitolo I, punto 2) non si applica il riferimento al regolamento (CEE) n. 2782/75.

Acquacoltura

5. 391 L 0067: Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 16 non si applica.

Embrioni di animali della specie bovina

6. 389 L 0556: Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da:

   - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 14 non si applica.

Sperma di animali della specie bovina

7. 388 L 0407: Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato degli animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da:

   - 390 L 0120: Direttiva 90/120/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 37)

   - 390 L 0425: Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 15 non si applica.

Sperma di animali dèlla specie suina

8. 390 L 0429: Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) L'articolo 6, paragrafo 2 non si applica.

   b) L'articolo 14 non si applica.

   c) L'articolo 15 non si applica.

Carni fresche

9. **372 L 0461:** Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da:

- **377 L 0098:** Direttiva 77/98/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 81)
- **380 L 0213:** Direttiva 80/213/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 1)
- **380 L 1099:** Direttiva 80/1099/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 14)
- **381 L 0476:** Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)
- **382 L 0893:** Direttiva 82/893/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 57)
- **383 L 0646:** Direttiva 83/646/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 360 del 23.12.1983, pag. 44)
- **384 L 0336:** Direttiva 84/336/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1984 (GU n. L 177 del 4.7.1984, pag. 22)
- **384 L 0643:** Direttiva 84/643/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 27)
- **385 L 0322:** Direttiva 85/322/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 41)
- **387 L 0064:** Direttiva 87/64/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1986 (GU n. L 34 del 5.2.1987, pag. 52)
- **387 D 0231:** Decisione 87/231/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU n. L 99 dell'11.4.1987, pag. 18)
- **387 L 0489:** Direttiva 87/489/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 28)
- **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)
- **391 L 0266:** Direttiva 91/266/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 45)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al capitolo IX dell'allegato I è sostituito dal riferimento al capitolo XI dell'allegato I.

b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio va letto come riferimento all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE

c) L'articolo 13 bis non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa secondo la procedura prevista dall'accordo.

d) L'articolo 15 non si applica.

e) Al paragrafo 2, terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

Carni di pollame

10. **391 L 0494:** Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche e di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 6 non si applica.

Prodotti a base di carni

11. **380 L 0215:** Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 4), modificata da:

- **380 L 1100:** Direttiva 80/1100/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980 (GU n. L 325 del 1°.12.1980, pag. 16)

- **381 L 0476:** Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)

- **385 L 0321:** Direttiva 85/321/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 39)

- **387 L 0491:** Direttiva 87/491/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 279 del 2.10.1987, pag. 27)

- 388 L 0660: Direttiva 88/660/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 35)

- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, i riferimenti all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio vanno letti come riferimenti all'allegato I, capo 8, paragrafo 9 dell'accordo SEE.

b) L'articolo 10 non si applica. Verrà elaborata una nuova normativa in base alla procedura prevista dal presente accordo.

c) L'articolo 15 non si applica.

1.1.2 Misure di lotta

Afta epizootica

12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da:

- 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato A è aggiunto, per quanto concerne gli stabilimenti autorizzati, il seguente testo:

Pubblici

"m) Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Vienna

n) Finlandia:

o) Norvegia: Veterinærinstituttet, Oslo

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

Privati: Nessuno

b) All'allegato B è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali, il seguente testo:

m) Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

n) Finlandia: -

o) Norvegia: Statens veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Danimarca

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

13. 390 L 0423: Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13)

Peste suina classica

Le disposizioni della decisione 90/678/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che riconosce alcune parti del territorio della Comunità economica europea ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina sono state modificate e non verranno pertanto riprese dagli Stati AELS (EFTA). Le nuove disposizioni comunitarie in materia verranno considerate secondo le modalità stabilite dall'accordo.

14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da:

- 380 L 1274: Direttiva 81/1274/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 75)

- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)

- 384 L 0645: Direttiva 84/645/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 33)

- 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

- 387 L 0486: Direttiva 87/486/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1987 (GU n. L 280 del 3.10.1987, pag. 21)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali per la peste suina, il seguente testo:

"m) Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf

n) Finlandia: Statens veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Danimarca

o) Norvegia: Statens veterinære Institut for virusforskning, Lindholm, Danimarca

p) Svezia: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

q) Svizzera/Liechtenstein: Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern"

b) Ai fini dell'applicazione dell'allegato III gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema analogo di notifica e di informazione che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario.

1.1.3 Notifica delle malattie

15. 382 L 0894: Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da:

- 389 D 0162: Decisione 89/162/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 48)

- 390 D 0134: Decisione 90/134/CEE della Commissione, del 6 marzo 1990 (GU n. L 76 del 22.3.1990, pag. 23)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

16. 384 D 0090: Decisione 84/90/CEE della Commissione, del 3 febbraio 1984, che stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (GU n. L 50 del 21.2.1984, pag. 10), modificata da:

    389 D 0163: Decisione 89/163/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 49)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

    Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

17. 390 D 0442: Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

    Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno, in linea di massima anteriormente al 1° settembre 1993, un sistema analogo di notifica e di informazione, che funzionerà secondo le disposizioni del protocollo 1 e sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario (ADNS).

1.2. SANITÀ PUBBLICA

Carni fresche

18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012), modificata da:

    391 L 0497: Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 69)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) All'articolo 4, lettera A, le date 1° gennaio 1993 e 31 dicembre 1991 che figurano nella prima frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 1° settembre 1993 e 31 dicembre 1992.

b) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) è sostituito dal seguente testo:

sui quali, fatte salve le malattie di cui al seguente elenco:

- Afta epizootica
- Peste suina classica
- Peste suina africana
- Malattia vescicolare dei suini
- Malattia di Newcastle
- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Stomatite vescicolare
- Febbre catarrale
- Peste equina
- Encefalomielite virale equina
- Malattia di Teschen
- Influenza aviaria
- Vaiolo degli ovicaprini
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley
- Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

è stata constatata una delle seguenti malattie:

- Actinobacillosi o Actinomicosi generalizzate
- Carbonchio ematico e Carbonchio sintomatico
- Tubercolosi generalizzata
- Linfadenite generalizzata
- Morva
- Rabbia
- Tetano
- Salmonellosi acuta
- Brucellosi acuta
- Mal rossino (Erisipela)
- Botulismo
- Setticemia, Piemia, Tossiemia o Viremia.

c) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine (Trichinella Spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (1).

d) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 il Comitato permanente AELS (EFTA) adotta, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le decisioni necessarie anteriormente al 1° settembre 1993.

(1) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

e) All'articolo 10, paragrafo 1, sesto comma, l'inizio dell'ultima frase va letto: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....".

f) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), la data 1° luglio 1991 è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.

g) L'articolo 18 non si applica.

h) All'allegato I, capitolo VI, punto 26, lettera b) il riferimento a "le norme comunitarie in materia di benessere degli animali" è sostituito dal riferimento a "le legislazioni nazionali in materia di benessere degli animali".

i) Ai fini dell'allegato I, capitolo VIII, punto 42, lettera A) 3, terzo comma, si applica l'allegato I, parte I) della direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (1) concernente la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

j) Nell'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) primo trattino, è aggiunto il seguente testo:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL".

k) All'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a) secondo trattino e lettera b) terzo trattino è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

19. 391 L 0498: Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, paragrafo 1 la parte di frase "alla data di notifica della presente direttiva" è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), da "al più tardi il 1° gennaio 1993".

b) All'articolo 2, paragrafo 2

- la data 1° aprile 1992 che figura al primo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1992;

- la data 1° luglio 1992 che figura al quarto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° luglio 1993;

- la data 1° gennaio 1993 che figura al quinto comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993.

---

(1) GU n° L 26 del 31.1.1977, pag. 67

20. **371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da:**

- **375 L 0431: Direttiva 75/431/CEE del Consiglio, del 10 luglio 1975 (GU n. L 192 del 24.7.1975, pag. 6)**
- **378 L 0050: Direttiva 78/50/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19.1.1978, pag. 28)**
- **380 L 0216: Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980 (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 8)**
- **380 L 0879: Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980 (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10)**
- **381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)**
- **384 L 0642: Direttiva 84/642/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984 (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 26)**
- **385 L 0324: Direttiva 85/324/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 45)**
- **385 L 0326: Direttiva 85/326/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 48)**
- **387 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1)**
- **388 L 0657: Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3)**
- **389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)**
- **390 D 0484: Decisione 90/484/CEE della Commissione, del 27 settembre 1990 (GU n. L 267 del 29.9.1990, pag. 45)**
- **390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)**
- **391 L 0494: Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunutà europee vengono informati ....".

b) L'articolo 19 non si applica.

c) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1, lettera a), primo trattino è aggiunto il seguente testo:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL".

d) Nell'allegato I, capitolo X, punto 44 1 a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

Prodotti a base di carne

21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da:

- 381 L 0476: Direttiva 81/476/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 186 dell'8.7.1981, pag. 20)

- 385 L 0327: Direttiva 85/327/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1985 (GU n. L 168 del 28.6.1985, pag. 49)

- 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)

- 387 R 3805: Regolamento (CEE) n. 3805/87 del Consiglio, del 15 dicembre 1987 (GU n. L 357 del 19.12.1987, pag. 1)

- 388 L 0658: Direttiva 88/658/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 15)

- 389 L 0227: Direttiva 89/227/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1989 (GU n. L 93 del 6.4.1989, pag. 25)

- 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....".

b) L'articolo 24 non si applica.

c) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), primo trattino è aggiunto il seguente testo:

"/AT/FI/NO/SE/CH/FL".

d) All'allegato A, capitolo VI, punto 39, lettera a) i), secondo trattino e punto 39 lettera a) ii), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

Carni macinate

22. **388 L 0657:** Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da:

- **389 L 0662:** Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 3, l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati ....".

b) L'articolo 18 non si applica.

Ovoprodotti

23. **389 L 0437:** Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da:

389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

- uova: le uova di gallina in guscio, adatte al consumo umano diretto o all'utilizzazione nell'industria alimentare, escluse le uova incubate che non rispondono ai seguenti requisiti:

  a) essere marcate prima di essere messe in incubazione,
  b) non essere fecondate e essere perfettamente chiare alla speratura,
  c) presentare un'altezza di camera d'aria non superiore a 9 mm,
  d) non essere rimaste più di sei giorni nell'incubatrice,
  e) non aver subito trattamenti con sostanze antibiotiche,
  f) essere destinate alle imprese di trasformazione per la fabbricazione di ovoprodotti pastorizzati.

  Le uova industriali sono uova di gallina in guscio diverse da quelle di cui al precedente trattino.

  Si applicano inoltre le seguenti definizioni:"

b) L'articolo 2, punto 11 è sostituito dal seguente testo:

"11. commercializzazione: la commercializzazione degli ovoprodotti intesa come esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione."

c) All'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma l'inizio dell'ultima frase recita: "Gli altri Stati membri, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee vengono informati....".

d) L'articolo 17 non si applica.

e) L'allegato I, capitolo IV, punto 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. Le uova utilizzate per la fabbricazione di ovoprodotti debbono essere confezionate in imballaggi conformi alle seguenti disposizioni:

a) i) Gli imballaggi, compresi gli elementi interni, debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

ii) I grossi imballaggi, compresi gli elementi interni, utilizzati per il trasporto e la spedizione delle uova possono essere riutilizzati solo qualora siano come nuovi e rispondano alle esigenze tecniche di cui al paragrafo 1. I grossi imballaggi riutilizzati non debbono presentare nessun precedente contrassegno che possa ingenerare confusione.

iii) I piccoli imballaggi non possono essere riutilizzati.

b) i) Le uova debbono essere custodite in locali igienici, asciutti ed esenti da odori estranei.

ii) Le uova debbono essere trasportate e immagazzinate in condizioni tali da essere mantenute pulite, asciutte ed esenti da odori estranei e preservate efficacemente dagli urti, dalle intemperie e dall'azione della luce.

iii) Le uova debbono essere immagazzinate e trasportate in modo che siano evitati sbalzi eccessivi di temperatura."

f) Nel capo XI, punto 1 i), primo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

"/AT/FI/NO/SE/CH/FL".

g) Nel capo XI, punto 1 i), secondo trattino e punto 1 ii), terzo trattino dell'allegato è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

Prodotti della pesca

24. 391 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 2 le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del paragrafo sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993.

b) L'articolo 9 non si applica.

c) Ai fini del capitolo V, punto II 1) dell'allegato si applicano le norme comuni di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio.

Molluschi

25. 391 L 0492: Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le date 31 dicembre 1991 e 1° luglio 1992 che figurano nella seconda frase del secondo comma sono rispettivamente sostituite, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalle date 31 dicembre 1992 e 1° aprile 1993.

b) L'articolo 7 non si applica.

Ormoni

26. 381 L 0602: Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7.8.1981, pag. 32), modificata da:

    - 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985 (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46)

27. 385 L 0358: Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da:

    - 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988 (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16)

28. 388 L 0146: Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16)

Residui

29. 386 L 0469: Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) All'articolo 2 il riferimento alla "direttiva 85/649/CEE" va letto come riferimento alla "direttiva 88/146/CEE".

    b) All'articolo 4, paragrafo 1 la data 31 maggio 1987 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.

    c) All'articolo 4, paragrafo 3 la data 30 settembre 1987 che figura nella terza frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° settembre 1993.

    d) All'articolo 9, paragrafo 1 la data 16 settembre 1986 che figura nella prima frase del paragrafo è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° gennaio 1993.

BST

30. 390 D 0218: Decisione 90/218/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST) (GU n. L 116 dell'8.5.1990, pag. 27)

1.3. VARIE

Latte

31. 385 L 0397: Direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (GU n. L 226 del 24.8.1985, pag. 13), modificata da:

   - 389 D 0159: Decisione 89/159/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 40)

   - 389 D 0165: Decisione 89/165/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 57)

   - 389 L 0662: Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989 (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Ai fini dell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 è pertinente il riferimento alla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (1).

   b) Nell'allegato A, capitolo VIII, punto 4 c) è aggiunto il seguente testo:

   "AELS (EFTA)"

Rifiuti di origine animale, agenti patogeni

32. 390 L 0667: Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono come in appresso.

   a) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) le parole "normativa comunitaria" sono sostituite entrambe le volte con "legislazione nazionale dei rispettivi Stati AELS (EFTA)".

   b) L'articolo 7, punto iii) non si applica.

   c) L'articolo 13 non si applica.

(1) GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

Mangimi medicati

33. 390 L 0167: Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU n. L 92 del 7.4.1990, pag. 42)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 8, paragrafo 2 la "data di cui all'articolo 15, primo comma, primo trattino" alla quale si fa riferimento nella prima frase del secondo comma è sostituita, per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA), dalla data 1° aprile 1993.

b) L'articolo 11 non si applica.

Carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, ultimo comma si applica la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (1), concernente la ricerca delle trichine (Trichinella spiralis) all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

b) All'articolo 6, paragrafo 2, sesto trattino, la parte di frase "dalla direttiva 74/577/CEE" è sostituita con "da un'adeguata legislazione nazionale".

c) L'articolo 16 non si applica.

d) L'articolo 21 non si applica.

e) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11 1) a), primo trattino è aggiunto il seguente testo:

"AT, FI, NO, SE, CH, FL".

f) Nell'allegato I, capitolo III, punto 11) 1) a), terzo trattino è aggiunto il seguente testo:

"AELS (EFTA)".

---

(1) GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

Mutua assistenza

35. 389 L 0608: Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un sistema di cooperazione analogo che funzionerà secondo le modalità stabilite dalla presente direttiva e che sarà soggetto a coordinamento con il sistema comunitario.

1.4. ZOOTECNIA

Bovini

36. 377 L 0504: Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da:

    - 379 L 0268: Direttiva 79/268/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 62 del 13.3.1979, pag. 5)
    - 385 L 0586: Direttiva 85/586/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 44)
    - 391 L 0174: Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

Suini

37. 388 L 0661: Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36)

Ovini e caprini

38. 389 L 0361: Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

Equidi

39. 390 L 0427: Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 55)

40. 390 L 0428: Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

Animali di razza pura

41. **391 L 0174:** Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    All'articolo 1 la parte di frase "contemplato nell'allegato II del trattato" non si applica.

2. TESTI DI APPLICAZIONE

2.1. SALUTE DEGLI ANIMALI

42. 373 D 0053: Decisione 73/53/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1973, relativa alle misure di protezione che devono essere applicate dagli Stati membri contro la malattia vescicolosa dei suini (GU n. L 83 del 30.3 1973, pag. 43)

43. 385 D 0445: Decisione 85/445/CEE della Commissione del 31 luglio 1985 relativa a misure di polizia sanitaria per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 18)

44. 389 D 0091: Decisione 89/91/CEE della Commissione del 16 gennaio 1989 che autorizza il Regno di Spagna ad applicare garanzie sanitarie supplementari per prevenire la leucosi bovina enzootica, in caso d'importazione di bovini da allevamento o da produzione (GU n. L 32 del 3.2.1989, pag. 37)

45. 390 D 0552: Decisione 90/552/CEE della Commissione del 9 novembre 1990 che determina i limiti del territorio infetto da peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 38)

46. 390 D 0553: Decisione 90/553/CEE della Commissione del 9 novembre 1990 che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 40)

47. 391 D 0093: Decisione 91/93/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1991 che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 50 del 23.2.1991, pag. 27)

48. 388 D 0397: Decisione 88/397/CEE della Commissione del 12 luglio 1988 che coordina le disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio (GU n. L 189 del 20.7.1988, pag. 25)

49. 389 D 0531: Decisione 89/531/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989 che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (GU n. L 279 del 28.9.1989, pag. 32)

50. 391 D 0042: Decisione 91/42/CEE della Commissione dell'8 gennaio 1991 che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio (GU n. L 23 del 29.1.1991, pag. 29)

51. 381 D 0859: Decisione 81/859/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981, relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 20)

52. 387 D 0065: Decisione 87/65/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1987, che proroga l'azione prevista dalla decisione 81/859/CEE relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica (GU n. L 34 del 19.2.1987, pag. 54)

53. **383 D 0138:** Decisione 83/138/CEE della Commissione del 25 marzo 1983 concernente talune misure di protezione contro la peste suina africana (GU n. L 93 del 13.4.1983, pag. 17), modificata da:

    - **383 D 0300:** Decisione 83/300/CEE della Commissione dell'8 giugno 1983 (GU n. L 160 del 18.6.1983, pag. 44)

    - **384 D 0343:** Decisione 84/343/CEE della Commissione del 18 giugno 1984 (GU n. L 180 del 7.7.1984, pag. 38)

54. **389 D 0021:** Decisione 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988 recante deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana (GU n. L 9 del 12.1.89, pag. 24), modificata da:

    - **391 D 0112:** Decisione 91/112/CEE del 12 febbraio 1991 (GU n. L 58 del 5.3.1991, pag. 29)

55. **390 D 0208:** Decisione 90/208/CEE della Commissione del 18 aprile 1990 riguardante talune misure di protezione relative alla pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Spagna (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 102)

56. **391 D 0052:** Decisione 91/52/CEE della Commissione del 14 gennaio 1991 relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo (GU n. L 34 del 6.2.1991, pag. 12)

57. **391 D 0056:** Decisione 91/56/CEE della Commissione del 21 gennaio 1991 relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Italia (GU n. L 35 del 7.2.1991, pag. 29)

58. **389 D 0469:** Decisione 89/469/CEE della Commissione del 28 luglio 1989 recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito (GU n. L 225 del 3.8.1989, pag. 51), modificata da:

    - **390 D 0059:** Decisione 90/59/CEE della Commissione del 7 febbraio 1990 (GU n. L 41 del 15.2.1990, pag. 23)

    - **390 D 0261:** Decisione 90/261/CEE della Commissione dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29)

59. **390 D 0200:** Decisione 90/200/CEE della Commissione del 9 aprile 1990 che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 24), modificata da:

    - **390 D 0261:** Decisione 90/261/CEE della Commissione dell'8 giugno 1990 (GU n. L 146 del 9.6.1990, pag. 29)

60. **391 D 0237:** Decisione 91/237/CEE della Commissione del 25 aprile 1991 recante ulteriori misure protettive contro una nuova malattia dei suini (GU n. L 106 del 26.4.1991, pag. 67), modificata da:

    - **391 D 0332:** Decisione 91/332/CEE della Commissione dell'8 luglio 1991 (GU n. L 183 del 9.7.1991, pag. 15)

2.2. SANITÀ PUBBLICA

61. **384 D 0371: Decisione 84/371/CEE della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera (a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 46)**

62. **385 D 0446: Decisione 85/446/CEE della Commissione del 18 settembre 1985 relativa ai controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 260 del 2.10.1985, pag. 19), modificata da:**

    - **389 D 0136: Decisione 89/136/CEE della Commissione dell'8 febbraio 1989 (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 36)**

    - **390 D 0011: Decisione 90/11/CEE della Commissione del 20 dicembre 1989 (GU n. L 7 del 10.1.1990, pag. 12)**

63. **390 D 0515: Decisione 90/11/CEE della Commissione del 26 settembre 1990, che stabilisce i metodi di riferimento per la ricerca di residui di metalli pesanti e arsenico (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 33)**

64. **387 D 0266: Decisione 87/266/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 126 del 15.5.1987, pag. 20)**

65. **390 D 0514: Decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (GU n. L 286 del 18.10.1990, pag. 29)**

66. **389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione, del 14 novembre 1989, che stabilisce i metodi di riferimento e l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 39)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II è aggiunto, per quanto concerne i laboratori nazionali di riferimento, il seguente testo:

Stato membro	Laboratorio di riferimento	Categoria residui
"Austria:	Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling	tutte le categorie
Finlandia:	Valtion eläinlääketie-teellinen laitos, Helsinki/Statens veterinär-medicinska anstalt, Helsingfors	tutte le categorie
	Valtion maitovalmis-teiden tarkastoslaitos/ Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter, Helsingfors	A, cat. III a) e b) B, cat. II c)
Norvegia:	Norges Veterinær-høyskole/ Veterinærinstituttet, Oslo	A, cat. I b); B, cat. I a) e f); B, cat. II; A cat. III
	Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus Oslo	A, cat. I a) e c); A, cat. II
	Bavarian Animal Health Service, Grub	B, cat. I b)
Svezia:	Statens livsmedelverk, Uppsala tutte le categorie	
Svizzera: Liechtenstein:	Bundesamt für Veterinärwesen, Liebefeld	tutte le categorie"

67. 380 L 0879: Direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 251 del 24.9.1980, pag. 10)

68. 383 L 0201: Direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (GU n. L 112 del 28.4.1983, pag. 28), modificata da:

   383 L 0577: Direttiva 83/577/CEE della Commissione del 15 novembre 1983 (GU n. L 334 del 29.11.1983, pag. 21)

69. 387 D 0410: Decisione 87/410/CEE della Commissione, del 14 luglio 1987, che stabilisce i metodi da impiegare per la ricerca dei residui di sostanze ad azione ormonica e di sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 223 dell'11.8.1987, pag. 18)

70. **389 D 0153:** Decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989 relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei resisui, con gli animali ed allevamenti d'origine (GU n. L 59 del 2.3.1989, pag. 33)

71. **389 D 0358:** Decisione 89/358/CEE della Commissione, del 23 maggio 1989 che stabilisce misure di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 85/358/CEE del Consiglio (GU n. L 151 del 3.6.1989, pag. 39)

72. **389 D 0187:** Decisione 89/187/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 37)

73. **388 L 0299:** Direttiva 88/299/CEE del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE (GU n. L 128 del 21.5.1988, pag. 36)

2.3. VARIE

74. **389 L 0362:** Direttiva 89/362/CEE della Commissione del 26 maggio 1989 relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte (GU n. L 156 dell'8.6.1989, pag. 30)

75. **389 L 0384:** Direttiva 89/384/CEE del Consiglio del 20 giungo 1989 che fissa le modalità per il controllo del rispetto del punto di refrigerazione del latte crudo previsto all'allegato A della direttiva 85/397/CEE (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 50)

76. **391 D 0180:** Decisione 91/180/CEE della Commissione del 14 febbraio 1991 che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (GU n. L 93 del 13.4.1991, pag. 1)

2.4. ZOOTECNIA

77. **384 D 0247:** Decisione 84/247/CEE della Commissione del 27 aprile 1984 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 125 del 12.5.1984, pag. 58)

78. **384 D 0419:** Decisione 84/419/CEE della Commissione del 19 luglio 1984 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini (GU n. L 237 del 5.9.1984, pag. 11)

79. **386 D 0130:** Decisione 86/130/CEE della Commissione dell'11 marzo 1986, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU n. L 101 del 17.4.1986, pag. 37)

80. **386 D 0404:** Decisione 86/404/CEE della Commissione, del 29 luglio 1986, che stabilisce il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 233 del 20.8.1986, pag. 19)

81. **387 L 0328:** Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, ralativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU n. L 167 del 26.6.1987, pag. 54)

82. **388 D 0124:** Decisione 88/124/CEE della Commissione del 21 gennaio 1988, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare (GU n. L 62 dell'8.3.1988, pag. 32)

83. **389 D 0501:** Decisione 89/501/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 19)

84. **389 D 0502:** Decisione 89/502/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 21)

85. **389 D 0503:** Decisione 89/503/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 22)

86. **389 D 0504:** Decisione 89/504/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 31)

87. **389 D 0505:** Decisione 89/505/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori (GU n. L 247 del 23.8.1989, pag. 33)

88. **389 D 0506:** Decisione 89/506/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 34)

89. **389 D 0507:** Decisione 89/507/CEE della Commissione del 18 luglio 1989 che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi (GU L 247 del 23.8.1989, pag. 43)

90. **390 L 0118:** Direttiva 90/118/CEE del Consiglio del 5 marzo 1990 relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)
    riproduzione dei suini

91. **390 L 0119:** Direttiva 90/119/CEE del Consiglio del 5 marzo 1990 relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36)

92. **390 D 0254:** Decisione 90/254/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 30)

93. **390 D 0255:** Decisione 90/255/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 32)

94. 390 D 0256: Decisione 90/256/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura e ibridi (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 35)

95. 390 D 0257: Decisione 90/257/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che stabilisce i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina e per l'utilizzazione dei loro spermi, ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 38)

96. 390 D 0258: Decisione 90/258/CEE della Commissione del 10 maggio 1990 che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni (GU n. L 145 dell'8.6.1990, pag. 39)

3. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITA' DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

3.1. SALUTE DEGLI ANIMALI

97. **379 D 0837:** Decisione 79/837/CEE della Commissione, del 25 settembre 1979, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di "Ufficialmente indenne da brucellosi" degli allevamenti bovini in Danimarca (GU n. L 257 del 12.10.1979, pag. 46)

98. **380 D 0775:** Decisione 80/775/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, che fissa le modalità di controllo cui è subordinata la qualifica "Ufficialmente indenni da brucellosi" degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania (GU n. L 224 del 27.8.1980, pag. 14), modificata da:

    - **389 D 0031:** Decisione 89/31/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 15 del 19.1.1989, pag. 20)

    - **390 D 0029:** Decisione 90/29/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990 (GU n. L 16 del 20.1.1990, pag. 34)

99. **380 D 0984:** Decisione 80/984/CEE della Commissione, del 2 ottobre 1980, che stabilisce i metodi di controllo per accertare se gli allevamenti bovini in Danimarca possono conservare la qualifica "Ufficialmente indenni da tubercolosi" (GU n. L 281 del 25.10.1980, pag. 31),

100. **388 D 0267:** Decisione 88/267/CEE della Commissione, del 13 aprile 1988 che stabilisce, per quanto riguarda i controlli sierologici della brucellosi in talune regioni del Regno Unito, l'intervallo fra un controllo e l'altro (GU n L 107 del 28.4.1988, pag. 51)

3.2. SANITÀ PUBBLICA

101. **388 D 0196:** Decisione 88/196/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988,recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Regno Unito (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 22)

102. **388 D 0197:** Decisione 88/197/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988,recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Danimarca (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 23)

103. **388 D 0198:** Decisione 88/198/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 24)

104. **388 D 0199:** Decisione 88/199/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Italia (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 25)

105. **388 D 0200:** Decisione 88/200/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Belgio (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 26)

106. **388 D 0201:** Decisione 88/201/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Spagna (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 27)

107. **388 D 0202:** Decisione 88/202/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dall'Irlanda (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 28)

108. **388 D 0203:** Decisione 88/203/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Francia (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 29)

109. **388 D 0204:** Decisione 88/204/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Lussemburgo (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 30)

110. **388 D 0205:** Decisione 88/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dalla Grecia (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 31)

111. **388 D 0206:** Decisione 88/206/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1988,recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dai Paesi Bassi (GU n L 94 del 12.4.1988, pag. 32)

112. **388 D 0240:** Decisione 88/240/CEE della Commissione, del 14 marzo 1988, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di ormoni presentato dal Portogallo (GU n L 105 del 26.4.1988, pag. 28)

113. **389 D 0265:** Decisione 89/265/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Spagna (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 20)

114. **389 D 0266:** Decisione 89/266/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Danimarca (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 21)

115. **389 D 0267:** Decisione 89/267/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Italia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 22)

116. **389 D 0268:** Decisione 89/268/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Francia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 23)

117. **389 D 0269:** Decisione 89/269/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Belgio (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 24)

118. **389 D 0270:** Decisione 89/270/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Repubblica federale di Germania (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 25)

119. **389 D 0271:** Decisione 89/271/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Portogallo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 26)

120. **389 D 0272:** Decisione 89/272/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Lussemburgo (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 27)

121. **389 D 0273:** Decisione 89/273/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dai Paesi Bassi (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 28)

122. **389 D 0274:** Decisione 89/274/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dal Regno Unito (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 29)

123. **389 D 0275:** Decisione 89/275/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dalla Grecia (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 30)

124. **389 D 0276:** Decisione 89/276/CEE della Commissione, del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di ricerca dei residui di sostanze diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Irlanda (GU n. L 108 del 19.4.1989, pag. 31)

4. ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

1. **389 X 0214:** Raccomandazione 89/214/CEE della Commissione del 24 febbraio 1989 relativa alle norme da applicare in occasione delle ispezioni effettuate negli stabilimenti di carni fresche riconosciuti per gli scambi intracomunitari (GU n. L 87 del 31.3.1989, pag. 1).

II. ALIMENTI PER ANIMALI

1. In deroga alle disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente capo, la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali in materia di alimenti per animali da compagnia al più tardi il 1° gennaio 1995. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la Svizzera e il Liechtenstein non vietano la commercializzazione di prodotti conformi alle disposizioni degli atti succitati.

2. I prodotti di origine animale ottenuti con alimenti conformi alle disposizioni degli atti che figurano nel presente allegato non sono soggetti ad alcuna restrizione commerciale a seguito delle modalità stabilite nel presente capo.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

Additivi

1. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da:

   - 373 L 0103: Direttiva 73/103/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1973 (GU n. L 124 del 10.5.1973, pag. 17)

   - 384 L 0587: Direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1984 (GU n. L 319 dell'8.12.1984, pag. 13)

   - 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987 (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19)

   - 391 L 0248: Direttiva 91/248/CEE della Commissione, del 12 aprile 1991 (GU n. L 124, 18.5.1991, pag. 1)

   - 391 L 0249: Direttiva 91/249/CEE della Commissione, del 19 aprile 1991 (GU n. L 124, 18.5.1991, pag. 43)

   - 391 L 0336: Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185, 11.7.1991, pag. 31)

   A decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) recepiranno le disposizioni della direttiva, secondo le seguenti modalità:

   - per quanto concerne gli agenti di accrescimento, gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le rispettive legislazioni nazionali. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;

   - per quanto concerne gli altri additivi di cui all'allegato I, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali fino al 31 dicembre 1994.

Tuttavia

- la Finlandia può mantenere la propria legislazione nazionale in materia di antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;

- l'Islanda può
  - mantenere la propria legislazione nazionale per gli antibiotici. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
  - continuare ad applicare la propria legislazione nazionale, sino al 31 dicembre 1995, per quanto concerne gli antiossidanti, le sostanze aromatizzanti e aperitive nonché i coloranti, inclusi i pigmenti;

- la Norvegia può
  - mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, i conservanti acido solforico e acido cloridrico nonché l'oligoelemento rame quale agente di accrescimento. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;
  - applicare la propria legislazione nazionale, fino al 31 dicembre 1994, per quanto concerne le vitamine, le provitamine e le sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. Le Parti contraenti possono concordare una proroga di questo periodo;

- la Svezia può mantenere la propria legislazione per quanto concerne gli antibiotici, i coccidiostatici ed altre sostanze medicinali, come pure il conservante acido formico. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli 4 e 5,

- al più tardi il 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) presentano i dossier sugli additivi autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva del Consiglio 87/153/CEE.

  I dossier e, se del caso, gli studi monografici sono trasmessi perlomeno in lingua inglese. E' inoltre trasmessa, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi destinata alla pubblicazione, che illustri le principali informazioni contenute nei dossier e nelle monografie;

- al più tardi al 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 23, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Sino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati sul loro territorio.

2. 387 L 0153: Direttiva 87/153/CEE del Consiglio, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 64 del 7.3.1987, pag. 19).

Alimenti semplici e composti per animali

3. **377 L 0101:** Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da:

   - **379 L 0372:** Direttiva 79/372/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6.4.1979 pag. 29)

   - **379 L 0797:** Prima direttiva 79/797/CEE della Commissione, del 10 agosto 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 53)

   - **380 L 0510:** Seconda direttiva 80/510/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 12)

   - **382 L 0937:** Terza direttiva 82/937/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 11)

   - **386 L 0354:** Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)

   - **387 L 0234:** Direttiva 87/234/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 31)

   - **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

   In deroga alle disposizioni della direttiva

   - la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale concernente la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;

   - la Svizzera ed il Liechtenstein possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi.

4. **379 L 0373:** Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da:

   - **380 L 0509:** Prima direttiva 80/509/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980 (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 9)

   - **380 L 0695:** Seconda direttiva 80/695/CEE della Commissione, del 27 giugno 1980 (GU n. L 188 del 22.7.1980, pag. 23)

   - **382 L 0957:** Terza direttiva 82/957/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 46)

   - **386 L 0354:** Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)

   - **387 L 0235:** Direttiva 87/235/CEE della Commissione, del 31 marzo 1987 (GU n. L 102 del 14.4.1987, pag. 34)

- **390 L 0044:** Direttiva 90/44/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990 (GU n. L 27 del 31.1.1990, pag. 35)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne la farina di carni ed altri prodotti fabbricati con materiale ad alto rischio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995;

- la Svizzera e il Liechtenstein possono mantenere, fino al 31 dicembre 1994, le rispettive legislazioni nazionali per quanto concerne il divieto delle arachidi.

5. **380 L 0511:** Direttiva 80/511/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 14)

6. **382 L 0475:** Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 27), modificata da:

   - **391 L 0334:** Direttiva 91/334/CEE della Commissione, del 6 giugno 1991 (GU n. L 184 del 10.7.1991, pag. 27)

   - **391 L 0336:** Direttiva 91/336/CEE della Commissione, del 10 giugno 1991 (GU n. L 185 del 17.7.1991, pag. 31)

7. **386 L 0174:** Direttiva 86/174/CEE della Commissione, del 9 aprile 1986, che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame (GU n. L 130 del 6.5.1986, pag. 53)

8. **391 L 0357:** Direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 34)

Bioproteine e sostanze analoghe

9. **382 L 0471:** Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da:

   - **385 L 0509:** Seconda direttiva 85/509/CEE della Commissione, del 6 novembre del 1985 (GU n. L 314 del 23.11.1985, pag. 25)

   - **386 L 0530:** Direttiva 86/530/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1986 (GU n. L 312 del 7.11.1986, pag. 39)

   - **388 L 0485:** Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988 (GU n. L 239 del 30.8.1988, pag. 36)

   - **389 L 0520:** Direttiva 89/520/CEE della Commissione, del 6 settembre 1989 (GU n. L 270 del 19.9.1989, pag. 13)

- **390 L 0439:** Direttiva 90/439/CEE della Commissione, del 24 luglio 1990 (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 33)

  Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

  Per l'applicazione della direttiva

  - al più tardi al 1° gennaio 1993 gli Stati membri debbono presentano i dossier relativi ai prodotti che rientrano nel gruppo di microrganismi di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato, autorizzati dagli Stati AELS (EFTA) ma non nella Comunità, costituiti secondo le linee direttrici di cui alla direttiva 83/288/CEE.

    I dossier sono trasmessi perlomeno in inglese. E' inoltre trasmesso, in francese, inglese e tedesco, una breve sintesi, destinata alla pubblicazione, che illustri le informazioni principali contenute nei dossier;

  - al più tardi il 1° gennaio 1995 si decide, secondo la procedura prevista all'articolo 13, in merito alle autorizzazioni nazionali concesse dagli Stati AELS (EFTA). Fino al momento della decisione da parte della Comunità economica europea gli Stati AELS (EFTA) possono mantenere le autorizzazioni nazionali per i prodotti commercializzati nel loro territorio.

10. **383 L 0228:** Direttiva 83/228/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1983, che stabilisce linee direttrici per la valutazione di alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione degli animali (GU n. L 126 del 13.5.1983, pag. 23)

11. **385 D 0382:** Decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani (GU n. L 217 del 14.8.1985, pag. 27)

Metodi di analisi e controllo

12. **370 L 0373:** Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 170 del 3.8.1970, pag. 2), modificata da:

    - **372 L 0275:** Direttiva 72/275/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 39)

13. **371 L 0250:** Prima direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 155 del 12.7.1971, pag. 13), modificata da:

    - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

14. 371 L 0393: Seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 279 del 20.12.1971, pag. 7), modificata da:

    - 373 L 0047: Direttiva 73/47/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972 (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 35)

    - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

    - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)

15. 372 L 0199: Terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli degli alimenti per gli animali (GU n. L 123 del 29.5.1972, pag. 6), modificata da:

    - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione,,del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

    - 384 L 0004: Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)

16. 373 L 0046: Quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione, del 5 dicembre 1972, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 21), modificata da:

    - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

17. 374 L 0203: Quinta direttiva 74/203/CEE della Commissione, del 25 marzo 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 108 del 22.4.1974, pag. 7), modificata da:

    - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag 32)

18. 375 L 0084: Sesta Direttiva 75/84/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 32 del 5.2.1975, pag. 26), modificata da:

    - 381 L 0680: Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

19. 376 L 0371: Prima direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 1)

20. **376 L 0372:** Settima direttiva 76/372/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU n. L 102 del 15.4.1976, pag. 8), modificata da:

    - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

21. **378 L 0633:** Ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 43), modificata da:

    - **381 L 0680:** Direttiva 81/680/CEE della Commissione, del 30 luglio 1981 (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 32)

    - **384 L 0004:** Direttiva 84/4/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1983 (GU n. L 15 del 18.1.1984, pag. 28)

22. **381 L 0715:** Nona direttiva 81/715/CEE della Commissione, del 31 luglio 1981, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 38)

23. **384 L 0425:** Decima direttiva 84/425/CEE della Commissione, del 25 luglio 1984, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 34)

Sostanze e prodotti indesiderabili

24. **374 L 0063:** Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 del 11.2.1974, pag. 31), modificata da:

    - **376 L 0934:** Direttiva 76/934/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1976 (GU n. L 364 del 31.12.1976, pag. 20)

    - **380 L 0502:** Direttiva 80/502/CEE del Consiglio, del 6 maggio 1980 (GU n. L 124 del 20.5.1980, pag. 17)

    - **383 L 0381:** Terza direttiva 83/381/CEE della Commissione, del 28 luglio 1983 (GU n. L 222 del 13.8.1983, pag. 31)

    - **386 L 0299:** Quarta direttiva 86/299/CEE della Commissione, del 3 giugno 1986 (GU n. L 189 dell'11.7.1986, pag. 40)

    - **386 L 0354:** Direttiva 86/354/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 27)

    - **387 L 0238:** Direttiva 87/238/CEE della Commissione, del 1° aprile 1987 (GU n. L 110 del 25.4.1987, pag. 25)

387 L 0519: Direttiva 87/519/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1987 (GU n. L 304 del 27.10.1987, pag. 38)

391 L 0126: Direttiva 91/126/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1991 (GU n. L 60 del 7.3.1991, pag. 16)

391 L 0132: Direttiva 91/132/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991 (GU n. L 66 del 13.3.1991, pag. 16)

In deroga alle disposizioni della direttiva la Svezia può mantenere la propria legislazione nazionale per quanto concerne l'aflatossina. Le Parti contraenti riesaminano la questione nel corso del 1995.

III. QUESTIONI FITOSANITARIE

Non si applicano le disposizioni concernenti i rapporti con paesi terzi ed i controlli alle frontiere contenute negli atti di cui al presente capo.

SEMENTI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. TESTI FONDAMENTALI

1. **366 L 0400: Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290), modificata da:**

   - **369 L 0061: Direttiva 69/61/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 4)**
   - **371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)**
   - **372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)**
   - **372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)**
   - **373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)**
   - **375 L 444: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)**
   - **376 L 0331: Prima direttiva 76/331/CEE della Commissione, del 29 marzo 1976 (GU n. L 83 del 30.3.1976, pag. 34)**
   - **378 L 0055: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)**
   - **378 L 0692: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)**
   - **387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)**
   - **388 L 0095: Direttiva 88/95/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1988 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 42)**
   - **388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)**

- **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

2. **366 L 0401:** Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66) modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)

   - **378 L 0055:** Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)

   - **378 L 0386:** Prima direttiva 78/386/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 1)

   - **378 L 0692:** Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)

   - **378 L 1020:** Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)

   - **379 L 0641:** Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)

   - **379 L 0692:** Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)

   - **380 L 0754:** Direttiva 80/754/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980 (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 36)

   - **381 L 0126:** Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)

   - **382 L 0287:** Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24)

   - **385 L 0038:** Direttiva 85/38/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1984 (GU n. L 16 del 19.1.1985, pag. 41)

   - **385 D 0370:** Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41)

   - **386 D 0153:** Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

   - **386 L 0155:** Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)

- 387 L 0120: Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)

- 387 L 0480: Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43)

- 388 L 0332: Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

- 388 L 0380: Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

- 389 L 0100: Direttiva 89/100/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 36)

- 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di
   - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione;
   - sementi di tutte le specie della categoria "sementi commerciali" ("kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali sono definite dalla legislazione finlandese in vigore.

b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto riguarda la germinazione.

3. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309), modificata da:

   - 369 L 0060: Direttiva 69/60/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26.2.1969, pag. 1)

   - 371 L 0162: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adeguamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 76)

   - 372 L 0274: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)

   - 372 L 0418: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

   - 373 L 0438: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

- **375 L 0444:** Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)
- **378 L 0055:** Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)
- **378 L 0387:** Prima direttiva 78/387/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 13)
- **378 L 0692:** Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)
- **378 L 1020:** Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)
- **379 L 0641:** Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)
- **379 L 0692:** Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)
- **381 L 0126:** Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)
- **386 D 0153:** Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986 (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
- **386 L 0155:** Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)
- **386 L 0320:** Direttiva 86/320/CEE della Commissione, del 20 giugno 1986 (GU n. L 200 del 23.7.1986, pag. 38)
- **387 L 0120:** Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)
- **388 L 0332:** Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)
- **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)
- **388 L 0506:** Direttiva 88/506/CEE della Commissione, del 13 settembre 1988 (GU n. L 274 del 6.10.1988, pag. 44)
- **389 D 0101:** Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989 (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
- **389 L 0002:** Direttiva 89/2/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1988 (GU n. L 5 del 7.1.1989, pag. 31)

- **390 L 0623**: Direttiva 90/623/CEE della Commissione, del 7 novembre 1990 (GU n. L 333 del 30.11.1990, pag. 65)

- **390 L 0654**: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

a) Sino al 31 dicembre 1996 la Finlandia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di
   - sementi delle specie avena, orzo, frumento e segala che non rispondono alle norme della direttiva in questione per quanto concerne il numero massimo di generazioni di sementi per la categoria "sementi certificate" ("valiosiemen"/"elitutsäde"),
   - sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione;
   - sementi di tutte le specie della categoria "sementi commerciali" ("kauppasiemen"/"handelsutsäde"), quali sono definite nell'attuale legislazione finlandese.

b) Sino al 31 dicembre 1996 la Norvegia può consentire, salvo qualora le Parti contraenti decidano altrimenti, la commercializzazione nel proprio territorio di sementi di produzione nazionale che non rispondono alle norme della Comunità economica europea per quanto concerne la germinazione.

4. **369 L 0208**: Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da:

   - **371 L 0162**: Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)

   - **372 L 0274**: Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)

   - **372 L 418**: Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

   - **373 L 0438**: Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

   - **375 L 0444**: Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 6)

   - **378 L 0055**: Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)

   - **378 L 0388**: Prima direttiva 78/388/CEE della Commissione, del 18 aprile 1978 (GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 20)

   - **378 L 0692**: Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)

   - **378 L 1020**: Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14.12.1978, pag. 27)

- **379 L 0641:** Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)

- **380 L 0304:** Direttiva 80/304/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 33)

- **381 L 0126:** Direttiva 81/126/CEE della Commissione, del 16 febbraio 1981 (GU n. L 67 del 12.3.1981, pag. 36)

- **382 L 0287:** Direttiva 82/287/CEE della Commissione, del 13 aprile 1982 (GU n. L 131 del 13.5.1982, pag. 24)

- **382 L 0727:** Direttiva 82/727/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1982 (GU n. L 310 del 6.11.1982, pag. 21)

- **382 L0859:** Direttiva 82/859/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1982 (GU n. L 357 del 18.12.1982, pag. 31)

- **386 L 0155:** Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)

- **387 L 0120:** Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)

- **387 L 0480:** Direttiva 87/480/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 43)

- **388 L 0332:** Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

- **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

5. **370 L 0457:** Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da:

   - **372 L 0418:** Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

   - **373 L 0438:** Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

   - **376 D 0687:** Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976 (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21)

   - **378 D 0122:** Decisione 78/122/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 41 dell' 11.2.1978, pag. 34)

- **379 D 0095:** Decisione 79/95/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978 (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 21)

- **379 L 0692:** Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)

- **379 L 0967:** Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16)

- **381 D 0436:** Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29)

- **381 D 0888:** Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28)

- **382 D 0041:** Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981 (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50)

- **383 D 0297:** Decisione 83/297/CEE della Commissione, del 6 giugno 1983 (GU n. L 157 del 15.6.1983, pag. 35)

- **386 L 0155:** Direttiva 86/155/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1986 (GU n. L 118 del 7.5.1986, pag. 23)

- **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

In deroga alle disposizioni della direttiva

- dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti elaborano congiuntamente un catalogo comune delle varietà, che comprenda anche le varietà degli Stati AELS (EFTA) conformi alle norme della direttiva. Esse si adoperano affinché questo catalogo comune sia completato entro il 31 dicembre 1995;

- sino all'entrata in vigore del catalogo comune gli Stati AELS (EFTA) continuano ad applicare i cataloghi nazionali delle varietà.

6. **370 L 0458:** Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7), modificata da:

   - **371 L 0162:** Direttiva 71/162/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 24)

   - **372 L 0274:** Direttiva 72/274/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1972 (GU n. L 171 del 29.7.1972, pag. 37)

   - **372 L 0418:** Direttiva 72/418/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1972 (GU n. L 287 del 26.12.1972, pag. 22)

- **373 L 0438:** Direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 79)

- **376 L 0307:** Direttiva 76/307/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 72 del 18.3.1976, pag. 16)

- **378 L 0055:** Direttiva 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23)

- **378 L 0692:** Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26.8.1978, pag. 13)

- **379 D 0355:** Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979 (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23)

- **379 L 0641:** Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 13)

- **379 L 0692:** Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 1)

- **379 L 0967:** Direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (GU n. L 293 del 20.11.1979, pag. 16)

- **381 D 0436:** Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981 (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 29)

- **381 D 0888:** Decisione 81/888/CEE della Commissione, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 324 del 12.11.1981, pag. 28)

- **387 L 0120:** Direttiva 87/120/CEE della Commissione, del 14 gennaio 1987 (GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 39)

- **387 L 0481:** Direttiva 87/481/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 45)

- **388 L 0332:** Direttiva 88/332/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 151 del 17.6.1988, pag. 82)

- **388 L 0380:** Direttiva 88/380/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988 (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 31)

- **390 L 0654:** Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48)

7. **372 L 0168:** Direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 6)

8. 372 L 0180: Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8)

9. 374 L 0268: Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da:

   - 378 L 0511: Direttiva 78/511/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34)

2. TESTI DI APPLICAZIONE

10. 375 L 0502: Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 23)

11. 380 D 0755: Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da:

   - 381 D 0109: Decisione 81/109/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1981 (GU n. L 64 dell' 11.3.1981, pag. 13)

12. 381 D 0675: Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi delle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da:

   - 386 D 0563: Decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.12.1986, pag. 50)

13. 386 L 0109: Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibre alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (GU n. L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da:

   - 389 L 0424: Direttiva 89/424/CEE della Commissione, del 30 giugno 1989 (GU n. L 196 del 12.7.1989, pag. 50)

   - 391 L 0376: Direttiva 91/376/CEE della Commissione, del 25 giugno 1991 (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108)

14. 387 D 0309: Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da:

   - 388 D 493: Decisione 88/493/CEE della Commissione, dell'8 settembre 1988 (GU n. L 261 del 21.9.1988, pag. 27)

15. **389 L 0014:** Direttiva 89/14/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1989, che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 8 dell'11.1.1989, pag. 9)

16. **389 D 0374:** Decisione 89/374/CEE della Commissione, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala (GU n. L 166 del 16.6.1989, pag. 66)

17. **389 D 0540:** Decisione 89/540/CEE della Commissione, del 22 settembre 1989, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione (GU n. L 286 del 4.10.1989, pag. 24)

18. **390 D 0639:** Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione (GU n. L 348 del 12.12.1990, pag. 1)

3. ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITA' DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

19. **370 D 0047:** Decisione 70/47/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che dispensa la Repubblica francese dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da:

    - **380 D 0301:** Decisione 80/301/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980 (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

20. **373 D 0083:** Decisione 73/83/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa all'equivalenza dell'ispezione in campo delle colture di sementi, effettuata in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito (GU n. L 106 del 20.4.1973, pag. 9), modificata da:

    - **374 D 0350:** Decisione 74/350/CEE della Commissione, del 27 giugno 1974 (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 27)

21. **373 D 0188:** Decisione 73/188/CEE della Commissione, del 4 giugno 1973, che dispensa il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 16)

22. **374 D 0005:** Decisione 74/5/CEE della Commissione, del 6 dicembre 1973, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare, ad alcune specie, la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

23. **374 D 0269:** Decisione 74/269/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che autorizza alcuni Stati membri a prendere disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata da:

    - **378 D 0512:** Decisione 78/512/CEE della Commissione, del 24 maggio 1978 (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)

24. **374 D 0358:** Decisione 74/358/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 15), modificata da:

    - **390 D 0209:** Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104)

25. **374 D 0360:** Decisione 74/360/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 18)

26. **374 D 0361:** Decisione 74/361/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19)

27. **374 D 0362:** Decisione 74/362/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che dispensa il Regno Unito dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 20)

28. **374 D 0366:** Decisione 74/366/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di sementi di fagiuoli nani della varietà "Sim" (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 24)

29. **374 D 0367:** Decisione 74/367/CEE della Commissione, del 13 giugno 1974, che autorizza provvisoriamente la Repubblica francese a vietare la commercializzazione in Francia di fagiuoli nani della varietà "Dustor" (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 25)

30. **374 D 0491:** Decisione 74/491/CEE della Commissione, del 17 settembre 1974, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicare ad alcune specie la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 267 del 3.10.1974, pag. 18)

31. **374 D 0531:** Decisione 74/531/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)

32. **374 D 0532:** Decisione 74/532/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, che dispensa l'Irlanda dall'applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali, nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

33. **375 D 0577:** Decisione 75/577/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi o materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 41)

34. **375 D 0578:** Decisione 75/578/CEE della Commissione, del 30 giugno 1975, che autorizza il Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 253 del 30.9.1975, pag. 45), modificata da:

    - **378 D 0285:** Decisione 78/285/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1978 (GU n. L 74 del 16.3.1978, pag. 29)

35. **375 D 0752:** Decisione 75/752/CEE della Commissione, del 20 novembre 1975, che dispensa il Regno Unito dall'applicazione della direttiva del Consiglio 70/458/CEE ad alcune specie di ortaggi (GU n. L 319 del 10.12.1975, pag. 12)

36. **376 D 0219:** Decisione 76/219/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 30)

37. **376 D 0221:** Decisione 76/221/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 33)

38. **376 D 0687:** Decisione 76/687/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 21), modificata da:

    - **378 D 0615:** Decisione 78/615/CEE della Commissione, del 23 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22.7.1978, pag. 12)

39. **376 D 0688:** Decisione 76/688/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 24)

40. **376 D 0689:** Decisione 76/689/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 27)

41. **376 D 0690:** Decisione 76/690/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 235 del 26.8.1976, pag. 29)

42. **377 D 0147:** Decisione 77/147/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 66)

43. **377 D 0149:** Decisione 77/149/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 70)

44. 377 D 0150: Decisione 77/150/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1976 che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali (GU n. L 47 del 18.2.1977, pag. 72)

45. 377 D 0282: Decisione 77/282/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 21)

46. 377 D 0283: Decisione 77/283/CEE della Commissione, del 30 marzo 1977, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 95 del 19.4.1977, pag. 23)

47. 377 D 0406: Decisione 77/406/CEE della Commissione, del 1° giugno 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 148 del 16.6.1977, pag. 25)

48. 378 D 0124: Decisione 78/124/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza il granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 dell'11.2.1978, pag. 38)

49. 378 D 0126: Decisione 78/126/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 41)

50. 378 D 0127: Decisione 78/127/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1977, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 41 del 11.2.1978, pag. 43)

51. 378 D 0347: Decisione 78/347/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 26)

52. 378 D 0348: Decisione 78/348/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.78, pag. 28)

53. 378 D 0349: Decisione 78/349/CEE della Commissione, del 30 marzo 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 99 del 12.4.1978, pag. 30)

54. 379 D 0092: Decisione 79/92/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 14)

55. 379 D 0093: Decisione 79/93/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 17)

56. **379 D 0094:** Decisione 79/94/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1978, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 22 del 31.1.1979, pag. 19)

57. **379 D 0348:** Decisione 79/348/CEE della Commissione, del 14 marzo 1979, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 12)

58. **379 D 0355:** Decisione 79/355/CEE della Commissione, del 20 marzo 1979, che dispensa il Regno di Danimarca dall'applicazione della direttiva 70/458/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, nei confronti di talune specie orticole (GU n. L 84 del 4.4.1979, pag. 23)

59. **380 D 0128:** Decisione 80/128/CEE della Commissione, del 28 dicembre 1979, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 29 del 6.2.1980, pag. 35)

60. **380 D 0446:** Decisione 80/446/CEE della Commissione, del 31 marzo 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di piante agricole (GU n. L 110 del 29.4.1980, pag. 23)

61. **380 D 0512:** Decisione 80/512/CEE della Commissione, del 2 maggio 1980, che autorizza il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito a non applicare le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi foraggere, per quanto concerne il peso del campione per la determinazione dei semi di cuscuta (GU n. L 126 del 21.5.1980, pag. 15)

62. **380 D 1359:** Decisione 80/1359/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 42)

63. **380 D 1360:** Decisione 80/1360/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 44)

64. **380 D 1361:** Decisione 80/1361/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1980, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 384 del 31.12.1980, pag. 46)

65. **381 D 0277:** Decisione 81/277/CEE della Commissione, del 31 marzo 1981, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole(GU n. L 123 del 7.5.1981, pag. 32)

66. **381 D 0436:** Decisione 81/436/CEE della Commissione, dell'8 maggio 1981, che autorizza il Regno Unito a prorogare la data di ammissione per alcune varietà di specie di piante agricole e di ortaggi (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 39)

67. **382 D 0041:** Decisione 82/41/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1981, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 16 del 22.1.1982, pag. 50)

68. **382 D 0947:** Decisione 82/947/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 23), modificata da:

   - **388 D 0625:** Decisione 88/625/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1988 (GU n. L 347 del 16.12.1988, pag. 74)

69. **382 D 0948:** Decisione 82/948/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 25)

70. **382 D 0949:** Decisione 82/949/CEE della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 383 del 31.12.1982, pag. 27)

71. **384 D 0019:** Decisione 84/19/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 43)

72. **384 D 0020:** Decisione 84/20/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 21.1.1984, pag. 45)

73. **384 D 0023:** Decisione 84/23/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1983, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 20 del 25.1.1984, pag. 19)

74. **385 D 0370:** Decisione 85/370/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1985, che autorizza i Paesi Bassi ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis (GU n. L 209 del 6.8.1985, pag. 41)

75. **385 D 0623:** Decisione 85/623/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 18)

76. **385 D 0624:** Decisione 85/624/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1985, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 379 del 31.12.1985, pag. 20)

77. **386 D 0153:** Decisione 86/153/CEE della Commissione, del 25 marzo 1986, che dispensa la Grecia dall'applicare, ad alcune specie, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio che riguardano rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

78. **387 0110:** Decisione 87/110/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 27)

79. **387 D 0111:** Decisione 87/111/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 48 del 17.2.1987, pag. 29)

80. **387 D 0448:** Decisione 87/448/CEE della Commissione, del 31 luglio 1987, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di specie di piante agricole (GU n. L 240 del 22.8.1987, pag. 39)

81. **389 D 0078:** Decisione 89/78/CEE della Commissione, del 29 dicembre 1988, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 30 del 1°.2.1989, pag. 75)

82. **389 D 0101:** Decisione 89/101/CEE della Commissione, del 20 gennaio 1989, che dispensa il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE, e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra, e di ortaggi (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37)

83. **389 D 0421:** Decisione 89/421/CEE della Commissione, del 22 giugno 1989, che autorizza la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di una specie di pianta agricola (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 41)

84. **389 D 0422:** Decisione 89/422/CEE della Commissione, del 23 giugno 1989, che autorizza la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di una varietà di una specie di pianta agricola e che modifica la decisione 89/77/CEE (GU n. L 193 dell'8.7.1989, pag. 43)

85. **390 D 0057:** Decisione 90/57/CEE della Commissione, del 24 gennaio 1990, che liberalizza gli scambi delle sementi di talune specie di piante agricole tra il Portogallo ed altri Stati membri (GU n. L 40 del 14.2.1990, pag. 13)

86. **390 D 0209:** Decisione 90/209/CEE della Commissione, del 19 aprile 1990, che dispensa gli Stati membri dall'obbligo di applicare a talune specie le disposizioni della direttiva 70/458/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, che modifica le decisioni 73/122/CEE e 74/358/CEE e che abroga la decisione 74/363/CEE (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 104)

87. **391 D 0037:** Decisione 91/37/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1990, che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di specie di piante agricole e che modifica alcune decisioni che autorizzano la Repubblica federale di Germania a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (GU n. L 18 del 24.1.1991, pag. 19)

ALLEGATO II

REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

Elenco di cui all'articolo 23

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione.

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I riferimenti agli articoli 30 e 36 oppure da 30 a 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono sostituiti dai riferimenti agli articoli 11 e 13 oppure 11, 12 e 13, e se del caso 18, dell'accordo.

I. VEICOLI A MOTORE

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti le emissioni di gas inquinanti di tutti i tipi di motori, l'emissione di particelle inquinanti dei motori diesel e il rumore dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive in questione, conformi alle prescrizioni delle direttive 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE e 88/77/CEE nell'ultima versione, e che sono omologati sulla base dei requisiti della direttiva 70/156/CEE. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalle direttive sopraindicate, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo.

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere, a norma delle direttive di cui al primo comma, l'omologazione CEE per i veicoli completi né i certificati previsti dalle direttive particolari per sistemi, componenti od entità tecniche separate.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)

   - 378 L 0315: Direttiva 78/315/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 1)

   - 378 L 0547: Direttiva 78/547/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 39)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

   - 380 L 1267: Direttiva 80/1267/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 34), rettificata nella GU n. L 265 del 19.9.1981, pag. 28

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211)

   - 387 L 0358: Direttiva 87/358/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 51)

   - 387 L 0403: Direttiva 87/403/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, che completa l'allegato I della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 44)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

"- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese,
- gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
- Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
- typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
- typgodkännande, nella legislazione svedese,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."

2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da:

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)

- 373 L 0350: Direttiva 73/350/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22.11.1973, pag. 33)

- 377 L 0212: Direttiva 77/212/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1977 (GU n. L 66 del 12.3.1977, pag. 33)

- 381 L 0334: Direttiva 81/334/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 6)

- 384 L 0372: Direttiva 84/372/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984 (GU n. L 196 del 26.7.1984, pag. 47)

- 384 L 0424: Direttiva 84/424/CEE del Consiglio, del 3 settembre 1984 (GU n. L 238 del 6.9.1984, pag. 31)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 211)

- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato II, nella nota in calce relativa al punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente: "A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia".

b) Nell'allegato IV, nella nota in calce relativa alla lettera o alle lettere distintive del paese che concede l'omologazione, è aggiunto il testo seguente: "A = Austria, CH = Svizzera, FL = Liechtenstein, IS = Islanda, N = Norvegia, S = Svezia, SF = Finlandia".

3. **370 L 0220:** Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 115)

   - **374 L 0290:** Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974 (GU n. L 159 del 15.6.1974, pag. 61)

   - **377 L 0102:** Direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 32)

   - **378 L 0665:** Direttiva 78/665/CEE della Commissione, del 14 luglio 1978 (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48)

   - **383 L 0351:** Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983 (GU n. L 197 del 20.7.1983, pag. 1)

   - **388 L 0076:** Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 1)

   - **388 L 0436:** Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 (GU n. L 214 del 6.8.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 303 dell'8.11.1988, pag. 36

   - **389 L 0458:** Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 1)

   - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

   - **391 L 0441:** Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (GU n. L 242 del 30.8.1991, pag. 1)

4. **370 L 0221:** Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23), rettificata nella GU n. L 65 del 15.3.1979, pag. 42, modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

   - **379 L 0490:** Direttiva 79/490/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 22), rettificata nella GU n. L 188 del 26.7.1979, pag. 54, modificata dalla direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981

   - **381 L 0333:** Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981 (GU n. L 131 del 18.5.1981, pag. 4)

5. **370 L 0222:** Direttiva 70/222/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'alloggiamento ed al montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 25), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

6. **370 L 0311:** Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10), rettificata nella GU n. L 196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

7. **370 L 0387:** Direttiva 70/387/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

8. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 227), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato I, punto 1.4.1 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

   "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

9. **371 L 0127**: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (GU n. L 68 del 22.3.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 116)

   - **379 L 0795**: Direttiva 79/795/CEE della Commissione, del 20 luglio 1979 (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 1)

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

   - **385 L 0205**: Direttiva 85/205/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1985 (GU n. L 90 del 29.3.1985, pag. 1)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

   - **386 L 0562**: Direttiva 86/562/CEE della Commissione, del 6 novembre 1986 (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 49)

   - **388 L 0321**: Direttiva 88/321/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 77)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato II, appendice 2 nell'elenco dei numeri distintivi del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

   "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

10. **371 L 0320**: Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da:

    - **1 72 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)

    - **374 L 0132**: Direttiva 74/132/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1974 (GU n. L 74 del 19.3.1974, pag. 7)

    - **375 L 0524**: Direttiva 75/524/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 236 dell'8.9.1975, pag. 3), rettificata nella GU n. L 247 del 23.9.1975, pag. 36

    - **379 L 0489**: Direttiva 79/489/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 12)

- **385 L 0647:** Direttiva 85/647/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1985 (GU n. L 380 del 31.12.1985, pag. 1)

- **388 L 0194:** Direttiva 88/194/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 47)

11. **372 L 0245:** Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU n. L 152 del 6.7.1972, pag. 15), modificata da:

    - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

12. **372 L 0306:** Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da:

    - **389 L 0491:** Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

13. **374 L 0060:** Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili) (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 2), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20, modificata da:

    - **378 L 0632:** Direttiva 78/632/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 26)

14. **374 L 0061:** Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 22), rettificata nella GU n. L 215 del 6.8.1974, pag. 20

15. **374 L 0297:** Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (GU n. L 165 del 20.6.1974, pag. 16)

16. **374 L 0408:** Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e del loro ancoraggio) (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da:

    - **381 L 0577:** Direttiva 81/557/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 34)

17. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU n. L 266 del 2.01.1974, pag. 4), modificata da:

    - **379 L 0488:** Direttiva 79/488/CEE della Commissione, del 18 aprile 1979 (GU n. L 128 del 26.5.1979, pag. 1)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato I, nella nota in calce relativa al punto 3.2.2.2 è aggiunto il testo seguente:

    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

18. **375 L 0443:** Direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (GU n. L 196 del 26.7.1975, pag. 1)

19. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

    - **378 L 0507:** Direttiva 78/507/CEE della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 155 del 13.6.1978, pag. 31)

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato, punto 2.1.2 nel testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

    "12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

20. **376 L 0115:** Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da:

    - **381 L 0575:** Direttiva 81/575/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 30)

    - **382 L 0318:** Direttiva 82/318/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 9)

21. **376 L 0756:** Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da:

    - **380 L 0233:** Direttiva 80/233/CEE della Commissione, del 21 novembre 1979 (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 8), rettificata nella GU n. L 111 del 30.4.1980, pag. 22)

    - **382 L 0244:** Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 31)

    - **383 L 0276:** Direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1983 (GU n. L 151 del 9.6.1983, pag. 47)

    - **384 L 0008:** Direttiva 84/8/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1983 (GU n. L 9 del 12.1.1984, pag. 24)

    - **389 L 0278:** Direttiva 89/278/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52

22. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 32), modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

    12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

23. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 54), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

- **389 L 0516:** Direttiva 89/516/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera

24. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

- **389 L 0277:** Direttiva 89/277/CEE della Commissione, del 28 marzo 1989 (GU n. L 109 del 20.4.1989, pag. 25), rettificata nella GU n. L 114 del 27.4.1989, pag. 52

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera

25. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 85), modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunto il testo seguente:

    "12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

26. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96), modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    - **389 L 0517:** Direttiva 89/517/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 15)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato VI, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

    "12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

27. 376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122), modificata da:

    - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

    - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

28. 377 L 0389: Direttiva 77/389/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore (GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 41)

29. 377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata da:

    - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

    - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    - 389 L 0518: Direttiva 89/518/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989 (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 24)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

30. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 72), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

31. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83), rettificata nella GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato IV, punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

32. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- 381 L 0576: Direttiva 81/576/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981 (GU n. L 209 del 29.7.1981, pag. 32)

- 382 L 0319: Direttiva 82/319/CEE della Commissione, del 2 aprile 1982 (GU n. L 139 del 19.5.1982, pag. 17)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

- 390 L 0628: Direttiva 90/628/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990 (GU n. L 341 del 6.12.1990, pag. 1)

Fino al 1° luglio 1997 le Parti contraenti possono vietare l'immissione sul mercato dei veicoli delle categorie M1, M2 e M3 le cui cinture di sicurezza ed i cui sistemi di ritenuta non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE, ma non vietano l'immissione sul mercato dei veicoli conformi a tali prescrizioni. Gli Stati AELS (EFTA) possono concedere l'omologazione CEE ai sensi delle direttive sopraindicate esclusivamente dalla data di integrale applicazione delle direttive in questione.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato III, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

33. **377 L 0649:** Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU n. L 267 del 19.10.1977, pag. 1), rettificata nella GU n. L 150 del 6.6.1978, pag. 6, modificata da:

   - **381 L 0643:** Direttiva 81/643/CEE della Commissione, del 29 luglio 1981 (GU n. L 231 del 15.8.1981, pag. 41)

   - **388 L 0366:** Direttiva 88/366/CEE della Commissione, del 17 maggio 1988 (GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 40)

34. **378 L 0316:** Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 3)

35. **378 L 0317:** Direttiva 78/317/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento delle superfici vetrate dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 27), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 29

36. **378 L 0318:** Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore (GU n. L 81 del 28.3.1978, pag. 49), rettificata nella GU n. L 194 del 19.7.1978, pag. 30

37. **378 L 0548:** Direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 40)

38. **378 L 0549:** Direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore (GU n. L 168 del 26.6.1978, pag. 45)

39. **378 L 0932:** Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU n. 325 del 20.11.1978, pag. 1), rettificata nella GU n. L 329 del 25.11.1982, pag. 31, modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato VI, punto 1.1.1 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

40. **378 L 1015:** Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei motocicli (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 21), modificata da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

- **387 L 0056:** Direttiva 87/56/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 42)

- **389 L 0235:** Direttiva 89/235/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1989 (GU n. L 98 dell'11.4.1989, pag. 1)

Fino al 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali, compresa la facoltà di rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso, per motivi concernenti il livello sonoro e il dispositivo di scappamento, dei motocicli che rientrano nel campo d'applicazione dalla direttiva in questione, conformi alle prescrizioni della direttiva 78/1015/CEE, nell'ultima versione. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali, ma consentono la libera circolazione dei veicoli in conformità dell'acquis comunitario. Tutte le proposte intese a modificare, aggiornare, ampliare o comunque estendere l'acquis comunitario in relazione a materie previste dalla direttiva, sono soggette alla procedura decisionale generale dell'accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) non possono concedere i certificati conformemente alla direttiva fino al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2 si aggiungono i seguenti trattini:

"- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese,
- gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
- Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
- typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
- typgodkännande, nella legislazione svedese,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."

b) Nell'allegato II, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

" 12 per l'Austria
17 per la Finlandia
IS per l'Islanda
FL per il Liechtenstein
16 per la Norvegia
5 per la Svezia
14 per la Svizzera".

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 49), modificata da:

- 380 L 1272: Direttiva 80/1272/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 73)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 8 si aggiungono i trattini seguenti:

"- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese,
- gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
- Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
- typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
- typgodkännande, nella legislazione svedese,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera."

42. 380 L 1268: Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36), modificata da:

- 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

43. **380 L 1269:** Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46), modificata da:

    - 388 L 0195: Direttiva 88/195/CEE della Commissione, del 24 marzo 1988 (GU n. L 92 del 9.4.1988, pag. 50)

    - 389 L 0491: Direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989 (GU n. L 238 del 15.8.1989, pag. 43)

44. **388 L 0077:** Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato I, punto 5.1.3 è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

45. **389 L 0297:** Direttiva 89/297/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione laterale di taluni veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

46. **377 Y 0726(01):** Risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1977, concernente l'omologazione globale CEE dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone (GU n. C 177 del 26.7.1977, pag. 1)

47. **C/281/88, pag. 9:** Comunicazione della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (GU n. C 281 del 4.11.1988, pag. 9)

II. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **374 L 0150:** Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10), modificata da:

   - **379 L 0694:** Direttiva 79/694/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 17)

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

   - **388 L 0297:** Direttiva 88/297/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 52)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 2, lettera a) si aggiungono i trattini seguenti:

   "- Typengenehmigung, nella legislazione austriaca,
   - tyyppihyväksyntä/typgodkännande, nella legislazione finlandese,
   - gerðarviðurkenning, nella legislazione islandese,
   - Typengenehmigung, nella legislazione del Liechtenstein,
   - typegodkjenning, nella legislazione norvegese,
   - typgodkännande, nella legislazione svedese,
   - Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera.".

2. **374 L 0151:** Direttiva 74/151/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 25), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

   - **388 L 0410:** Direttiva 88/410/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 27)

3. **374 L 0152:** Direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

   - **388 L 0412:** Direttiva 88/412/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 31)

4. **374 L 0346:** Direttiva 74/346/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 1), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

5. **374 L 0347:** Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 191 del 15.7.1974, pag. 5), modificata da:

   - **379 L 1073:** Direttiva 79/1073/CEE della Commissione, del 22 novembre 1979 (GU n. L 331 del 27.12.1979, pag. 20)

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

6. **375 L 0321:** Direttiva 75/321/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 24), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

   - **388 L 0411:** Direttiva 88/411/CEE della Commissione, del 21 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 30)

7. **375 L 0322:** Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

8. **376 L 0432:** Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 1), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

9. **376 L 0763:** Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135), modificata da:

   - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

10. **377 L 0311:** Direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 1), modificata da:

    - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

11. **377 L 0536:** Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 1), modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

    - **389 L 0680:** Direttiva 89/680/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 26)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera,".

12. **377 L 0537:** Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 38), modificata da:

    - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

13. **378 L 0764:** Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 255 del 18.9.1978, pag. 1), modificata da:

    - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

    - **382 L 0890:** Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

    - **383 L 0190:** Direttiva 83/190/CEE della Commissione, del 28 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 13)

    - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

    - **388 L 0465:** Direttiva 88/465/CEE della Commissione, del 30 giugno 1988 (GU n. L 228 del 17.8.1988, pag. 31)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato II, punto 3.5.2.1 è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera,".

14. 378 L 0933: Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16), modificata da:

    - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

15. 379 L 0532: Direttiva 79/532/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 16), modificata da:

    - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

16. 379 L 0533: Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20), modificata da:

    - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU n. L 179 del 17.7.1979, pag. 1), modificata da:

    - 382 L 0953: Direttiva 82/953/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 (GU n. L 386 del 31.12.1982, pag. 31)

    - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

    - 388 L 0413: Direttiva 88/413/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 32)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera,".

18. 380 L 0720: Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 194 del 28.7.1980, pag. 1), modificata da:

    - 382 L 0890: Direttiva 82/890/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

    - 388 L 0414: Direttiva 88/414/CEE della Commissione, del 22 giugno 1988 (GU n. L 200 del 26.7.1988, pag. 34)

19. **386 L 0297: Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 19)**

20. **386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 26), modificata da:**

    - **389 L 0682: Direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 29)**

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera ;".

21. **386 L 0415: Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 240 del 26.8.1986, pag. 1)**

22. **387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 1), modificata da:**

    - **389 L 0681: Direttiva 89/681/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 27)**

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

    " 12 per l'Austria
    17 per la Finlandia
    IS per l'Islanda
    FL per il Liechtenstein
    16 per la Norvegia
    5 per la Svezia
    14 per la Svizzera".

23. **389 L 0173:** Direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 67 del 10.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato III A, nella nota (1) relativa al punto 5.4.1 è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera"

b) Nell'allegato V, punto 2.1.3 al testo fra parentesi è aggiunto il testo seguente:

"12 per l'Austria, 17 per la Finlandia, IS per l'Islanda, FL per il Liechtenstein, 16 per la Norvegia, 5 per la Svezia, 14 per la Svizzera".

III. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 373 L 0361: Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 51), modificata da:

   - 376 L 0434: Direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976 (GU n. L 122 dell'8.5.1976, pag. 20)

2. 384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 72), modificata da:

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

   - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato I, punto 3 nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

   "A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

3. 384 L 0529: Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 86), modificata da:

   - 386 L 0312: Direttiva 86/312/CEE della Commissione, del 18 giugno 1986 (GU n. L 196 del 18.7.1986, pag. 56)

   - 390 L 0486: Direttiva 90/486/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 21)

4. 386 L 0663: Direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 12), modificata da:

   - 389 L 0240: Direttiva 89/240/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 100 del 12.4.1989, pag. 1)

IV. APPARECCHI DOMESTICI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **379 L 0530:** Direttiva 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 1)

2. **379 L 0531:** Direttiva 79/531/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 7), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 227)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'allegato I, punto 3.1.1 è aggiunto il testo seguente:

   ""Sähköuuni", in finlandese (FI)
   "Rafmagnsbökunarofn", in islandese (IS)
   "Elektriskstekeovn", in norvegese (N)
   "Elektrisk ugn", in svedese (S).".

   b) Nell'allegato I, punto 3.1.3 è aggiunto il testo seguente:

   "Käyttötilavuus, in finlandese (FI)
   Nýtanlegt rými, in islandese (IS)
   Nyttevolum, in norvegese (N)
   Nyttovolym, in svedese (S)".

   c) Nell'allegato I, punto 3.1.5.1 sono aggiunti i testi seguenti:

   "Esilämmityskulutus 200 C:een, in finlandese (FI)
   Forhitunarnotkun í 200°C, in islandese (IS)
   Energiforbruk ved oppvarming til 200°C, in norvegese (N)
   Energiförbrukning vid uppvärmning till 200°C, in svedese (S)
   Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 C:ssa), in finlandese (FI)
   Jafnstöðunotkun (ein klukkustund við 200°C), in islandese (IS)
   Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200°C), in norvegese (N)
   Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200°C i en timme), in svedese (S)".
   "KOKONAISKULUTUS, in finlandese (FI)
   ALLS, in islandese (IS)
   TOTALT, in norvegese (N)
   TOTALT, in svedese (S)".

d) Nell'allegato I, punto 3.1.5.3 è aggiunto il testo seguente:

"Puhdistusvaiheen kulutus, in finlandese (FI)
Hreinsilotunotkun, in islandese (IS)
Energiforbruk for en rengjøringsperiode, in norvegese (N)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, in svedese (S)".

e) Sono aggiunti gli allegati seguenti:

Allegato II h)
(disegno con adattamenti in finlandese)

Allegato II i)
(disegno con adattamenti in islandese)

Allegato II j)
(disegno con adattamenti in norvegese)

Allegato II k)
(disegno con adattamenti in svedese).

3. 386 L 0594: Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU n. L 344 del 6.12.1986, pag. 24)

V. APPARECCHI A GAS

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **378 L 0170:** Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento dei locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32) (1)

2. **390 L 0396:** Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 15)

---

(1) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.

VI. MACCHINE E MATERIALI PER CANTIERI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 379 L 0113: Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 15), modificata da:

   - 381 L 1051: Direttiva 81/1051/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1981 (GU n. L 376 del 30.12.1981, pag. 49)

   - 385 L 0405: Direttiva 85/405/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 9)

2. 384 L 0532: Direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 111), modificata da:

   - 388 L 0665: Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

3. 384 L 0533: Direttiva 84/533/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 123), modificata da:

   - 385 L 0406: Direttiva 85/406/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 11)

4. 384 L 0534: Direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 130), rettificata nella GU n. L 41 del 12.2.1985, pag. 15, modificata da:

   - 387 L 0405: Direttiva 87/405/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 60)

5. 384 L 0535: Direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 142), modificata da:

   385 L 0407: Direttiva 85/407/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 16)

6. 384 L 0536: Direttiva 84/536/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 149), modificata da:

   385 L 0408: Direttiva 85/408/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 18)

7. **384 L 0537:** Direttiva 84/537/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 156), rettificata nella GU n. 41 del 12.2.1985, pag. 17, modificata da:

   - **385 L 0409:** Direttiva 85/409/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1985 (GU n. L 233 del 30.8.1985, pag. 20)

8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 1)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

   "A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri (GU n. L 186 dell'8.7.1986, pag. 10)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato IV, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

   "A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

10. **386 L 0662:** Direttiva 86/662/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi o apripiste e pale caricatrici (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 1), modificata da:

    - **389 L 0514:** Direttiva 89/514/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989 (GU n. L 253 del 30.8.1989, pag. 35)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

11. Comunicazione della Commissione relativa ai metodi armonizzati di misura del rumore nei cantieri (adottata il 3.1.1981)

12. **386 X 0666:** Raccomandazione 86/666/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (GU n. L 384 del 31.12.1986, pag. 60)

VII. ALTRE MACCHINE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **384 L 0538:** Direttiva 84/538/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 171), modificata da:

   - 387 L 0252: Direttiva 87/252/CEE della Commissione, del 7 aprile 1987 (GU n. L 117 del 5.5.1987, pag. 22), rettificata nella GU n. L 158 del 18.6.1987, pag. 31

   - 388 L 0180: Direttiva 88/180/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 69)

   - 388 L 0181: Direttiva 88/181/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 71)

VIII. APPARECCHI A PRESSIONE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **375 L 0324:** Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40)

2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 153), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 213)

   - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:
   "A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

3. **384 L 0525:** Direttiva 84/525/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in acciaio senza saldatura in un sol pezzo (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 1)

4. **384 L 0526:** Direttiva 84/526/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas in alluminio non legato e in lega di alluminio non saldate (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 20)

5. **384 L 0527:** Direttiva 84/527/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di bombole per gas saldate in acciaio non legato (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 48)

6. **387 L 0404:** Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU n. L 220 dell'8.8.1987, pag. 48), modificata da:

   - **390 L 0488:** Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 25)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. **389 X 0349: Raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol (GU n. L 144 del 27.5.1989, pag. 56)**

IX. STRUMENTI DI MISURA

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)

   - **372 L 0427:** Direttiva 72/427/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 156)

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

   - **383 L 0575:** Direttiva 83/575/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 43)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

   - **387 L 0354:** Direttiva 87/354/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 43)

   - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1., lettera a), primo trattino nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

      "A per l'Austria, CH per la Svizzera, FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia, S per la Svezia, SF per la Finlandia".

   b) Nei disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1 si aggiungono le lettere necessarie per indicare le sigle A, CH, FL, IS, N, S, SF.

2. **371 L 0317:** Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 14)

3. **371 L 0318:** Direttiva 71/318/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 21), modificata da:

   - **374 L 0331:** Direttiva 74/331/CEE della Commissione, del 12 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 9)

   - **378 L 0365:** Direttiva 78/365/CEE della Commissione, del 31 marzo 1978 (GU n. L 104 del 18.4.1978, pag. 26)

   - **382 L 0623:** Direttiva 82/623/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 5)

4. **371 L 0319:** Direttiva 71/319/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 32)

5. **371 L 0347:** Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119)

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 1, lettera a), tra le parentesi sono aggiunti i termini seguenti:

   "EY hehtolitrapaino" (in finlandese)
   "EB hektólítraþyngd" (in islandese)
   "EF hektolitervekt" (in norvegese)
   "EG hektolitervikt" (in svedese).

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 9), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 119)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 212)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1 sono aggiunti i termini seguenti:

"10 Groschen" (Austria)
"10 penniä/10 penni" (Finlandia)
"10 aurar" (Islanda)
"1 Rappen" (Liechtenstein)
"10 ore" (Norvegia)
"1 öre" (Svezia)
"1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Svizzera).

7. **371 L 0349:** Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU n. L 239 del 25.10.1971, pag. 15)

8. **373 L 0360:** Direttiva 73/360/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 1), modificata da:

   - **376 L 0696:** Direttiva 76/696/CEE della Commissione, del 27 luglio 1976 (GU n. L 236 del 27.8.1976, pag. 26)

   - **382 L 0622:** Direttiva 82/622/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 52 del 27.8.1982, pag. 2)

   - **390 L 0384:** Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. 258 del 22.9.1990, pag. 35

9. **373 L 0362:** Direttiva 73/362/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (GU n. L 335 del 5.12.1973, pag. 56), modificata da:

   - **378 L 0629:** Direttiva 78/629/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 8)

   - **385 L 0146:** Direttiva 85/146/CEE della Commissione, del 31 gennaio 1985 (GU n. L 54 del 23.2.1985, pag. 29)

10. **374 L 0148:** Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 3)

11. 375 L 0033: Direttiva 75/33/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 1)

12. 375 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 1), rettificata nella GU n. L 324 del 16.12.1975, pag. 31, modificata da:

- 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21)

- 379 L 1005: Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1979 (GU n. L 308 del 4.12.1979, pag. 25)

- 385 L 0010: Direttiva 85/10/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 4 del 5.1.1985, pag. 20)

- 388 L 0316: Direttiva 88/316/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 143 del 10.6.1988, pag. 26)

- 389 L 0676: Direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) I prodotti elencati nell'allegato III, punto 1, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 nei seguenti volumi:

in Svizzera e nel Liechtestein: 0,7 litri;
in Svezia: 0,7 litri;
in Norvegia: 0,35 - 0,7 litri;
in Austria: 0,7 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 3, lettera a), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 - 0,7 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 4, contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Svezia nei volumi 0,375 - 0,75 litri.

I prodotti elencati nell'allegato III, punto 8, lettere a) e b), contenuti in imballaggi a rendere, possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 1996 in Norvegia nei volumi 0,35 litri.

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati AELS (EFTA) garantiscono la libera circolazione dei prodotti commercializzati a norma della direttiva 75/106/CEE, nell'ultima versione.

b) Nell'allegato III, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal testo seguente:

Liquidi

1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle), compresi i vini prodotti con succo di uve non fermentato mescolato con alcole, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della TDC e 2204 10, 2204 21 e 2204 29 del SA e dei vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04 - SA: 2204 30)

   b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon"

   c). Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II - SA: 2206 00)

   d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (TDC: 22.06 - SA: 2205); vini liquorosi (TDC: ex 22.05 C - SA: ex 2204)

2. a) - Vini spumanti (voce TDC: 22.05 A - SA: 2204 10)

   - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20°C (TDC: 22.05 B - SA: ex 2204 21 e ex 2204 29)

   b) Sidro, sidro di pere e idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I - SA: 2206 00)

3. a) Birra (TDC: 22.03 - SA: 2203 00), ad eccezione della birra a fermentazione spontanea

   b) Birra a fermentazione spontanea, gueuze

4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol, acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09 - SA: 2208)

5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10 - SA: 2209 00)

6. Olio d'oliva (TDC: 15.07 A - SA: 1509 10 e 1509 90, 1510) e altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II - SA: 1507 e 1508, nonché da 1511 a 1517)

---

7. - Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04.01 - SA: 0401) esclusi iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, e altri tipi di latte fermentati o acidificati

   - Bevande a base di latte (TDC: 22.02 B - SA: ex 0403 10 e ex 0403 90)

---

8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01 - SA: 2201)

   b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A - SA: 2202), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 22.07 della TDC e della voce 2209 del SA e i concentrati

   c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici

---

9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri della sottovoce 20.07 B della TDC e della voce 2009 del SA, nettari di frutta (Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (1)

---

(1) GU n. L 311 del 1°.12.1975, pag. 40

---

13. 375 L 0107: Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU n. L 42 del 15.2.1975, pag. 14)

14. 375 L 0410: Direttiva 75/410/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 25)

15. 376 L 0211: Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 46 del 21.2.1976, pag. 1), modificata da:

    - 378 L 0891: Direttiva 78/891/CEE della Commissione, del 28 settembre 1978 (GU n. L 311 del 4.11.1978, pag. 21)

16. 376 L 0764: Direttiva 76/764/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 139), modificata da:

    - 383 L 0128: Direttiva 83/128/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 29)

    - 384 L 0414: Direttiva 84/414/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 25)

17. 376 L 0765: Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 143), modificata da:

    - 382 L 0624: Direttiva 82/624/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 8)

18. 376 L 0766: Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 149)

19. 376 L 0891: Direttiva 76/891/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU n. L 336 del 4.12.1976, pag. 30), modificata da:

    - 382 L 0621: Direttiva 82/621/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 1)

20. 377 L 0095: Direttiva 77/95/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 59)

21. 377 L 0313: Direttiva 77/313/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (GU n. L 105 del 28.4.1977, pag. 18), modificata da:

    - 382 L 0625: Direttiva 82/625/CEE della Commissione, del 1° luglio 1982 (GU n. L 252 del 27.8.1982, pag. 10)

22. 378 L 1031: Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico (GU n. L 364 del 27.12.1978, pag. 1)

23. 379 L 0830: Direttiva 79/830/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda (GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 1)

24. **380 L 0181:** Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40), modificata da:

   - **385 L 0001:** Direttiva 85/1/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 11)

   - **387 L 0355:** Direttiva 87/355/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 46)

   - **389 L 0617:** Direttiva 89/617/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1989 (GU n. L 357 del 7.12.1989, pag. 28)

25. **380 L 0232:** Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU n. L 51 del 25.2.1980, pag. 1), modificata da:

   - 386 L 0096: Direttiva 86/96/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 55)

   - 387 L 0356: Direttiva 87/356/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987 (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 48)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'allegato I, i punti da 1 a 1.6 sono sostituiti dai punti seguenti:

   "1. PRODOTTI ALIMENTARI VENDUTI A PESO (valore in g)

   1.1 Burro (voce 04.03 della TDC - voce 04 05 00 del SA), margarina, grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale (paste da spalmare con scarso tenore di grassi)
   125 - 250 - 500 - 1000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

   1.2 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti "petits suisses" e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c della TDC - voce 0406 10 del SA)
   62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

   1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC - voce 2501 del SA)
   125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

   1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito
   125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5 **Prodotti a base di cereali** (eccettuati i prodotti destinati all'alimentazione della prima infanzia)

1.5.1 *Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto* 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000

1.5.2 *Paste alimentari (voce 19.03 della TDC - voce 1902 del SA)*
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3 *Riso (voce 10.06 della TDC - voce 1006 del SA)*
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4 *Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (riso soffiato, "corn flakes" e prodotti simili) (voce 19.05 della TDC - voce 1904 del SA)*
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6 Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC - voci 0712 - 0713 del SA) (2), frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC - voci ex 0803, ex 0804, ex 0805, ex 0806, ex 0813 del SA)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

---

(1) Valore non ammesso per i fiocchi e le farine d'avena.
(2) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

b) Nell'allegato I, il punto 4 è sostituito dal punto seguente:

"4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; voce 32.09 A II della TDC - voci 3208, 3209, 3210 del SA, esclusi pigmenti e soluzioni dispersi) (valore in ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000".

c) Nell'allegato I, il punto 6 è sostituito dal punto seguente:

"6. PRODOTTI PER PULITURA E LUCIDATURA

(solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).
Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC - voce 3405 del SA), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A e 32.09 C della TDC - voci 3809 10 e ex 3212 90 del SA), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC voce 3808 10 del SA), disincrostatori (voce ex 34.02 della TDC - voci ex 3401, ex 3402 del SA), deodoranti domestici (voce 33.06 B della TDC - voci 3307 20, 3307 41 e 3307 49 del SA), disinfettanti non farmaceutici
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000"

d) Nell'allegato I, il punto 7 è sostituito dal punto seguente:

"7. COSMETICI: PRODOTTI DI BELLEZZA E DA TOLETTA (voce 33.06 A e B della TDC - voci 3303, ex 3307 del SA) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml)"

e) Nell'allegato I, i punti da 8 a 8.4 sono sostituiti dai punti seguenti:

"8. PRODOTTI PER LAVAGGIO

8.1 Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voci ex 3401 11 e ex 340119 del SA)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC - voce 3401 (20) del SA)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Saponi in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce ex 34.01 della TDC - voce ex 3401 20 del SA)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC - voce 3402 del SA), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

---

(1) Unicamente per gli ipocloriti."

26. 386 L 0217: Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 48)

27. 390 L 0384: Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 1), rettificata nella GU n. L 258 del 22.9.1990, pag. 35

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

28. 376 X 0223: Raccomandazione 76/223/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1976, rivolta agli Stati membri e relativa alle unità di misura citate nelle convenzioni relative ai brevetti (GU n. L 43 del 19.2.1976, pag. 22)

29. C/64/73/pag. 26: Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 64 del 6.8.1973, pag. 26)

30. **C/29/74/pag. 33:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio. n. 71/316/CEE (GU n. C 29 del 18.3.1974, pag. 33)

31. **C/108/74/pag. 8:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 108 del 18.9.1974, pag. 8)

32. **C/50/75/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 50 del 3.3.1975, pag. 1)

33. **C/66/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 66 del 22.3.1976, pag. 1)

34. **C/247/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 247 del 20.10.1976, pag. 1)

35. **C/298/76/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 298 del 17.12.1976, pag. 1)

36. **C/9/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 9 del 13.1.1977, pag. 1)

37. **C/53/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 53 del 3.3.1977, pag. 1)

38. **C/176/77/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 176 del 25.7.1977, pag. 1)

39. **C/79/78/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 79 del 3.4.1978, pag. 1)

40. **C/221/78/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 221 del 18.9.1978, pag. 1)

41. **C/47/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE (GU n. C 47 del 21.2.1979, pag. 1)

42. **C/194/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 194 del 31.7.1979, pag. 1)

43. **C/40/80/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 40 del 18.2.1980, pag. 1)

44. **C/349/80/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 349 del 31.12.1980, pag. 1)

45. **C/297/81/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in applicazione della direttiva 71/316/CEE del Consiglio (GU n. C 297 del 16.11.1981, pag. 1)

X. MATERIALE ELETTRICO

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **373 L 0023:** Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. L 77 del 26.3.1973, pag. 29)

   La Finlandia, l'Islanda e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994.

2. **376 L 0117:** Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 45)

3. **379 L 0196:** Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. L 43 del 20.2.1979, pag. 20), modificata da:

   - **384 L 0047:** Direttiva 84/47/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1984 (GU n. L 31 del 2.2.1984, pag. 19)

   - **388 L 0571:** Direttiva 88/571/CEE della Commissione, del 10 novembre 1988 (GU n. L 311 del 17.11.1988, pag. 46)

   - **388 L 0665:** Direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

   - **390 L 0487:** Direttiva 90/487/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 (GU n. L 270 del 2.10.1990, pag. 23)

4. **382 L 0130:** Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. L 59 del 2.3.1982, pag. 10), modificata da:

   - **388 L 0035:** Direttiva 88/35/CEE della Commissione, del 2 dicembre 1987 (GU n. L 20 del 26.1.1988, pag. 28)

   - **391 L 0269:** Direttiva 91/269/CEE della Commissione, del 30 aprile 1991 (GU n. L 134 del 29.5.1991, pag. 51)

5. **384 L 0539:** Direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179)

6. **389 L 0336:** Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU n. L 139 del 23.5.1989, pag. 19)

7. **390 L 0385:** Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU n. L 189 del 20.7.1990, pag. 17)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

8. **C/184/79/pag. 1:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 184 del 23.7.1979, pag. 1), modificata da:

   - **C/26/80/pag. 2:** Modifica alla comunicazione della Commissione (GU n. C 26 del 2.2.1980, pag. 2)

9. **C/107/80/pag. 2:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 107 del 30.4.1980, pag. 2)

10. **C/199/80/pag. 2:** Terza comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 199 del 5.8.1980, pag. 2)

11. **C/59/82/pag. 2:** Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 1981 sul funzionamento della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - direttiva "bassa tensione" (GU n. C 59 del 9.3.1982, pag. 2)

12. **C/235/84/pag. 2:** Quarta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 235 del 5.9.1984, pag. 2)

13. **C/166/85/pag. 7:** Quinta comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione (GU n. C 166 del 5.7.1985, pag. 7)

14. **C/168/88/pag. 5:** Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU n. C 168 del 27.6.1988, pag. 5), rettificata nella GU n. C 238 del 13.9.1988, pag. 4

15. **C/46/81/pag. 3:** Comunicazione della Commissione in vista dell'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 46 del 5.3.1981, pag. 3)

16. **C/149/81/pag. 1:** Nota della Commissione per l'applicazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 149 del 18.6.1981, pag. 1)

17. 382 X 0490: Raccomandazione 82/490/CEE della Commissione, del 6 luglio 1982, agli Stati membri inerente ai certificati di conformità di cui alla direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 27)

18. C/328/82/pag. 2: Prima nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 328 del 14.12.1982, pag. 2)

19. C/356/83/pag. 20: Seconda nota della Commissione in applicazione della direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU n. C 356 del 31.12.1983, pag. 20)

20. C/194/86/pag. 3: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva" (GU n. C 194 dell'1.8.1986, pag. 3)

21. C/311/87/pag. 3: Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (GU n. C 311 del 21.11.1987, pag. 3)

XI. TESSILI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **371 L 0307**: Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 16), modificata da:

   - **1 72 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 118)

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 109)

   - **383 L 0623**: Direttiva 83/623/CEE del Consiglio, del 25 novembre 1983 (GU n. L 353 del 15.12.1983, pag. 8)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)

   - **387 L 0140**: Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 24)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

   "- "uusi villa"
   - "ný ull"
   - "ren ull"
   - "kamull"."

2. **372 L 0276**: Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (GU n. L 173 del 31.7.1972, pag. 1), modificata da:

   - **379 L 0076**: Direttiva 79/76/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 17 del 24.1.1979, pag. 17)

   - **381 L 0075**: Direttiva 81/75/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1981 (GU n. L 57 del 4.3:1981, pag. 23)

   - **387 L 0184**: Direttiva 87/184/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987 (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 21)

3. **373 L 004**: Direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (GU n. L 83 del 30.3.1973, pag. 1)

4. **375 L 0036**: Direttiva 75/36/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che completa la direttiva 71/307/CEE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 15)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **387 X 0142**: Raccomandazione 87/142/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 52)

6. **387 X 0185**: Raccomandazione 87/185/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (GU n. L 75 del 17.3.1987, pag. 28)

XII. PRODOTTI ALIMENTARI

La Commissione delle Comunità europee nomina, scegliendola tra gli scienziati di alto livello degli Stati AELS (EFTA), almeno una persona che sarà presente in seno al Comitato scientifico dell'alimentazione umana e potrà esprimere le sue opinioni in detta sede. La sua posizione sarà messa a verbale separatamente.

La Commissione delle Comunità europee le comunica, a tempo debito, la data della riunione del comitato e le trasmette le pertinenti informazioni.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 362 L 2645: Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62), modificata da:

   - 365 L 0469: Direttiva 65/469/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1965 (GU n. P 178 del 26.10.1965, pag. 2793/65)

   - 367 L 0653: Direttiva 67/753/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967 (GU n. P 263 del 30.10.1967, pag. 4)

   - 368 L 0419: Direttiva 68/419/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 309 del 24.12.1968, pag. 24)

   - 370 L 0358: Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18.7.1979, pag. 36)

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 120)

   - 376 L 0399: Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 19)

   - 378 L 0144: Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 20)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110).

   - 381 L 0020: Direttiva 81/20/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1981 (GU n. L 43 del 14.2.1981, pag. 11)

   - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

2. 364 L 0054: Direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (GU n. 12 del 27.1.1964, pag. 161/64), modificata da:

- 371 L 0160: Direttiva 71/160/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17.4.1971, pag. 12)

- 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121)

- 372 L 0444: Direttiva 72/444/CEE del Consiglio, del 26 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31.12.1972, pag. 48)

- 374 L 0062: Direttiva 74/62/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 29)

- 374 L 0394: Direttiva 74/394/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 208 del 30.7.1974, pag. 25)

- 376 L 0462: Direttiva 76/462/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 31)

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- 381 L 0214: Direttiva 81/214/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1981 (GU n. L 101 dell'11.4.1981, pag. 10)

- 383 L 0636: Direttiva 83/636/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 40)

- 384 L 0458: Direttiva 84/458/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1984 (GU n. L 256 del 26.9.1984, pag. 19)

- 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag.22)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215)

- 385 L 0585: Direttiva 85/585/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 43)

3. **365 L 0066**: Direttiva 65/66/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 373/65), modificata da:

   - **367 L 0428**: Direttiva 67/428/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. P 148 dell'11.7.1967, pag. 10)

   - **376 L 0463**: Direttiva 76/463/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 126 del 14.5.1976, pag. 33)

   - **386 L 0604**: Direttiva 86/604/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986 (GU n. L 352 del 13.12.1986, pag. 45)

4. **367 L 0427**: Direttiva 67/427/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativa all'impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi, nonché alle misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuto negli e sugli agrumi (GU n. L 148 dell'11.7.1967, pag. 1)

5. **370 L 0357**: Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 157 del 18.7.1970, pag. 31), modificata da:

   - **1 72 B**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 121)

   - **378 L 0143**: Direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 18)

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - **381 L 0962**: Direttiva 81/962/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1981 (GU n. L 354 del 9.12.1981, pag. 22)

   - **385 L 0007**: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 215)

   - **387 L 0055**: Direttiva 87/55/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 41)

6. **373 L 0241**: Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 23), modificata da:

   - **374 L 0411**: Direttiva 72/411/CEE del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 17)
   - **374 L 0644**: Direttiva 74/644/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 349 del 28.12.1974, pag. 63)
   - **375 L 0155**: Direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 64 dell'11.3.1975, pag. 21)
   - **376 L 0628**: Direttiva 76/628/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 1)
   - **378 L 0609**: Direttiva 78/609/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 10)
   - **378 L 0842**: Direttiva 78/842/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1978 (GU n. L 291 del 17.10.1978, pag. 15)
   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
   - **380 L 0608**: Direttiva 80/608/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1980 (GU n. L 170 del 3.7.1980, pag. 33)
   - **385 L 0007**: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)
   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)
   - **389 L 0344**: Direttiva 89/344/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 19)

7. **373 L 0437**: Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 356 del 27.12.1973, pag. 71), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)
   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)

8. 374 L 0329: Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 189 del 12.7.1974, pag. 1), modificata da:

   - 378 L 0612: Direttiva 78/612/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978 (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 22)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - 380 L 0597: Direttiva 80/597/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1980 (GU n. L 155 del 23.6.1980, pag. 23)

   - 385 L 0006: Direttiva 85/6/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 21)

   - 385 L 0007: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)

   - 386 L 0102: Direttiva 86/102/CEE del Consiglio, del 24 marzo 1986 (GU n. L 88 del 3.4.1986, pag. 40)

   - 389 L 0393: Direttiva 89/393/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 13)

9. 374 L 0409: Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (GU n. L 221 del 12.8.1974, pag. 10), modificata da:

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)

10. 375 L 0726: Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU n. L 311 del 1°.12.1975, pag. 40), modificata da:

    - 379 L 0168: Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 37 del 13.2.1979, pag. 27)

    - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **381 L 0487**: Direttiva 81/487/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 189 dell'11.7.1981, pag. 43)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217)

- **389 L 0394**: Direttiva 89/394/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 14)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunta :

"f) "Must", completata dall'indicazione, in lingua svedese, della frutta utilizzata per i succhi."

11. **376 L 0118**: Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 49), modificata da:

- **378 L 0630**: Direttiva 78/630/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 12)

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

- **383 L 0635**: Direttiva 83/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1983 (GU n. L 357 del 21.12.1983, pag. 37)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 216 e 217)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattata come in appresso.

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

""flødepulver" in Danimarca, "Rahmpulver" e "Sahnepulver" in Germania e in Austria, "Gräddpulver" in Svezia, "nïourseydd nýmjölk" in Islanda, "kermajauhe/gräddpulver" in Finlandia e "fløtepulver" in Norvegia per designare il prodotto definito all'allegato, punto 2, lettera d).".

12. 376 L 0621: Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 202 del 28.7.1976, pag. 35), modificata da:

- **1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)**

- **1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 216)**

13. 376 L 0895: Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da:

- **380 L 0428: Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980 (GU n. L 102 del 19.4.1980, pag. 26)**

- **381 L 0036: Direttiva 81/36/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1981 (GU n. L 46 del 19.2.1981, pag. 33)**

- **382 L 0528; Direttiva 82/528/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982 (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 1)**

- **388 L 0298: Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53)**

- **389 L 0186: Direttiva 89/186/CEE del Consiglio, del 6 marzo 1989 (GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 36)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"*Allegato I*
Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
0704 freschi o	07.01 B	Cavoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, refrigerati
0709 70	07.01 C	Spinaci, freschi o refrigerati
ex 0709 90, 0705	07.01 D	Insalate, comprese le indivie e le cicorie, fresche o refrigerate
ex 0709 90	07.01 E	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati
0708	07.01 F	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
0706	07.01 G	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e altre simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0703 10, 0703 20	07.01 H	Cipolle, scalogni e agli, freschi o refrigerati
0703 90	07.01 I J	Porri e altri agliacei, freschi o refrigerati
0709 20	07.01 K	Asparagi, freschi o refrigerati
0709 10	07.01 L	Carciofi, freschi o refrigerati
0702	07.01 M	Pomodori, freschi o refrigerati
ex 0709 90	07.01 N	Olive, fresche o refrigerate
ex 0709 90	07.01 O	Capperi, freschi o refrigerati
0707	07.01 P	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0709 51, 0709 52	07.01 Q	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati
ex 0709 90	07.01 R	Finocchi, freschi o refrigerati
ex 0709 60	07.01 S	Pimenti o peperoni dolci, freschi o refrigerati
ex 0709	07.01 T	Altri ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati
ex 0710	ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, non cotti, congelati
ex 0801, ex 0803 ex 0804	ex 08.01	Datteri, banane, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), avocadi, manghi, guaiave, e mangoste, freschi (1), senza guscio o decorticati
ex 0805	ex 08.02	Agrumi, freschi (1)
ex 0804	ex 08.03	Fichi, freschi (1)
ex 0806	ex 08.04	Uve, fresche (1)
ex 0802	ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 0801) fresche (1), sgusciate o decorticate
0808	08.06	Mele, pere e cotogne, fresche (1)
0809	08.07	Frutta con nocciolo, fresche (1)
ex 0810, 0807 20	08.08	Bacche, fresche (1)
ex 0810, 0807 10	08.09	Altre frutta fresche (1)
ex 0811	ex 08.10	Frutta non cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri

(1) Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

14. **377 L 0436**: Direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria (GU n. L 172 del 12.7.1977, pag. 20), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 110)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

   - **385 L 0007**: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

   - **385 L 0573**: Direttiva 85/573/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 22)

15. **378 L 0142**: Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 44 del 15.2.1978, pag. 15)

16. **378 L 0663**: Direttiva 78/663/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 7), rettificata nella GU n. L 296 del 21.10.1978, pag. 50 e nella GU n. L 91 del 10.4.1979, pag. 7, modificata da:

   - **382 L 0504**: Direttiva 82/504/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1982 (GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 35)

   - **390 L 0612**: Direttiva 90/612/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990 (GU n. L 326 del 24.11.1990, pag. 58)

17. **378 L 0664**: Direttiva 78/664/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 30), modificata da:

   - **382 L 0712**: Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982 (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 31)

18. **379 L 0112**: Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218)

- **385 L 0007**: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

- **386 L 0197**: Direttiva 86/197/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 38)

- **389 L 0395**: Direttiva 89/395/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 17)

- **391 L 0072**: Direttiva 91/72/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 27)

I prodotti alimentari etichettati prima dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle legislazioni nazionali pertinenti degli Stati AELS (EFTA) allora vigenti, possono essere immessi nei rispettivi mercati fino al 1° gennaio 1995.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

"- in finlandese: "säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä"
- in islandese: "geislað, meðhöndlað með jónandi geislun"
- in norvegese: "bestrålt, behandlet med ioniserende stråling"
- in svedese: "bestrålad, behandlad med joniserande strålning"."

b) Nell'articolo 9, paragrafo 6 ai codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 corrisponde la voce 2206 del sistema armonizzato.

c) Nell'articolo 9 bis, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"- in finlandese: "viimeinen käyttöajankohta"
- in islandese: "síðasti neysludagur"
- in norvegese: "holdbar til"
- in svedese: "sista förbrukningsdagen"."

d) All'articolo 10 bis, alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa corrisponde la voce 2204 del sistema armonizzato.

19. **379 L 0693**: Direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni (GU n. L 205 del 13.8.1979, pag. 5), modificata da:

- **380 L 1276**: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

- 388 L 0593: Direttiva 88/593/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1988 (GU n. L 318 del 25.11.1988, pag. 44)

20. 379 L 0700: Direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU n. L 207 del 15.8.1979, pag. 26)

21. 379 L 0796: Prima direttiva 79/796/CEE della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa metodi comunitari di analisi per il controllo di taluni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU n. L 239 del 22.9.1979, pag. 24)

22. 379 L 1066: Prima direttiva 79/1066/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 17)

23. 379 L 1067: Prima direttiva 79/1067/CEE della Commissione, del 13 novembre 1979, recante fissazione di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU n. L 327 del 24.12.1979, pag. 29)

24. 380 L 0590: Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 151 del 19.6.1980, pag. 21), modificata da:

    - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) Nel titolo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

    ""LIITE" (finlandese)
    "VIDAUKI" (islandese)
    "VEDLEGG" (norvegese)
    "BILAGA" (svedese)"

    b) Nel testo dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

    ""tunnus" (finlandese)
    "merki" (islandese)
    "symbol" (norvegese)
    "symbol" (svedese)"

25. 380 L 0766: Direttiva 80/766/CEE della Commissione, dell'8 luglio 1980, che fissa il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale del tenore di cloruro di vinile monomero nei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 213 del 16.8.1980, pag. 42)

26. **380 L 0777**: Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 1), modificata da:

    - **380 L 1276**: Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 77)

    - **385 L 0007**: Direttiva 85/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 22)

    - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

27. **380 L 0891**: Direttiva 80/891/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa al metodo di analisi comunitario per la determinazione del tenore dell'acido erucico presente negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU n. L 254 del 27.9.1980, pag. 35)

28. **381 L 0432**: Direttiva 81/432/CEE della Commissione, del 29 aprile 1981, che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti (GU n. L 167 del 24.6.1981, pag. 6)

29. **381 L 0712**: Prima direttiva 81/712/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che fissa metodi d'analisi comunitari per il controllo dei criteri di purezza di taluni additivi alimentari (GU n. L 257 del 10.9.1981, pag. 1)

30. **382 L 0711**: Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 297 del 23.10.1982, pag. 26)

31. **383 L 0229**: Direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 123 dell'11.5.1983, pag. 31), modificata da:

    - **386 L 0388**: Direttiva 86/388/CEE della Commissione, del 23 luglio 1986 (GU n. L 228 del 14.8.1986, pag. 32)

32. **383 L 0417**: Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 25), modificata da:

    - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 217)

33. 383 L 0463: Direttiva 83/463/CEE della Commissione, del 22 luglio 1983, che istituisce misure transitorie per l'indicazione di alcuni ingredienti nell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale (GU n. L 255 del 15.9.1983, pag. 1)

34. 384 L 0500: Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 277 del 20.10.1984, pag. 12)

    La Norvegia e la Svezia si conformano alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

35. 385 L 0503: Prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi per le caseine ed i caseinati alimentari (GU n. L 308 del 20.11.1985, pag. 12)

36. 385 L 0572: Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 14)

37. 385 L 0591: Direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 50)

38. 386 L 0362: Direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 37), modificata da:

    - 388 L 0298: Direttiva 88/298/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1988 (GU n. L 126 del 20.5.1988, pag. 53)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"Allegato I

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 1001	ex 10.01	Frumento
1002	10.02	Segala
1003	10.03	Orzo
1004	10.04	Avena
ex 1005	ex 10.05	Granturco
ex 1006	ex 10.06	Risone
ex 1007	ex 10.07	Grano saraceno, miglio, sorgo, triticale e altri cereali".

39. 386 L 0363: Direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 43)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"Allegato I

Numero del sistema armonizzato	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
0201 0202 0203 0204 0205 0206	ex 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali delle specie equina, asinina, mulesca, bovina, suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0207	02.02	Carni di volatili da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), fresche, refrigerate o congelate
0207 31 ex 0207 39 0207 50 ex 0210 90	02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
0208 10 ex 0208 90	ex 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di piccioni domestici, di conigli domestici e di selvaggina
0209	ex 02.05	Lardo, grasso di maiale e grasso di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate
ex 0401 ex 0403 ex 0404	04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati
ex 0401, 0402, ex 0403, ex 0404	04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati

0405	04.03	Burro
0406	04.04	Formaggi e latticini
ex 0407, ex 0408	ex 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, esclusi le uova da cova nonché le uova e il giallo d'uova non destinati ad usi alimentari
1601, ex 1902 20	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue
ex 0210 90 1602 ex 1902 20	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie".

40. 386 L 0424: Prima direttiva 86/424/CEE della Commissione, del 15 luglio 1986, che fissa metodi di campionatura comunitari per le caseine ed i caseinati alimentari ai fini dell'analisi chimica (GU n. L 243 del 28.8.1986, pag. 29)

41. 387 L 0250: Direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (GU n. L 113 del 30.4.1987, pag. 57)

42. 387 L 0524: Prima direttiva 87/524/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1987, concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (GU n. L 306 del 28.10.1987, pag. 24)

43. 388 L 0344: Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU n. L 157 del 24.6.1988, pag. 28)

44. 388 L 0388: Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 61), rettificata nella GU n. L 345 del 14.12.1988, pag. 29, modificata da:

    - 391 L 0071: Direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991 (GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 25)

45. 388 D 0389: Decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi (GU n. L 184 del 15.7.1988, pag. 67)

46. 389 L 0107: Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 27)

47. 389 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 34)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

- in finlandese "pakastettu",
- in islandese "hraðfryst",
- in norvegese "dypfryst",
- in svedese "djupfryst";"

48. 389 L 0109: Direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU n. L 347 del 28.11.1989, pag. 37

49. 389 L 0396: Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da:

- 391 L 0238: Direttiva 91/238/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27.4.1991, pag. 50)

50. 389 L 0397: Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 23)

51. 389 L 0398: Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU n. L 186 del 30.6.1989, pag. 27)

52. 390 L 0128: Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU n. L 75 del 21.3.1990, pag. 19)

53. 390 L 0496: Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU n. L 276 del 6.10.1990, pag. 40)

54. 390 L 0642: Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU n. L 350 del 14.12.1990, pag. 71)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

55. 378 X 0358: Raccomandazione della Commissione 78/358/CEE, del 29 marzo 1978, agli Stati membri sull'uso della saccarina come ingrediente alimentare e come prodotto presentato in compresse e destinato alla vendita al consumatore finale (GU n. L 103 del 15.4.1978, pag. 32)

56. 380 X 1089: Raccomandazione della Commissione 80/1089/CEE, dell'11 novembre 1980, agli Stati membri sul controllo della sicurezza degli additivi alimentari (GU n. L 320 del 27.11.1980, pag. 36)

57. C/271/89 pag. 3: Comunicazione della Commissione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità (COM (89) 256) (GU n. C 271 del 24.10.1989, pag. 3)

XIII. MEDICINALI

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) può designare secondo le sue procedure di lavoro due osservatori aventi diritto a partecipare ai compiti del comitato di cui all'articolo 2, primo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla creazione di un comitato farmaceutico.

Fatto salvo l'articolo 101 dell'accordo la Commissione delle Comunità europee invita esperti degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 99 dell'accordo a partecipare ai compiti di cui all'articolo 2, secondo trattino della decisione 75/320/CEE del Consiglio.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del comitato e trasmette la documentazione pertinente.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **365 L 0065**: Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (GU n. 22 del 9.2.1965, pag. 369/65), modificata da:

   - **375 L 0319**: Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13)

   - **383 L 0570**: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)

   - **387 L 0021**: Direttiva 87/21/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 36)

   - **389 L 0341**: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)

2. **375 L 0318**: Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 1), modificata da:

   - **383 L 0570**: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)

   - **387 L 0019**: Direttiva 87/19/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 31)

   - **389 L 0341**: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)

3. 375 L 0319: Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 13), modificata da:

   - 378 L 0420: Direttiva 78/420/CEE del Consiglio, del 2 maggio 1978 (GU n. L 123 dell'11.5.1978, pag. 26)

   - 383 L 0570: Direttiva 83/570/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 1)

   - 389 L 0341: Direttiva 89/341/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 11)

4. 378 L 0025: Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU n. L 11 del 14.1.1978, pag. 18), modificata da:

   - 381 L 0464: Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981 (GU n. L 183 del 4.7.1981, pag. 33)

5. 381 L 0851: Direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 1), modificata da:

   - 390 L 0676: Direttiva 90/676/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990 (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 15)

6. 381 L 0852: Direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (GU n. L 317 del 6.11.1981, pag. 16), modificata da:

   - 387 L 0020: Direttiva 87/20/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 34)

7. 386 L 0609: Direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1)

8. 387 L 0022: Direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 38)

9. 389 L 0105: Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 8)

10. 389 L 0342: Direttiva 89/342/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 14)·

11. **389 L 0343:** Direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 16)

12. **389 L 0381:** Direttiva 89/381/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 44)

13. **390 L 0677:** Direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 26)

14. **390 R 2377:** Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 1)

15. **391 L 0356:** Direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU n. L 193 del 17.7.1991, pag. 30)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

16. **C/310/86/pag. 7:** Comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU n. C 310 del 4.12.1986, pag. 7)

17. **C/115/82/pag. 5:** Nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU n. C 115 del 6.5.1982, pag. 5)

XIV. CONCIMI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:

1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 21), modificata da:

   - 388 L 0183: Direttiva 88/183/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 83 del 29.3.1988, pag. 33)

   - 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34)

   - 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116)

   Per il cadmio presente nei concimi, gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo. Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione.

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'allegato I, parte A II, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, nel testo tra parentesi viene aggiunto il testo seguente:

      "Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera".

   b) Nell'allegato I, parte B 1, 2 e 4, colonna 9, punto 3, primo trattino, dopo (6b), nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente:

      "Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera".

2. 377 L 0535: Direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 213 del 22.8.1977, pag. 1), modificata da:

   - 379 L 0138: Direttiva 79/138/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1978 (GU n. L 39 del 14.2.1979, pag. 3), rettificata nella GU n. L 1 del 3.1.1980, pag. 11

   - 387 L 0566: Direttiva 87/566/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 342 del 4.12.1987, pag. 32)

   - 389 L 0519: Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30)

3. 380 L 0876: Direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU n. L 250 del 23.9.1980, pag. 7)

4. 387 L 0094: Direttiva 87/94/CEE della Commissione, dell'8 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle procedure di controllo delle caratteristiche, dei limiti e della detonabilità di concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto (GU n. L 38 del 7.2.1987, pag. 1), rettificata nella GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 16, modificata da:

   - 388 L 0126: Direttiva 88/126/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1987 (GU n. L 63 del 9.3.1988, pag. 12)

5. 389 L 0284: Direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (GU n. L 111 del 22.4.1989, pag. 34)

6. 389 L 0519: Direttiva 89/519/CEE della Commissione, del 1° agosto 1989, che completa e modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (GU n. L 265 del 12.9.1989, pag. 30)

7. 389 L 0530: Direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (GU n. L 281 del 30.9.1989, pag. 116)

XV. SOSTANZE PERICOLOSE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **367 L 0548**: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1), modificata e integrata da:

   - **379 L 0831**: Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979 (GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10)

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

   - **384 L 0449**: Direttiva 84/449/CEE della Commissione, del 25 aprile 1984 (GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1)

   - **388 L 0302**: Direttiva 88/302/CEE della Commissione, del 18 novembre 1987 (GU n. L 133 del 30.5.1988, pag. 1), rettificata nella GU n. L 136 del 2.6.1988, pag. 20

   - **390 D 0420**: Decisione 90/420/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa alla classificazione e all'etichettatura di di(2-etilesil)ftalato in conformità dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. L 222 del 17.8.1990, pag. 49)

   - **391 L 0325**: Direttiva 91/325/CEE della Commissione, del 1° marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 1)

   - **391 L 0326**: Direttiva 91/326/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 180 dell'8.7.1991, pag. 79)

   Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttivà 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga ai medesimi.

Lo scambio di informazioni è disciplinato nel modo seguente:

i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue:

- **ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio d'informazioni;**

- **gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità;**

ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva.

2. 373 L 0404: Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 51), modificata da:

- **382 L 0242: Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1)**

- **386 L 0094: Direttiva 86/94/CEE del Consiglio, del 10 marzo 1986 (GU n. L 80 del 25.3.1986, pag. 51)**

3. 373 L 0405: Direttiva 73/405/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici (GU n. L 347 del 17.12.1973, pag. 53), modificata da:

- **382 L 0243: Direttiva 82/243/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982 (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 18)**

4. 376 L 0769: Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata da:

- **379 L 0663: Direttiva 79/663/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che completa l'allegato della direttiva 76/769/CEE (GU n. L 197 del 3.8.1979, pag. 37)**

- **382 L 0806: Direttiva 82/806/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1982 (GU n. L 339 dell'1.12.1982, pag. 55)**

- **382 L 0828: Direttiva 82/828/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982 (GU n. L 350 del 10.12.1982, pag. 34)**

- **383 L 0264: Direttiva 83/264/CEE del Consiglio, del 16 maggio 1983 (GU n. L 147 del 6.6.1983, pag. 9)**

- 383 L 0478: Direttiva 83/478/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983 (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 33)

- 385 L 0467: Direttiva 85/467/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1985 (GU n. L 269 dell'11.10.1985, pag. 56)

- 385 L 0610: Direttiva 85/610/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 1)

- 389 L 0677: Direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 19)

- 389 L 0678: Direttiva 89/678/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 24)

- 391 L 0173: Direttiva 90/173/CEE del Consiglio, del 21 marzo 1991 (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 34)

- 391 L 0338: Direttiva 91/338/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 59)

- 391 L 0339: Direttiva 91/339/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 (GU n. L 186 del 12.7.1991, pag. 64)

Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per i seguenti prodotti:

- solventi organici clorurati;
- fibre di amianto;
- composti di mercurio;
- composti di arsenico;
- composti organostannici;
- pentaclorofenolo;
- cadmio;
- pile.

Nel 1995 le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione.

5. 378 L 0631: Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 13), modificata da:

   - 381 L 0187: Direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2.4.1981, pag. 29)

   - 384 L 0291: Direttiva 84/291/CEE della Commissione, del 18 aprile 1984 (GU n. L 144 del 30.5.1984, pag. 1)

   Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

6. 379 L 0117: Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata da:

   - 383 L 0131: Direttiva 83/131/CEE della Commissione, del 14 marzo 1983 (GU n. L 91 del 9.4.1983, pag. 35)

   - 385 L 0298: Direttiva 85/298/CEE della Commissione, del 22 maggio 1985 (GU n. L 154 del 13.6.1985, pag. 48)

   - 386 L 0214: Direttiva 86/214/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986 (GU n. L 152 del 6.6.1986, pag. 45)

   - 386 L 0355: Direttiva 86/355/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986 (GU n. L 212 del 2.8.1986, pag. 33)

   - 387 L 0181: Direttiva 87/181/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1987 (GU n. L 71 del 14.3.1987, pag. 33)

   - 387 L 0477: Direttiva 87/477/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 (GU n. L 273 del 26.9.1987, pag. 40)

   - 389 L 0365: Direttiva 89/365/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989 (GU n. L 159 del 10.6.1989, pag. 58)

   - 390 L 0533: Direttiva 90/533/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990 (GU n. L 296 del 27.10.1990, pag. 63)

   - 391 L 0188: Direttiva 91/188/CEE della Commissione del 19 marzo 1991 (GU n. L 92 del 13.4.1991, pag. 42)

   Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Per le nuove norme comunitarie saranno seguite le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

7. 382 L 0242: Direttiva 82/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE (GU n. L 109 del 22.4.1982, pag. 1)

8. 387 L 0018: Direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU n. L 15 del 17.1.1987, pag. 29)

9. 388 L 0320: Direttiva 88/320/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GU n. L 145 dell'11.6.1988, pag. 35), modificata da:

   - 390 L 0018: Direttiva 90/18/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1989 (GU n. L 11 del 13.1.1990, pag. 37)

10. **388 L 0379: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 14), modificata da:**

   - **389 L 0178: Direttiva 89/178/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 18)**

   - **390 L 0035: Direttiva 90/35/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1989 (GU n. L 19 del 24.1.1990, pag. 14)**

   - 390 L 0492: Direttiva 90/492/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990 (GU n. L 275 del 5.10.1990, pag. 35)

   - 391 L 0155: Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991 (GU n. L 76 del 22.3.1991, pag. 35)

   Le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti normativi comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1° gennaio 1995. La Finlandia si conforma a tale disposto a decorrere dall'entrata in vigore della settima modifica della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Nel quadro della cooperazione che dovrà essere avviata dopo la firma dell'accordo per la soluzione dei problemi in sospeso, durante il 1994 verrà operato un riesame della situazione, esteso a materie non disciplinate dalla normativa comunitaria. Fatta salva ogni diversa soluzione che il Comitato misto SEE decida di adottare, gli atti comunitari in materia di classificazione ed etichettatura non si applicano allo Stato AELS (EFTA) che ritenga necessaria una deroga.

   Lo scambio d'informazioni è disciplinato nel modo seguente:

   i) gli Stati AELS (EFTA) che si adeguano all'acquis comunitario in materia di sostanze e di preparati pericolosi, offrono garanzie equivalenti a quelle offerte nella Comunità in merito a quanto segue:

      - ove le informazioni siano considerate riservate per motivi di segretezza industriale e commerciale nell'ambito della Comunità, in base alle disposizioni della direttiva, soltanto gli Stati AELS (EFTA) che hanno recepito il relativo acquis comunitario partecipano allo scambio di informazioni;

      - gli Stati AELS (EFTA) accordano alle informazioni riservate lo stesso livello di tutela concesso nell'ambito della Comunità;

   ii) tutti gli Stati AELS (EFTA) partecipano allo scambio di informazioni relativo a tutti gli altri aspetti, come disposto dalla direttiva.

11. 391 0157: Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 38)

   Gli Stati AELS (EFTA) possono limitare l'accesso ai loro mercati conformemente alle rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda le pile. Le Parti contraenti riesaminano congiuntamente la situazione nel 1995.

12. **391 R 0594**: Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU n. L 67 del 14.3.1991, pag. 1)

    Gli Stati AELS (EFTA) possono applicare le rispettive legislazioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Le Parti contraenti instaurano meccanismi concreti di cooperazione. Nel 1995 esse riesaminano congiuntamente la situazione.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

13. **389 X 0542**: Raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (GU n. L 291 del 10.10.1989, pag. 55)

14. **C/79/82/pag. 3**: Comunicazione relativa alla decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche (GU n. C 79 del 31.3.1982, pag. 3)

15. **C/146/90/pag. 4**: Pubblicazione dell'inventario EINECS (GU n. C 146 del 15.6.1990, pag. 4)

XVI. COSMETICI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:

1. **376 L 0768**: Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 169), modificata da:

   - 379 L 0661: Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979 (GU n. L 192 del 31.7.1979, pag. 35)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

   - 382 L 0147: Direttiva 82/147/CEE della Commissione, dell'11 febbraio 1982 (GU n. L 63 del 6.3.1982, pag. 26)

   - 382 L 0368: Direttiva 82/368/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1982 (GU n. L 167 del 15.6.1982, pag. 1)

   - 383 L 0191: Seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione, del 30 marzo 1983 (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 25)

   - 383 L 0341: Terza direttiva 83/341/CEE della Commissione, del 29 giugno 1983 (GU n. L 188 del 13.7.1983, pag. 15)

   - 383 L 0496: Quarta direttiva 83/496/CEE della Commissione, del 22 settembre 1983 (GU n. L 275 dell'8.10.1983, pag. 20)

   - 383 L 0574: Direttiva 83/574/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 38)

   - 384 L 0415: Quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione, del 18 luglio 1984 (GU n. L 228 del 25.8.1984, pag. 31), rettificata nella GU n. L 255 del 25.9.1984, pag. 28

   - 385 L 0391: Sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione, del 16 luglio 1985 (GU n. L 224 del 22.8.1985, pag. 40)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 218)

   - 386 L 0179: Settima direttiva 86/179/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 40)

   - 386 L 0199: Ottava direttiva 86/199/CEE della Commissione, del 26 marzo 1986 (GU n. L 149 del 3.6.1986, pag. 38)

   - 387 L 0137: Nona direttiva 87/137/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1987 (GU n. L 56 del 26.2.1987, pag. 20)

- **388 L 0233**: Decima direttiva 88/233/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988 (GU n. L 105 del 26.4.1988, pag. 11)

- **388 L 0667**: Direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 46)

- **389 L 0174**: Undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989 (GU n. L 64 dell'8.3.1989, pag. 10), rettificata nella GU n. L 199 del 13.7.1989, pag. 23

- **389 L 0679**: Direttiva 89/679/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU n. L 398 del 30.12.1989, pag. 25)

- **390 L 0121**: Dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione, del 20 febbraio 1990 (GU n. L 71 del 17.3.1990, pag. 40)

- **391 L 0184**: Tredicesima direttiva 91/184/CEE della Commissione, del 12 marzo 1991 (GU n. L 91 del 12.4.1991, pag. 59)

2. **380 L 1335**: Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 383 del 31.12.1980, pag. 27), modificata da:

   - **387 L 0143**: Direttiva 87/143/CEE della Commissione, del 10 febbraio 1987 (GU n. L 57 del 27.2.1987, pag. 56)

3. **382 L 0434**: Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 185 del 30.6.1982, pag. 1), modificata da:

   - **390 L 0207**: Direttiva 90/207/CEE della Commissione, del 4 aprile 1990 (GU n. L 108 del 28.4.1990, pag. 92)

4. **383 L 0514**: Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 9)

5. **385 L 0490**: Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU n. L 295 del 7.11.1985, pag. 30)

XVII. TUTELA AMBIENTALE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 375 L 0716: Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27.11.1975, pag. 22), modificata da:

   - 387 L 0219: Direttiva 87/219/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1987 (GU n. L 91 del 3.4.1987, pag. 19)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) alla voce 27.10 C I della tariffa doganale comune corrisponde la voce ex 2710 del sistema armonizzato.

2. 380 L 0051: Direttiva 80/51/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 26), modificata da:

   - 383 L 0206: Direttiva 83/206/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1983 (GU n. L 117 del 4.5.1983, pag. 15)

3. 385 L 0210: Direttiva 85/210/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (GU n. L 96 del 3.4.1985, pag. 25), modificata da:

   - 385 L 0581: Direttiva 85/581/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 37)

   - 387 L 0416: Direttiva 87/416/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1987 (GU n. L 225 del 13.8.1987, pag. 33)

4. 385 L 0339: Direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (GU n. L 176 del 6.7.1985, pag. 18)

5. 389 L 0629: Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU n. L 363 del 13.12.1989, pag. 27)

XVIII. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, TELECOMUNICAZIONI E TRATTAMENTO DATI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **386 L 0529**: Direttiva 86/529/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1986, riguardante l'adozione di specifiche tecniche comuni relative alla serie di norme sui MAC/packet per la diffusione televisiva diretta via satellite (GU n. L 311 del 6.11.1986, pag. 28)

2. **387 D 0095**: Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36 del 7.2.1987, pag. 31)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Per "norma europea", di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della decisione, si intende una norma approvata dall'ETSI, dal CEN/CENELEC, dalla CEPT o da altri organismi stabiliti dalle Parti contraenti. Per "prenorma europea", di cui all'articolo 1, paragrafo 8 della decisione, si intende una norma adottata dagli stessi organismi.

3. **389 D 0337**: Decisione 89/337/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la televisione ad alta definizione (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 1)

4. **391 L 0263**: Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU n. L 128 del 23.5.1991, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

5. **384 X 0549**: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49)

6. **389 Y 0511(01)**: Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1)

XIX. DISPOSIZIONI GENERALI NEL SETTORE DEGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **383 L 0189**: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26.4.1983, pag. 8), modificata da:

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 214)

   - **388 L 0182**: Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 (GU n. L 81 del 26.3.1988, pag. 75)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

      "7. "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca".

   b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in fine, è aggiunto il testo seguente:

      "Il testo integrale del progetto notificato di regola tecnica deve essere messo a disposizione nella lingua originale, nonché in traduzione integrale in una delle lingue ufficiali della Comunità europea".

   c) Nell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

      "La Comunità, da un lato, e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o gli Stati AELS (EFTA) per il tramite di detto Organo, dall'altro, possono chiedere informazioni complementari in merito ad un progetto notificato di regola tecnica."

   d) Nell'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

      "Le osservazioni degli Stati AELS (EFTA) sono trasmesse dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) alla Commissione delle Comunità europee sotto forma di comunicazione congiunta unica; le osservazioni della Comunità sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dalla Commissione. Con analoghe modalità le Parti contraenti provvedono alle comunicazioni reciproche qualora, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti interni, venga chiesto il mantenimento dello statu quo per sei mesi."

   e) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma è sostituito dal testo seguente:

      "A richiesta, le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono considerate riservate."

f) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) rinviano di tre mesi l'adozione di un progetto notificato di regolamentazioni tecniche, a decorrere dalla data di ricevimento del testo del progetto stesso da parte:

- della Commissione delle Comunità europee per i progetti notificati dagli Stati membri della Comunità,
- dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) per i progetti notificati dagli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, detto rinvio di tre mesi non si applica nei casi in cui, per urgenti motivi di tutela della salute pubblica o della sicurezza, di protezione della salute e della vita di animali o vegetali, le autorità competenti siano obbligate ad elaborare in brevissimo tempo regolamentazioni tecniche la cui adozione e applicazione debbano avvenire immediatamente senza che sia possibile procedere ad una consultazione. L'urgenza dei provvedimenti adottati deve essere motivata. Detta motivazione deve essere precisa e circostanziata in ordine particolarmente alla imprevedibilità e gravità del pericolo cui le autorità in questione devono far fronte, nonché all'assoluta necessità di intervenire immediatamente per porvi rimedio."

g) Nell'elenco I dell'allegato viene aggiunto il testo seguente:

"ON (Austria)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A - 1020 Wien

ÖVE (Austria)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Wien

SFS (Finlandia)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF - 00121 Helsinki

SESKO (Finlandia)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko
r.y.
Särkiniementie 3
SF - 00210 Helsinki

STRI (Islanda)
Staðlaráð Islands
Keldnaholti
IS - 112 Reykjavík

SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zürich

NSF (Norvegia)
Norges Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N - 0306 Oslo 3

NEK (Norvegia)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N - 0212 Oslo 2

SIS (Svezia)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S - 103 66 Stockholm

SEK (Svezia)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S - 164 28 Kista

SNV (Svizzera)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH - 8032 Zürich

SEK (Svizzera)
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
Postfach
CH - 8034 Zürich".

h) Ai fini dell'applicazione della direttiva, sono considerate necessarie le seguenti comunicazioni da effettuare per via elettronica:

1) Schede di notifica; possono essere comunicate prima o insieme al testo integrale.
2) Ricevuta del progetto di testo contenente, tra l'altro, la data di scadenza del termine di statu quo fissata in conformità con ciascun sistema.
3) Richieste di informazioni supplementari.
4) Risposte alle richieste di informazioni supplementari.
5) Osservazioni.
6) Richieste di riunioni ad hoc.
7) Risposte alle richieste di riunioni ad hoc.
8) Richieste dei testi definitivi.
9) Comunicazione che è stato annunciato il mantenimento dello statu quo per sei mesi.

Le comunicazioni che seguono possono, per il momento, essere inviate per posta normale:

10) Il testo integrale del progetto notificato.
11) I testi giuridici di base o le disposizioni regolamentari.
12) Il testo definitivo.

i) Le Parti contraenti decidono in comune disposizioni amministrative relative alle comunicazioni suddette.

2. 389 D 0045: Decisione 89/45/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (GU n. L 17 del 21.1.1989, pag. 51), modificata da:

   - 390 D 0352: Decisione 90/352/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 (GU n. L 173 del 6.7.1990, pag. 49)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) comunica immediatamente alla Commissione delle Comunità europee le informazioni che esso invia agli Stati AELS (EFTA) o alle loro autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee comunica immediatamente all'ente designato dagli Stati AELS (EFTA) le informazioni che essa invia agli Stati membri della Comunità o alle loro autorità competenti.

3. 390 D 0683: Decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 13)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

4. C/136/85/pag. 2: Conclusioni in materia di normalizzazione approvate dal Consiglio il 16 luglio 1984 (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 2)

5. 385 Y 0604(01): Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01 del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (GU n. C 136 del 4.6.1985, pag. 1)

6. 386 Y 1001(01): Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. C 245 del 1 .10.1986, pag. 4)

7. C/67/89 pag. 3: Comunicazione della Commissione riguardante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei titoli dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati dagli Stati membri sulla base della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 (GU n. C 67 del 17.3.1989, pag. 3)

8. 390 Y 0116(01): Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 1)

9. 590 DC 0456: Libro verde della Commissione sullo sviluppo della normazione europea - Azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa (GU n. C 20 del 28.1.1991, pag. 1)

XX. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - QUESTIONI GENERALI

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

1. 380 Y 1003(01): Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 ("Cassis de Dijon") (GU n. C 256 del 3.10.1980, pag. 2)

2. 585 PC 0310: Comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno (COM (85) 310 def.) ("Libro bianco")

XXI. PRODOTTI DA COSTRUZIONE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0106**: Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 12)

   Per quanto riguarda la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) ai lavori dell'organizzazione europea per il benestare tecnico di cui all'allegato II della direttiva, si applica l'articolo 100 dell'accordo.

XXII. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0686**: Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. L 399 del 30.12.1989, pag. 18)

XXIII. GIOCATTOLI

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 388 L 0378: Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU n. L 187 del 16.7.1988, pag. 1)

   La Norvegia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

   Le disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura, nonché le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all'accordo, si applicano anche all'allegato II, parte II, punto 3 della direttiva.

XXIV. MACCHINE

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0392**: Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 9), rettificata nella GU n. L 296 del 14.10.1989, pag. 40 e modificata da:

   - **391 L 0368**: Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 16)

   La Svezia si conforma alle disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1994.

XXV. TABACCO

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **389 L 0622: Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (GU n. L 359 dell'8.12.1989, pag. 1)**

2. **390 L 0239: Direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette (GU n. L 137 del 30.5.1990, pag. 36)**

XXVI. ENERGIA

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **385 L 0536**: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20) (1)

(1) Atti elencati unicamente a scopo informativo; per l'applicazione si veda l'allegato IV sull'energia.

XXVII BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione delle bevande spiritose elencate nel presente capitolo, purché conformi alla normativa comunitaria. Per tutti gli altri casi, gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare la loro legislazione nazionale.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 160 del 12.6.1989, pag. 1)**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   a) Le disposizioni del regolamento lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati AELS (EFTA) di vietare l'immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo umano diretto, aventi un titolo alcolometrico superiore a 60% vol, sempreché tale divieto non abbia carattere discriminatorio.

   b) All'articolo 1, paragrafo 2 i codici NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 e 2207 corrispondono alle seguenti voci del sistema armonizzato: 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.

   c) Per quanto riguarda la definizione delle bevande spiritose di frutta, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera l): per l'Austria, l'alcole d'origine agricola può essere aggiunto in ogni fase del processo di elaborazione, sempreché la proporzione minima del 33% di alcole contenuta nel prodotto finale provenga dal frutto che dà il nome alla bevanda.

   d) Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 4, lettera q): la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono vietare la commercializzazione di vodka prodotta con materie prime diverse dai cereali o dalle patate.

   e) In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 la denominazione di vendita può essere completata con i seguenti termini:

      - "Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch" e "Svensk Punsch/Swedish punch", termini che possono essere utilizzati per una bevanda spiritosa ricavata dal distillato di canna da zucchero. Questa bevanda può essere miscelata con alcole di origine agricola e con un edulcorante. Essa può essere aromatizzata con vino o succhi od aromi naturali ottenuti da agrumi o da altri frutti o da bacche.

      - "Spritglögg", termine che può essere utilizzato per una bevanda spiritosa fabbricata aromatizzando alcole etilico d'origine agricola con estratti naturali di chiodi di garofano o qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale e applicando uno dei seguenti procedimenti:

        = macerazione e/o distillazione;
        = ridistillazione dell'alcole in presenza dei germogli o di altre parti delle piante sopra indicate;
        = aggiunta di estratti naturali distillati di chiodi di garofano;
        = una combinazione di questi tre metodi.

Possono essere usati anche altri estratti naturali di piante o altri semi aromatici, ma il gusto del chiodo di garofano deve restare predominante;

- "Jägertee", termine che può essere utilizzato per un liquore originario dell'Austria, di norma da consumarsi diluito nell'acqua calda o nel tè. Questo liquore è fabbricato con alcole etilico di origine agricola, essenza di talune bevande spiritose o tè, cui sono state aggiunte varie sostanze naturali aromatiche. Il titolo alcolometrico non dev'essere inferiore a 22,5% vol. Il contenuto di zucchero non dev'essere inferiore a 100 g/l espresso in zucchero invertito.

  Detto liquore può anche essere denominato "Jagertee" o "Jagatee".

f) All'articolo 3, paragrafo 2 il termine "regolamento" va letto "accordo SEE."

g) L'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 2 e gli articoli 11 e 12 non si applicano.

h) L'allegato II è completato con i testi seguenti:

"5. Brandy	Wachauer Weinbrand Weinbrand Durnstein
6. Acquavite di vinaccia	Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d'Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc
7. Acquavite di frutta	Aargauer Bure Kirsch Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Birnenbrand Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Emmentaler Kirsch Freiämter Theilersbirnenbranntwein Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Kirsch de la Béroche Luzerner Birnenträsch Luzerner Kirsch Luzerner Theilersbirnenbranntwein Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Wachauer Marillenbrand William du Valais/Walliser Williams Zuger Kirsch

9. Acquavite di genziana	Gentiane du Jura
11. Bevande spiritose al ginepro	Genièvre du Jura
12. Bevande spiritose al carvi	Íslenskt Brennivín/Icelandic Aquavit Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
14. Liquore	Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Genepi du Valais Grossglockner Alpenbitter Mariazeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör
15. Bevande spiritose	Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Gotthard Kräuterbranntwein Luzerner Chrüter (Kräuterbranntwein) Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch Svensk Punsch/Swedish punch Vieille lie du Mandement Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)". Le denominazioni geografiche di cui al punto 15 riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Esse devono essere pertanto completate con la denominazione di vendita "bevanda spiritosa". Gli Stati AELS (EFTA) che producono tali bevande spiritose comunicano le relative definizioni nazionali alle altre Parti contraenti.
"16. Vodka	- Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka - Norsk Vodka/Norwegian Vodka - Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland - Svensk Vodka/Swedish Vodka".

2. **390 R 1014:** Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU n. L 105 del 25.4.1990, pag. 9), modificato da:

   - **391 R 1180:** Regolamento (CEE) n. 1180/91 della Commissione, del 6 maggio 1991 (GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 5)

   - **391 R 1781:** Regolamento (CEE) n. 1781/91 della Commissione, del 19 giugno 1991 (GU n. L 160 del 25.6.1991, pag. 6)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 6, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia possono applicare un tenore massimo di alcole metilico di 1 200 g/hl di alcole a 100% vol.

3. **391 R 1601:** Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU n. L 149 del 14.6.1991, pag. 1)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   a) L'articolo 2, paragrafo 2 è completato come segue:

      "d) "Starkvinsglogg":

      Il vino aromatizzato preparato con vino di cui al paragrafo 1, lettera a), il cui gusto caratteristico è ottenuto mediante l'impiego di chiodi di garofano, che devono essere sempre utilizzati unitamente ad altre spezie; questa bevanda può essere edulcorata conformemente all'articolo 3, lettera a)." ;

   b) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), sia nell'intestazione che nel testo, dopo il termine "Glühwein" sono inseriti i termini "o vinglögg";

   c) L'articolo 8, paragrafi 7 e 8, l'articolo 9, paragrafo 2 e gli articoli 10 e 11 non si applicano.

ALLEGATO III

RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Elenco di cui all'articolo 23, lettera c)

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU n. L 210, del 7.8.1985, pag. 29).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per quanto riguarda la responsabilità dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applica quanto segue:

   i) Fatta salva la responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nel SEE a fini di vendita, locazione, "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato responsabile allo stesso titolo del produttore.

   ii) Ciò vale per quanto riguarda le importazioni dagli Stati AELS (EFTA) nella Comunità e dalla Comunità negli Stati AELS (EFTA) o da uno Stato AELS (EFTA) in un altro Stato AELS (EFTA).

   A decorrere dalla data di entrata in vigore, per uno degli Stati membri della Comunità o per uno Stato AELS (EFTA), della Convenzione di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il primo comma del presente punto non si applica più tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, quando una sentenza nazionale a favore del danneggiato può, in seguito alla ratifica, essere resa esecutiva nei confronti del produttore o dell'importatore ai sensi del punto i).

   iii) La Svizzera ed il Liechtenstein possono rinunciare reciprocamente alla responsabilità dell'importatore.

b) Per quanto riguarda l'articolo 14, si applica quanto segue:

La direttiva non si applica ai danni derivanti da incidenti nucleari che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione internazionale ratificata da Stati AELS (EFTA) e da Stati membri della Comunità.

Inoltre, per la Svizzera ed il Liechtenstein, la direttiva non si applica se le rispettive legislazioni nazionali prevedono una protezione equivalente a quella garantita dalle convenzioni internazionali di cui sopra.

ALLEGATO IV

ENERGIA

Elenco di cui all'articolo 24

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 372 R 1056: Regolamento (CEE) n. 1056/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimenti d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU n. L 120 del 25.5.1972, pag. 7), modificato da:

   - 376 R 1215: Regolamento (CEE) n. 1215/76 del Consiglio, del 4 maggio 1976 (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 1).

2. 375 L 0405: Direttiva 75/405/CEE del Consiglio, del 14 aprile 1975, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche (GU n. L 178 del 9.7.1975, pag. 26).

3. 376 L 0491: Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 140 del 28.5.1976, pag. 4).

4. 378 R 0170: Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 32), modificata da:

   - 382 L 0885: Direttiva 82/885/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1982 (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

5. 379 R 1893: Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 220 del 30.8.1979, pàg. 1), modificato da:

   - 388 R 4152: Regolamento (CEE) n. 4152/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, (GU n. L 367 del 31.12.1988, pag. 7).

6. 385 L 0536: Direttiva 85/536/CEE del Consiglio, del 5 dicembre 1985, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 334 del 12.12.1985, pag. 20), modificata da:

   - 387 L 0441: Direttiva 87/441/CEE della Commissione, del 29 luglio 1987, sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione (GU n. L 238 del 21.8.1987, pag. 40).

7. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16) (1).

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (GU n. L 313 del 13.11.1990, pag. 30).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   "a) all'articolo 3, paragrafo 4,

   i) ciascun ente interessato può chiedere che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità.

   ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);

   iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.

   b) L'appendice 1 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA)."

---

(1) Figurante nel presente elenco esclusivamente a titolo informativo: per l'applicazione vedasi l'allegato XXI sulle statistiche.

9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti (GU n. L 147 del 12.6.1991, pag. 37).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 3, paragrafo 4,

i) per quanto riguarda gli scambi commerciali intracomunitari, ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità ;

ii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti degli Stati AELS (EFTA);

iii) per quanto riguarda gli scambi commerciali tra la Comunità e uno Stato AELS (EFTA), ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte ad una procedura di conciliazione, che deve essere stabilita dal Comitato misto SEE.

b) L'appendice 2 contiene l'elenco degli enti e delle reti pertinenti ai fini dell'applicazione della direttiva agli Stati AELS (EFTA).

APPENDICE 1

Elenco degli enti e delle grandi reti disciplinati dalla direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica.

Stato AELS (EFTA)	Ente	Rete
Austria	Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG	Rete di trasmissione ad alta tensione
Finlandia	Imatran Voima Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione
	Teollisuuden Voimansiliirto Oy	Rete di trasmissione ad alta tensione
Islanda	Landsvirkjun	Rete di trasmissione ad alta tensione
Liechtenstein	Liechtensteinische Kraftwerke	Rete di interconnessione
Norvegia	Statnett SF	Rete di trasmissione ad alta tensione
Svezia	Statens Vattenfallsverk	Rete di trasmissione ad alta tensione
Svizzera	Aare-Tessin Aktiengesellschaft für Elektrizität Bernische Kraftwerke AG L'Energie Ouest-Suisse SA Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg Nordostschweizerische Kraftwerke AG	Rete di interconnessione

APPENDICE 2

Elenco degli enti e delle reti di gasdotti ad alta pressione disciplinati dalla direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1990, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

Stato AELS (EFTA)	Ente	Rete
Austria	OMV Aktiengesellschaft	Rete ad alta pressione
Finlandia	Neste Oy	Rete ad alta pressione
Liechtenstein	Liechtensteinische Gasversorgung	Rète ad alta pressione
Svezia	Swedegas AB	Rete ad alta pressione
	Sydgas AB	Rete di alta pressione
Svizzera	Swissgas AG	Rete di transito
	Transitgas AG	Rete di transito

ALLEGATO V

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Elenco di cui all'articolo 28

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del Protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **364 L 0221** : Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 850/64).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 4, paragrafo 3 non si applica.

2. 368 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da :

   - 376 R 0312 : Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976 (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 2)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 15, paragrafo 2 la frase "entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento" non si applica.

   b) L'articolo 40 non si applica.

   c) L'articolo 41 non si applica.

   d) L'articolo 42, paragrafo 1 non si applica.

   e) All'articolo 42, paragrafo 2 il riferimento all'articolo 51 del trattato CEE è sostituito dal riferimento all'articolo 29 dell'accordo.

   f) L'articolo 48 non si applica.

3. 368 L 0360 : Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 13)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 4, paragrafo 2 i termini "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" sono sostituiti da "carta di soggiorno".

   b) Nell'articolo 4, paragrafo 3 i termini "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" sono sostituiti da "carta di soggiorno".

   c) L'articolo 11 non si applica.

   d) L'articolo 13 non si applica.

   e) Nell'allegato :

      i) il testo del primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

      "La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio quale è stata inserita nell'accordo SEE.".

      ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:

      "Austriaci/austriaco, belgi/belga, britannici/britannico, danesi/danese, tedeschi/tedesco, greci/greco, islandesi/islandese, irlandesi/irlandese, finlandesi/finlandese, francesi/francese, italiani/italiano, del Liechtenstein, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, portoghesi/portoghese, spagnoli/spagnolo, svedesi/svedese, svizzeri/svizzero, secondo il paese che rilascia la carta.".

4. **370 R 1251:** Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142 del 30.6.1970, pag. 24)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 9 non si applica.

5. **372 L 0194:** Direttiva 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU n. L 121 del 26.5.1972, pag. 32)

6. **377 L 0486:** Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU n. L 199 del 6.8.1977, pag. 32)

ALLEGATO VI

SICUREZZA SOCIALE

Elenco di cui all'articolo 29

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del Protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

II. Nell'applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nell'allegato ai fini dell'accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, facente capo alla Commissione delle Comunità europee, e alla commissione dei conti, facente capo a detta commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della Parte VII dell'accordo.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,**

   aggiornato da:

- **383 R 2001:** Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

modificato da:

- **385 R 1660:** Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

- **385 R 1661:** Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170)

- **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)

- **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)

- **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)

- **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)

- **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, lettera j), terzo comma non si applica.

b) L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento non si applica alla legge federale svizzera sulle prestazioni complementari all'asicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino al 1° gennaio 1996.

c) All'articolo 88 i termini "articolo 106 del Trattato" sono sostituiti da "articolo 41 dell'accordo SEE".

d) L'articolo 94, paragrafo 9 non si applica.

e) L'articolo 96 non si applica.

f) L'articolo 100 non si applica.

g) Nell'allegato I, parte I è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

O. ISLANDA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della legge sulla sicurezza sociale.

P. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

Q. NORVEGIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a, punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

S. SVIZZERA

Senza oggetto.

h) Nell'allegato I, parte II è aggiunto il testo seguente:

M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

P. LIECHTENSTEIN

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni.

Q. NORVEGIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 25 anni.

R. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

S. SVIZZERA

Per "familiare" si intende qualsiasi componente della famiglia secondo la definizione della legislazione dello Stato competente. Tuttavia, per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 31 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico di età inferiore a 25 anni."

i) Nell'allegato II, parte I è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Senza oggetto.

N. FINLANDIA

Senza oggetto.

O. ISLANDA

Senza oggetto.

P. LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

Q. NORVEGIA

Senza oggetto.

R. SVEZIA

Senza oggetto.

S. SVIZZERA

Senza oggetto."

j) Nell'allegato II, parte II è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

La parte generale dell'assegno di nascita.

N. FINLANDIA

Il pacchetto "maternità" o l'assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull'assegno di maternità.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Assegni di nascita conformemente alle pertinenti leggi cantonali sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Schwyz, Soletta, Uri, Vallese, Vaud)."

k) Nell'allegato III, lettera A è aggiunto il testo seguente:

"67. AUSTRIA - BELGIO

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

68. AUSTRIA - DANIMARCA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 3, lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20, lettera a) e paragrafo 21 del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione, del 10 aprile 1969.

h) Articolo 1, paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978.

i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.

70. AUSTRIA - SPAGNA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nulla

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 dèlla convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

83. AUSTRIA - SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedonc in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

87. FINLANDIA - GERMANIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

b) Punto 9, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

88. FINLANDIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Senza oggetto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

91. FINLANDIA - IRLANDA

Senza oggetto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Senza oggetto.

93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

94. FINLANDIA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

95. FINLANDIA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

96. FINLANDIA - REGNO UNITO

Nulla.

97. FINLANDIA - ISLANDA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

99. FINLANDIA - NORVEGIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

100. FINLANDIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

101. FINLANDIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

102. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

103. ISLANDA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

104. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

105. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

106. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

107. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

108. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

109. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

110. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

111. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

112. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

113. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

115. ISLANDA - NORVEGIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

116. ISLANDA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

117. ISLANDA - SVIZZERA

Senza oggetto.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

138. NORVEGIA - GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

139. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

140. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

142. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

143. NORVEGIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

144. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla.

145. NORVEGIA - SVEZIA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

146. NORVEGIA - SVIZZERA

Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.

147. SVEZIA- BELGIO

Senza oggetto.

148. SVEZIA - DANIMARCA

Articolo 14, paragrafo 4 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 5 marzo 1981.

149. SVEZIA - GERMANIA

a) Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

b) Punto 8, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 30 di detta convenzione.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo."

1) Nell'allegato III, parte B è aggiunto il testo seguente:

"67. AUSTRIA - BELGIO

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

68. AUSTRIA - DANIMARCA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

69. AUSTRIA - GERMANIA

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980.

b) Paragrafo 20, lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

d) Paragrafo 3, lettera g) del protocollo finale di detta convenzione.

e) Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni,quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa;

ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria prima dell'entrata in vigore dell'accordo e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

f) Paragrafo 19, lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All'atto dell'applicazione del punto 3, lettera c) di detta disposizione, l'importo di cui l'istituzione competente tiene conto non può superare l'importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

70. AUSTRIA - SPAGNA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

71. AUSTRIA - FRANCIA

Nulla.

72. AUSTRIA - GRECIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

73. AUSTRIA - IRLANDA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

74. AUSTRIA - ITALIA

a) Articolo 5, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

75. AUSTRIA - LUSSEMBURGO

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978.

b) Articolo 3, paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

76. AUSTRIA - PAESI BASSI

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modificata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

77. AUSTRIA - PORTOGALLO

Nulla.

78. AUSTRIA - REGNO UNITO

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 modificata dalla convenzione complementare del 9 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III, capitolo 1 del regolamento.

79. AUSTRIA - FINLANDIA

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 dicembre 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

80. AUSTRIA - ISLANDA

Senza oggetto.

81. AUSTRIA - LIECHTENSTEIN

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 26 settembre 1968 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 maggio 1977 e n. 2 del 22 ottobre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

82. AUSTRIA - NORVEGIA

a) Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

83. AUSTRIA - SVEZIA

a) Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1975 modificata dalla convenzione complementare del 21 ottobre 1982 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

84. AUSTRIA - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977 e n. 3 del 14 dicembre 1987 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

85. FINLANDIA - BELGIO

Senza oggetto.

86. FINLANDIA - DANIMARCA

Nulla.

87. FINLANDIA - GERMANIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 aprile 1979.

88. FINLANDIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

89. FINLANDIA - FRANCIA

Senza oggetto.

90. FINLANDIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 marzo 1988.

91. FINLANDIA - IRLANDA

Senza oggetto.

92. FINLANDIA - ITALIA

Senza oggetto.

93. FINLANDIA - LUSSEMBURGO

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

94. FINLANDIA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

95. FINLANDIA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

96. FINLANDIA - REGNO UNITO

Nulla.

97. FINLANDIA - ISLANDA

Nulla.

98. FINLANDIA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

99. FINLANDIA - NORVEGIA

Nulla.

100. FINLANDIA - SVEZIA

Nulla.

101. FINLANDIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

102. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

103. ISLANDA - DANIMARCA

Nulla.

104. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

105. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

106. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

107. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

108. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

109. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

110. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

111. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

112. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

113. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

114. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

115. ISLANDA - NORVEGIA

Nulla.

116. ISLANDA - SVEZIA

Nulla.

117. ISLANDA - SVIZZERA

Nessuna convenzione.

118. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

119. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

120. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

121. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

122. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

123. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

124. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

125. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

126. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

127. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

128. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

129. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

130. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

131. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

132. LIECHTENSTEIN - SVIZZERA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

133. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

134. NORVEGIA - DANIMARCA

Nulla.

135. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

136. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

137. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

138. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

139. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

140. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

141. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

142. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

143. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

144. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla

145. NORVEGIA - SVEZIA

Nulla.

146. NORVEGIA - SVIZZERA

Articolo 6, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1979.

147. SVEZIA- BELGIO

Senza oggetto.

148. SVEZIA - DANIMARCA

Nulla.

149. SVEZIA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

150. SVEZIA - SPAGNA

Articolo 5, paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

151. SVEZIA - FRANCIA

Nulla.

152. SVEZIA - GRECIA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

153. SVEZIA - IRLANDA

Senza oggetto.

154. SVEZIA - ITALIA

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

155. SVEZIA - LUSSEMBURGO

Articolo 4 e articolo 29, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

156. SVEZIA - PAESI BASSI

Articolo 4 e articolo 24, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

157. SVEZIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

158. SVEZIA - REGNO UNITO

Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

159. SVEZIA - SVIZZERA

Articolo 5, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

160. SVIZZERA - BELGIO

a) Articolo 3, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

161. SVIZZERA - DANIMARCA

Nulla.

162. SVIZZERA - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

163. SVIZZERA - SPAGNA

Articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell'11 giugno 1982 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

164. SVIZZERA - FRANCIA

Nulla.

165. SVIZZERA - GRECIA

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

166. SVIZZERA - IRLANDA

Nessuna convenzione.

167. SVIZZERA - ITALIA

a) Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 modificata dalla convenzione complementare del 18 dicembre 1963, dall'accordo complementare n. 1 del 4 luglio 1969, dal protocollo addizionale del 25 febbraio 1974 e dall'accordo complementare n. 2 del 2 aprile 1980 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

b) Articolo 9, paragrafo 1 di detta convenzione.

168. SVIZZERA - LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967 modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

169. SVIZZERA - PAESI BASSI

Articolo 4, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

170. SVIZZERA - PORTOGALLO

Articolo 3, seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

171. SVIZZERA - REGNO UNITO

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo."

m) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla."

n) Nell'allegato VI è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 1 del regolamento una persona che percepisce una pensione di ex dipendente statale è considerata un pensionato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare nè delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

N. FINLANDIA

1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro) all'atto di calcolare l'importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono presi in considerazione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia.

2. Qualora l'attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia.

3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato cui si applica questo regolamento è considerata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

O. ISLANDA

Qualora l'attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l'evento pensionabile si verifichi durante l'espletamento di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica questo regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l'evento pensionabile e l'età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Un lavoratore subordinato od autonomo non più soggetto alla legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale del Liechtenstein ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità se:

a) al momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein in materia di assicurazione contro l'invalidità:

  i) l'interessato fruisce di misure di riabilitazione erogate nell'ambito del regime di assicurazione contro l'invalidità vigente nel Liechtenstein, ovvero

  ii) assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero

  iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero

  iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero

  v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;

b) oppure, se ha prestato attività lavorativa nel Liechtenstein in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione del Liechtenstein, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, nel Liechtenstein, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede nel Liechtenstein; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita.

Q. NORVEGIA

1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto ad una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937, si applicano alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento a patto che esse abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro 16° compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno, antecedente al 1937, che intercorre tra l'anno di nascita della persona interessata e il 1937.

2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati, matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Norvegia, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.

R. SVEZIA

1. Nell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, per determinare il diritto di una persona a prestazioni parentali, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento, diverso dalla Svezia, si considerano basati sullo stesso guadagno medio applicato per i periodi assicurativi in Svezia con cui essi sono totalizzati.

2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto.

3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di superstite parzialmente fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una persona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato cui si applica questo regolamento.

4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell'assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato cui si applica questo regolamento, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini.

S. SVIZZERA

1. Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del regolamento, una persona abbia diritto a chiedere l'iscrizione ad una cassa-malati svizzera riconosciuta, i suoi familiari residenti sul territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento hanno anch'essi diritto a chiedere l'iscrizione alla stessa cassa-malati.

2. Agli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento, i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento sono conteggiati come se l'interessato fosse un "Züger" (trasferito ad altra cassa) secondo la legislazione svizzera. L'assicurazione o il diritto alle prestazioni in qualità di familiare è equiparata ad una assicurazione personale.

3. Un salariato o un indipendente, non più soggetto alla legislazione svizzera in materia di assicurazione contro l'invalidità, agli effetti del titolo III, capitolo 3 del regolamento è considerato come assicurato in base al regime previdenziale svizzero ai fini dell'erogazione di una pensione ordinaria di invalidità, ove ricorrano le condizioni seguenti:

   a) se, al momento dell'avverarsi del rischio secondo la definizione della legislazione svizzera sull'assicurazione contro l'invalidità:

      i) l'interessato fruisce di provvedimenti d'integrazione erogati a norma dell'assicurazione svizzera contro l'invalidità, ovvero

      ii) è assicurato in base alla legislazione in materia di assicurazione d'invalidità, vecchiaia o superstiti di un altro Stato cui si applica questo regolamento, ovvero

      iii) ha diritto a pensione di invalidità o di vecchiaia in base al regime previdenziale di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tale pensione, ovvero

      iv) è inabile al lavoro a norma della legislazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento e ha diritto a prestazioni del regime previdenziale contro le malattie o gli infortuni di tale Stato o già gode di tali prestazioni, ovvero

      v) ha diritto, in caso di disoccupazione, a prestazioni in denaro del regime previdenziale contro la disoccupazione di un altro Stato cui si applica questo regolamento o già gode di tali prestazioni;

   b) oppure, se ha prestato attività lavorativa in Svizzera in qualità di lavoratore frontaliero e, nei tre anni immediatamente precedenti il momento dell'avverarsi del rischio secondo la legislazione svizzera, ha versato in base a tale legislazione contributi per un totale di almeno 12 mesi, ovvero

c) se è costretto a rinunciare al lavoro, subordinato o autonomo, in Svizzera, a seguito di infortunio o malattia, per il periodo in cui risiede in Svizzera; in tal caso sarà tenuto al versamento di contributi nella misura prevista per un soggetto che non eserciti alcuna attività retribuita."

o) Nell'allegato VII è aggiunto il testo seguente:

"10. Esercizio di un'attività autonoma in Austria e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

11. Per una persona residente in Finlandia, esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

12. Per una persona residente in Islanda, esercizio di un'attività autonoma in Islanda e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

13. Esercizio di un'attività autonoma nel Liechtenstein e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

14. Per una persona residente in Norvegia, esercizio di un'attività autonoma in Norvegia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

15. Per una persona residente in Svezia, esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento.

16. Esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in un altro Stato cui si applica questo regolamento."

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

aggiornato da:

- 383 R 2001: Regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983, pag. 6)

e modificato da:

- 385 R 1660: Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 1)

- 385 R 1661: Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985 (GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 188)

- **386 R 513:** Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986 (GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44)

- **386 R 3811:** Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986 (GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5)

- **389 R 1305:** Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989 (GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1)

- **389 R 2332:** Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989 (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1)

- **389 R 3427:** Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1)

- **391 R 2195:** Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) Nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia), Wien.

N. FINLANDIA

Sosiaali - ja terveysministeriö - Social - och hälsovardsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Heilbrigðis - og tryggingamálaráðherra (Ministro della sanità e della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Félagsmálaráðherra (Ministro degli affari sociali), Reykjavík.

3. Fjármálaráðherra (Ministro delle finanze), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (il Governo del Principato di Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

1. Sosialdepartementet (Ministero della sanità e degli affari sociali), Oslo.

2. Arbeids - og administrasjonsdepartementet (Ministero del lavoro e della pubblica amministrazione), Oslo.

3. Barne - og familiedepartementet (Ministero dell'infanzia e della famiglia), Oslo.

R. SVEZIA

Regeringen (Socialdepartementet) (il Governo (Ministero della sanità e degli affari sociali)), Stockholm.

S. SVIZZERA

1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna."

b) Nell'allegato 2 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legislazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.

1. Assicurazione malattia:

a) se l'interessato risiede nel territorio di un altro Stato cui si applica questo regolamento ed una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) è competente per un'assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima attività lavorativa in Austria, ovvero

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per l'ultima residenza in Austria, ovvero

- se non vi è mai stata un'attività lavorativa per cui una Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien;

b) per l'applicazione della parte III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento in connessione con l'articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

2. Assicurazione pensioni:

all'atto di stabilire qual è l'istituzione responsabile del pagamento di una prestazione, si tiene conto esclusivamente dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione austriaca.

3. Assicurazione disoccupazione:

a) per la notifica della condizione di disoccupato:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per il rilascio dei moduli nn. E301, E302 e E303:

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di lavoro della persona interessata.

4. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari, ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza);

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali);

b) pensioni da lavoro:

l'istituto delle pensioni da lavoro che concede e versa le pensioni.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni) in caso di trattamento medico e, negli altri casi, l'istituzione che concede e versa le prestazioni.

4. Assegni in caso di morte:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), ovvero
- l'istituzione che concede e versa le prestazioni, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

5. Disoccupazione:

a) regime di base:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali;

b) regime complementare:

la competente cassa disoccupazione.

6. Prestazioni familiari:

a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. In tutti i casi, eccettuate le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Per le prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. **Malattia e maternità:**

- la cassa malattia riconosciuta presso la quale è assicurato l'interessato, ovvero
- l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. **Invalidità:**

a) assicurazione invalidità:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. **Vecchiaia e morte (pensioni):**

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

Liechtensteinische Alters - und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

   - la cassa di assicurazione contro gli infortuni presso la quale è iscritta la persona interessata, ovvero
   - l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

5. Disoccupazione:

l'Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Prestazioni familiari:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

   Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på bostedet eller oppholdsstedet (Direzione del lavoro, Oslo, Uffici regionali del lavoro e Uffici locali del lavoro nel luogo di residenza o di dimora).

2. Tutte le altre prestazioni di cui alla legge norvegese sulla previdenza sociale:

   Rikstrygdeverket, Oslo, fylkestrygdekontorene og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, Uffici regionali di assicurazione e Uffici locali di assicurazione del luogo di residenza o di dimora).

3. Assegni familiari:

   Rikstrygdeverket, Oslo, og de lokale trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Amministrazione delle assicurazioni sociali, Oslo, e Uffici locali di assicurazione nel luogo di residenza o di dimora).

4. Regime pensionistico per i naviganti:

   Pensjonstrygden for sjømenn (Assicurazione pensioni per i naviganti), Oslo.

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

a) in generale:

   l'ufficio di previdenza sociale presso cui è assicurata la persona interessata;

b) per i naviganti non residenti in Svezia:

   Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti);

c) per l'applicazione degli articoli da 35 a 59 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia:

   Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero);

d) per l'applicazione degli articoli da 60 a 77 del regolamento di applicazione per quanto concerne le persone non residenti in Svezia, ad eccezione dei naviganti:

- l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale,. ovvero

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, (Ufficio di previdenza sociale di Stockholm, divisione estero).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:

Anerkannte Krankenkasse - Caisse-maladie reconnue - Cassa-malati riconosciuta, presso cui è assicurata la personà interessata.

2. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

i) persone residenti in Svizzera:

Invalidenversicherungskommission - Commission de l'assurance invalidité - Commissione dell'assicurazione invalidità, del cantone di residenza;

ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;

b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

3. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

i) persone residenti in Svizzera:

Ausgleichskasse - Caisse de compensation - Cassa di compensazione, cui sono stati versati da ultimo i contributi;

ii) persone residenti fuori della Svizzera:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra;

b) previdenza professionale:

la cassa pensioni cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) salariati:

l'assicurazione infortuni presso cui è assicurato il datore di lavoro;

b) indipendenti:

l'assicurazione infortuni presso cui l'interessato è assicurato su base volontaria.

5. Disoccupazione:

a) in caso di disoccupazione completa:

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

6. Prestazioni familiari:

a) regime federale:

i) salariati:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliato il datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, del cantone di residenza;

b) regimi cantonali:

i) salariati:

Familienausgleichskasse - Caisse de compensation familiale - Cassa di compensazione familiale, cui è affiliato il datore di lavoro, ovvero lo stesso datore di lavoro;

ii) indipendenti:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, cui è affiliata la persona interessata."

c) Alla fine dell'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia:

a) in tutti i casi, tranne che per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione, per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di assicurazione contro le malattie) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

b) per l'applicazione degli articoli 27 e 29 del regolamento e degli articoli 30 e 31 del regolamento di applicazione per quanto concerne l'istituzione del luogo di residenza di un pensionato di cui all'articolo 27 del regolamento:

l'istituzione competente.

2. Assicurazione pensioni:

a) se l'interessato è stato soggetto alla legislazione austriaca ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

l'istituzione competente;

b) in tutti gli altri casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Istituto dell'assicurazione pensioni per i lavoratori subordinati), Wien;

c) per l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

3. Assicurazione infortuni:

a) prestazioni in natura:

- la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata;

- ovvero la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien può concedere le prestazioni;

b) prestazioni in denaro:

i) in tutti i casi, ad eccezione dell'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Istituzione generale per l'assicurazione contro gli infortuni), Wien;

ii) per l'applicazione dell'articolo 53 in connessione con l'articolo 77 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Assicurazione disoccupazione:

Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

5. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

il Finanzamt (Intendenza di finanza) competente per il luogo di residenza o di dimora del beneficiario;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata.

N. FINLANDIA

1. Malattia e maternità:

a) prestazioni in denaro:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

b) prestazioni in natura:

i) rimborsi previsti dall'assicurazione malattia:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali, ovvero

- casse malattia;

ii) sanità pubblica e servizi ospedalieri:

le unità locali che erogano servizi nell'ambito del regime.

2. Vecchiaia, invalidità, morte (pensioni):

pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

3. Assegni in caso di morte:

assegno generale in caso di morte:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

4. Disoccupazione:

regime di base:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

5. Prestazioni familiari:

a) assegno per figli a carico:

il locale ufficio sociale del Comune di residenza del beneficiario;

b) assegno per la cura dei figli:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali) con i suoi uffici locali.

O. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Disoccupazione:

Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

   Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

   Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

   Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (Uffici locali del lavoro e delle assicurazioni nel luogo di residenza o di dimora).

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza o di dimora.

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

   l'ufficio del lavoro del luogo di residenza o di dimora.

S. SVIZZERA

1. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

2. Vecchiaia e morte:

assicurazione vecchiaia e superstiti:

Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

4. Disoccupazione:

a) in caso di disoccupazione completa:

la cassa di disoccupazione scelta dal lavoratore;

b) in caso di disoccupazione parziale:

la cassa di disoccupazione scelta dal datore di lavoro."

d) Nell'allegato 4 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Assicurazione malattia, infortuni e pensione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

2. Assicurazione disoccupazione:

a) in relazione al Liechtenstein e alla Svizzera:

Landesarbeitsamt Vorarlberg (Ufficio del lavoro del Land Voralberg), Bregenz;

b) in relazione alla Germania:

Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio del lavoro del Land Salzburg), Salzburg;

c) in tutti gli altri casi:

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Ministero federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien;

b) Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

N. FINLANDIA

1. Assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki.

2. Pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

3. Infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione infortuni), Helsinki.

4. Altri casi:

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social - och - hälsovärdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

1. Malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali:

   Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

2. Disoccupazione:

   Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistryggingasjóður (Istituto statale della sicurezza sociale, Cassa di assicurazione contro la disoccupazione), Reykjavík.

3. Prestazioni familiari:

a) prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli e delle prestazioni supplementari per i figli:

   Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík;

b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli:

   Ríkisskattstjóri (Direttore delle imposte), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Vecchiaia e morte:

a) assicurazione vecchiaia e superstiti:

   Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Invalidità:

a) assicurazione invalidità:

   Liechtensteinische Invalidenversicherung (Assicurazione invalidità del Liechtenstein);

b) regime previdenziale dei lavoratori:

   Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

4. Prestazioni familiari:

   Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Cassa per la gestione degli assegni familiari del Liechtenstein).

Q. NORVEGIA

1. Prestazioni di disoccupazione:

   Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo.

2. In tutti gli altri casi:

   Rikstrygdevertet (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

R. SVEZIA

1. In tutti i casi, ad eccezione delle prestazioni di disoccupazione:

   Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali).

2. Per le prestazioni di disoccupazione:

   Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro).

S. SVIZZERA

1. Malattia e maternità:

   Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Invalidità:

   assicurazione invalidità:

   Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

3. Vecchiaia e morte:

   assicurazione vecchiaia e superstiti:

   Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.

4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

   Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna.

5. Disoccupazione:

   Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

6. Prestazioni familiari:

   Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna."

e) Nell'allegato 6 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Pagamento diretto.

N. FINLANDIA

Pagamento diretto.

O. ISLANDA

Pagamento diretto.

P. LIECHTENSTEIN

Pagamento diretto.

Q. NORVEGIA

Pagamento diretto.

R. SVEZIA

Pagamento diretto.

S. SVIZZERA

Pagamento diretto."

f) Nell'allegato 7 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Österreichische Nationalbank (Banca nazionale dell'Austria), Wien.

N. FINLANDIA

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors
(Banca postale s.r.l., Helsinki)

O. ISLANDA

Seðlabanki Íslands (Banca centrale dell'Islanda), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

Liechtensteinische Landesbank (Banca nazionale del Liechtenstein), Vaduz.

Q. NORVEGIA

Sparebanken Nor (Unione bancaria della Norvegia), Oslo.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Schweizerische Nationalbank, Zürich - Banque nationale suisse, Zurich - Banca nazionale svizzera, Zurigo."

g) Nell'allegato 9 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le istituzioni seguenti:

a) Gebietskrankenkassen (Casse malattia regionali) e

b) Betriebskrankenkassen (Casse malattia aziendali).

N. FINLANDIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi di sanità pubblica e i servizi ospedalieri nonché i rimborsi nell'ambito dell'assicurazione malattia.

O. ISLANDA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dai regimi di sicurezza sociale in Islanda.

P. LIECHTENSTEIN

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale sull'assicurazione malattia.

Q. NORVEGIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse in virtù del capitolo 2 della legge sulle assicurazioni sociali (del 17 giugno 1966), della legge del 19 novembre 1982 sull'assistenza sanitaria comunale, della legge del 19 giugno 1969 sugli ospedali e della legge del 28 aprile 1961 sull'assistenza in materia di salute mentale.

R. SVEZIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal regime nazionale della previdenza sociale.

S. SVIZZERA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dalle casse malattia riconosciute conformemente alle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione malattia."

h) Nell'allegato 10 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento d'applicazione in relazione all'autoassicurazione di cui al paragrafo 16 della ASVG (legge sulle assicurazioni sociali) per le persone che risiedono fuori del territorio dell'Austria:

   Wiener Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale di Vienna), Wien.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 17 del regolamento:

   Bundesminister für Arbeit und Soziales (Ministro federale del lavoro e degli affari sociali), Wien, di concerto con il Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (Ministro federale per l'ambiente, la gioventù e la famiglia), Wien.

3. Per l'applicazione degli articoli 11, 11bis, 12bis, 13 e 14 del regolamento d'applicazione:

a) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e coperta da un'assicurazione malattia:

   la competente istituzione di assicurazione malattia;

b) se la persona interessata è soggetta alla legislazione austriaca e non è coperta da un'assicurazione malattia:

   la competente istituzione di assicurazione infortuni;

c) in tutti gli altri casi:

   Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 e dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   la Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza dei familiari.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

6. Per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in relazione al Karenzurlaubsgeld (assegno speciale di maternità):

   l'Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) competente per l'ultimo luogo di residenza o dimora del lavoratore subordinato o per l'ultimo luogo di lavoro.

7. Per l'applicazione:

a) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36 e 63 del regolamento:

   Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien;

b) dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

   Landesarbeitsamt Wien (Ufficio del lavoro del Land Wien), Wien.

8. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

- la competente istituzione, ovvero
- qualora non vi sia nessuna istituzione austriaca competente, l'istituzione del luogo di residenza.

9. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien, fermo restando che il rimborso dei costi per le prestazioni in natura è effettuato sulla base dei contributi dell'assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale.

N. FINLANDIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11bis, paragrafo 1, dell'articolo 12bis, dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

2. Per l'applicazione:

a) dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 90, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali;
- Työeläkelaitokset (Istituzioni pensionistiche dei lavoratori) e Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni);

b) dell'articolo 36, paragrafo 1, seconda frase, dell'articolo 36, paragrafo 2 e dell'articolo 90, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

- Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;
- Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

3. Per l'applicazione dell'articolo 37 ter, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   - Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki, con i suoi uffici locali.

4. Per l'applicazione degli articoli da 41 a 59 del regolamento di applicazione:

a) pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

5. Per l'applicazione degli articoli da 60 a 67, dell'articolo 71 e dell'articolo 75 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, quale istituzione del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione degli articoli 68 e 69 del regolamento di applicazione:

l'istituzione responsabile dell'assicurazione contro gli infortuni per il caso in questione.

7. Per l'applicazione degli articoli 76 e 78 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

8. Per l'applicazione degli articoli 80, 81 e 85, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

9. Per l'applicazione degli articoli 96 e 113 del regolamento di applicazione:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki, in caso di assicurazione contro gli infortuni.

10. Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento di applicazione:

a) assicurazione malattia e maternità, pensioni nazionali:

Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten (Istituto delle assicurazioni sociali), Helsinki;

b) pensioni da lavoro:

Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki;

c) infortuni sul lavoro, malattie professionali:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto - Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Helsinki;

d) altri casi:

Sosiaali- ja terveysministeriö -Social -och -hälsovårdsministeriet (Ministero degli affari sociali e della sanità), Helsinki.

O. ISLANDA

In tutti i casi ad eccezione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

P. LIECHTENSTEIN

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein);

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

3. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ufficio dell'economia pubblica e assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein).

4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2:

Gemeindeverwaltung (Amministrazione comunale) del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione in connessione con gli articoli 36, 63 e 70:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia pubblica).

Q. NORVEGIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di applicazione nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta fuori della Norvegia, e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker. (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera a) nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta in Norvegia:

il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui la persona interessata risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, se la persona interessata è distaccata per lavoro in Norvegia:

   il locale ufficio di previdenza presso il Comune in cui il rappresentante del datore di lavoro è registrato in Norvegia e, se il datore di lavoro non ha nessun rappresentante in Norvegia, il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3:

   il locale ufficio di previdenza del Comune in cui la persona interessata risiede.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 2:

   il locale ufficio di previdenza del Comune in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2:

   Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo.

7. Per l'applicazione del titolo III, capitoli da 1 a 5 e capitolo 8 del regolamento e delle disposizioni ad essi connesse contenute nel regolamento di applicazione:

   Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo e i suoi organismi designati (organismi regionali e uffici locali di assicurazione).

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 6 del regolamento e delle disposizioni ad esso connesse contenute nel regolamento di applicazione:

   Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro), Oslo e i suoi organismi designati.

9. Per il regime pensionistico per i naviganti:

a) il locale ufficio di assicurazione nel luogo di residenza, se la persona interessata risiede in Norvegia;

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ufficio della previdenza sociale, divisione estero), Oslo, per il pagamento di prestazioni nell'ambito di detto regime alle persone residenti all'estero.

10. Per gli assegni familiari:

    Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo, e i suoi organismi designati (uffici locali di assicurazione).

R. SVEZIA

1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   l'ufficio di previdenza sociale presso cui la persona interessata è assicurata.

2. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 14bis, paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

3. Per l'applicazione dell'articolo 14ter, paragrafi 1 e 2 nel caso in cui una persona sia distaccata per lavoro in Svezia per un periodo eccedente 12 mesi:

   Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Ufficio di previdenza sociale di Göteborg, sezione naviganti).

4. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14bis, paragrafi 2 e 3 del regolamento:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo di residenza.

5. Per l'applicazione dell'articolo 14bis, paragrafo 4 del regolamento nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 11bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 12bis, paragrafo 5, paragrafo 6 e paragrafo 7, lettera a) del regolamento di applicazione:

   l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è svolta.

6. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento:

a) l'ufficio di previdenza sociale del luogo in cui l'attività lavorativa è o sarà svolta;

b) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), per le categorie dei lavoratori subordinati o autonomi.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2:

a) Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali);

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (Comitato nazionale del mercato del lavoro), per le prestazioni di disoccupazione.

S. SVIZZERA

1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 1 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e la competente assicurazione contro gli infortuni.

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

2. Per l'applicazione dell'articolo 11bis, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 14bis, paragrafo 1 e l'articolo 14ter, paragrafo 2 del regolamento:

la competente Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung - Caisse de compensation de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité - Cassa di compensazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità;

b) in connessione con l'articolo 17 del regolamento:

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern - Office fédéral des assurances sociales, Berne - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

3. Per l'applicazione dell'articolo 12bis del regolamento di applicazione:

a) persone residenti in Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza;

b) persone che risiedono fuori della Svizzera:

Kantonale Ausgleichskasse - Caisse cantonale de compensation - Cassa cantonale di compensazione, competente per la sede sociale del datore di lavoro.

4. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento di applicazione:

   Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern - Caisse fédérale de compensation, Berne - Cassa federale di compensazione, Berna e

   Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Kreisagentur Bern, Bern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, agence d'arrondissement de Berne, Berne - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, agenzia circondariale di Berna, Berna.

5. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 82, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   Gemeindeverwaltung - Administration communale - Amministrazione comunale del luogo di residenza.

6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 81 del regolamento di applicazione:

   Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

7. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

a) in connessione con l'articolo 63 del regolamento:

   Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna;

b) in connessione con l'articolo 70 del regolamento:

   Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bern - Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne - Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna.

8. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

   in connessione con l'articolo 62, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

   Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne - Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli incidenti, Lucerna."

k) Nell'allegato 11 è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla."

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

3. 373 Y 0919(02): Decisione n. 74, del 22 febbraio 1973, concernente la concessione di cure mediche in caso di dimora temporanea, in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, a), i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 21, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 4)

4. 373 Y 0919(03): Decisione n. 75, del 22 febbraio 1973, concernente l'istruttoria delle istanze di revisione presentate ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 da parte dei titolari di pensione di invalidità (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 5)

5. 373 Y 0919(06): Decisione n. 78, del 22 febbraio 1973, relativa all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 circa le modalità di applicazione delle clausole di riduzione o di sospensione (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 8)

6. 373 Y 0919(07): Decisione n. 79, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimililati in materia di assicurazione invalidità, vecchiaia, morte (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 9)

7. **373 Y 0919(09): Decisione n. 81, del 22 febbraio 1973, concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una occupazione determinata in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 11)**

8. **373 Y 0919(11): Decisione n. 83, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi alle maggiorazioni delle prestazioni di disoccupazione per familiari a carico (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 14)**

9. **373 Y 0919(13):** Decisione n. 85, del 22 febbraio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 57, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell'articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla determinazione della legislazione applicabile e dell'istituzione competente per la concessione delle prestazioni di malattie professionali (GU n. C 75 del 19.9.1973, pag. 17)

10. **373 Y 1113(02):** Decisione n. 86, del 24 settembre 1973, relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 96 del 13.11.1973, pag. 2), modificata da:

    - **376 Y 0813(02):** Decisione n. 106 dell'8 luglio 1976 (GU n. C 190 del 13.8.1976, pag. 2)

11. **374 Y 0720(06):** Decisione n. 89, del 20 marzo 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o posti consolari (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 7)

12. **374 Y 0720(07):** Decisione n. 91, del 12 luglio 1973, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del paragrafo 1 dello stesso articolo (GU n. C 86 del 20.7.1974, pag. 8)

13. **374 Y 0823(04):** Decisione n. 95, del 24 gennaio 1974, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo al calcolo "pro rata temporis" delle pensioni (GU n. C 99 del 23.8.1974, pag. 5)

14. **374 Y 1017(03):** Decisione n. 96, del 15 marzo 1974, concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 126 del 17.10.1974, pag. 23)

15. **375 Y 0705(02):** Decisione n. 99, del 13 marzo 1975, relativa all'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il nuovo calcolo delle prestazioni correnti (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 2)

16. **375 Y 0705(03):** Decisione n. 100, del 23 gennaio 1975, relativa al rimborso delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza per conto dell'istituzione competente, nonché alle modalità di rimborso di dette prestazioni (GU n. C 150 del 5.7.1975, pag. 3)

17. **376 Y 0526(03):** Decisione n. 105, del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 117 del 26.5.1976, pag. 3)

18. 378 Y 0530(02): Decisione n. 109, del 18 novembre 1977, recante modifica alla decisione n. 92, del 22 novembre 1973, relativa alla nozione di prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché gli anticipi da versare in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4 del medesimo regolamento (GU n. C 125 del 30.5.1978, pag. 2)

19. 383 Y 0115: Decisione n. 115, del 15 dicembre 1982, concernente la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di notevole importanza, di cui all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 7)

20. 383 Y 0117: Decisione n. 117, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 238 del 7.9.1983, pag. 3)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*Austria* :
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungstrager (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :
Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :
Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :
Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :
Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118, del 20 aprile 1983, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 306 del 12.11.1983, pag. 2)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 4 è aggiunto il testo seguente:

"*Austria :*
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci), Wien.

Finlandia :
Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (Istituto centrale assicurazione pensioni), Helsinki.

Islanda :
Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík.

Liechtenstein :
Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein), Vaduz.

Norvegia :
Rikstrygdeverket (Amministrazione delle assicurazioni sociali), Oslo.

Svezia :
Riksförsäkringsverket (Comitato nazionale delle assicurazioni sociali), Stockholm.

Svizzera :
Schweizerische Ausgleichskasse, Genf - Caisse suisse de compensation, Genève - Cassa svizzera di compensazione, Ginevra."

22. 383 Y 1102(03): Decisione n. 119, del 24 febbraio 1983, concernente l'interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativi al cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari (GU n. C 295 del 2.11.1983, pag. 3)

23. 383 Y 0121: Decisione n. 121, del 21 aprile 1983, concernente l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, relativo alla concessione di protesi, grandi apparecchi ed altre prestazioni in natura di grande importanza (GU n. C 193 del 20.7.1983, pag. 10)

24. 384 Y 0802(32): Decisione n. 123, del 24 febbraio 1984, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi (GU n. C 203 del 2.8.1984, pag. 13)

25. 386 Y 0125: Decisione n. 125, del 17 ottobre 1985, concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

26. **386 Y 0126:** Decisione n. 126, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14bis, paragrafo 1, lettera a), 14ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 3)

27. **386 Y 0128:** Decisione n. 128, del 17 ottobre 1985, concernente l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) e 14ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 6)

28. **386 Y 0129:** Decisione n. 129, del 17 ottobre 1985, relativa all'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) punto ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 7)

29. **386 Y 0130:** Decisione n. 130, del 17 ottobre 1985, che fissa i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001; E 101-127; E 201 - 215; E 301 - 303; E 401 - 411) (86/303/CEE) (GU n. L 192 del 15.7.1986, pag. 1), modificata da:

   - 391 X 0140: Decisione n. 144, del 9 aprile 1990 (E 401 - E 410F) (GU n. L 71 del 18.3.1991, pag. 1)

30. **386 Y 0131:** Decisione n. 131, del 3 dicembre 1985, riguardante il campo di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente il diritto alle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori, diversi dai lavoratori frontalieri, che durante l'ultima occupazione risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU n. C 141 del 7.6.1986, pag. 10)

31. **C/271/87/pag. 3:** Decisione n. 132, del 23 aprile 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 271 del 9.10.1987, pag. 3)

32. **C/284/87/pag. 3:** Decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU n. C 284 del 22.10.1987, pag. 3 e GU n. C 64 del 9.3.88, pag. 13)

33. **C/64/88/pag. 4:** Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 4)

34. **C/281/88/pag. 7:** Decisione n. 135, del 1 luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 281 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"m) 7000 ÖS per l'istituzione del luogo di residenza austriaca;
n) 3000 FMK per l'istituzione del luogo di residenza finlandese;
o) 35000 ISK per l'istituzione del luogo di residenza islandese;
p) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza nel Liechtenstein;
q) 3600 NKR per l'istituzione del luogo di residenza norvegese;
r) 3600 SKR per l'istituzione del luogo di residenza svedese;
s) 800 SFR per l'istituzione del luogo di residenza svizzera."

35. C/64/88/pag. 7: Decisione n. 136, del 1 luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU n. C 64 del 9.3.1988, pag. 7)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"M. AUSTRIA

Nulla.

N. FINLANDIA

Nulla.

O. ISLANDA

Nulla.

P. LIECHTENSTEIN

Nulla.

Q. NORVEGIA

Nulla.

R. SVEZIA

Nulla.

S. SVIZZERA

Nulla.

36. C/140/89/pag. 3: Decisione n. 137, del 15 dicembre 1988, relativa all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 140 del 6.6.1989, pag. 3)

37. C/287/89/pag. 3: Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi (GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 3)

38. C/94/90/pag. 3: Decisione n. 139, del 30 giugno 1989, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione di cui all'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72, da applicare per il calcolo di prestazioni e contributi (GU n. C 94 del 12.4.1990. pag. 3)

39. C/94/90/pag. 4: Decisione n. 140, del 17 ottobre 1989, concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell'istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all'ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 4)

40. C/94/90/pag. 5: Decisione n. 141, del 17 ottobre 1989, che modifica la decisione n. 127 del 17 ottobre 1985, concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU n. C 94 del 12.4.1990, pag. 5)

41. C/80/90/pag. 7: Decisione n. 142, del 13 febbraio 1990, relativa all'applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. C 80 del 30.3.1990, pag. 7)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

    a) Il punto 1 non si applica.

    b) Il punto 3 non si applica.

42. 391 D 0425: Decisione n. 147, del 10 ottobre 1990, concernente l'applicazione dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 235 del 23.8.1991, pag. 21)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

43. Raccomandazione n. 14, del 23 gennaio 1975, riguardante il rilascio del formulario E 111 ai lavoratori distaccati all'estero (adottata dalla commissione amministrativa nella 139ª sessione del 23 gennaio 1975)

44. Raccomandazione n. 15, del 19 dicembre 1980, relativa alla determinazione della lingua d'emissione dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (adottata dalla commissione amministrativa nella 176ª sessione del 19 dicembre 1980)

45. 385 Y 0016: Raccomandazione n. 16, del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)

46. 385 Y 0017: Raccomandazione n. 17, del 12 dicembre 1984, concernente le informazioni statistiche da fornire annualmente per la predisposizione delle relazioni della commissione amministrativa (GU n. C 273 del 24.10.1985, pag. 3)

47. 386 Y 0028: Raccomandazione n. 18, del 28 febbraio 1986, relativa alla legislazione applicabile ai disoccupati che esercitano un'attività lavorativa a orario ridotto in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU n. C 284 dell'11.11.1986, pag. 4)

48. 380 Y 0609(03): Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 139 del 9.6.1980, pag. 1)

49. 381 Y 0613(01): Dichiarazioni della Grecia previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 143 del 13.6 1981, pag. 1)

50. 383 Y 1224(01): Modifiche della dichiarazione della Repubblica federale di Germania prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 351 del 24.12.1983, pag. 1)

51. C/338/86/pag. 1: Aggiornamento delle dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 338 del 31.12.1986, pag. 1)

52. C/107/87/pag. 1: Dichiarazioni degli Stati membri previste all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 107 del 22.4.1987,pag. 1)

53. C/323/80/pag. 1: Notifiche al Consiglio da parte dei governi della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo in merito alla conclusione di un accordo fra questi due governi per quanto concerne varie questioni di sicurezza sociale, in applicazione degli articoli 8, paragrafo 2 e 96 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. C 323 dell'11.12.1980, pag. 1)

54. L/90/87/pag. 39: Dichiarazione della Repubblica francese in applicazione dell'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 39)

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMININISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituita presso la Commissione delle Comunità europee e alle riunioni della commissione dei conti facente capo a detta commissione amministrativa.

ALLEGATO VII

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Elenco di cui all'articolo 30

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

A. *SISTEMA GENERALE*

1. **389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16)**

   In deroga alle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

B. *PROFESSIONI LEGALI*

2. **377 L 0249**: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU n. L 78 del 26.3.1977, pag. 17), modificata da:

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria*:	"Rechtsanwalt";
in Finlandia:	"Asianajaja/Advokat";
in Islanda:	"Lögmaður";
nel Liechtenstein:	"Rechtsanwalt";
in Norvegia:	"Advokat";
in Svezia:	"Advokat";
in Svizzera:	"Avocat/Avvocato/Advokat/Rechtsanwalt/Anwalt/Fürsprecher/ Fürsprech"."

C. *ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE*

3. **381 L 1057**: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU n. L 385 del 31.12.1981, pag. 25)

Medici

4. **375 L 0362**: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), modificata da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 90)

- **382 L 0076**: Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)

- **389 L 0594**: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

- **390 L 0658**: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 75/362/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *In Austria:*

"Doktor der gesamten Heilkunde" (diploma di dottore in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina e "Bescheinigung über die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum" (certificato di tirocinio pratico) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificato di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

o) *in Islanda:*

"próf í læknisfræði frá læknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'Università islandese) nonché un certificato attestante un tirocinio pratico di almeno 12 mesi presso un ospedale, rilasciato dal primario;

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått medisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in medicina) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

"läkarexamen" (laurea in medicina) rilasciata da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"Eidgenössisch diplomierter Arzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin/titolare di diploma federale di medico" (diploma di laurea in medicina) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.".

b) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria:*

"Facharztdiplom" (diploma di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti;

in Finlandia:

"todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttigheten" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dalle autorità competenti;

in Islanda:

"sérfræðileyfi" (certificato di specializzazione in medicina) rilasciato dal Ministero della sanità;

nel Liechtenstein:

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

in Norvegia:

"bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dalle autorità competenti;

in Svezia:

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av socialstyrelsen" (certificato attestante il diritto a far uso del titolo di specialista) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

in Svizzera:

"Spezialarzt / spécialiste / specialista" (certificato di specializzazione medica) rilasciato dalle autorità competenti.".

c) Nelle rubriche dell'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto quanto segue:

- *anestesia e rianimazione:*

"Austria:	Anästhesiologie
Finlandia:	anestesiologia/anestesiologi
Islanda:	svæfingalækningar
Liechtenstein:	Anästhesiologie
Norvegia:	anestesiologi
Svezia:	anestesiologi
Svizzera:	Anästhesiologie/anesthésiologie/ anestesiologia"

- *chirurgia generale:*

"Austria:	Chirurgie
Finlandia:	kirurgia/kirurgi
Islanda:	almennar skurðlækningar
Liechtenstein:	Chirurgie
Norvegia:	generell kirurgi
Svezia:	allmän kirurgi
Svizzera:	Chirurgie/chirurgie/chirurgia"

- *neurochirurgia:*

"Austria:	Neurochirurgie
Finlandia:	neurokirurgia/neurokirurgi
Islanda:	taugaskurðlækningar
Liechtenstein:	Neurochirurgie
Norvegia:	nevrokirurgi
Svezia:	neurokirurgi
Svizzera:	Neurochirurgie/neurochirurgie/ neurochirurgia"

- *ostetricia e ginecologia:*

"Austria:	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Finlandia:	naistentaudit ja synnytykset/ kvinnosjukdomar och förlossningar
Islanda:	kvenlækningar
Liechtenstein:	Gynäkologie und Geburtshilfe
Norvegia:	fødselshjelp og kvinnesykdommer
Svezia:	kvinnosjukdomar och förlossningar (gynekologi och obstetrik)
Svizzera:	Gynäkologie und Geburtshilfe/ gynécologie et obstétrique/ ginecologia e ostetricia"

- *medicina interna·*

"Austria:	Innere Medizin
Finlandia:	sisätaudit/inremedicin
Islanda:	lyflækningar
Liechtenstein:	Innere Medizin
Norvegia:	indremedisin
Svezia:	allmän internmedicin
Svizzera:	Innere Medizin/médecine interne/ medicina interna"

- *oculistica:*

"Austria:	Augenheilkunde
Finlandia:	silmätaudit/ögonsjukdomar
Islanda:	augnlækningar
Liechtenstein:	Augenheilkunde
Norvegia:	øyesykdommer
Svezia:	ögonsjukdomar (oftalmologi)
Svizzera:	Ophthalmologie/ophtalmologie/oftalmologia"

- *otorinolaringoiatria:*

"Austria:	Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten
Finlandia:	korva-, nenä- ja kurkkutaudit/öron-,näs- och strupsjukdomar
Islanda:	háls-, nef- og eyrnalækningar
Liechtenstein:	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
Norvegia:	øre-nese-halssykdommer
Svezia:	öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
Svizzera:	Oto-Rhino-Laryngologie/otorhinolaryngologie/ otorinolaringoiatria"

- *pediatria:*

"Austria:	Kinderheilkunde
Finlandia:	lastentaudit/barnsjukdomar
Islanda:	barnalækningar
Liechtenstein:	Kinderheilkunde
Norvegia:	barnesykdommer
Svezia:	barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik)
Svizzera:	Pädiatrie/pédiatrie/pediatria"

- *tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:*

"Austria:	Lungenkrankheiten
Finlandia:	keuhkosairaudet/lungsjukdomar
Islanda:	lungnalækningar
Liechtenstein:	Lungenkrankheiten
Norvegia:	lungesykdommer
Svezia:	lungsjukdomar (pneumonologi)
Svizzera:	Lungenkrankheiten / maladies des poumons / malattie polmonari"

- *urologia:*

"Austria:	Urologie
Finlandia:	urologia/urologi
Islanda:	þvagfæraskurðlækningar
Liechtenstein:	Urologie
Norvegia:	urologi
Svezia:	urologisk kirurgi
Svizzera:	Urologie/urologie/urologia"

- *ortopedia e traumatologia:*

"Austria:	Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Finlandia:	ortopedia ja traumatologia/ ortopedi och traumatologi
Islanda:	bæklunarskurðlækningar
Liechtenstein:	Orthopädische Chirurgie
Norvegia:	ortopedisk kirurgi
Svezia:	ortopedisk kirurgi
Svizzera:	Orthopädische Chirurgie / chirurgie orthopédique/chirurgia ortopedica"

- *anatomia patologica:*

"Austria:	Pathologie
Finlandia:	patologia/patologi
Islanda:	lfffærameinafræði
Liechtenstein:	Pathologie
Norvegia:	patologi
Svezia:	klinisk patologi
Svizzera:	Pathologie/pathologie/patologia"

- *neurologia:*

"Austria:	Neurologie
Finlandia:	neurologia/neurologi
Islanda:	taugalækningar
Liechtenstein:	Nèurologie
Norvegia:	nevrologi
Svezia:	nervsjukdomar (neurologi)
Svizzera:	Neurologie/neurologie/neurologia"

- *psichiatria:*

"Austria:	Psychiatrie
Finlandia:	psykiatria/psykiatri
Islanda:	geðlækningar
Liechtenstein:	Psychiatrie und Psychotherapie
Norvegia:	psykiatri
Svezia:	allmän psykiatri
Svizzera:	Psychiatrie und Psychotherapie/ psychiatrie et psychothérapie/psichiatria e psicoterapia".

d) Nelle rubriche contenute nell'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

- *biologia clinica:*

"Austria:	Medizinische Biologie"

- *ematologia biologica:*

"Finlandia:	hematologiset laboratoriotutkimukset / hematologiska laboratorieundersökningar"

- *microbiologia - batteriologia:*

"Austria:	Hygiene und Mikrobiologie
Finlandia:	kliininen mikrobiologia/klinisk mikrobiologi
Islanda:	sýklafræði
Norvegia:	medisinsk mikrobiologi
Svezia:	klinisk bakteriologi"

- *biochimica:*

"Austria: Medizinisch-chemische Labordiagnostik
Finlandia: kliininen kemia/klinisk kemi
Norvegia: klinisk kjemi
Svezia: klinisk kemi"

- *immunologia:*

"Austria: Immunologie
Finlandia: immunologia/immunologi
Islanda: ónæmisfræði
Norvegia: immunologi og transfusjonsmedisin
Svezia: klinisk immunologi"

- *chirurgia plastica:*

"Austria: Plastische Chirurgie
Finlandia: plastiikkakirurgia/plastikkirurgi
Islanda: lýtalækningar
Norvegia: plastikkirurgi
Svezia: plastikkirurgi
Svizzera: Plastische und Wiederherstellungschirurgie/ chirurgie plastique et reconstructive/ chirurgia plastica e ricostruttiva"

- *chirurgia toracica:*

"Finlandia: thorax- ja verisuonikirurgia/ thorax- och kärlkirurgi
Islanda: brjóstholsskurðlækningar
Norvegia: thoraxkirurgi
Svezia: thoraxkirurgi"

- *chirurgia pediatrica:*

"Finlandia: lastenkirurgia/barnkirurgi
Islanda: barnaskurðlækningar
Norvegia: barnekirurgi
Svezia: barnkirurgi
Svizzera: Kinderchirurgie/chirurgie infantile/chirurgia infantile"

- *chirurgia vascolare:*

"Islanda: æðaskurðlækningar
Norvegia: karkirurgi"

- *cardiologia:*

"Finlandia: kardiologia/kardiologi
Islanda: hjartalækningar
Norvegia: hjertesykdommer
Svezia: hjärtsjukdomar"

- *gastroenterologia:*

*Finlandia:	gastroenterologia/gastroenterologi
Islanda:	meltingarlækningar
Norvegia:	fordøyelsessykdommer
Svezia:	matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (medicinsk gastroenterologi)"

- *reumatologia:*

*Finlandia:	reumatologia/reumatologi
Islanda:	gigtlækningar
Liechtenstein:	Rheumatologie
Norvegia:	revmatologi
Svezia:	reumatiska sjukdomar"

- *ematologia generale:*

*Finlandia:	kliininen hematologia/klinisk hematologi
Islanda:	blóðmeinafræði
Norvegia:	blodsykdommer
Svezia:	hematologi"

- *endocrinologia:*

*Finlandia:	endokrinologia/endokrinologi
Islanda:	efnaskipta- og innkirtlalækningar
Norvegia:	endokrinologi
Svezia:	endokrina sjukdomar"

- *fisioterapia:*

*Austria:	Physikalische Medizin
Finlandia:	fysiatria/fysiatri
Islanda:	orku- og endurhæfingarlækningar
Liechtenstein:	Physikalische Medizin und Rehabilitation
Norvegia:	fysikalsk medisin og rehabilitering
Svezia:	medicinsk rehabilitering
Svizzera:	Physikalische Medizin und Rehabilitation/médecine physique et réhabilitation/medicina fisica e riabilitazione"

- *dermatologia e venereologia:*

*Austria:	Haut- und Geschlechtkrankheiten
Finlandia:	iho- ja sukupuolitau dit / hud- och könssjukdomar
Islanda:	húð- og kynsjúkdómalækningar
Liechtenstein:	Dermatologie und Venereologie
Norvegia:	hud- og veneriske sykdommer
Svezia:	hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (dermatologi och venerologi)
Svizzera:	Dermatologie und Venereologie/dermatologie et vénéréologie/ dermatologia e venereologia"

- *radiologia:*

"Austria:	Radiologie
Islanda:	geislalækningar
Norvegia:	radiologi"

- *radiodiagnostica:*

"Austria:	Radiologie-Diagnostik
Finlandia:	radiologia/radiologi
Liechtenstein:	Medizinische Radiologie
Svezia:	röntgendiagnostik
Svizzera:	Medizinische Radiologie - Radiodiagnostik/ radiologie médicale - radio-diagnostic/ radiologia medica - radiodiagnostica"

- *radioterapia:*

"Austria:	Radiologie-Strahlentherapie
Finlandia:	syöpätaudit ja sädehoito/ cancersjukdomar och radioterapi
Norvegia:	onkologi
Svezia:	tumörsjukdomar (allmän onkologi)
Svizzera:	Medizinische Radiologie - Radio-Onkologie/ radiologie médicale - radio-oncologie/ radiologia medica-radio-oncologia"

- *medicina tropicale:*

"Svizzera:	Tropenkrankheiten / maladies tropicales / malattie tropicali"

- *psichiatria infantile:*

"Finlandia:	lasten psykiatria/barnspsykiatri
Islanda:	barnageðlækningar
Liechtenstein:	Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie
Norvegia:	barne- og ungdomspsykiatri
Svezia:	barn- och ungdomspsykiatri
Svizzera:	Kinder - und Jugendpsychiatrie und psychotherapie/ psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents/psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza"

- *geriatria:*

"Finlandia:	geriatria/geriatri
Islanda:	öldrunarlækningar
Liechtenstein:	Geriatrie
Norvegia:	geriatri
Svezia:	långvårdsmedicin"

- *malattie renali:*

"Finlandia: nefrologia/nefrologi
Islanda: nyrnalækningar
Norvegia: nyresykdommer
Svezia: medicinska njursjukdomar (nefrologi)"

- *malattie infettive:*

"Finlandia: infektiosairaudet/ infektions sjukdomar
Islanda: smitsjúkdómar
Norvegia: infeksjonssykdommer
Svezia: infektionssjukdomar"

- *community medicine:*

"Austria: Sozialmedizin
Finlandia: terveydenhuolto/hälsovård
Islanda: félagslækningar
Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen
Norvegia: samfunnsmedisin
Svizzera: Prävention und Gesundheitswesen/ prévention et santé publique/ prevenzione e sanità pubblica"

- *farmacologia:*

"Finlandia: kliininen farmakologia / klinisk farmakologi
Islanda: lyfjafræði
Norvegia: klinisk farmakologi
Svezia: klinisk farmakologi"

- *medicina del lavoro:*

"Austria: Arbeitsmedizin
Finlandia: työterveyshuolto/företagshälsovård
Islanda: atvinnulækningar
Norvegia: yrkesmedisin
Svezia: yrkesmedicin"

- *allergologia:*

"Finlandia: allergologia/allergologi
Islanda: ofnæmislækningar
Svezia: internmedicinsk allergologi"

- *chirurgia dell'apparato digerente:*

"Finlandia: gastroenterologia/gastroenterologi
Norvegia: gastroenterologisk kirurgi"

- *medicina nucleare:*

"Austria:	Nuklearmedizin
Finlandia:	isotooppitutkimukset/isotopundersökningar
Svizzera:	Medizinische Radiologie - Nuklearmedizin/ radiologie médicale - médecine nucléaire/ radiologia medica - medicina nucleare"

- *chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista):*

"Finlandia:	leukakirurgia/käkkirurgi
Liechtenstein:	Kieferchirurgie
Norvegia:	kjevekirurgi og munnhulesykdommer
Svizzera:	Kieferchirurgie/chirurgie maxillo-faciale/ chirurgia mascello-facciale"

5. **375 L 0363**: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 14), modificata da:

   - **382 L 0076**: Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (GU n. L 43 del 15.2.1982, pag. 21)

   - **389 L 0594**: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

   In deroga alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

6. **386 L 0457**: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26)

   In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Norvegia ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1995 anziché il 1° gennaio 1993.

   In deroga alle disposizioni della direttiva 86/457/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi, rispettivamente, il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1999 anziché il 1° gennaio 1995.

7. **C/268/90/pag. 2**: Elenco 90/C 268/02 delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 86/457/CEE (GU n. C 268 del 24.10.1990, pag. 2)

Infermieri

8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

   - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

   - 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)

   - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

   In deroga alle disposizioni della direttiva 77/452/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

      "*in Austria:*

      "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger";

      in Finlandia:

      "sairaanhoitaja/sjukskötare - terveydenhoitaja/ hälsovårdare";

      in Islanda:

      "hjúkrunarfræðingur";

      nel Liechtenstein:

      "Krankenschwester - Krankenpfleger";

in Norvegia:

"offentlig godkjent sykepleier";

in Svezia:

"sjuksköterska";

in Svizzera:

"Krankenschwester - Krankenpfleger/infirmière - infirmier/infermiera - infermiere"."

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri riconosciuta dal governo.

n) *in Finlandia:*

diploma di "sairaanhoitaja/sjukskötare" o di "terveydenhoitaja /hälsovårdare" rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf í hjúkrunarfræðum frá Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dal dipartimento di infermieristica presso la facoltà di medicina dell'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått sykepleiereksamen" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

r) *in Svezia:*

diploma di "sjuksköterska" (certificato universitario di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato da una scuola per infermieri;

s) *in Svizzera*

"diplomierte Krankenschwester für allgemeine Krankenpflege - diplomierter Krankenpfleger für allgemeine Krankenpflege/infirmière diplômée en soins généraux - infirmier diplômé en soins généraux/infermiera diplomata in cure generali - infermiere diplomato in cure generali" (diploma di infermiere incaricato dell'assistenza generale) rilasciato dall'autorità competente.".

9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:

   - 389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 30)

   In deroga alle disposizioni della direttiva 77/453/CEE, adattata nel presente accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anzichè il 1° gennaio 1993.

Dentisti

10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 91)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

   - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

   - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

   In deroga alle disposizioni della direttiva 78/686/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:
il titolo che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

in Finlandia:
hammaslääkäri/tandläkare;

in Islanda:
tannlæknir;

nel Liechtenstein:
Zahnarzt;

in Norvegia:
tannlege;

in Svezia:
tandläkare;

in Svizzera:
Zahnarzt/médecin-dentiste/medico-dentista."

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

il diploma che sarà notificato dall'Austria alle Parti contraenti entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

n) *in Finlandia:*

"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificato di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di medicina nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

o) *in Islanda:*

"próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Facoltà di odontoiatria dell'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått odontologisk embetseksamen" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato da una facoltà universitaria di odontoiatria;

r) *in Svezia:*

"tandläkarexamen" (diploma universitario in odontoiatria) rilasciato dalle scuole di odontoiatria nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Zahnarzt/titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste/titolare di diploma federale di medico-dentista" (diploma di laurea in odontoiatria) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.".

c) Nelle rubriche dell'articolo 5 è aggiunto quanto segue:

1. Ortodonzia:

- *in Finlandia:*

  "todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla /bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området tandreglering" (certificato di ortodontista) rilasciato dalle autorità competenti

- *in Norvegia:*

  "bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- *in Svezia:*

  "bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificato che abilita ad usare il titolo di dentista specializzato in ortodonzia) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere

- *in Svizzera:*

  "Dr. med. dent., Kieferorthopäde/diplôme, dr. méd. dent., orthodontiste/diploma, dott. med. dent., ortodontista" (certificato di specializzazione in ortodonzia) rilasciato dall'autorità competente in materia".

2. Chirurgia odontostomatologica:

"- *in Finlandia:*

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialist-tandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificato di specializzazione in chirurgia del cavo orale o in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dalle autorità competenti

- *in Norvegia:*

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificato di specializzazione in chirurgia odontostomatologica) rilasciato da una Facoltà universitaria di odontoiatria

- *in Svezia:*

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificato che abilita a far uso del titolo di dentista specializzato in chirurgia odontostomatologica) rilasciato dal Consiglio nazionale della sanità e del benessere".

d) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 ter

A decorrere dalla data in cui l'Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati cui essa si applica riconoscono, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva, adattato ai fini del SEE, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, accompagnati da un'attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 3, lettera m).

Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.".

11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10)

In deroga alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 6, i termini "i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE" vanno letti "i beneficiari degli articoli 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686/CEE"

Inoltre, per quanto concerne le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE (segnatamente i punti 10 e 11 di cui sopra) si applica quanto segue.

Fino a quando la formazione dei dentisti in Austria alle condizioni stabilite in applicazione della direttiva 78/687/CEE sia completata e comunque fino al 31 dicembre 1998 al più tardi, sono differite la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in Austria per i dentisti qualificati degli altri Stati cui si applica detta direttiva e per i dentisti qualificati austriaci che esercitano l'odontoiatria negli altri Stati cui si applica la direttiva.

Durante il periodo temporaneo di deroga di cui sopra, i sistemi generali o particolari concernenti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi esistenti in virtù della normativa austriaca o di convenzioni che disciplinano i rapporti tra la Repubblica d'Austria e qualsiasi Stato cui si applica la direttiva saranno mantenuti e applicati in modo non discriminatorio in relazione a tutti gli altri Stati cui si applica la direttiva.

Veterinaria

12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

    - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)

    - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 160)

    - 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

    - 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Diplom-Tierarzt" (diploma in (veterinaria) rilasciato dalla Facoltà di veterinaria dell'Università di Vienna;

n) *in Finlandia:*

"eläinlääketieteen lisensiaatti/veterinär-medicine licentiat" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Istituto di veterinaria;

o) *in Islanda:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

p) *nel Liechtenstein:*

I diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått veterinærmedisinsk embetseksamen" (diploma di laurea in veterinaria) rilasciato dall'Istituto norvegese di veterinaria;

r) *in Svezia:*

"veterinärexamen" (laurea in veterinaria) rilasciata dall'Università svedese di scienze agrarie;

s) *in Svizzera:*

"eidgenössisch diplomierter Tierarzt/titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire/titolare di diploma federale di veterinario" rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.".

13. 378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:

- **389 L 0594:** Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

Ostetriche

14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1), modificata da:

- 380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 74)

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/154/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"*in Austria:*
"Hebamme";

in Finlandia:
"kätilö/barnmorska";

in Islanda:
"ljósmóðir";

nel Liechtenstein:
"Hebamme";

in Norvegia:
"jordmor";

in Svezia:
"barnmorska";

in Svizzera:
"Hebamme/sage-femme/levatrice

b) Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"Hebammen-Diplom" rilasciato da una scuola di ostetricia;

n) *in Finlandia:*

"kätilö/barnmorska" oppure "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola per infermieri;

o) *in Islanda:*

"próf frá Ljósmæðraskóla Íslands" (diploma rilasciato dalla Scuola islandese di ostetricia);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo;

q) *in Norvegia:*

"bevis for bestått jordmoreksamen" (diploma di ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia nonché un certificato di tirocinio pratico rilasciato dalle autorità competenti per il settore della sanità pubblica;

r) *in Svezia:*

Diploma di "barnmorska" (diplomato in scienze infermieristiche/ ostetricia) rilasciato da una scuola di ostetricia;

s) *in Svizzera:*

"diplomierte Hebamme / sage-femme diplômée / levatrice diplomata" (diploma di ostetricia) rilasciato dall'autorità competente".".

15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da:

- 389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU n. L 341 del 23.11.1989, pag. 19)

In deroga alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE, adattata nell'accordo, la Svizzera ottempera agli obblighi ivi statuiti al più tardi il 1° gennaio 1997 anziché il 1° gennaio 1993.

Farmacia

16. 385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da:

17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU n. L 253 del 24.9.1985, p. 37), modificata da:

- 385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 42)

- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"m) *in Austria:*

"*Staatliches Apothekerdiplom*" (diploma di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

n) *in Finlandia:*

"*todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata da un'università;

o) *in Islanda:*

"*próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði*" (laurea in farmacia rilasciata dall'Università islandese);

p) *nel Liechtenstein:*

i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

q) *in Norvegia:*

"*bevis for bestått cand.pharm. eksamen*" (diploma di laurea in farmacia) rilasciato da un'università;

r) *in Svezia:*

"*apotekarexamen*" (laurea in farmacia) rilasciata dall'Università di Uppsala;

s) *in Svizzera:*

"*eidgenössisch diplomierter Apotheker*/titulaire du diplôme fédéral de pharmacien/*titolare di diploma federale di farmacista*" (diploma di farmacia) rilasciato dal Dipartimento federale dell'interno.".

D. *ARCHITETTURA*

18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

- 385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 376 del 31.12.1985, pag. 1)
- 386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU n. L 27 dell'1.2.1986, pag. 71)
- 390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 73)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

"l) *in Austria:*

- i diplomi, rilasciati da politecnici universitari, in architettura ("Architektur"), ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") o edilizia ("Hochbau", "Wirtschafts-ingenieurwesen-Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft");
- i diplomi in architettura rilasciati dalla Scuola tecnica superiore d'arte applicata di Vienna ("Meisterschule für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di arti applicate di Vienna ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi in architettura rilasciati dall'Istituto universitario di disegno industriale di Linz ("Meisterklasse für Architektur");
- i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati da Politecnici o da istituti universitari di edilizia oltre al titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei anni in Austria, sanzionata da un esame;
- i certificati di qualifica di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") conformemente alla legge sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, Gazzetta Federale n. 146/1957);

m) *in Finlandia:*

- i diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura dei politecnici e dell'Università di Oulu (arkkitehti - arkitekt);

- i diplomi rilasciati dagli Istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti);

n) *in Islanda:*

- i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in un altro Stato cui si applica la presente direttiva ed elencati nel presente articolo, corredati di un certificato attestante il completamento di un tirocinio pratico, rilasciato dalle autorità competenti;

o) *nel Liechtenstein:*

- i diplomi dell'Istituto tecnico superiore (Höhere Technische Lehranstalt: Architekt HTL);

p) *in Norvegia:*

- i diplomi (sivilarkitekt) rilasciati dall'Istituto norvegese di tecnologia dell'Università di Trondheim, dall'Istituto universitario di architettura di Oslo e dall'Istituto universitario di architettura di Bergen;
- i certificati di iscrizione al "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

q) *in Svezia:*

- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt, laurea in architettura);
- i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva;

r) *in Svizzera:*

- i diplomi rilasciati dai Politecnici federali (Eidgenössische Technische Hochschulen, Ecoles Polytechniques Fédérales, Politecnici Federali: dipl.Arch.ETH, arch.dipl.EPF, arch.dipl. PF);
- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura dell'Università di Ginevra (Ecole d'architecture de l'Université de Genève: architecte diplômé EAUG);
- i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (Höhere Technische Lehranstalten, Ecoles Techniques Supérieures, Scuole Tecniche Superiori: Architekt HTL, architecte ETS, architetto STS) oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quatro anni in Svizzera;

- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG A", "architecte REG A", "architetto REG A";
- i certificati della "Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici" (REG) "Architekt REG B", "architecte REG B", "architetto REG B", oltre ad un certificato attestante un'esperienza professionale di quattro anni in Svizzera."

b) Le disposizioni dell'articolo 15 non si applicano.

19. C/205/89/p. 5: Diplomi, certificati ed altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di un reciproco riconoscimento tra Stati membri 89/C 205/06 (aggiornamento della comunicazione 88/C 270/03 del 19 ottobre 1988) (GU n. C 205 del 10.8.1989, pag. 5)

E. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

Commercio all'ingrosso

20. **364 L 0222:** Direttiva 64/222/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 857/64)

21. **364 L 0223:** Direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 863/64), modificata da:

    - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 84)

Intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

22. **364 L 0224:** Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 869), modificata da:

    - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 85)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

- **1 85 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati. (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3 è aggiunto il testo seguente:

	Non salariati	Salariati
"*in Austria*:	Handelsagent	Handlungsreisender
in Finlandia:	Kauppa-agentti/ Handelsagent Kauppaedustaja/ Handelsrepresentant	Myyntimies/Försäljare
in Islanda:	smásali heildsali umboðssali farandsali	sölumaður
nel Liechtenstein:	Handelsvertreter	Handelsreisender
in Norvegia:	Handelsagent Kommisjonær Grossist	Handelsagent Selger Representant
in Svezia:	Handelsagent Mäklare Kommissionär	Handelsresande
in Svizzera:	Agent/agent/agente	Handelsreisender/ représentant de commerce/ rappresentante

Lavoratori autonomi del commercio al minuto

23. **368 L 0363:** Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 1), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

24. **368 L 0364:** Direttiva 68/364/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 6).

Lavoratori autonomi del settore del commercio all'ingrosso del carbone e attività degli intermediari in tale settore

25. **370 L 0522:** Direttiva 70/522/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 14), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

26. **370 L 0523:** Direttiva 70/523/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alla modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI) (GU n. L 267 del 10.12.1970, pag. 18)

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

27. **374 L 0556:** Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU n. L 307 del 18.12.1974, pag. 1)

28. **374 L 0557:** Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU n. L 307 del 18.11.1974, pag. 5)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"- *Austria:*

Le sostanze e preparazioni tossiche classificate "fortemente tossiche" o "tossiche" a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz), Gazzetta Federale 326/1987, e rispettivi regolamenti (§ 224 Gewerbeordnung);

- *Finlandia:*

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche del 1989 e relativi regolamenti;
2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi del 1969 e relativi regolamenti;

- *Liechtenstein:*

1. Benzene e tetracloruro di carbonio (regolamento n. 23 del 1° giugno 1964);
2. Tutte le sostanze ed i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), soprattutto quelli registrati nell'elenco di sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801) (applicabile conformemente al trattato doganale, comunicazione n. 47 del 28 agosto 1979);

- *Norvegia:*

1. Pesticidi di cui alla legge sui pesticidi del 5 aprile 1963 e relativi regolamenti;
2. Sostanze chimiche di cui al regolamento del 1° giugno 1990 sull'etichettatura e la commercializzazione di sostanze chimiche che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, con il rispettivo regolamento relativo all'elenco delle sostanze chimiche;

- *Svezia:*

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985: 835);
2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici velenosi ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);
3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836;
4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841;
5. Bifenile policlorurato (PCB) e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837;
6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite ai fini della salute (AFS 1990:13);
7. Amianto e materiali contenenti amiano di cui alla comunicazione AFS 1986:2;

- *Svizzera:*

Tutte le sostanze e i prodotti tossici di cui all'articolo 2 della legge sulle sostanze tossiche (SR 814.80), in particolare quelli registrati nell'elenco delle sostanze o prodotti tossici 1, 2, 3 conformemente all'articolo 3 del regolamento sulle sostanze tossiche (SR 814.801).".

Attività ambulanti

29. 375 L 0369: Direttiva 75/369/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 29)

Agenti commerciali indipendenti

30. 386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 17)

F. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Industrie di trasformazione

31. 364 L 0427: Direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 C.I.T.I. (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64) modificata da:

- **369 L 0077: Direttiva 69/77/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 59 del 10.3.1969, pag. 8)**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 non si applicano.

32. 364 L 0429: Direttiva 64/429/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1880/64), modificata da:

- **1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)**

Industrie estrattive

33. **364 L 0428:** Direttiva 64/428/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1871/64), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 81)

Elettricità, gas, acqua e servizi sanitari

34. **366 L 0162:** Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI) (GU n. 42 dell'8.3.1966, pag. 584/66), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

Industrie alimentari e fabbricazione delle bevande

35. **368 L 0365:** Direttiva 68/365/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 9), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 83)

36. **368 L 0366:** Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (GU n. L 260, del 22.10.1968, pag. 12)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si applicano.

Ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale

37. **369 L 0082:** Direttiva 69/82/CEE del Consiglio, del 13 marzo 1969, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale (ex classe 13 CITI) (GU n. L 68 del 19.3.1969, pag. 4), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 82)

G. AUSILIARI DEI TRASPORTI

38. **382 L 0470:** Direttiva 82/470/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI) nonché dei depositari (gruppo 720 CITI) (GU n. L 213 del 21.7.1982, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 155)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"*Austria*

A. Spediteur
Transportagent
B. Reisebüro
C. Lagerhalter
Tierpfleger
D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finlandia

A. Huolitsija
Speditör
Laivanselvittäjä
Skeppsmäklare
B. Matkanjärjestäjä
Researrangör
Matkanvälittäjä
Reseagent
C. -
D. Autonselvittäjä
Bilmäklare

Islanda

A. Skipamiðlari
B. Ferðaskrifstofa
C. Flutningamiðstöð
D. Bifreiðaskoðun

Liechtenstein

A. Spediteur
Warentransportvermittler
B. Reisebürounternehmer
C. Lagerhalter
D. Fahrzeugsachverständiger
Wäger

Norvegia

A. Speditør
Sipsmegler
B. Reisebyrå
C. Oppbevaring
D. Bilinspektør

Svezia

A. Speditör
Skeppsmäklare
B. Resebyrå
C. Magasinering
Lagring
Förvaring
D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningsman

Svizzera

A. Spediteur
Expéditeur
Spedizioniere
Zolldeklarant
Déclarant de douane
Dichiarante di dogana
B. Reisebürounternehmer
Agent de voyage
Agente di viaggio
C. Lagerhalter
Entrepositaire
Agente di deposito
D. Automobilexperte
Expert en automobiles
Perito in automobili
Eichmeister
Vérificateur des poids et mesures
Verificatore dei pesi e delle misure".

H. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

39. **363 L 0607:** Direttiva 63/607/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 159 del 2.11.1963, pag. 2661/63)

40. **365 L 0264:** Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia (GU n. 85 del 19.5.1965, pag. 1437/65), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

41. **368 L 0369:** Direttiva 68/369/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate della distribuzione dei film (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 22), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

42. **370 L 0451:** Direttiva 70/451/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (GU n. L 218 del 3.10.1970, pag. 37), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 88)

I. ALTRI SETTORI

Servizi forniti alle imprese nell'immobiliare e altri settori

43. **367 L 0043:** Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti:

1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI)
2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI) (GU n. 10 del 19.1.1967, pag. 140/67), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 156)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Nell'articolo 2, paragrafo 3, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"*in Austria:*

- Immobilienmakler
- Immobilienverwaltung
- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer)

in Finlandia:

- kiinteistönvälittäjä
  fastighetsförmedlare,
  fastighetsmäklare

in Islanda:

- Fasteigna- og skipasala
- Leigumiðlarar

nel Liechtenstein:

- Immobilien- und Finanzmakler
- Immobilienschätzer, Immobiliensachverständiger
- Immobilienhändler
- Baubetreuer
- Immobilien-, Haus- und Vermögensverwalter

in Norvegia:

- Eiendomsmeglere, adokater
- Entreprenører, utbyggere av fast eiendom
- Eiendomsforvalter
- Eiendomsforvaltere
- Utleiekontorer

in Svezia:

- Fastighetsmäklare
- (Fastighets-)Värderingsman
- Fastighetsförvaltare
- Byggnadsentreprenörer

in Svizzera:

- Liegenschaftenmakler,
  courtier en immeubles,
  agente immobiliare
- Hausverwalter,
  gestionnaire en immeubles,
  amministratore di stabili
- Immobilien-Treuhänder,
  régisseur et courtier en immeubles,
  fiduciario immobiliare.".

Settore dei servizi personali

44. **368 L 0367:** Direttiva 68/367/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):

1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)
2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 16), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 86)

45. **368 L 0368:** Direttiva 68/368/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI): 1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI) 2. alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo 853 CITI) (GU n. L 260 del 22.10.1968, pag. 19)

Varie attività

46. **375 L 0368:** Direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01 - classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 22)

Parrucchieri

47. **382 L 0489:** Direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri (GU n. L 218 del 27.7.1982, pag. 24)

J. AGRICOLTURA

48. **363 L 0261:** Direttiva 63/261/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1323/63), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

49. 363 L 0262: Direttiva 63/262/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (GU n. 62 del 20.4.1963, pag. 1326/63), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 14)

50. 365 L 0001: Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (GU n. 1 dell'8.1.1965, pag. 1/65), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)

51. 367 L 0530: Direttiva 67/530/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 1), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 79)

52. 367 L 0531: Direttiva 67/531/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 3), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

53. 367 L 0532: Direttiva 67/532/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative (GU n. 190 del 10.8.1967, pag. 5), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

54. 367 L 0654: Direttiva 67/654/CEE del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale (GU n. 263 del 30.10.1967, pag. 6), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

55. **368 L 0192:** Direttiva 68/192/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito (GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 13), modificata da:

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

56. **368 L 0415:** Direttiva 68/415/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (GU n. L 308 del 23.12.1968, pag. 17)

57. **371 L 0018:** Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura (GU n. L 8 dell'11.1.1971, pag. 24), modificata da

   - **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 80)

K. ALTRO

58. **385 D 0368:** Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 56)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

in generale

59. **C/81/74/pag. 1:** Comunicazione 74/C 81/01 della Commissione concernente i certificati, le dichiarazioni e le attestazioni previste dalle direttive adottate fino al 1° giugno 1973 dal Consiglio in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, riguardanti: l'onorabilità, l'assenza di fallimento, il tipo e la durata delle attività esercitate nei paesi d'origine (GU n. C 81 del 13.7.1974, pag. 1)

60. **374 Y 0820(01):** Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli (GU n. C 98 del 20.8.1974, pag. 1)

Sistema generale

61. **389 L 0048:** Dichiarazione del Consiglio e della Commissione rilasciata all'atto dell'adozione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 23)

Medici

62. **375 X 0366:** Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 20)

63. **375 X 0367:** Raccomandazione 75/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 21)

64. **375 Y 0701(01):** Dichiarazioni del Consiglio in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU n. C 146 dell'1.7.1975, pag. 1)

65. **386 X 0458:** Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 30)

66. **389 X 0601:** Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU n. L 346 del 27.11.1989, pag. 1)

Dentisti

67. **378 Y 0824(01):** Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU n. C 202 del 24.8.1978, pag. 1)

Veterinari

68. **378 X 1029:** Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 12)

69. **378 Y 1223(01):** Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU n. C 308 del 23.12.1978, pag. 1)

Farmacisti

70. 385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 45)

Architetti

71. 385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU n. L 223 del 21.8.1985, pag. 28)

Commercio all'ingrosso

72. 365 X 0077: Raccomandazione 65/77/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/222/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 413/65)

Industria ed artigianato

73. 365 X 0076: Raccomandazione 65/76/CEE della Commissione, del 12 gennaio 1965, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 64/427/CEE (GU n. 24 dell'11.2.1965, pag. 410/65)

74. 369 X 0174: Raccomandazione 69/174/CEE della Commissione, del 22 maggio 1969, rivolta agli Stati membri, relativa alle attestazioni concernenti l'esercizio della professione nel paese di provenienza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 68/366/CEE (GU n. L 146 dell'18.6.1969, pag. 4)

ALLEGATO VIII

DIRITTO DI STABILIMENTO

Elenco di cui all'articolo 31

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **361 X 1201P0032/62**: Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

   a) Nel titolo III, primo comma, primo trattino il riferimento all'articolo 55 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 32 dell'accordo SEE.

   b) Nel titolo III, primo comma, secondo trattino il riferimento all'articolo 56 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 33 dell'accordo SEE.

   c) Nel titolo III, primo comma, terzo trattino il riferimento all'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 38 dell'accordo SEE.

   d) Nel titolo VI, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

2. **361 X 1202P0036/62:** Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del Programma generale si intendono adattate come in appresso.

   a) Nel titolo I, primo comma la prima frase "... divenuti indipendenti dopo l'entrata in vigore del Trattato" non si applica.

   b) Al testo del titolo I è aggiunto il seguente comma:

      "I riferimenti a paesi e territori d'oltremare vanno letti alla luce delle disposizioni dell'articolo, 126 dell'accordo SEE."

   c) Nel titolo V, primo comma il riferimento all'articolo 57, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 30 dell'accordo SEE.

   d) Nel titolo VII il riferimento agli articoli 92 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento agli articoli 61 e seguenti dell'accordo SEE.

3. **373 L 0148:** Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU n. L 172 del 28.6.1973, pag. 14)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

   b) L'articolo 10 non si applica.

4. **375 L 0034:** Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag.10)

5. **375 L 0035:** Direttiva 75/35/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva 64/221/CEE ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (GU n. L 14 del 20.1.1975, pag. 14)

6. **390 L 0364:** Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 26)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

7. **390 L 0365: Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag.28)**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

8. **390 L 0366: Direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU n. L 180 del 13.7.1990, pag. 30)**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma l'espressione "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" è sostituita dall'espressione "carta di soggiorno".

9. **In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri e di cittadini islandesi che non hanno il domicilio legale in Islanda nel contesto dei settori della pesca e della lavorazione del pesce.**

10. **In deroga agli articoli da 31 a 35 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni vigenti alla data della firma dell'accordo concernenti lo stabilimento di cittadini stranieri nel contesto di attività legate alla pesca e per quanto riguarda società che possiedono o armano navi da pesca.**

ALLEGATO IX

SERVIZI FINANZIARI

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità previsto negli atti figuranti nel presente allegato, ai fini dell'accordo si applica il paragrafo 7 del protocollo 1.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO:

I. ASSICURAZIONI

i) Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

1. **364 L 0225:** Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 878/64).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 3 non si applica.

2. **373 L 0239:** Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

   - **376 L 0580:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio del 29 giugno 1976 (GU n. L 189 del 13.7.1976, pag. 13)

- **384 L 0641:** Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21)

- **387 L 0343:** Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 72)

- **387 L 0344:** Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1988, pag. 77)

- **388 L 0357:** Seconda Direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1)

- **390 L 0618:** Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed aministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il testo seguente:

   f) in Islanda

   - Húsatryggingar Reykjavíkurborgar
   - Viðlagatrygging Íslands

   g) in Svizzera

   - Aargau: Aargauisches Versicherungsamt, Aarau
   - Appenzell Ausser-Rhoden: Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR, Herisau
   - Basel-Land: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal
   - Basel-Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt, Basel
   - Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/Assurance Immobilère du canton de Berne, Berne
   - Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg, Fribourg/Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg, Freiburg
   - Glaurus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus
   - Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, Chur/Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Grigioni, Coira/Institut dil cantun Grischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera

- Jura: Assurance Immobilière de la République et canton du Jura, Saignelégier
- Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern
- Neuchâtel: Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie, Neuchâtel
- Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans
- Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhausen
- Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn
- St. Gallen: Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen, St. Gallen,
- Thurgau: Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld
- Vaud: Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne
- Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug
- Zürich: Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich ".

b) Nell'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

" - per quanto riguarda l'Austria:
"Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"

- per quanto riguarda la Finlandia:
"Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag"
"Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
"Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"

- per quanto riguarda l'Islanda:
"Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"

- per quanto riguarda il Liechtenstein:
"Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"

- per quanto riguarda la Norvegia:
"Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"

- per quanto riguarda la Svezia:
"Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag",
"Understödsföreningar"

- per quanto riguarda la Svizzera:
"Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
"Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa" "

c) L'articolo 29 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 23 a 28 purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Prima di concludere tali accordi le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente. Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

d) Gli articoli 30, 31, 32 e 34 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

"Le imprese che praticano l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, delle quali la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia forniscono un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 16 e 17. Le competenti autorità di controllo esigono che tali imprese si conformino alle disposizioni di detti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 16 e 17 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente. Le imprese che desiderano estendere le loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle disposizioni della presente direttiva.".

e) Per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazioni dei paesi terzi di cui all'articolo 29 ter (vedi art. 4 della direttiva 90/618/CEE) si applicano le seguenti disposizioni:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 29 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 29 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,

   a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

   b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

   c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 29 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA)".

3. 373 L 0240: Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Gli articoli 1, 2 e 5 non si applicano.

4. 378 L 0473: direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU n. L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'articolo 9 non si applica.

5. 384 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 339 del 27.12.1984, pag. 21).

6. 387 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 77).

7. 388 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU n. L 172 del 4.7.1988, pag. 1), modificata da:

   - 390 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 44).

ii) Assicurazione autoveicoli

8. **372 L 0166:** Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU n. L 103 del 2.5.1972, pag. 1), modificata da:

   - **372 L 0430:** Direttiva 72/430/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 162)

   - **384 L 0005:** Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17)

   - **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

   - **391 D 0323:** Decisione della Commissione, del 30 maggio 1991, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio (GU n. L 177 del 5.7.1991, pag. 25)

9. **384 L 0005:** Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 8 dell'11.1.1984, pag. 17), modificata da:

   - **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)

10. **390 L 0232:** Terza direttiva 90/232/CEE, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU n. L 129 del 19.5.1990, pag. 33)

iii) Assicurazione sulla vita

11. **379 L 0267:** Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1), modificata da:

   - **390 L 0619:** Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 è aggiunto il seguente testo:

"La presente direttiva non riguarda le operazioni dei fondi collettivi di pensione prescritti dalla legge finlandese sulle pensioni dei lavoratori dipendenti (TEL) e dalla normativa connessa. Tuttavia le autorità finlandesi consentono in modo non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese delle Parti contraenti di svolgere, conformemente alla legislazione finlandese, le attività di cui all'articolo 1 connesse con la presente esenzione tramite:

- proprietà di un'impresa o gruppo di assicurazioni esistenti o partecipazione nei medesimi; oppure

- costituzione di nuove imprese o gruppi di assicurazioni, compresi i fondi collettivi di pensione, o partecipazione nei medesimi.".

b) Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto il seguente testo:

- per quanto riguarda l'Austria:
  "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"

- per quanto riguarda la Finlandia:
  "Keskinäinen Vakuutusyhtiö"/"Ömsesidigt Försäkringsbolag"
  "Vakuutusosakeyhtiö"/"Försäkringsaktiebolag"
  "Vakuutusyhdistys"/"Försäkringsförening"

- per quanto riguarda l'Islanda:
  "Hlutafélag" "Gagnkvæmt félag"

- per quanto riguarda il Liechtenstein:
  "Aktiengesellschaft", "Genossenschaft"

- per quanto riguarda la Norvegia:
  "Aksjeselskaper", "Gjensidige selskaper"

- per quanto riguarda la Svezia:
  "Försäkringsaktiebolag", "Ömsesidiga försäkringsbolag",
  "Understödsföreningar"

- per quanto riguarda la Svizzera:
  "Aktiengesellschaft"/"Société anonyme"/"Società anonima",
  "Genossenschaft"/"Société coopérative"/"Società cooperativa"
  "Stiftung"/"Fondation"/"Fondazione"".

c) L'articolo 13, paragrafo 5 e gli articoli 33, 34, 35 e 36 non si applicano;

è applicabile la disposizione seguente:

Le imprese di assicurazione sulla vita, delle quali l'Islanda fornisce un elenco a parte, sono esenti dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20. La competente autorità di controllo esige che tali imprese si conformino alle disposizioni dei suddetti articoli al più tardi il 1° gennaio 1995. Anteriormente a tale data il Comitato misto SEE esamina la situazione finanziaria delle imprese che non vi si sono ancora conformate e formula le appropriate raccomandazioni. Finché non si è conformata agli articoli 18, 19 e 20 un'impresa di assicurazione non può aprire una succursale o fornire servizi nel territorio di un'altra Parte contraente.

Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10 possono farlo solo qualora si conformino immediatamente alle norme della direttiva.

d) L'articolo 32 non si applica;

è applicabile la disposizione seguente:

Ogni Parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli da 27 a 31 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente. Le Parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente prima di concludere tali accordi.

Le Parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle Parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle Parti contraenti.

e) Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all'articolo 32 ter (cfr. articolo 9 della direttiva 90/619/CEE del Consiglio), si applica quanto segue:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 32 ter, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le Parti contraenti.

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte Contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,

   a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

   b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate di assicurazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

   c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 32 ter, paragrafi 3 e 4 per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati AELS (EFTA).

f) Nell'articolo 13, paragrafo 3, i termini "al momento della notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento della firma dell'accordo SEE".

12. **390 L 0619:** Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU n. L 330 del 29.11.1990, pag. 50).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Articolo 9: vedi adattamento della direttiva del Consiglio 79/267/CEE, di cui alla lettera e).

iv) Altri problemi

13. **377 L 0092:** Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 14).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto quanto segue:

"in Austria:
- Versicherungsmakler
- Rückversicherungsmakler

in Finlandia:
- Vakuutuksenvälittäjä/Försädringsmäklare

in Islanda:
- Vátryggingamiðlari

in Liechtenstein:
- Versicherungsmakler

in Norvegia:
- Forsikringsmegler

in Svezia:
- Försäkringsmäklare

in Svizzera:
- Versicherungsmakler
- Courtier en assurances
- Mediatore d'assicurazione
- Broker.".

b) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) è aggiunto il testo seguente:

"in Austria:
- Versicherungsvertreter

in Finlandia:
- Vakuutusasiamies/Försäkringsombud

in Islanda:
- Vátryggingaumboðsmaður

in Liechtenstein.
- Versicherungs-Generalagent
- Versicherungsagent
- Versicherungsinspektor

in Norvegia:
- Assurandør
- Agent

in Svezia:
- Försäkringsombud

in Svizzera:
- Versicherungs-Generalagent
- Agent général d'assurance
- Agente generale d'assicurazione
- Versicherungsagent
- Agent d'assurance
- Agente d'assicurazione
- Versicherungsinspektor
- Inspecteur d'assurance
- Ispettore d'assicurazione.".

c) Nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) è aggiunto il testo seguente:

"in Islanda:
- Vátryggingasölumaður

in Norvegia:
- Underagent.".

II. BANCHE ED ALTRI ENTI CREDITIZI

i) Coordinamento della normativa in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

14. **373 L 0183**: Direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16.7.1973, pag. 1, rettificata dalla GU n. L 320 del 21.11.1973, pag. 26 e GU n. L 17 del 22.1.1974, pag. 22).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) Gli articoli 1, 2, 3 e 6 della direttiva non si applicano.

    b) Nell'articolo 5, paragrafi 1 e 3 della direttiva i termini "di cui all'articolo 2" sono sostituiti dai termini "di cui all'allegato II, ad eccezione della categoria 4".

15. **377 L 0780**: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da:

    - **386 L 0524**: Direttiva 86/524/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1986, che modifica la direttiva 77/780/CEE per quanto riguarda l'elenco delle esclusioni permanenti di taluni enti creditizi (GU n. L 309 del 4.11.1986, pag. 15)

    - **389 L 0646**: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) L'articolo 2, paragrafi 5 e 6, l'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c) e d), l'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 10 della direttiva non si applicano.

    b) Nell'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

        " - in Austria: delle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico
        - in Islanda: della "Byggingarsjodir rikisins"
        - in Liechtenstein: della "Liechtensteinische Landesbank"
        - in Svezia: della "Svenska skeppshypotekskassan".".

    c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

16. **389 L 0646**: Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi di paesi terzi di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva, si applica quanto segue:

1. Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati agli enti creditizi dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vengono convenute tra le Parti contraenti.

2. Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente ad enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,

   a) quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato AELS (EFTA) o impone a tali enti creditizi restrizioni non imposte agli enti creditizi della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato AELS (EFTA) decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

   b) qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di enti creditizi che sono affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato AELS (EFTA) a tali enti creditizi sono valide unicamente nella giurisdizione di tale paese, salvo qualora un'altra Parte contraente decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

   c) le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli enti creditizi o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente.

3. Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 per ottenere per i suoi enti creditizi il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per gli enti creditizi degli Stati AELS (EFTA).

b) Nell'articolo 10, paragrafo 2 i termini "al momento dell'applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "al momento dell'entrata in vigore dell'accordo SEE" e i termini "la data di notifica della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "la data di firma dell'accordo SEE".

c) L'Islanda applica le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione riconosce, conformemente alle disposizioni della direttiva, le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità delle altre Parti contraenti. Le autorizzazioni concesse agli enti creditizi dalle competenti autorità islandesi non sono valide in tutto il territorio SEE prima della piena applicazione della direttiva.

ii) **Requisiti e norme in materia prudenziale**

17. 389 L 0299: Direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 16).

18. 389 L 0647: Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30.12.1989, pag. 14).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) I prestiti garantiti completamente da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente ricevono la stessa ponderazione applicata alle ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.

b) L'articolo 11, paragrafo 4 si applica anche all'Austria e all'Islanda.

c) Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Austria e la Finlandia stabiliscono un sistema per identificare gli enti creditizi che non sono in grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva. Per ognuno di questi enti la competente autorità adotta le misure appropriate a garantire che il coefficiente di solvibilità dell'8% sia raggiunto il più rapidamente possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1995. Fintantoché gli enti creditizi in questione non hanno raggiunto il coefficiente dell'8% le competenti autorità austriache e finlandesi considerano inadeguata, in relazione all'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, la situazione finanziaria di tali enti creditizi.

19. 391 L 0031: Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23.1.1991, pag. 20).

iii) Vigilanza e conti

20. **383 L 0350**: Direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 18).

21. **386 L 0635**: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU n. L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Austria, la Norvegia e la Svezia applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995, il Liechtenstein e la Svizzera al più tardi il 1° gennaio 1996. Durante i periodi di transizione vige il riconoscimento reciproco dei conti annuali relativi alle succursali pubblicati dagli enti creditizi delle Parti contraenti.

22. **389 L 0117**: Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tali Stato membro (GU n. L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'articolo 3 non si applica.

23. **391 L 0308**: Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU n. L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

    Modalità per l'associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

    Un esperto di ogni Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato di contatto in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b). Per quanto concerne la partecipazione degli esperti degli Stati AELS (EFTA) ai lavori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d) si applicano le pertinenti disposizioni dell'accordo.

    A tempo debito la Commissione delle Comunità europee informa i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

III. BORSA E VALORI MOBILIARI

i) Transazioni e quotazioni di borsa

24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 66 del 16.3.1979, pag. 21, modificata da:

   - 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 100 del 17.4.1980, pag. 1), modificata da:

   - 387 L 0345: Direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987 (GU n. L 185 del 4.7.1987, pag. 81)

   - 390 L 0211: Direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una Borsa valori (GU n. L 112 del 3.5.1990, pag. 24).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) L'articolo 25 bis della direttiva, introdotto dalla direttiva 87/345/CEE, non si applica.

   b) L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Durante il periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU n. L 48 del 20.2.1982, pag. 26).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda e la Svizzera applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi scambiano informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in Borsa (GU n. L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari (GU n. L 124 del 5.5.1989, pag. 8).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) Le disposizioni dell'articolo 24 della direttiva non si applicano.

    b) L'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading) (GU n. L 334 del 18.11.1989, pag. 30).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) L'Austria, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein applicano le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995. Nel corso del periodo di transizione tali paesi organizzano lo scambio di informazioni con le competenti autorità delle altre Parti contraenti in merito ai problemi disciplinati dalla direttiva.

    b) L'articolo 11 non si applica.

ii) Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

30. 385 L 0611: Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 3) modificata da:

    - 388 L 0220: Direttiva 88/220/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica d'investimento di alcuni o.i.c.v.m. (GU n. L 100 del 19.4.1988, pag. 31).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 57, paragrafo 2 i termini "alla data di messa in applicazione della presente direttiva" sono sostituiti dai termini "alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE".

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

31. 374 X 0165: Raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione di articoli della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 (GU n. L 87 del 30.3.1974, pag. 12).

32. 381 X 0076: Raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU n. L 57 del 4.3.1981, pag. 27).

33. 385 X 0612: Raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU n. L 375 del 31.12.1985, pag. 19).

34. 387 X 0062: Raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 10).

35. 387 X 0063: Raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione nella Comunità di sistemi di garanzia dei depositi (GU n. L 33 del 4.2.1987, pag. 16).

36. 390 X 0109: Raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU n. L 67 del 15.3.1990, pag. 39).

ALLEGATO X

SERVIZI AUDIOVISIVI

Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 389 L 0552: Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU n. L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva comprendono anche le opere realizzate, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, da e con produttori stabiliti in paesi terzi europei con i quali lo Stato AELS (EFTA) in questione ha accordi a tal fine.

      La Parte contraente che intenda concludere un accordo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una qualsivoglia Parte contraente possono aver luogo consultazioni sui contenuti di tali accordi.

   b) Nell'articolo 15 della direttiva è aggiunto il testo seguente :

      "Gli Stati AELS (EFTA) sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche. Tale eccezione non implica la limitazione della ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche. Le Parti contraenti riesamineranno congiuntamente detta eccezione nel 1995."

ALLEGATO XI

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Elenco di cui all'articolo 36

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- **preamboli,**
- **destinatari degli atti comunitari,**
- **territori o lingue della Comunità,**
- **diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e**
- **procedure d'informazione e di notificazione,**

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **387 L 0372: Direttiva 87/372/CEE del Consiglio; del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 85).**

2. **390 L 0387: Direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 1).**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) **All'articolo 5, paragrafo 3 i termini: "articoli 85 e 86 del trattato" si leggono "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE."**

   b) **L'Islanda attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.**

3. **390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).**

4. **390 L 0544: Direttiva 90/544/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 28).**

5. **391 L 0287: Direttiva 91/287/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 45)**

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

6. **388 Y 1004(01): Risoluzione 88/C 257/01 del Consiglio, del 30 giugno 1988, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1)**

7. **389 Y 0511(01): Risoluzione 89/C 117/01 del Consiglio, del 27 aprile 1989, concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. C 117 dell'11.5.1989, pag. 1)**

8. **389 Y 0801: Risoluzione C/196/89/P 4 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (GU n. C 196 del 1°.8.1989, pag. 4)**

9. **390 Y 0707(02): Risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio, del 28 giugno 1990, sul rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea (GU n. C 166 del 7.7.1990, pag. 4)**

10. **390 Y 3112(01): Risoluzione C/329/90/P 25 del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) (GU n. C 329 del 31.12.1990, pag. 25)**

11. **384 X 0549**: Raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, relativa all'attuazione dell'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 49)

12. **384 X 0550**: Raccomandazione 84/550/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1984, concernente la prima fase di apertura degli appalti pubblici per le telecomunicazioni (GU n. L 298 del 16.11.1984, pag. 51)

13. **386 X 0659**: Raccomandazione 86/659/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa all'introduzione coordinata della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea (GU n. L 382 del 31.12.1986, pag. 36)

14. **387 X 0371**: Raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (GU n. L 196 del 17.7.1987, pag. 81).

15. **390 X 0543**: Raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (GU n. L 310 del 9.11.1990, pag. 23).

16. **391 X 0288**: Raccomandazione 91/288/CEE del Consiglio, del 3 giugno 1991, sull'introduzione coordinata nella Comunità delle telecomunicazioni numeriche europee senza filo (DECT) (GU n. L 144 dell'8.6.1991, pag. 47).

ALLEGATO XII

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Elenco di cui all'articolo 40

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- **preamboli;**
- **destinatari degli atti comunitari;**
- **territori o lingue della Comunità;**
- **diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e**
- **procedure di informazione e di notificazione;**

si applica il Protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. **388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 5).**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) **Gli Stati AELS (EFTA) notificano al Comitato misto SEE le misure di cui all'articolo 2 della direttiva. La Comunità notifica al Comitato misto SEE le misure adottate dai suoi Stati membri. Scambi di informazioni in merito a dette misure hanno luogo in seno al Comitato misto SEE.**

   b) **Per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della direttiva gli Stati AELS (EFTA) seguono la procedura definita nel Protocollo 18. Per la cooperazione tra le Parti contraenti si applicano le procedure congiunte definite nell'articolo 45 dell'accordo.**

   c) **Le decisioni eventualmente adottate dalla Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva non sono soggette alle procedure di cui alla parte VII, capo 2, dell'accordo. La Comunità informa le altre Parti contraenti di tali decisioni. Le restrizioni per le quali viene concessa una proroga dei periodi di transizione possono venire mantenute in vigore nel contesto dell'accordo a condizioni analoghe a quelle che si applicano nella Comunità.**

d) Gli Stati AELS (EFTA) possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti vigenti alla data di entrata in vigore dell'accordo SEE nel rispetto dei termini e nell'ambito dei settori sottoindicati:

- fino al 1° gennaio 1995, per l'Islanda, per quanto riguarda i movimenti di capitali a breve termine di cui all'allegato II della direttiva;

- fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, per quanto riguarda l'acquisto di titoli nazionali e l'ammissione di titoli nazionali su un mercato dei capitali estero;

- fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia e la Svezia, e fino al 1° gennaio 1996, per la Finlandia, l'Islanda e il Liechtenstein, per quanto riguarda gli investimenti diretti sul territorio nazionale;

- fino al 1° gennaio 1998, per la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti diretti in attività professionali di investimento immobiliare sul territorio nazionale;

- fino al 1° gennaio 1995, per la Norvegia, fino al 1° gennaio 1996, per l'Austria, la Finlandia e l'Islanda e fino al 1° gennaio 1998 per il Liechtenstein e la Svizzera, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari sul territorio nazionale;

- per l'Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.

e) Durante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva.

f) Il riferimento all'articolo 68, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea contenuto nell'introduzione dell'allegato I della direttiva si intende come riferimento all'articolo 42, paragrafo 2 dell'accordo.

g) In deroga all'articolo 40 dell'accordo ed alle disposizioni del presente allegato, l'Islanda può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di diritti di proprietà di stranieri e/o di non residenti per i settori della pesca e della lavorazione del pesce.

Dette restrizioni non ostano a che stranieri o cittadini non aventi domicilio legale in Islanda investano in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca o di trasformazione del pesce. Tuttavia le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri o da cittadini che non hanno domicilio legale in Islanda a disinvestire in navi da pesca o in attività di trasformazione del pesce.

h) In deroga all'articolo 40 dell'accordo e alle disposizioni del presente allegato, la Norvegia può continuare ad applicare le restrizioni esistenti alla data della firma dell'accordo in materia di proprietà di navi da pesca da parte di stranieri.

Dette restrizioni non ostano a che gli stranieri investano in attività di trasformazione del pesce situate a terra o in imprese impegnate solo indirettamente in attività di pesca. Le autorità nazionali hanno il diritto di obbligare le imprese rilevate in toto o in parte da stranieri a disinvestire nelle navi da pesca.

ALLEGATO XIII

TRASPORTI

Elenco di cui all'articolo 47

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori e lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

I. Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano riferimenti al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai fini dell'accordo

a) i riferimenti citati in appresso vanno letti come segue :

- articolo 55 CEE = articolo 32 SEE
- articolo 56 CEE = articolo 33 SEE
- articolo 57 CEE = articolo 30 SEE
- articolo 58 CEE = articolo 34 SEE
- articolo 77 CEE = articolo 49 SEE
- articolo 79 CEE = articolo 50 SEE
- articolo 85 CEE = articolo 53 SEE
- articolo 86 CEE = articolo 54 SEE
- articolo 92 CEE = articolo 61 SEE
- articolo 93 CEE = articolo 62 SEE
- articolo 214 CEE = articolo 122 SEE

b) i riferimenti citati in appresso vanno considerati non pertinenti :

- articolo 75 CEE
- articolo 83 CEE
- articolo 94 CEE
- articolo 95 CEE
- articolo 99 CEE
- articolo 172 CEE
- articolo 192 CEE
- articolo 207 CEE
- articolo 209 CEE

II. Ai fini dell'accordo, agli elenchi figuranti nell'allegato II, A.1 del regolamento (CEE) n. 1108/70, nell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1191/69, nell'articolo 1 della decisione 83/418/CEE, nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/69, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77, nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 e nell'articolo 2 della decisione 82/529/CEE è aggiunto quanto segue :

- Osterreichische Bundesbahnen
- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
- Norges Statsbaner
- Statens Järnvägar
- Schweizerische Bundesbahnen/Chemins de fer fédéraux suisses/Ferrovie federali svizzere/Viafiers federalas Svizras".

III. Qualora un atto cui è fatto riferimento nel presente allegato preveda procedure per la composizione delle controversie tra Stati membri della Comunità e sorga una controversia tra Stati AELS (EFTA), questi sottopongono la controversia per la composizione al competente organo AELS (EFTA) che applica procedure equivalenti. Qualora sorga una controversia tra uno Stato membro della Comunità e uno Stato AELS (EFTA), le rispettive Parti contraenti sottopongono la controversia per la composizione al Comitato misto SEE, che applica procedure equivalenti.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

I. TRASPORTI INTERNI

i) QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

1. **370 R 1108 :** Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da :

   - **172 B :** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)

   - **373 D 0101(01) :** Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973 pag. 19)

   - **179 H :** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag.92)

   - **379 R 1384 :** Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979 (GU n. L 167 del 5.7.1979, pag. 1)

   - **381 R 3021 :** Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 302 del 23.10.1981, pag. 8)

- **185 I : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)**

- **390 R 3572 : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).**

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato II del regolamento è aggiunto quanto segue :

A. 1 FERROVIA - Reti principali

Cfr. adattamento settoriale II.

A. 2 FERROVIA - Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)

Austria

1. Montafoner Bahn AG
2. Stubaitalbahn AG
3. Achenseebahn AG
4. Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
5. Salzburger Stadtwerke Verkenhrsbetriebe (SVB)
6. Bürmoos - Trimmelkam AG
7. Loaklbahn Vöcklamarkt - Attersee AG
8. Lokalbahn Gmunden - Vorchdorf AG
9. Lokalbahn Lambach - Vochdorf - Eggenberg AG
10. Linzer Lokalbahn AG
11. Lokalbahn Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach AG
12. Lambach - Haag
13. Steiermärkische Landesbahnen
14. GKB Graz-Köflacher Eisenbahn-und Bergbau Ges.m.b.H.
15. Raab - Sopron - Ebenfurther Eisenbahn
16. AG der Wiener Lokalbahnen

Finlandia
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Norvegia
Norges Statsbaner

Svezia
Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKLJ)
Malmö-Limhamns Järnväg (NLJ)
Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

Svizzera

1. Chemin de fer Vevey-Chexbres
2. Chemin de fer Pont-Brassus
3. Chemin de fer Orbe-Chavornay
4. Chemin de fer Régional du val-de-Travers
5. Chemins de fer du Jura
6. Chemin de fer Fribourgeois
7. Chemin de fer Martigny-Orsières
8. Berner Alpenbahn Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon
9. Bern-Neuenburg-Bahn
10. Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn
11. Simmentalbahn, Spiez-Erlenbach-Zweisimmen
12. Sensetalbahn
13. Solothurn-Münster-Bahn
14. Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
15. Vereinigte Huttwil-Bahnen
16. Oensingen-Balsthal-Bahn
17. Wohlen-Meisterschwanden-Bahn
18. Sursee-Triengen-Bahn
19. Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
20. Schweizerische Südostbahn
21. Mittel-Thurgau-Bahn
22. Bodensee-Toggenburg-Bahn
23. Chemin de fer Nyon-ST Cergue-Morez
24. Chemin de fer Bière-Apple-Morges
25. Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
26. Chemin de fer Yverdon-Ste Croix
27. Chemin de fer des Montagnes Neuchâteloises
28. Chemin de fer Electriques Veveysans
29. Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois
30. Chemin de fer Aigle-Leysin
31. Chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets
32. Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
33. Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye
34. Chemin de fer Martigny-Châtelard
35. Berner Oberland-Bahnen
36. Meiringen-Innertkirchen-Bahn
37. Brig-Visp-Zermatt-Bahn
38. Furka-Oberalp-Bahn
39. Biel-Täuffelen-Ins-Bahn
40. Regionalverkehr Bern-Solothurn
41. Solothurn-Niederbipp-Bahn
42. Oberaargau-Jura-Bahen
43. Baselland-Trasport
44. Waldenburgerbahn
45. Wynental-und Suhrentalbahn
46. Bremgarten-Dietikon-Bahn
47. Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
48. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi

49. Ferrovia Lugano-Ponte Tresa
50. Forchbahn
51. Frauenfeld-Wil-Bahn
52. Appenzellerbahn
53. St. Gallen-Gais-Appenzell-Altstätten-Bahn
54. Trogenerbahn
    St. Gallen-Speicher-Trogen
55. Rhätische Bahn/Viafier Retica".

B. STRADA

"Austria
1. Bundesautobahnen
2. Bundesstrassen
3. Landesstrassen
4. Gemeindestrassen

Finlandia
1. Päätiet/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Islanda
1. Þjóðvegir
2. Sýsluvegir
3. Þjóðvegir i þéttbýli
4. Götur sveitarfélaga

Liechtensein
1. Landesstrassen
2. Gemeindestrassen

Norvegia
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

Svezia
1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar

Svizzera
1. Nationalstrassen/routes nationales/strade nazionali
2. Kantonsstrassen/routes cantonales/strade cantonali
3. Gemeindestrassen/routes communales/strade comunali".

2. **370 R 2598 : Regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione, del 18 dicembre 1970, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 278 del 23.12.1970, pag. 1), modificato da :**

   - **378 R 2116 : Regolamento (CEE) n. 2116/78 della Commissione, del 7 settembre 1978 (GU n. L 246 dell'8.9.1978, pag. 7)**

3. **371 R 0281 : Regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione, del 9 febbraio 1971, che fissa l'elenco delle vie navigabili a carattere marittimo di cui all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 33 del 10.2.1971, pag. 11), modificato da :**

   - **172 B : Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)**

   - **185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   Nell'allegato è aggiunto il testo seguente:

   "*Finlandia*
   - **Saimaan kanava/Saima kanal**
   - **Saimaan vesistö/Saimens vattendrag".**

   "*Svezia*
   - **Trollhätte kanal e Göta älv**
   - **Vänern**
   - **Södertälje kanal**
   - **Mälaren".**

4. **369 R 1191: Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 1), modificato da :**

   - **172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)**

   - **373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativo all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)**

- **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)

- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

- **391 R 1893:** Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991 (GU n. L 169 del 29.6.1991, pag. 1)

ii) INFRASTRUTTURE

5. **378 D 0174:** Decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 1, punto 2, all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5 i termini "di interesse comunitario" sono sostituiti dai termini "di interesse per le Parti contraenti dell'accordo SEE".

b) L'articolo 1, punto 2, lettera c) non si applica.

Modalità di associazione degli Stati AELS (EFTA) conformemente all'articolo 101 dell'accordo:

Un esperto di ciascuno Stato AELS (EFTA) può partecipare ai lavori del Comitato delle infrastrutture dei trasporti, descritti nella presente decisione. La Commissione delle Comunità europee informa a tempo debito i partecipanti della data della riunione del Comitato e trasmette la documentazione pertinente.

iii) REGOLE DI CONCORRENZA

6. **360 R 0011:** Regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. L 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60), modificato ed integrato da:

- **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 48)

- **384 R 3626:** Regolamento (CEE) n. 3626/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1984 (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Per l'applicazione degli articoli da 11 a 26 del presente regolamento vedasi il protocollo 21 dell'accordo.

7. **368 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1) (1)**

8. **369 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce, previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 1) (2)**

9. **369 R 1630: Regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 209 del 21.8.1969, pag. 11) (2)**

10. **374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1) (1)**

iv) AIUTI DI STATO

11. **370 R 1107: Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU n. L 130 del 15.6.1970, pag. 1), modificato ed integrato da:**

    - **172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 149)**

    - **375 R 1473: Regolamento (CEE) n. 1473/75 del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 1)**

    - **382 R 1658: Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 (GU n. L 184 del 29.6.1982, pag. 1)**

    - **389 R 1100: Regolamento (CEE) n. 1100/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 24)**

---

(1) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. allegato XIV.

(2) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 5 il termine "Commissione" va letto la competente autorità di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".

v) FACILITAZIONI ALLE FRONTIERE

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 18)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Conformemente all'articolo 17 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia (in appresso denominato "accordo di transito"), l'Austria può effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del sistema degli ecopunti, come stabilito negli articoli 15 e 16 dell'accordo di transito.
Tutte le Parti contraenti interessate possono effettuare controlli alle frontiere per verificare il rispetto del regime di contingenti, al quale si fa riferimento nell'articolo 16 dell'accordo di transito, che non sia sostituito dal sistema degli ecopunti, nonché il rispetto del regime di contingenti contemplato negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra. Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.

b) La Svizzera può effettuare controlli alle frontiere per verificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'allegato 6 dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera relativo al trasporto di merci su strada e per ferrovia.
Tutti gli altri controlli sono effettuati conformemente al regolamento.

vi) TRASPORTI COMBINATI

13. **375 L 0130:** Direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 31), modificata da:

- **379 L 0005:** Direttiva 79/5/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 33)

- **382 L 0003:** Direttiva 82/3/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1981 (GU n. L 5 del 9.1.1982, pag. 12)

- **382 L 0603:** Direttiva 82/603/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982 (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 6)

- **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 5.11.1985, pag. 163)

- **386 L 0544**: Direttiva 86/544/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1986 (GU n. L 320 del 15.11.1986, pag. 33)

- **391 L 0224**: Direttiva 91/224/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 8, paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente:

"- Austria :
  Strassenverkehrsbeitrag

- Finlandia :
  Moottoriajoneuvovero/Motorfordonsskatt

- Svezia :
  Fordonsskatt".

La Svizzera mantiene un sistema di sovvenzioni per il trasporto combinato (al momento della firma dell'accordo : Verordnung des Schweizerischen Bundesrates vom 29.Juni 1988 über die Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transportes begleiteter Motorfahrzeuge - Ordonnance sur la promotion du trafic combiné et du transport des véhicules à moteur accompagnés, du 29 juin 1988 - Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati, del 29 giugno 1988) anziché introdurre il rimborso delle tasse.

II. TRASPORTI SU STRADA

i) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

14. 385 L 0003 : Direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14), modificata da:

- 386 L 0360: Direttiva 86/360/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 217 del 5.8.1986, pag 19)

- 388 L 0218: Direttiva 88/218/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1988 (GU n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48)

- 389 L 0338: Direttiva 89/338/CEE del Consiglio, del 27 aprile 1989 (GU n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3)

- 389 L 0460: Direttiva.89/460/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifca la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5)

- 389 L 0461: Direttiva 89/461/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autoarticolati (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7)

- 391 L 0060: Direttiva 91/60/CEE del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 37)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2.1. e 2.2.2 della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Austria. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

La Svizzera può mantenere la propria legislazione nazionale relativa ai pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore e dei rimorchi elencati nell'allegato I, punti 2.2 e 2.3.3. della presente direttiva. Pertanto le disposizioni che autorizzano l'uso di veicoli (singoli o combinati) non conformi a detta legislazione nazionale non sono applicabili in Svizzera. Tale situazione sarà riesaminata congiuntamente sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Tutte le altre disposizioni su pesi e dimensioni contemplate dalla presente direttiva sono pienamente attuate da Austria e Svizzera.

15. 386 L 0364 : Direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (GU n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48)

16. 377 L 0143 : Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18.2.1977, pág. 47), modificata da:

    - 388 L 0449: Direttiva 88/449/CEE del Consiglio, del 26.luglio 1988 (GU n. L 222 del 12.8.1988, pag. 10), rettificata nella GU n. L 261/88 del 21.9.1988, pag. 28

    - 391 L 0225: Direttiva 91/225/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991 (GU n. L 103 del 23.4.1991, pag. 3)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Fino al 1° gennaio 1998 la Svizzera può mantenere un maggiore intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori per tutte le categorie di veicoli di cui all'allegato I della direttiva.

17. 389 L 0459 : Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 4)

ii) IMPOSIZIONE

18. 368 L 0297 : Direttiva 68/297/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1968, concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 15) modificata da:

    - 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 92)

    - 385 L 0347: Direttiva 85/347/CEE del Consiglio, dell'8 luglio 1985 (GU n. L 183 del 16.7.1985, pag. 22)

iii) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

19. 377 L 0796 : Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 37), modificata da:

    - 389 L 0438: Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101), rettificata nella GU n. L 298/89 del 17.10.1989, pag. 31

20. 385 R 3820 : Regolamento (CEE) n. 3820/85, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370, del 31.12.1985, pag. 1)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano.

    b) La Svizzera attua le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento al più tardi il 1° gennaio 1995.

21. 385 R 3821 : Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:

    - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 l'Austria può esentare i veicoli adibiti unicamente al trasporto nazionale dall'obbligo di montare l'apparecchio di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento.

    b) Al più tardi fino al 1° gennaio 1995 la Svizzera può esentare l'equipaggio composto da più membri dall'obbligo, di cui all'allegato I, sezione III, lettera c), punto 4.3 del regolamento, di operare le registrazioni previste nel punto 4.1 su due fogli distinti.

22. 376 L 0914 : Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 36)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    La Svizzera attua le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

23. 388 L 0599 : Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 325 del 29.11.1988, pag. 55)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Austria e la Svizzera attuano le disposizioni della direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

24. 389 L 0684 : Direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formàzione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada (GU n. L 398, del 30.12.1989, pag. 33)

iv) ACCESSO AL MERCATO (merci)

25. 362 L 2005 : Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62), modificata e integrata da:

- 172 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 126)

- 372 L 0426: Direttiva 72/426/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28.12.1972, pag. 155)

- 374 L 0149: Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 8)

- 377 L 0158: Direttiva 77/158/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19.2.1977, pag. 30)

- 378 L 0175: Direttiva 78/175/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978 (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 18)

- 380 L 0049: Direttiva 80/49/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979 (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 23)

- 382 L 0050: Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982 (GU n. L 27 del 4.2.1982, pag. 22)

- 383 L 0572: Direttiva 83/572/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983 (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 33)

- 384 L 0647: Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Le disposizioni della direttiva sono applicabili solo ai trasporti per proprio conto.

b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione della presente direttiva non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

26. **376 R 3164** : Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (GU n. L 357 del 29.12.1976, pag 1), modificato da:

    - **388 R 1841**: Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio, del 21 giugno 1988 (GU n. L 163 del 30.6.1988, pag. 1)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Si applica solo l'articolo 4bis del regolamento, fatte salve le misure d'applicazione previste dall'articolo 4ter ed adottate conformemente alle disposizioni dell'accordo.

    b) Per tutta la durata dell'accordo tra le Comunità europee e la Repubblica d'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia, l'applicazione del presente regolamento non pregiudica i reciproci diritti esistenti in materia di accesso al mercato previsti nell'articolo 16 dell'accordo tra le Comunità europee e l'Austria relativo al transito delle merci su strada e per ferrovia e negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti convenuto dalle parti interessate.

v) PREZZI (merci)

27. **389 R 4058** : Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 1)

vi) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (merci)

28. **374 L 0561** : Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 18), modificata da:

    - **389 L 0438** : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)

    - **390 L 3572** : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.90, pag. 12)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    La Svizzera attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

vii) VEICOLI NOLEGGIATI (merci)

29. 384 L 0647 : Direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU n. L 335 del 22.12.1984, pag. 72), modificata da :

    - 390 L 0398 : Direttiva 90/398/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1990 (GU n. L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

viii) ACCESSO AL MERCATO (passeggeri)

30. 366 R 0117 : Regolamento (CEE) n. 117/66 del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus (GU n. 147 del 9.8.1966, pag. 2688/66)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    L'articolo 4, paragrafo 2 non si applica.

31. 368 R 1016 : Regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66 del Consiglio (GU n. L 173 del 22.7.1968, pag. 8), modificato da :

    - 382 R 2485 : Regolamento (CEE) n. 2485/82 della Commissione, del 13 settembre 1982 (GU n. L 265 del 15.9.1982, pag. 5)

32. 372 R 0516 : Regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU n. L 67 del 20.3.1972, pag. 13), modificato da :

    - 378 R 2778 : Regolamento (CEE) n. 2778/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 4)

33. 372 R 0517 : Regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri (GU L 67 del 20.3.1972, pag. 19), modificato da :

    - 377 R 3022 : Regolamento (CEE) n. 3022/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31.12.1977, pag. 1)

    - 378 R 1301 : Regolamento (CEE) n. 1301/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 158 del 16.6.1978, pag. 1)

34. 372 R 1172 : Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio (GU n. L 134 del 12.6.1972, pag. 1), modificato da :

    - 372 R 2778 : Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (Gu n. L 292 del 29.12.1972, pag. 22)

- **179 H** : Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)

- **185 I** : Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (Gu n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato 1 la nota in calce (1) è completata come segue : Islanda (IS), Liechtenstein (FL), Norvegia (N), Austria (A), Svizzera (CH), Finlandia (SF), Svezia (S).

ix) ACCESSO ALLA PROFESSIONE (passeggeri)

35. **374 L 0562** : Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 23) modificata da :

    - **389 L 0438** : Direttiva 89/438/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 101)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Austria attua le disposizioni della direttiva al più tardi il 1° gennaio 1995.

36. **390 R 3572** : Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12).

III. TRASPORTI PER FERROVIA

i) POLITICA STRUTTURALE

37. **375 D 0327:** Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati (GU n. L 152 del 12.6.1975, pag. 3), modificata da:

    - **179 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 92)

    - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)

    - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

    a) L'articolo 8 non si applica.

    b) L'Austria attua le disposizioni della presente decisione al più tardi il 1° gennaio 1995.

38. **383 D 0418:** Decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli (GU n. L 237 del 26.8.1983, pag. 32), modificata da:

    - **185 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 165)

    - **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353, del 17.12.1990, pag. 12)

39. **369 R 1192:** Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU n. L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:

    - **172 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 90)

- 373 D 0101(01): Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 del 1°.1.1973, pag. 19)

- 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag 92)

- 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 161)

- 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

40. 377 R 2830: Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie (GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 13), modificato da:

    - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)

    - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

    - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

41. 378 R 2183: Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie (GU n. L 258 del 21.9.1978, pag. 1), modificato da:

    - 179 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 93)

    - 185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 162)

    - 390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

ii) PREZZI

42. **382 D 0529: Decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia (GU n. L 234 del 9.8.1982, pag. 5), modificata da:**

   - **185 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)**

   - **390 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)**

IV. TRASPORTI PER IDROVIE INTERNE

i) ACCESSO AL MERCATO

43. **385 R 2919:** Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 4)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) La Commissione è anche informata dagli Stati AELS (EFTA), conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, di tutte le comunicazioni di cui a detto articolo che gli Stati AELS (EFTA) possono inviare alla CCR.

b) L'articolo 3 non è applicabile.

ii) POLITICA STRUTTURALE

44. **389 R 1101:** Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), modificato da:

- **390 R 3572:** Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nelle sue decisioni la Commissione, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 7, nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) e nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità.

45. **389 R 1102:** Regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 30), modificato da:

- **389 R 3685:** Regolamento (CEE) n. 3685/89 della Commissione, dell'8 dicembre 1989 (GU n. L 360 del 9.12.1989, pag. 20)

- **391 R 0317:** Regolamento (CEE) n. 317/91 della Commissione, dell'8 febbraio 1991 (GU n. L 37 del 9.2.1991, pag. 27)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Nel modificare questo regolamento, come indicato nell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione tiene debito conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle esprese dagli Stati membri della Comunità.

iii) ACCESSO ALLA PROFESSIONE

46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU n. L 322 del 12.11.1987, pag. 20)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Austria attua la direttiva il 1° luglio 1994 al più tardi. La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA

47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU n. L 301 del 28.10.1982, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'allegato I l'elenco è integrato come segue:

CAPITOLO I
Zona 2

"*Svezia*
Trollhätte kanal e Göta älv
Vänern
Södertälje kanal
Mälaren
Falsterbo kanal
Sotenkanalen."

CAPITOLO II
Zona 3

"*Austria*
Danubio: dal confine austro-tedesco al confine austro-cecoslovacco.

Svezia
Göta kanal
Vättern

Svizzera
Reno : da Rheinfelden alla frontiera svizzero-tedesca."

CAPITOLO III
Zona 4

"*Svezia*
Tutti i fiumi, canali e acque interne non compresi nelle zone 1, 2 e 3."

48. **376 L 0135**: Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU n. L 21 del 29.1.1976, pag. 10), modificata da:

    - **378 L 1016**: Direttiva 78/1016/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13.12.1978, pag. 31)

49. **377 D 0527**: Decisione 77/527/CEE della Commissione, del 29 luglio 1977, che stabilisce la lista delle vie navigabili a carattere marittimo in applicazione della direttiva 76/135/CEE del Consiglio (GU n. L 209 del 17.8.1977, pag. 29), modificata da:

    - **185 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

    Nell'allegato l'elenco è completato come segue:

    "SUOMI/FINLANDIA

    Saimaan kanava/Saima kanal
    Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

    SVERIGE

    Trollhätte kanal e Göta älv
    Vänern
    Mälaren
    Södertälje kanal
    Falsterbo kanal
    Sotenkanalen".

V. TRASPORTI MARITTIMI

Per le relazioni con paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi è applicabile il protocollo 19.

50. 386 R 4056 : Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4) (3)

51. 388 R 4260 : Regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 376 del 21.12.1988, pag. 1) (4)

52. 379 R 0954 : Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio, del 15 maggio 1979, concernente la ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla Convenzione (GU n. L 121 del 17.5.1979, pag. 1) (3)

53. 386 R 4055 : Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1), modificato da :

    - 390 R 3573 : Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modfica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 16)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente : "Non vi sono restrizioni nazionali unilaterali per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a navi battenti bandiera nazionale."

    b) Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, resta inteso che le clausole di ripartizione dei carichi nei traffici di merci alla rinfusa contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi sono vietate.

    c) Per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 7 si applica il protocollo 19 dell'accordo SEE.

54. 379 L 0115 : Direttiva 79/115/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Mare del Nord e nella Manica (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 32)

---

(3) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione, cfr. allegato XIV.

(4) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

55. 379 L 0116 : Direttiva 79/116/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono (GU n. L 33 dell'8.2.1979, pag. 33), modificata da :

    - 379 L 1034 : Direttiva 79/1034/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 (GU n. L 315 dell'11.12.1979, pag. 16)

56. 391 R 0613 : Regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità (GU n. L 68 del 15.3.1991, pag. 1)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti :

57. 386 R 4057 : Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag.14)

58. 386 R 4058 : Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21)

59. 383 D 0573 : Decisione 83/573/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativa a contromisure nel settore dei trasporti marittimi internazionali (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37)

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

VI. AVIAZIONE CIVILE

i) REGOLE DI CONCORRENZA

60. 387 R 3975 : Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1) (5)

61. 388 R 4261 : Regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (GU n. L 376 del 31.12.1988, pag. 10) (5)

ii) ACCESSO AL MERCATO

62. 390 R 2343 : Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 8)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    L'elenco nell'allegato II del regolamento è completato come segue :

"AUSTRIA :	Vienna
FINLANDIA :	Helsinki-Vantaa
ISLANDA :	Keflavik
NORVEGIA :	Oslo-Fornebu/Gardemoen
SVEZIA :	Stoccolma-Arlanda
SVIZZERA :	Zurigo
	Ginevra-Cointrin".

63. 389 R 2299 : Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU n. L 220 del 29.7.1989, pag. 1)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    Per l'applicazione degli articoli 7 e da 11 a 20 di questo regolamento cfr. protocollo 21.

64. 391 R 0294 : Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 1)

---

(5) Figurante nel presente elenco solo a titolo informativo. Per l'applicazione cfr. protocollo 21.

iii) TARIFFE

65. **390 R 2342 : Regolamento (CEE) n. 2342/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sulle tariffe dei servizi aerei di linea (GU n. L 217 dell'11.8.1990, pag. 1)**

iv) ARMONIZZAZIONE TECNICA E SICUREZZA

66. **380 L 1266 : Direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei (GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 32)**

v) PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

67. **380 D 0050 :** Decisione 80/50/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che istituisce una procedura di consultazione per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti aerei e le relative azioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali (GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 24)

vi) ARMONIZZAZIONE SOCIALE

68. **391 R 0295 :** Regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea (GU n. L 36 dell'8.2.1991, pag. 5)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

69. **C/257/88/pag. 6 :** Comunicazione concernente le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, la consultazione in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 6)

70. **C/119/89/pag. 6 :** Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione comune ed il coordinamento della capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni tariffarie e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU n. C 119 del 13.5.1989, pag. 6)

71. 361 Y 0722(01) : Raccomandazione della Commissione, del 14 giugno 1961, rivolta agli Stati membri per l'applicazione del regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni in materia di prezzi e di condizioni, di trasporto, adottato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del trattato (GU n. 50 del 22.7.1961, pag. 975/61)

72. 485 Y 1231(01) : Risoluzione 85/C348/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 1985, per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada (GU n. C 348 del 31.12.1985, pag. 1)

73. 384 X 0646 : Raccomandazione 84/646/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nel traffico internazionale di viaggiatori e di merci (GU n. L 333 del 21.12.1984, pag. 63)

74. 382 X 0922 : Raccomandazione 82/922/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1982, alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori (GU n. L 381 del 31.12.1982, pag. 38)

75. 371 Y 0119(01) : Risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1970, relativa alla cooperazione tra le aziende ferroviarie (GU n. C 5 del 19.1,1971, pag. 1)

ALLEGATO XIV

CONCORRENZA

Elenco di cui all'articolo 60

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione;

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini dell'accordo e salvo qualora sia altrimenti previsto, le disposizioni del presente allegato si intendono adattate come in appresso.

I. Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente".

II. Il termine "mercato comune" va letto "il territorio cui si applica l'accordo SEE".

III. I termini "commercio tra Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".

IV. I termini "la Commissione e le autorità degli Stati membri" vanno letti "la Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA)".

V. I riferimenti ai seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE) o del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si intendono come riferimenti ai seguenti articoli dell'accordo SEE (SEE):

Articolo 85 (CEE)	-	Articolo 53 (SEE)
Articolo 86 (CEE)	-	Articolo 54 (SEE)
Articolo 90 (CEE)	-	Articolo 59 (SEE)
Articolo 66 (CECA)	-	Articolo 2 del protocollo 25 dell'accordo SEE
Articolo 80 (CECA)	-	Articolo 3 del protocollo 25 dell'accordo SEE.

VI. I termini "il presente regolamento" vanno letti "il presente atto".

VII. I termini "le regole di concorrenza del trattato" vanno letti "le regole di concorrenza dell'accordo SEE".

VIII. I termini "Alta Autorità" vanno letti "organo di vigilanza competente".

Fatte salve le disposizioni sul controllo delle concentrazioni, i termini "organo di vigilanza competente" contenuti nelle disposizioni sotto menzionate vanno letti "gli organi di vigilanza competenti a decidere in merito a un caso ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo SEE".

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

A. CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

1. **389 R 4064:** Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 1, rettificato in GU n. L 257 del 21.9.90, pag. 13)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 1, paragrafo 1 dopo i termini "fatto salvo l'articolo 22" è aggiunto il testo seguente: "o fatta salva la disposizione corrispondente di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

      Inoltre, i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o di dimensione AELS (EFTA)".

   b) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o, rispettivamente, di dimensione AELS (EFTA)".

      Inoltre, la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato ... nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

      Alla fine del paragrafo i termini "Stato membro" sono sostituiti dal termine "Stato".

   c) L'articolo 1, paragrafo 3 non si applica.

   d) All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".

   e) All'articolo 2, paragrafo 2, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".

   f) All'articolo 2, paragrafo 3, in fine, i termini "mercato comune" sono sostituiti dai termini "funzionamento dell'accordo SEE".

   g) All'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) i termini "Stato membro" sono sostituiti dai termini "Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA)".

h) All'articolo 4, paragrafo 1 i termini "di dimensione comunitaria" sono sostituiti dai termini "di dimensione comunitaria o AELS (EFTA)".

Inoltre, nella prima frase, dopo i termini "... notificate alla Commissione" sono inseriti i termini "ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo SEE".

i) All'articolo 5, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

"Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro della Comunità, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il fatturato realizzato nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso o in un singolo Stato AELS (EFTA).".

j) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo comma la parte di frase "il fatturato ... realizzato nella Comunità" è sostituita da "il fatturato ... realizzato nella Comunità o nell'AELS (EFTA)".

Inoltre, i termini "residente della Comunità" sono sostituiti dai termini "residenti della Comunità o, rispettivamente, dell'AELS (EFTA)".

k) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), terzo comma i termini "uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "uno Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".

l) All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) l'ultima frase ", vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro." è sostituita dal testo seguente:

",vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro della Comunità. La stessa disposizione si applica per quanto riguarda i premi lordi versati rispettivamente da residenti nel territorio degli Stati AELS (EFTA) nel suo complesso e da residenti in uno Stato AELS (EFTA).".

B. ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

2. 383 R 1983: Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 1), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24, e modificato da:

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea". .

b) All'articolo 6, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

c) Nell'articolo 6, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

d) L'articolo 7 non si applica.

e) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997.".

3. 383 R 1984: Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU n. L 173 del 30.6.1983, pag. 5), rettificato in GU n. L 281 del 13.10.1983, pag. 24 e modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 5, paragrafo 1 i termini "del trattato" vanno letti "del trattato che istituisce la Comunità economica europea".

b) All'articolo 14, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

c) Nell'articolo 14, in fine, è aggiunto il comma seguente :
"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

d) L'articolo 15 non si applica.

e) Il testo dell'articolo 19 va letto come segue:

"Il presente atto scade il 31 dicembre 1997.".

4. **385 R 0123: Regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU n. L 15 del 18.1.1985, pag. 16), modificato da:**

   - **1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).**

   Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

   a) **All'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d) i termini "Stato membro" vanno letti "Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA)".**

   b) **L'articolo 7 non si applica.**

   c) **L'articolo 8 non si applica.**

   d) **L'articolo 9 non si applica.**

   e) **All'articolo 10, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".**

   f) **All'articolo 10, punto 3 i termini "Stati membri" vanno letti "Parti contraenti".**

   g) **Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:**

      "In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

   h) **Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:**

      "Il presente atto resta in vigore fino al 30 giugno 1995.".

C. *ACCORDI DI LICENZA DI BREVETTO*

5. 384 R 2349: Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU n. L 219 del 16.8.1984, pag. 15), rettificato in GU n. L 280 del 22.10.1985, pag. 32, modificato da:

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 166).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.

d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.".

e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.".

f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE.".

g) L'articolo 6 non si applica.

h) L'articolo 7 non si applica.

i) L'articolo 8 non si applica.

j) All'articolo 9, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".

k) Nell'articolo 9, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

l) Il testo dell'articolo 14 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile sino al 31 dicembre 1994.".

D. ACCORDI DI SPECIALIZZAZIONE E DI RICERCA E SVILUPPO

6. **385 R 0417: Regolamento (CEE) n. 417/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 1), modificato da:**

- **1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).**

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "purché gli accordi siano notificati conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione alla Commissione e quest'ultima non faccia opposizione" va letta "purché gli accordi siano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

b) All'articolo 4, paragrafo 2 le parole "della Commissione" vanno lette "della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) L'articolo 4, paragrafo 4 non si applica.

d) All'articolo 4, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.".

e) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.".

f) Nell'articolo 4, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE.".

g) All'articolo 8, all'inizio, la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.".

h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

i) Il testo dell'articolo 10 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1997.".

7. 385 R 0418: Regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (GU n. L 53 del 22.2.1985, pag. 5), modificato da:

- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 167).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 7, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/75, alla Commissione e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocolo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

b) All'articolo 7, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) L'articolo 7, paragrafo 4 non si applica.

d) All'articolo 7, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.".

e) All'articolo 7, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.".

f) Nell'articolo 7, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE.".

g) All'articolo 10, primo comma la frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71," va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo,".

h) Nell'articolo 10, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

i) L'articolo 11 non si applica.

j) Il testo dell'articolo 13 va letto come segue:

"Il presente atto si applica fino al 31 dicembre 1997.".

E. ACCORDI DI FRANCHISING

8. 388 R 4087: Regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising (GU n. L 359 del 28.12.1988, pag. 46)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 6, paragrafo 1 la frase "a condizione che gli accordi in questione vengano notificati alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che la Commissione non si opponga" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, ed alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

b) All'articolo 6, paragrafo 2 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

c) L'articolo 6, paragrafo 4 non si applica.

d) All'articolo 6, paragrafo 5 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.".

e) All'articolo 6, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.".

f) Nell'articolo 6, paragrafo 9, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE.".

g) All'articolo 8, all'inizio, la parte di frase "a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

h) Nell'articolo 8, in fine, è aggiunto il comma seguente:

"In tali casi l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

i) All'articolo 8, lettera c) i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".

j) Il testo dell'articolo 9 va letto come segue:

"Il presente atto resta in vigore fino al 31 dicembre 1999.".

F. ACCORDI DI LICENZA DI KNOW-HOW

9. 389 R 0556: Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di know-how (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) All'articolo 1, paragrafo 2 le parole "della CEE" vanno lette "del territorio in cui si applica l'accordo SEE".

b) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4 va letto come segue:

"Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, punti da 1) a 5), riguardino territori che comprendono Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) nei quali la medesima tecnologia è protetta da brevetti necessari, l'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica in tali Stati per tutto il tempo in cui il prodotto o il procedimento sotto licenza vi beneficia di una protezione brevettuale, qualora la durata di tale protezione sia superiore ai periodi indicati al paragrafo 2.".

c) All'articolo 1, paragrafo 7, nei punti 6) e 8), i termini "Stati membri" vanno letti "Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA)".

d) All'articolo 4, paragrafo 1 la frase "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della Commissione, e che questa non faccia opposizione" va letta "a condizione che tali accordi vengano notificati alla Commissione delle Comunità europee o all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27/62 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2526/85, e alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, e che l'organo di vigilanza competente non faccia opposizione".

e) All'articolo 4, paragrafo 3 le parole "dalla Commissione" vanno lette "dalla Commissione delle Comunità europee o dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA)".

f) L'articolo 4, paragrafo 5 non si applica.

g) All'articolo 4, paragrafo 6 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Essa fa opposizione quando uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione lo richiede nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione della notifica di cui al paragrafo 1 agli Stati in questione.".

h) All'articolo 4, paragrafo 7 la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

"Tuttavia, quando sia stata fatta a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione, che mantiene la richiesta, l'opposizione può essere ritirata soltanto previa consultazione del suo comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.".

i) Nell'articolo 4, paragrafo 10, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE.".

j) All'articolo 7, all'inizio, la parte di frase "Conformemente all'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "Di propria iniziativa o a richiesta dell'altro organo di vigilanza o di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo".

k) Nell'articolo 7, punto 5, dopo la lettera b) è aggiunto il comma seguente:

"Nei casi contemplati alle lettere a) e b) l'organo di vigilanza competente può prendere una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17/62 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE senza che sia richiesta una notifica da parte delle imprese interessate.".

l) L'articolo 8 non si applica.

m) L'articolo 9 non si applica.

n) L'articolo 10 non si applica.

o) Il testo dell'articolo 12 va letto come segue:

"Il presente atto è applicabile fino al 31 dicembre 1999.".

G. TRASPORTI

10. **368 R 1017: Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU n. L 175 del 23.7.1968, pag. 1).**

Ai fini dell'accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2 la parte iniziale va letta come segue:

"Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e la disposizione corrispondente all'articolo 6 contemplata dal protocollo 21 dell'accordo SEE, sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE ed in particolare quelli consistenti nel:".

b) L'articolo 3, paragrafo 2 non si applica.

c) L'articolo 6 non si applica.

d) All'articolo 8, primo comma i termini "incompatibile con il mercato comune" vanno letti "incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE".

e) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 va letto come segue:

"Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle disposizioni degli articoli precedenti.".

f) All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "della Comunità" vanno lette "delle Parti contraenti".

g) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 va letto come segue:

"La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano opportune misure nei confronti degli Stati soggetti alla propria giurisdizione.".

11. 386 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 4).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della Sezione I del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "porti comunitari" vanno letti "porti che si trovano nel territorio in cui si applica l'accordo SEE".

b) L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica.

c) All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE". Inoltre, al secondo trattino, le parole "all'articolo 11, paragrafo 4" vanno lette "all'articolo 11, paragrafo 4 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

d) All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) le parole "dalla sezione II" vanno lette "dalla sezione II o dalle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

e) Nell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i) sono aggiunti i commi seguenti:

"La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più Parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono".

f) All'articolo 8, paragrafo 2 le parole "a richiesta di uno Stato membro" vanno lette "a richiesta di uno degli Stati soggetti alla sua giurisdizione".

Inoltre le parole "all'articolo 10" vanno lette "all'articolo 10 o alle disposizioni corrispondenti di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE".

g) All'articolo 9, paragrafo 1 le parole "interessi commerciali e marittimi della Comunità" vanno lette "interessi commerciali e marittimi delle Parti contraenti".

h) Nell'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. La Parte contraente che intenda avviare consultazioni con un paese terzo a norma del presente regolamento ne informa il Comitato misto SEE.

Se del caso, la Parte contraente che ha avviato la procedura può chiedere alle altre Parti contraenti di parteciparvi.

Se una o più parti contraenti fanno opposizione all'iniziativa progettata si procede alla ricerca di una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo possono essere prese misure atte a rimediare alle distorsioni di concorrenza che ne scaturiscono.".

H. IMPRESE PUBBLICHE

12. 388 L 0301: Direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU n. L 131 del 27.5.1988, pag. 73).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, secondo comma le parole "dalla notifica della presente direttiva" sono sostituite dalle parole "dall'entrata in vigore dell'accordo SEE".

b) L'articolo 10 non si applica.

c) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

13. 390 L 0388: Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU n. L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il testo dell'articolo 3, quinto comma è sostituito dal testo seguente:

"Prima della loro attuazione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, accertano la compatibilità di questi progetti con l'accordo SEE.".

b) All'articolo 6, secondo comma le parole "norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio" sono sostituite dalle parole "norme armonizzate contenute nell'accordo SEE".

c) L'articolo 10, primo comma non si applica.

d) Si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

Per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) resta inteso che ogni informazione, comunicazione, relazione e notifica che, ai sensi della presente direttiva, nell'ambito della Comunità sono trasmesse alla Commissione delle Comunità europee, sono trasmesse all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

In ordine ai vari periodi di transizione contemplati nel presente atto, si applica un periodo di transizione generale di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

I. SETTORE CARBOSIDERURGICO

14. 354 D 7024: Decisione n. 24-54 - Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1 del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo di impresa (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 345/54).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

L'articolo 4 non si applica.

15. 367 D 7025: Decisione n. 25-67 - Alta Autorità, del 22 giugno 1967, concernente il regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3 del trattato, relativo all'esenzione da autorizzazione preventiva (GU n. 154 del 14.7.1967, pag. 11), modificato da:

- 378 S 2495: Decisione della Commissione n. 2495/78/CECA, del 20 ottobre 1978 (GU n. L 300 del 27.10.1978, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 1, punto 2 dopo i termini "all'interno della Comunità" sono aggiunti i termini "e all'interno degli Stati AELS (EFTA)".

b) Nel titolo che precede l'articolo 2 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".

c) Nel titolo dell'articolo 3 i termini "non soggette al trattato" sono sostituiti dai termini "non soggette al protocollo 25 dell'accordo SEE".

d) L'articolo 11 non si applica.

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'AUTORITÁ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO

Nell'applicare gli articoli da 53 a 60 dell'accordo SEE e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo delle concentrazioni

16. **C/203/90/pag. 5:** Progetto di comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 5)

17. **C/203/90/pag. 10:** Progetto di comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra le imprese (GU n. C 203 del 14.8.1990, pag. 10)

Accordi di distribuzione esclusiva

18. **C/101/84/pag. 2:** Comunicazione della Commissione relativa ai regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, sull'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo (GU n. C 101 del 13.4.1984, pag. 2)

19. **C/17/85/pag. 4:** Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela (GU n. C 17 del 18.1.1985, pag. 4)

Altri atti

20. **362 X 1224 (01):** Comunicazione della Commissione relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2921/62)

21. **C/75/68/pag. 3:** Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU n. C 75 del 29.7.1968, pag. 3. Rettificata in GU n. C 84 del 28.8.1968, pag. 14)

22. **C/111/72/pag. 13:** Parere della Commissione relativo all'importazione nella Comunità di prodotti giapponesi che rientrano nell'applicazione del trattato di Roma (GU n. C 111 del 21.10.1972, pag. 13)

23. **C/1/79/pag. 2:** Comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 1 del 3.1.1979, pag. 2)

24. **C/231/86/pag. 2:** Comunicazione della Commissione, del 3 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2)

25. **C/233/91/pag. 2:** Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU n. C 233 del 6.9.1991, pag. 2)

ALLEGATO XV

AIUTI DI STATO

Elenco di cui all'articolo 63

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

Imprese pubbliche

1. 380 L 0723: Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 195 del 29.7.1980, pag. 35), modificata da:

   - 385 L 0413: Direttiva 85/413/CEE della Commissione, del 24 luglio 1985, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU n. L 229 del 28.8.1985, pag. 20)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Il termine "Commissione" va letto "organo di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE".

   b) I termini "commercio tra gli Stati membri" vanno letti "commercio tra le Parti contraenti".

ATTI DI CUI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE E L'ORGANO DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO

. Nell'applicare gli articoli 61, 62 e 63 dell'accordo e le disposizioni cui è fatto riferimento nel presente allegato la Commissione delle Comunità europee e l'Organo di vigilanza EFTA tengono debito conto dei principi e delle regole contenuti negli atti seguenti:

Controllo da parte della Commissione

Notificazione preventiva dei progetti di aiuti di Stato e altre norme di procedura

2. C/252/80/pag. 2: Notificazione degli aiuti di Stato alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; conseguenze dell'inosservanza degli obblighi che incombono agli Stati membri (GU n. C 252 del 30.9.1980, pag. 2)

3. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(81)12740 del 2 ottobre 1981

4. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/5521 del 27 aprile 1989

5. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/5540 del 30 aprile 1989: Procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea - Termini

6. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/28091 dell'11 ottobre 1990: Aiuti di Stato - Comunicazione agli Stati membri in merito agli aiuti contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

7. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(91)D/4577 del 4 marzo 1991: Comunicazione agli Stati membri in merito alla procedura per la notificazione di progetti diretti ad istituire aiuti e alla procedura applicabile nell'ipotesi di concessione dell'aiuto in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

Valutazione degli aiuti di piccola entità

8. C/40/90/pag. 2: Notifica di regimi di aiuti di importanza minore (GU n. C 40 del 20.2.1990, pag. 2).

Partecipazioni pubbliche al capitale delle imprese

9. Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea alle partecipazioni pubbliche nel capitale delle imprese (Bollettino CE 9-1984)

Aiuti versati illegalmente

10. C/318/83/pag. 3: Comunicazione della Commissione sugli aiuti versati illegalmente (GU n. C 318 del 24.11.1983, pag. 3)

Garanzie portate dallo Stato

11. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/4328 del 5 aprile 1989

12. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89)D/12772 del 12 ottobre 1989

Disciplina degli aiuti settoriali

Industria tessile e dell'abbigliamento

13. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina degli aiuti all'industria tessile (SEC(71)363 def., luglio 1971)

14. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(77)D/1190 del 4 febbraio 1977 ed allegato (doc. SEC(77)317 del 25.1.1977): Esame della situazione attuale in tema di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento

Industria delle fibre sintetiche

15. C/173/89/pag. 5: Comunicazione della Commissione sugli aiuti alle industrie comunitarie del settore delle fibre sintetiche (GU n. C 173 dell'8.7.1989, pag. 5)

Industria automobilistica

16. C/123/89/pag. 3: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato all'industria automobilistica (GU n. C 123 del 18.5.1989, pag. 3)

17. C/81/91/pag. 4: Disciplina comunitaria degli aiuti di stato a favore dell'industria automobilistica (GU n. C 81 del 26.3.1991, pag. 4)

Disciplina dei regimi generali di aiuti a finalità regionale

18. 471 Y 1104: Prima risoluzione, del 20 ottobre 1971, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 1)

19. C/111/71/pag. 7: Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 111 del 4.11.1971, pag. 7)

20. Comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (COM(75)77 def.)

21. C/31/79/pag. 9: Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 1978, sui regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU n. C 31 del 3.2.1979, pag. 9)

22. C/212/88/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2)

23. C/10/90/pag. 8: Comunicazione della Commissione relativa ad alcune modifiche della comunicazione del 21 dicembre 1978 (GU n. C 10 del 16.1.1990, pag. 8)

24. C/163/90/pag. 5: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 5)

25. C/163/90/pag. 6: Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4.7.1990, pag. 6)

Discipline a carattere orizzontale

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia ambientale

26. Lettera della Commissione agli Stati membri S/74/30.807 del 7 novembre 1974

27. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(80)D/8287 del 7 luglio 1980

28. Comunicazione della Commissione agli Stati membri (Allegato della lettera del 7 luglio 1980)

29. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(87)D/3795 del 23 marzo 1987

Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo

30. C/83/86/pag. 2: Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU n. C 83 dell'11.4.1986, pag. 2)

31. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(90)D/01620 del 5 febbraio 1990

Disposizioni applicabili ai regimi generali di aiuti

32. Lettera della Commissione agli Stati membri SG(79)D/10478 del 14 settembre 1979

33. Controllo degli aiuti alle imprese in difficoltà: aiuti di salvataggio e aiuti di accompagnamento (Ottava relazione sulla politica della concorrenza, punto 228)

Disposizioni applicabili nei casi di cumulo di aiuti a finalità plurima

34. C/3/85/pag. 2: Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima (GU n. C 3 del 5.1.1985, pag. 2)

Aiuti all'occupazione

35. Sedicesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 253

36. Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, punto 280

Controllo degli aiuti all'industria siderurgica

37. C/320/88/pag. 3: Inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (GU n. C 320 del 13.12.1988, pag. 3)

ALLEGATO XVI

APPALTI

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 1

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini dell'applicazione delle direttive 71/305/CEE, 89/440/CEE e 90/531/CEE, citate nel presente allegato, valgono le seguenti disposizioni:

   fintantoché non verrà instaurata la libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 28 dell'accordo, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare:

   - il libero accesso effettivo al personale essenziale degli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche;

   - l'accesso senza discriminazioni ai permessi di lavoro per gli appaltatori delle Parti contraenti cui siano stati aggiudicati appalti di opere pubbliche.

2. Quando gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato rendono necessaria la pubblicazione di bandi o documenti valgono le seguenti disposizioni:

   a) la pubblicazione di bandi e altri documenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED), prescritta dagli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato, è effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

   b) i bandi degli Stati AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in almeno una delle lingue comunitarie. Essi sono pubblicati nelle lingue comunitarie nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel Tenders Electronic Daily (TED). Non è invece richiesta la traduzione dei bandi comunitari nelle lingue degli Stati AELS (EFTA).

3. Nell'applicazione della parte VII, capo 3, dell'accordo in materia di vigilanza ai fini del presente allegato, la competenza per la vigilanza relativa a presunte violazioni spettá alla Commissione delle Comunità europee se la presunta violazione viene commessa da un contraente nella Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) se viene commessa da un contraente in uno Stato AELS (EFTA).

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 371 L 0304: Direttiva del Consiglio 71/304/CEE, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 1).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) L'elenco delle attività professionali è sostituito dall'allegato II della direttiva 89/440/CEE.

   b) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

      per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

      durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra questi Stati e le altre Parti contraenti.

2. 371 L 0305: Direttiva del Consiglio 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5), modificata da:

   - 389 L 0440: Direttiva del Consiglio 89/440/CEE del 18 luglio 1989 (GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1)

   - 390 D 0380: Decisione della Commissione 90/380/CEE, del 13 luglio 1990, relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 19.7.1990, pag. 55)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

      per la Svizzera, le misure necessarie a conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

      durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

   b) All'articolo 4, lettera a) i termini "conformemente al trattato CEE" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".

c) All'articolo 4bis, paragrafi 1 e 3, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, Liechtenstein e Svizzera, con tale denominazione per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
- "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
- "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.

d) All'articolo 4bis, paragrafo 2 il controvalore dei limiti in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993; esso è riveduto in linea di principio ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

e) Il testo dell'articolo 24 è integrato come segue:

"- per l'Austria, "Firmenbuch" "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
per l'Islanda, "Firmaskrà";
per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".".

f) All'articolo 30bis, paragrafo 1 la data del 31 ottobre 1993 è sostituita dal 31 ottobre 1995.

g) L'allegato I è integrato dall'appendice 1 del presente allegato.

3. **377 L 0062: Direttiva del Consiglio 77/62/CEE, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15.1.1977, pag. 1), modificata e integrata da:**

- **380 L 0767: Direttiva del Consiglio 80/767/CEE, del 22 luglio 1980, che adatta e completa, per quanto riguarda alcune amministrazioni aggiudicatrici, la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 215 del 18.8.1980, pag. 1), modificata dalla direttiva 88/295/CEE**

- **388 L 0295: Direttiva del Consiglio 88/295/CEE, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU n. L 127 del 20.5.1988, pag. 1).**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 2 bis il riferimento all'"articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 123 dell'accordo SEE".

c) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
- "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
- "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.

d) Restando inteso che la soglia espressa in ecu si applica unicamente all'interno del SEE, nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) è soppresso quanto segue:

- nella prima frase i termini "e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ecu";
- nella seconda frase i termini "e dell'ecu espresso in DSP".

e) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il controvalore delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) è calcolato in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993.

f) All'articolo 9, paragrafo 1 la data del 1° gennaio 1989 è sostituita dal 1° gennaio 1993.

g) All'articolo 20, paragrafo 4 i termini "nel termine previsto all'articolo 30" vanno letti "anteriormente al 1° gennaio 1993".

h) Il testo dell'articolo 21 è integrato come segue:

- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per la Finlandia, "Kaupparekisteri", "Handelsregistret";
- per l'Islanda, "Firmaskrà";
- per il Liechtenstein, "Gewerberegister";
- per la Norvegia, "Foretaksregisteret";
- per la Svezia, "Aktiebolagsregistret", "Handelsregistret";
- per la Svizzera, "Handelsregister", "Registre du Commerce", "Registro di commercio".

i) All'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) la data del 31 ottobre 1991 è sostituita dal 31 ottobre 1994.

j) L'allegato I della direttiva 80/676/CEE è integrato dall'appendice 2 del presente allegato.

k) L'allegato I della direttiva 88/295/CEE è integrato dall'appendice 3 del presente allegato.

4. **390 L 0531: Direttiva del Consiglio 90/531/CEE, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1).**

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) Per la Norvegia, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 1995 o ad una data anteriore, ove la Norvegia abbia notificato di essersi conformata alla direttiva. Durante il suddetto periodo di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa tra la Norvegia e le altre Parti contraenti.

c) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il riferimento all'"articolo 36 del trattato" va letto come riferimento all'"articolo 13 dell'accordo SEE".

d) All'articolo 11, punto 1 i termini "conformemente al trattato" vanno letti "conformemente all'accordo SEE".

e) All'articolo 12, paragrafi 1 e 6, nella misura in cui non sia introdotta in Finlandia, nel Liechtenstein e in Svizzera, per IVA si intende:

- "Liikevaihtovero/omsättningsskatt" in Finlandia;
- "Warenumsatzsteuer" nel Liechtenstein;
- "Warenumsatzsteuer/impôt sur le chiffre d'affaires/imposta sulla cifra d'affari" in Svizzera.

f) All'articolo 27, paragrafo 5 il riferimento all'"articolo 93, paragrafo 3 del trattato" è sostituito dal riferimento all'"articolo 62 dell'accordo SEE".

g) All'articolo 29 con il termine "paesi terzi" si intendono i "paesi diversi dalle Parti contraenti dell'accordo SEE".

h) All'articolo 29, paragrafo 1 il termine "Comunità" va letto "Comunità, per quanto riguarda gli enti comunitari, o Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli enti di tali Stati".

i) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "imprese della Comunità" vanno letti "imprese della Comunità, per quanto riguarda gli accordi comunitari, o imprese degli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda gli accordi degli Stati AELS (EFTA)".

j) All'articolo 29, paragrafo 1 i termini "della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi" vanno letti "o della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi o degli Stati AELS (EFTA) nei confronti dei paesi terzi".

k) All'articolo 29, paragrafo 5 i termini "con decisione del Consiglio" vanno letti "con decisione nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE".

l) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 6 va letto come in appresso.

"Nel quadro delle disposizioni istituzionali generali stabilite dall'accordo SEE, sono presentate relazioni annuali sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità e dell'AELS (EFTA) agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Nel quadro della procedura decisionale generale stabilita dall'accordo SEE, le disposizioni del presente articolo possono essere modificate alla luce di questi sviluppi."

m) Per consentire agli enti aggiudicatori nel SEE di applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 29, le Parti contraenti assicurano che i fornitori stabiliti sui loro rispettivi territori determinino l'origine dei prodotti nelle loro offerte per gli appalti di forniture conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28.6.1968, pag. 1).

n) Al fine di conseguire il massimo grado di convergenza l'articolo 29 è applicato nel quadro del SEE fermo restando che:

- l'applicazione del paragrafo 3 lascia impregiudicato l'attuale livello di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi;

- le Parti contraenti agiscono in stretta consultazione nei loro negoziati con i paesi terzi.

L'applicazione di tale regime è riveduta congiuntamente nel corso del 1996.

o) All'articolo 30 i controvalori delle soglie in monete nazionali degli Stati AELS (EFTA) sono calcolati in modo da entrare in vigore il 1° gennaio 1993. In linea di principio essi sono riveduti ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

p) Gli allegati da I a X sono integrati rispettivamente dalle appendici da 4 a 13 del presente allegato.

5. 389 L 0665: Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione della direttiva è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) All'articolo 2, paragrafo 8 il riferimento all'"articolo 177 del trattato" va letto come riferimento ai "criteri fissati dalla Corte di giustizia nell'interpretazione dell'articolo 177 del trattato" (1).

6. 371 R 1182: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU n. L 124 dell'8.6.1971, pag. 1) (2).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1995;

per la Svizzera, le misure necessarie per conformarsi al regolamento entrano in vigore al più tardi il 1° gennaio 1994;

durante i suddetti periodi di transizione l'applicazione del regolamento è reciprocamente sospesa fra questi Stati e le altre Parti contraenti.

b) Per "atti del Consiglio e della Commissione" si intendono gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato.

---

(1) Esempi: Causa 61/65 Vaassen/Beambtenfonds Mijnbedrijf, Racc. 1966, pag. 261; C.M.L.R. (Common market law review) 1966, pag. 508; Causa 36/73 Nederlandse Spoorwegen/Minister van Verkeer en Waterstaat, Racc. 1973, pag. 1299; 2 C.M.L.R. 1974, pag. 148; Causa 246/80 Broekmeulen/Huisarts Registratie Commissie, Racc. 1981, pag. 2311; 1 C.M.L.R. 1982, pag. 91.

(2) L'articolo 30 della direttiva 71/305/CEE e l'articolo 28 della direttiva 77/62/CEE fanno riferimento a tale regolamento, che va pertanto considerato parte dell'acquis.

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Nell'applicare le disposizioni del presente allegato le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

7. Vademecum sugli appalti pubblici nella Comunità (GU n. C 358 del 21.12.1987, pag. 1).

8. Comunicazione della Commissione (COM(89) 400 del 27.7.1989) sugli aspetti regionali e sociali (GU n. C 311 del 12.12.1989, pag. 7).

APPENDICE 1

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categórie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)
Innkaupastofnun ríkisins (Contratti della pubblica amministrazione) a norma della lög nr. 63 1970 um skipan opinberra framkvæmda
Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)
Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)
Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)
Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)
Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)
Háskóli Íslands (Università d'Islanda)
Utanríkisráðuneytið (Ministero degli affari esteri)
Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della sicurezza sociale)
Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)
Sveitarfélög (Comuni)
Città di Reykjavík
Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavík)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd (Regio Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui appalti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII.In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene.
(Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 2

AUSTRIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Bundeskanzleramt
(Cancelleria federale)

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
(Ministero federale degli affari esteri)

3. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
(Ministero federale della sanità, dello sport e della tutela dei consumatori)

4. Bundesministerium für Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)
c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

(Ministero federale delle finanze
a) Economato
b) Divisione VI/5 (Contratti di informatica per il Ministero federale delle finanze e l'Ufficio federale della contabilità)
c) Divisione III/1 (Contratti per l'acquisto di beni, attrezzature e apparecchiature tecniche per i doganieri))

5. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia - Economato)

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung Präsidium 1
(Ministero federale degli affari economici - Divisione Präsidium 1)

7. Bundesministerium für Inneres
a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)
b) EDV-Zentrale (Beschaffung von EDV-Hardware)
c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)
d) Abteilung I/6 (Beschaffung aller Sachgüter für die Bundespolizei, soweit sie nicht von der Abteilung II/3 beschafft werden)
e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Flugzeugen)

(Ministero federale degli interni
a) Divisione I/5 (Economato)
b) Centro EDP (Contratti per l'acquisto di hardware per l'elaborazione elettronica dei dati)
c) Divisione II/3 (Contratti per l'acquisto di apparecchiature e attrezzature tecniche per la polizia federale)
d) Divisione I/6 (Contratti per l'acquisto di merci (diverse da quelle acquistate dalla divisione II/3) per la polizia federale)
e) Divisione IV/8 (Contratti per l'acquisto di velivoli))

8. Bundesministerium für Justiz
Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale della giustizia - Economato)

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (Nichtkriegs-material ist in Anhang I, Teil II, Österreich, des GATT Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungs-wesen enthalten)
(Ministero federale della difesa (materiale non bellico di cui all'allegato I, Parte II, Austria dell'accordo GATT sugli appalti pubblici))

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
(Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle
(Ministero federale del lavoro e degli affari sociali - Economato)

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
(Ministero federale dell'istruzione e delle belle arti)

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
(Ministero federale dei trasporti e dell'economia pubblica)

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
(Ministero federale della scienza e della ricerca)

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
(Ufficio centrale austriaco di statistica)

16. Österreichische Staatsdruckerei
(Ufficio statale austriaco delle pubblicazioni)

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
(Ufficio federale di metrologia e geodesia)

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)
(Istituto federale di sperimentazione e ricerca nel settore delle armi (BVFA))

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
(Officine federali di fabbricazione degli arti artificiali)

20. Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Ufficio federale dell'aviazione civile)

21. Amt für Schiffahrt
(Ufficio della navigazione)

22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
(Istituto federale di collaudo dei veicoli a motore)

17 - Libreria - *Suppl ord alla G U n* 191

• 23. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Einrichtungen für das Postwesen)
(Direzione generale delle poste e dei telegrafi (unicamente operazioni relative alle poste))

FINLANDIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Oikeusministeriö, Justitieministeriet (Ministero della giustizia)

2. Suomen rahapaja, Myntverket i Finland (Zecca)

3. Valtion painatuskeskus, Statens tryckericentral (Ufficio statale delle pubblicazioni)

4. Valtion ravitsemuskeskus, Statens måltidscentral (Centro statale di approvvigionamento per la ristorazione)

5. Metsähallitus, Forststyrelsen (Ente nazionale delle foreste)

6 Maanmittaushallitus, Lantmäteristyrelsen (Ente nazionale della geodesia)

7. Maatalouden tutkimuskeskus, Lantbrukets forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca agraria)

8. Valtion margariinitehdas, Statens margarinfabrik (Fabbrica di Stato della margarina)

9. Ilmailulaitos, Luftfartsverket (Ente nazionale dell'aviazione)

10. Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)

11. Merenkulkuhallitus, Sjöfartsstyrelsen (Ente nazionale della navigazione)

12. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Statens tekniska forskningscentral (Centro finlandese per la ricerca tecnologica)

· 13. Valtion Hankintakeskus, Statens upphandlingscentral (Contratti della pubblica amministrazione)

14. Vesi-ja ympäristöhallitus, Vatten- och miljöstyrelsen (Ente nazionale delle acque e dell'ambiente)

15. Opetushallitus, Utbildningstyrelsen (Ente nazionale dell'istruzione)

ISLANDA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUI CONTRATTI PUBBLICI

Organismi acquirenti a livello di amminsitrazione centrale soggetti alla lög um opinber innkaup 18. mars 1987, e reglugerð 14. april 1988.

LIECHTENSTEIN

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE EQUIVALENTI A QUELLI CHE FIGURANO NELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI

1. Regierung des Fürstentums Liechtenstein

2. Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT)

NORVEGIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Statens vegvesen (Viabilità nazionale)

2. Postverket (Amministrazione delle poste)

3. Rikshospitalet (Ospedali statali)

4. Universitetet i Oslo (Università di Oslo)

5. Politiet (Polizia)

6. Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)

7. Universitetet i Trondheim (Università di Trondheim)

8. Universitetet i Bergen (Università di Bergen)

9. Kystdirektoratet (Direzione zone costiere)

10. Universitetet i Tromsø (Università diTromsø)

11. Statens forurensingstilsyn (Ente statale per la lotta all'inquinamento)

12. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)

13. Forsvarsdepartementet (Ministero della difesa)

14. Forsvarets Sanitet (Servizio sanitario della difesa)

15. Luftforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture aeronautica)

16. Hærens Forsyningskommando (Comando forniture esercito)

17. Sjøforsvarets Forsyningskommando (Comando forniture marina)

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste (Agenzia riunita comando forniture per la difesa)

19. Norges Statsbaner (for innkjøp av)
    - betongsviller
    - bremseutstyr til rullende materiell
    - reservedeler til skinnegående maskiner
    - autodiesel
    - person- og varebiler

    (Ferrovie statali (per l'acquisto di)
    - traversine di cemento
    - particolari di freni per materiale rotabile
    - parti di ricambio per macchine su rotaie
    - autodiesel
    - vagoni passeggeri e merci)

SVEZIA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE, COMPRESE LE SUDDIVISIONI REGIONALI E LOCALI

1. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale destinato alla difesa)

2. Vägverket (Viabilità nazionale)

3. Byggnadsstyrelsen (Ente nazionale per l'edilizia pubblica)

4. Postverket (Amministrazione delle poste)

5. Domänverket (Servizio forestale svedese)

6. Luftfartsverket (Amministrazione nazionale dell'aviazione civile)

7. Fortifikationsförvaltningen (Amministrazione delle fortificazioni)

8. Skolverket (Ente nazionale dell'istruzione)

9. Rikspolisstyrelsen (Polizia nazionale)

10. Statskontoret (Ufficio dell'amministrazione statale)

11. Kriminalvårdsstyrelsen (Amministrazione nazionale carceri e libertà condizionata)

12. Sjöfartsverket (Amministrazione nazionale trasporti marittimi e navigazione)

13. Riksskatteverket (Amministrazione fiscale)

14. Skogsstyrelsen (Ente nazionale delle foreste)

15. Försvarets sjukvårdsstyrelse (Servizio medico delle forze armate)

16. Statens trafiksäkerhetsverk (Ufficio nazionale sicurezza stradale)

17. Civilförsvarsstyrelsen (Amministrazione della difesa civile)

18. Närings- och teknikutvecklingsverket (Ente per lo sviluppo industriale e tecnico)

19. Socialstyrelsen (Ente nazionale per l'assistenza sanitaria e sociale)

20. Statistiska centralbyrån (Ufficio centrale di statistica)

SVIZZERA

LISTA DEGLI ORGANISMI ACQUIRENTI A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale
   Office central fédéral des imprimés et du matériel
   Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale

2. Eidgenössische Parlaments-und Zentralbibliothek
   Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale
   Biblioteca centrale del Parlamento e dell'amministrazione federale

3. Amt für Bundesbauten
   Office des constructions fédérales
   Ufficio delle costruzioni federali

4. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
   Ecole polytechnique fédérale de Zurich
   Politecnico federale di Zurigo

5. Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne
   Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
   Politecnico federale di Losanna

6. Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt
   Institut suisse de météorologie
   Istituto svizzero di meteorologia

7. Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz
   Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
   Istituto federale per l'appròvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque

8. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
   Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
   Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

9. Bundesamt für Gesundheitswesen
   Office fédéral de la santé publique
   Ufficio federale della sanità pubblica

10. Schweizerische Landesbibliothek
    Bibliothèque nationale suisse
    Biblioteca nazionale svizzera

11. Bundesamt für Zivilschutz
    Office fédéral de la protection civile
    Ufficio federale della protezione civile

12. Eidgenössische Zollverwaltung
    Administration fédérale des douanes
    Amministrazione federale delle dogane

13. Eidgenössische Alkoholverwaltung
    Régie fédérale des alcools
    Regìa federale degli alcool

14. Münzstätte
    Monnaie
    Zecca

15. Eidgenössisches Amt für Messwesen
    Office fédéral de métrologie
    Ufficio federale di metrologia

16. Paul Scherrer Institut
    Institut Paul Scherrer
    Istituto Paul Scherrer

17. Bundesamt für Landwirtschaft
    Office fédéral de l'agriculture
    Ufficio federale dell'agricoltura

18. Bundesamt für Zivilluftfahrt
    Office fédéral de l'aviation civile
    Ufficio federale dell'aviazione civile

19. Bundesamt für Wasserwirtschaft
    Office fédéral de l'économie des eaux
    Ufficio federale dell'economia delle acque

20. Gruppe für Rüstungsdienste
    Groupement de l'armement
    Aggruppamento dell'armamento

21. Postbetriebe
    Entreprise des postes
    Azienda delle poste

APPENDICE 3

LISTE DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

I. In AUSTRIA:

Tutti gli organismi soggetti a controllo di bilancio da parte della "Rechnungshof" (Corte dei conti) e non aventi carattere industriale o commerciale.

II. In FINLANDIA:

Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

III. In ISLANDA:

Categorie

Fjármálaráðuneytið (Ministero delle finanze)
Innkaupastofnun ríkisins (Dipartimento per i contratti della pubblica amministrazione) a orma della lög um opinber innkaup 18. mars 1987 e reglugerð 14. apríl 1988
Lyfjaverslun ríkisins (Società statale di importazione dei prodotti farmaceutici)
Samgönguráðuneytið (Ministero delle comunicazioni)
Póst- og símamálastofnunin (Amministrazione delle poste e telecomunicazioni)
Vegagerð ríkisins (Amministrazione della viabilità pubblica)
Flugmálastjórn (Direzione dell'aviazione civile)
Menntamálaráðuneytið (Ministero della cultura e della pubblica istruzione)
Háskóli Íslands (Università d'Islanda)
Utanríkisráðuneytið (Ministero degli esteri)
Félagsmálaráðuneytið (Ministero degli affari sociali)
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (Ministero della sanità e della previdenza sociale)
Ríkisspítalar (Ospedali nazionali)
Sveitarfélög (Comuni)
Città di Reykjavík
Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar (Economato del comune di Reykjavik)

IV. Nel LIECHTENSTEIN:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello nazionale e municipale)

V. In NORVEGIA:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter. (Imprese o enti pubblici o sotto controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale)

Organismi

- Norsk Rikskringkasting (Ente radiotelevisivo norvegese)
- Norges Bank (Banca centrale)
- Statens Lånekasse for Utdanning (Fondo statale prestiti di finanziamento degli studi)
- Statistisk Sentralbyrå (Ufficio centrale di statistica)
- Den Norske Stats Husbank (Banca statale norvegese per l'edilizia abitativa)
- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger (Ufficio statale per l'edilizia per gli immigrati ed i rifugiati)
- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet (Regio ospedale per l'innovazione medica)
- Norsk Teknisk Naturyitenskapelig Forskningsråd (Consiglio norvegese per la ricerca scientifica e industriale)
- Statens Pensjonskasse (Fondo statale pensioni)

Categorie

- Statsbedrifter i h.h.t. lov om statsbedrifter av 25. juni 1965 nr. 3 (Imprese statali)
- Statsbanker (Banche statali)
- Universiteter og høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77 (Università)

VI. In SVEZIA:

Alla icke-kommersiella organ vars upphandling står under tillsyn av riksrevisionsverket. (Tutti gli organismi a carattere non commerciale i cui contratti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale di revisione contabile)

VII. In SVIZZERA:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes-, kantonaler, Bezirks- und Gemeindeebene. (Enti amministrativi di diritto pubblico a livello federale, cantonale, distrettuale e municipale)

APPENDICE 4

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

AUSTRIA
Enti delle autorità locali *(Gemeinden)* e delle associazioni delle autorità locali *(Gemeindeverbände)* a norma delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder.

FINLANDIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'acqua potabile a norma dell'articolo 1 della *Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista* (982/77) del 23 dicembre 1977.

ISLANDA
Acquedotto municipale di Reykjavik e acquedotti di altri comuni a norma della *lög nr. 15 frá 1923.*

LIECHTENSTEIN
Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.
Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEGIA
Enti responsabili della produzione o distribuzione di acqua a norma della *Forskrift om Drikkevann og Vannforsyning (FOR 1951-09-28 9576 SO).*

SVEZIA
Autorità locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile a norma della *Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.*

SVIZZERA
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono, trasportano e distribuiscono acqua.

Tali imprese ed organismi operano ai sensi della legislazione locale o cantonale o in base a singoli accordi stipulati nel quadro di tale legislazione.

APPENDICE 5

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITA'

AUSTRIA
Enti a norma della seconda *Verstaatlichungsgesetz (BGBl. 81/47*, modificata da ultimo dal *BGBl. 321/87)* e della *Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. 260/7534*, modificata da *BGBl. 131/79)*, comprese le *Elektrizitätswirtschaftsgesetze* dei nove *Länder.*

FINLANDIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica su licenza ai sensi dell'articolo 27 della *Sähkölaki (319/79)* del 16 marzo 1979.

ISLANDA
L'azienda elettrica nazionale a norma della *lög nr. 59 árið 1965.*
La centrale elettrica di Stato a norma della *9. kafli orkulaga nr. 58 árið 1967.*
La centrale elettrica municipale di Reykjavik.
L'ente nazionale per il riscaldamento di Sudurnes a norma della *lög nr. 100 árið 1974.*
L'azienda elettrica di *Vestfjord* a norma della *lög nr. 66 árið 1976.*

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEGIA
Enti responsabili della produzione, del trasporto o della distribuzione dell'energia elettrica a norma della *lov om bygging og drift av elektriske anlegg (LOV 1969-06-19) Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., Kap. I, jf.kap.V (LOV 1917-12-14 16, kap. I)*, o delle *Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) o delle Energiloven (LOV 1990-06-29 50).*

SVEZIA
Enti che trasportano o distribuiscono energia elettrica su licenza ai sensi della *Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.*

SVIZZERA
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica che agiscono sulla base di autorizzazioni all'esproprio ai sensi della *legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.*

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che producono energia elettrica per le summenzionate imprese ed organismi ai sensi della *legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, e della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (legge sull'energia nucleare, LEN).*

APPENDICE 6

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O CALORE

AUSTRIA
Gas: Enti contraenti ai sensi dell'*Energiewirtschaftsgesetz 1935.*
Calore: Enti contraenti che trasportano o distribuiscono calore su licenza a norma della legge austriaca sulla disciplina del commercio e dell'industria *(Gewerbeordnung), (BGBl. 50/74, modificata da ultimo dal BGBl. 233/80).*

FINLANDIA
Aziende municipali per l'erogazione dell'energia (*kunnalliset energialaitokset*), o associazioni delle medesime, o altri enti che distribuiscono gas o calore su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA
Azienda regionale per il riscaldamento di Sudurnes ai sensi della *lög nr. 100 árið 1974.*
Azienda municipale per il riscaldamento di Reykjavik e altre aziende municipali.

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEGIA
Enti che trasportano o distribuiscono calore a norma della *Lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg (LOV 1986-04-18 10) o delle Energiloven (LOV 1990-06-29 50).*

SVEZIA
Enti che trasportano o distribuiscono gas o calore su licenza a norma della *Lag (1978:160) om vissa rörledningar.*

SVIZZERA
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che gestiscono una rete di rifornimento a norma della *legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta).*

APPENDICE 7

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O GAS

AUSTRIA
Enti ai sensi della *Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75*, modificata da ultimo dal *BGBl. 355/90).*

FINLANDIA
Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma degli articoli 1 e 2 della *Lâki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).*

ISLANDA
Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 árið 1967.*

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA
Enti contraenti che rientrano nel campo d'applicazione delle *Petroleumsloven (LOV 1985-03-22 11)* (Leggi sul petrolio) e dei regolamenti adottati nel quadro di tali leggi, o della *Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).*

SVEZIA
Enti di prospezione o di estrazione del petrolio o del gas su licenza a norma della Lag (1974:890) *om vissa mineralfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della Lag (1966:314) *om kontinentalsockeln.*

SVIZZERA
Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale di prospezione o estrazione del petrolio o del gas a norma delle disposizioni cantonali sullo sfruttamento del sottosuolo contenute nelle costituzioni cantonali o *nel Concordato del 24 settembre 1955 concernente la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi tra i Cantoni Zürich, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserhoden, St. Gallen, Aargau und Thurgau* o nelle norme cantonali d'applicazione del codice civile o nella normativa cantonale specifica.

APPENDICE 8

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE ED ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

AUSTRIA
Enti ai sensi della Berggesetz 1975 (BGBl. 259/75, modificata da ultimo dal *BGBl. 355/90).*

FINLANDIA
-

ISLANDA
Ente nazionale dell'energia ai sensi della *lög nr. 58 árið 1967.*

LIECHTENSTEIN
-

NORVEGIA
-

SVEZIA
Enti di prospezione o di estrazione del carbone o di altri combustibili solidi su licenza a norma della *Lag (1974:890) om vissa mineralfyndigheter* o della *Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter* o che hanno ottenuto un'autorizzazione a norma della *Lag (1966:314) om kontinentalsockeln.*

SVIZZERA

APPENDICE 9

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

AUSTRIA
Enti a norma della *Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57*, modificata da ultimo dal *BGBl. 305/76).*

FINLANDIA
Valtion rautatiet, Statsjärnvägarna (Ferrovie di Stato).

ISLANDA
-

LIECHTENSTEIN
-

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte bestemmelser angaaende anlæg av jernveie til almindelig benyttelse (LOV 1848-08-12)* o della *Lov inneholdende bestemmelser angaaende jernveie til almindelig afbenyttelse (LOV 1854-09-07)* o della *Lov om Tillæg til Jernveisloven of 12te August 1848 (LOV 1898-04-23).*

SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi ferroviari conformemente alla *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar and Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.*

Enti pubblici a livello regionale e locale che gestiscono le comunicazioni ferroviarie regionali o locali a norma della Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Enti privati che gestiscono i servizi ferroviari in base ad un'autorizzazione rilasciata a norma della *Förordning (1988:1339) om statens spåranläggningar* nei casi in cui tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)/Chemins de Fer Fédéraux (CFF)/Ferrovie federali svizzere (FFS).
Tutte le altre imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.*

APPENDICE 10

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI TRAM, METROPOLITANA FILOBUS E AUTOBUS

AUSTRIA
Enti ai sensi dell'*Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. 60/57*, modificata da ultimo dal *BGBl. 305/76)* e della *Kraftfahrlinengesetz 1952 (BGBl. 84/52*, modificata dal BGBl. 265/66).

FINLANDIA
Aziende municipali dei trasporti *(kunnalliset liikennelaitokset)* o enti che offrono servizi di autobus al pubblico su licenza rilasciata dalle autorità municipali.

ISLANDA
Servizio municipale di autobus della città di *Reykjavik.*

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) ed enti per il trasporto via terra che operano a norma della *Lov inneholdende særskilte Bestemmelser angaaende Anlæg av Jernveie til almindelig Benyttelse (LOV 1848-08-12) o della Lov inneholdende Bestemmelser angaaende Jernveie til almindelig Afbenyttelse (LOV 1854-09-07) o della Lov om Tillæg til Jernveisloven af 12te August 1848 o della Lov om samferdsel (LOV 1976-06-04 63) o della Lov om anlæg av taugbaner og leipestrenger (LOV 1912-06-14 1).*

SVEZIA
Enti pubblici che gestiscono i servizi di tram o di metropolitana a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1990:1157) om järnvägssäkerhet.*

Enti pubblici o privati che gestiscono un servizio di filobus o di autobus a norma della *Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik* e della *Lag (1988:263) om yrkestrafik.*

SVIZZERA
Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto tranviario a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della *legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.*

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale per il trasporto pubblico che prestano servizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della *legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie.*

Imprese ed organismi amministrativi a carattere territoriale che prestano servizi di trasporto passeggeri di linea a fini commerciali a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 3, paragrafo 1 della *legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste.*

APPENDICE 11

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI

AUSTRIA
Enti secondo la definizione degli articoli da 63 a 80 della *Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. 253/57).*

FINLANDIA
Aeroporti gestiti da *"Ilmailulaitos"* a norma dell'*Ilmailulaki (595/64).*

ISLANDA
Direzione dell'aviazione civile.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA
Enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali a norma della *Lov om luftfart (LOV 1960-12-16 1).*

SVEZIA
Aeroporti di proprietà e gestione pubblica conformemente alla *Lag (1957:297) om luftfart.*

Aeroporti di proprietà e gestione privata con licenza di sfruttamento ai sensi della legge, nei casi in cui tale licenza è conforme ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA
Aeroporto di Basilea-Mulhouse istituito a norma della Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim.

Aeroporti gestiti su licenza a norma dell'articolo 37 della *legge federale del 21 dicembre 1948 sulla aviazione civile.*

APPENDICE 12

ENTI CONTRAENTI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI MARITTIME O DELLE IDROVIE INTERNE, O ALTRE INFRASTRUTTURE PER TERMINALI MARITTIMI O DELLE IDROVIE INTERNE

AUSTRIA
Porti per la navigazione interna di proprietà totale o parziale di *Länder e/o Gemeinden.*

FINLANDIA
Porti di proprietà delle autorità municipali, o da esse gestiti, a norma della *Laki kunnallisista satamåjärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).*

Canale di Saimaa *(Saimaan kanavan hoitokunta).*

ISLANDA
Autorità statale responsabile dei fari e dei porti a norma della *hafnalög nr. 69 árið 1984.*

Porto di Reykjavik.

LIECHTENSTEIN

NORVEGIA
Norges Statsbaner (NSB) (Terminali ferroviari marittimi).

Enti che svolgono la propria attività conformemente alle *Havneloven (LOV 1984-06-08 51).*

SVEZIA
Infrastrutture per porti e terminali marittimi, di proprietà e/o gestione pubblica, conformemente alla *Lag (1988:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal, Kungörelse (1970:664) om trafik på Södertälje kanal, Kungörelse (1979:665) om trafik på Trollhätte kanal.*

SVIZZERA
Rheinhäfen beider Basel: per il Cantone Basilea Città istituito a norma della *Gesetz vom 13. November 1919 betreffend Verwaltung der baselstädtischen Rheinhafenanlagen*, per il Cantone Basilea Campagna istituito a norma della *Gesetz vom 26. Oktober 1936 über die Errichtung von Hafen-, Geleise- und Strassenanlagen auf dem "Sternenfeld", Birsfelden, und in der "Au", Muttenz.*

ALLEGATO XVII

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco di cui all'articolo 65, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario quali·

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti ed obblighi reciproci degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dal riferimento all'articolo 123 dell'accordo SEE.

   b) L'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8 non si applica.

   c) L'articolo 5, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

      "Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applica agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di una Parte contraente dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa".

APPENDICE 13

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI O PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

AUSTRIA
Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDIA
Enti che operano sulla base di un diritto esclusivo a norma dell'articolo 4 della *Teletoimintalaki (183/87)* del 16 luglio 1990.

ISLANDA
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a norma della *lög um fjarskipti nr. 73 árið 1984 e della lög um stjórn og starfsemi póst- og símamála nr. 36 árið 1977.*

LIECHTENSTEIN
Liechtensteinische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe (PTT).

NORVEGIA
Enti che operano a norma delle *Telegrafloven (LOV 1899-04-29).*

SVEZIA
Enti che operano dietro licenza conformemente ai criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

SVIZZERA
Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT).

2. 390 D 0510: Prima decisione 90/510/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 29)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'allegato sono soppresse Austria e Svezia.

   b) Inoltre si applica la disposizione seguente:

      Qualora un paese o territorio elencato nell'allegato non conceda alle persone di una Parte contraente la tutela prevista da detta decisione le Parti contraenti si adopereranno per garantire che detto paese o territorio conceda tale tutela alla Parte contraente in questione al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3. a) 390 D 0511: Seconda decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi e territori (GU n. L 285 del 17.10.1990, pag. 31)

   b) 390 D 0541: Decisione 90/541/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1990, in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori (GU n. L 307 del 7.11.1990, pag. 21)

   Oltre alle suddette due decisioni, si applica quanto segue:

   Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad adottare ai fini dell'accordo la decisione del Consiglio 90/511/GEE e le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee conformemente a tale decisione del Consiglio, qualora la loro applicazione venga prorogata dopo il 31 dicembre 1992. Le modifiche o sostituzioni comunitarie che ne conseguono vengono adottate dagli Stati AELS (EFTA) prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

4. 389 L 0104: Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU n. L 40 dell'11.2.1989, pag. 1)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni delle direttive si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 3, paragrafo 2 l'espressione "norme in materia di diritto di marchio" va intesa come le norme in materia di diritto di marchio applicabili in una Parte contraente.

   b) Nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i) e lettera b) e paragrafo 3 e negli articoli 9 e 14 le disposizioni relative al marchio comunitario non si applicano agli Stati AELS (EFTA) a meno che il marchio comunitario venga esteso a tali Stati.

   c) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

      "Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio in una Parte contraente con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso".

5. 391 L 0250: Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Il testo dell'articolo 4, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

   "qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma in una Parte contraente da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nei territori delle Parti contraenti, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

ALLEGATO XVIII

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

Elenco di cui agli articoli da 67 a 70

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

Sicurezza e salute sul lavoro

1. 377 L 0576: Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro (GU n° L 229 del 7.9.1977 pag. 12), modificata da :

   - 379 L 0640: Direttiva 79/640/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1979 (GU n. L 183 del 19.7.1979, pag. 11)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 108)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Il testo dell'allegato II è integrato come segue :

Liite II - II. viðauki - Vedlegg II - Bilaga II

Erityinen turvamerkintä - Sérstök öryggisskilti - Spesiell sikkerhetsskiltning - Särskilda säkerhetsskyltar

1. Kieltomerkit - Bannskilti - Forbudsskilt - Förbudsskyltar

   a) Tupakointi kielletty
   Reykingar bannaðar
   Røyking forbudt54530
   Rökning förbjuden

   b) Tupakointi ja avotulen teko kielletty
   Reykingar og opinn eldur bannaður
   Ild, åpen varme og røyking forbudt
   Förbud mot rökning och öppen eld

   c) Jalankulku kielletty
   Umferð gangandi vegfarenda bönnuð
   Forbudt for gående
   Förbjuden ingång

   d) Vedellä sammuttaminen kielletty
   Bannað að slökkva með vatni
   Vann er forbudt som slokkningsmiddel
   Förbud mot släckning med vatten

   e) Juomakelvotonta vettä
   Ekki drykkjarhæft
   Ikke drikkevann
   Ej dricksvatten

2. Varoitusmerkit - Viðvörunarskilti - Fareskilt - Varningsskyltar

   a) Syttyvää ainetta
   Eldfim efni
   Forsiktig, brannfare
   Brandfarliga ämnen

   b) Räjähtävää ainetta
   Sprengifim efni
   Forsiktig, eksplosjonsfare
   Explosiva ämnen

c) Myrkyllistä ainetta
Eiturefni
Forsiktig, fare for forgiftning
Giftiga ämnen

d) Syövyttävää ainetta
Ætandi efni
Forsiktig, fare for korrosjon eller etsing
Frätande ämnen

e) Radioaktiivista ainetta
Jónandi geislun
Forsiktig, ioniserende stråling
Radioaktiva ämnen

f) Riippuva taakka
Krani að vinnu
Forsiktig, kran i arbeid
Hängande last

g) Liikkuvia ajoneuvoja
Flutningatæki
Forsiktig, truckkjøring
Arbetsfordon i rörelse

h) Vaarallinen jännite
Hættuleg rafspenna
Forsiktig, farlig spenning
Farlig spänning

i) Yleinen varoitusmerkki
Hætta
Alminnelig advarsel, forsiktig, fare
Varning

j) Lasersäteilyä
Leysigeislar
Forsiktig, laserstråling
Laserstrålning

3. Käskymerkit - Boðskilti - Påbudsskilt - Påbudsskyltar

a) Silmiensuojaimien käyttöpakko
Notið augnhlífar
Påbudt med øyevern
Skyddsglasögon

b) Suojakypärän käyttöpakko
Notið öryggishjálma
Påbudt med vernehjelm
Skyddshjälm

c) Kuulonsuojainten käyttöpakko
Notið heyrnarhlífar
Påbudt med hørselvern
Hörselskydd

d) Hengityksensuojainten käyttöpakko
Notið öndunargrímur
Påbudt med ånderettsvern
Andningskkydd

e) Suojajalkineiden käyttöpakko
Notið öryggisskó
Påbudt med vernesko
Skyddsskor

f) Suojakäsineiden käyttöpakko
Notið hlífðarhanska
Påbudt med vernehansker
Skyddshandskar

4. Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit - Neyðarskilti - Redningsskilt - Räddningsskyltar

a) Ensiapu
Skyndihjálp
Førstehjelp
Första hjälpen

c) tai
eða
eller
eller

d) Poistumistie
Leið að neyðarútgangi
Retninsangivelse til nødutgang
Nödutgång i denna riktning

e) Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)
Neyðarútgangur (setjist yfir neyðarútganginn)
Nødutgang plasseres over utgangen
Nödutgång (placeras ovanför utgången)

2. 378 L 0610: Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero (GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 12)

3. 380 L 1107: Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU n. L 327 del 3.12.1980, pag. 8), modificata da:

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 208 e 209)

   - 388 L 0642: Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988 (GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 74)

4. 382 L 0605: Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 247 del 23.8.1982, pag. 12)

5. 383 L 0477: Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 263 del 24.9.1983, pag. 25), modificata da:

   - 391 L 0382: Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 16)

6. 386 L 0188: Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.5.1986, pag. 28)

7. 388 L 0364: Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU n. L 179 del 9.7.1988, pag. 44)

8. 389 L 0391: Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1)

9. 389 L 0654: Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 1)

10. 389 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 13)

11. 389 L 0656: Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 393 del 30.12.1989, pag. 18)

12. 390 L 0269: Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro , rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 9)

13. 390 L 0270: Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 156 del 21.6.1990, pag. 14)

14. 390 L 0394: Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 196 del 26.7.1990, pag. 1)

15. 390 L 0679: Direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1)

16. 391 L 0383: Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 19)

Parità di trattamento fra uomini e donne

17. 375 L 0117: Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19.2.1975, pag. 19)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1 i termini "articolo 119 del trattato" vanno letti "articolo 69 dell'accordo SEE".

18. 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 40)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    La Svizzera e il Liechtenstein attuano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

19. 379 L 0007: Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. 386 L 0378: Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 40)

21. 386 L 0613: Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19.12.1986, pag. 56)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Austria attua le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Diritto del lavoro

22. 375 L 0129: Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU n. L 48 del 22.2.1975, pag. 29)

23. 377 L 0187: Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU n. L 61 del 5.3.1977, pag. 26)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    All'articolo 1, paragrafo 2 i termini "nel campo di applicazione territoriale del trattato" vanno letti "nel campo di applicazione territoriale dell'accordo SEE".

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU n. L 283 del 28.10.1980, pag. 23), modificata da:

- **387 L 0164**: Direttiva 87/164/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1987 (GU n. L 66 dell'11.3.1987, pag. 11)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nella sezione I dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"F. AUSTRIA

1. I membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile della rappresentanza legale di tale ente.

2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante nella società, anche nel caso in cui tale influenza sia dovuta a disposizione fiduciaria.

G. LIECHTENSTEIN

I soci o gli azionisti aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante in una società di persone o di capitali.

H. ISLANDA

1. I membri del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, dopo che la situazione finanziaria della società si è notevolmente aggravata.

2. I detentori di una quota pari al 5 % o più del capitale di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita.

3. Il direttore generale di una società dichiarata fallita o quanti, a motivo della loro attività nella società, avevano una visione tale della situazione finanziaria della società da non poter ignorare l'imminenza del fallimento nel periodo in cui era percepito lo stipendio.

4. Il coniuge di chi si trovasse in una delle situazioni specificate ai punti 1, 2 e 3, nonché i suoi parenti diretti e i rispettivi coniugi.

I. SVEZIA

Un lavoratore subordinato, o i superstiti di un lavoratore subordinato, che per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti sia stato proprietario di una parte consistente dell'impresa o dell'azienda del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica senza una propria impresa o azienda.".

b) Nella sezione II dell'allegato è aggiunto il testo seguente:

"E. LIECHTENSTEIN

Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia.

F. SVIZZERA

Assicurati che beneficiano di un'assicurazione per la vecchiaia."

ALLEGATO XIX

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Elenco di cui all'articolo 72

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali :

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato Membro" o "Stati Membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 379 L 0581: Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 19), modificata da:

   - 388 L 0315: Direttiva 88/315/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 23)

2. 384 L 0450: Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17)

3. 385 L 0577: Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 Dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31)

4. **387 L 0102:** Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 Dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU N. L 42, del 12.2.1987, pag. 48), modificata da:

   - 390 L 0088: Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14)·

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 1 bis, paragrafi 3, lettera a) e 5, lettera a) la data 1° marzo 1990 è sostituita dalla data 1° marzo 1992.

5. **387 L 0357:** Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell' 11.7.1987, pag. 49)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 4, paragrafo 2 il riferimento alla decisione 84/133/CEE si intende come riferimento alla decisione 89/45/CEE.

6. **388 L 0314:** Direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 19)

7. **390 L 0314:** Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 59)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

8. **388 X 0590:** Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24.11.1988, pag. 55)

9. **388 Y 0611(01):** Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. C 153 del 11.6.1988, pag. 1).

ALLEGATO XX

AMBIENTE

Elenco di cui all'articolo 74

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli;
- destinatari degli atti comunitari;
- territori o lingue della Comunità;
- diritti ed obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini "Stato(i) membro(i)" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

I. ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE

1. 385 L 0337: Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(GU n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40)

2. 390 L 0313: Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 56)

II. ACQUE

3. **375 L 0440**: Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 34), modificata da:

   - **379 L 0869**: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979 (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44)

4. **376 L 0464**: Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

5. **379 L 0869**: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29.10.1979, pag. 44), modificata da:

   - **381 L 0855**: Direttiva 81/855/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 16)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)

6. **380 L 0068**: Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Non si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

7. **380 L 0778**: Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11), modificata da:

   - **381 L 0858**: Direttiva 81/858/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 19)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano.

8. 382 L 0176: Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 81 del 27.3.1982, pag. 29).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

9. 383 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1).

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

10. 384 L 0156: Direttiva 84/156/CEE, del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello d'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

11. 384 L 0491: Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU n. L 274 del 17.10.1984, pag. 11)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

12. 386 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da:

    - 388 L 0347: Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 158 del 25.6.1988, pag. 35)

    - 390 L 0415: Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE (GU n. L 219 del 14.8.1990, pag. 49).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

13. **391 L 0271**: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU n. L 135 del 30.5.1991, pag. 40)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

III. ARIA

14. **380 L 0779**: Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 30), modificata da:

    - **381 L 0857**: Direttiva 81/857/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 (GU n. L 319 del 7.11.1981, pag. 18)
    - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)
    - **389 L 0427**: Direttiva 89/427/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989 (GU n. L 201 del 14.7.1989, pag. 53)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

15. **382 L 0884**: Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 15)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

16. **384 L 0360**: Direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU n. L 188 del 16.7.1984, pag. 20)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

17. **385 L 0203**: Direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, conernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU n. L 87 del 27.3.1985, pag. 1),e modificata da:

   - **385 L 0580**: Direttiva 85/580/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 36)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

18. **387 L 0217**: Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 40)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) All'articolo 9, i termini "dal trattato" vanno letti "dall'accordo SEE";

   b) L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

19. **388 L 0609**: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 1)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

   "5.a) Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea serie difficoltà tecniche per l'attuazione, da parte di una Parte contraente, dei massimali delle emissioni, tale Parte contraente può richiedere una modifica dei massimali delle emissioni e/o delle date di cui agli allegati I e II. In questo caso si applica la procedura prevista alla lettera b).

   b) La Parte contraente interessata informa immediatamente, tramite il Comitato misto SEE, le altre Parti contraenti di tale iniziativa, motivando la sua decisione. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo.

b) La tabella dei massimali e obiettivi di riduzione di emissione di cui all'allegato I è integrata come segue:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Austria	90	54	36	27	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Finlandia	171	102	68	51	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Svezia	112	67	45	34	- 40	- 60	- 70	- 40	- 60	- 70
Svizzera	28	14	14	14	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

c) La tabella dei massimali e degli obiettivi di riduzione di cui all'allegato II è integrata come segue:

	0	1	2	3	4	5	6
Austria	19	15	11	- 20	- 40	- 20	- 40
Finlandia	81	65	48	- 20	- 40	- 20	- 40
Svezia	31	25	19	- 20	- 40	- 20	- 40
Svizzera	9	8	5	- 10	- 40	- 10	- 40

d) Alla data di entrata in vigore dell'accordo l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia non dispongono di grandi impianti di combustione quali definiti all'articolo 1. Tali Stati si conformano alla direttiva se e quando disporranno di impianti di questo tipo.

20. 389 L 0369: Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

L'Islanda mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

21. 389 L 0429: Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50)

IV. PRODOTTI CHIMICI, RISCHI INDUSTRIALI E BIOTECNOLOGIA

22. 376 L 0403: Direttiva 76/403/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (GU n. L 108 del 26.4.1976, pag. 41)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995 salvo riesame prima di tale data.

23. **382 L 0501**: Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (GU n. L 230, del 5.8.1982, pag. 1), modificata da:

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)

   - **387 L 0216**: Direttiva 87/216/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987 (GU n. L 85 del 28.3.1987, pag. 36)

   - **388 L 0610**: Direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988 (GU n. L 336 del 7.12.1988, pag. 14)

24. **390 L 0219**: Direttiva 90/219/CE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 1)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

25. **390 L 0220**: Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 15)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) L'Austria, la Finlandia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia mettono in vigore

      le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995.

   b) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

      "1. Se una parte contraente ha validi motivi di ritenere che un prodotto che è stato debitamente notificato e ha ricevuto un consenso scritto ai sensi della presente direttiva costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, può limitarne o proibirne l'uso e/o la vendita sul proprio territorio. Essa informa immediatamente le altre Parti contraenti, tramite il Comitato misto SEE, di tale decisione, indicandone i motivi.

      2. Se una Parte contraente lo richiede, hanno luogo consultazioni in seno al Comitato misto SEE sulla pertinenza delle misure adottate. In questo caso si applica la parte VII dell'accordo.".

   c) Le Parti contraenti convengono che la direttiva disciplina esclusivamente gli aspetti relativi ai rischi potenziali per l'uomo, la flora, la fauna e l'ambiente.

      Gli Stati AELS (EFTA) si riservano pertanto il diritto di applicare le rispettive legislazioni nazionali in materia per quanto riguarda problematiche diverse dalla salute e dall'ambiente, purché esse siano compatibili con l'accordo.

V. RIFIUTI

26. **375 L 0439**: Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 31), modificata da:

    - **387 L 0101**: Direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU n. L 42 del 12.2.1987, pag. 43)

27. **375 L 0442**: Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 47), modificata da:

    - **391 L 0156**: Direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (GU n. L 78 del 26.3.1991, pag. 32)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    La Norvegia mette in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.

28. **378 L 0176**: Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (GU n. L 54 del 25.2.1978, pag. 19), modificata da:

    - **382 L 0883**: Direttiva 82/833/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1)

    - **383 L 0029**: Direttiva 83/29/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1983 (GU n. L 32 del 3.2.1983, pag. 28)

29. **378 L 0319**: Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 43), modificata da:

    - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)

    - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portogese ed agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 219 e 397)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.

30. **382 L 0883**: Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 1), modificata da:

    - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 219)

31. **384 L 0631**: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU n. L 326 del 13.12.1984, pag. 31), modificata da:

    - **385 L 0469**: Direttiva 85/469/CEE della Commissione, del 22 luglio 1985 (GU n. L 272 del 12.10.1985, pag. 1)

    - **386 L 0121**: Direttiva 86/121/CEE del Consiglio, dell'8 aprile 1986 (GU n. L 100 del 16.4.1986, pag. 20)

    - **386 L 0279**: Direttiva 86/279/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986 (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 13).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) Nella casella 36 dell'allegato I è aggiunto il testo seguente:

    "ÍSLENSKA : duft, duftkennt, fast, límkennt, seigfljótandi, þunnfljótandi, vökvi, loftkennt
    NORSK : pulverformet, støvformet, fast, pastaformet, viskøst (tyktflytende), slamformet, flytende, gassformet
    SUOMEKSI : jauhemainen, pölymäinen, kiinteä, tahnamainen, siirappimainen, lietemäinen, nestemäinen, kaasumainen
    SVENSKA : pulverformigt, stoft, fast, pastöst, visköst, slamformigt, flytande, gasformigt".

    b) Nell'ultima frase della disposizione 6 dell'allegato III è aggiunto il testo seguente: "AU per Austria, SF per Finlandia, IS per Islanda, LI per Liechtenstein, NO per Norvegia, SE per Svezia e CH per Svizzera.".

    c) Gli Stati AELS (EFTA) mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva a decorrere dal 1 gennaio 1995, salvo riesame prima di tale data.

32. **386 L 0278**: Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

33. 375 X 0436: Raccomandazione del Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 1)

34. 379 X 0003: Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi della lotta contro l'inquinamento nell'industria (GU n. L 5 del 9.1.1979, pag. 28)

35. 380 Y 0830(01): Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1980, sull'inquinamento atmosferico oltrefrontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione (GU n. C 222 del 30.8.1980, pag. 1)

36. 389 Y 1026(01): Risoluzione del Consiglio (89/C273/01), del 16 ottobre 1989, sugli orientamenti in materia di prevenzione dei rischi tecnici e naturali (GU n. C 273 del 26.10.1989, pag. 1)

37. 390 Y 0518(01): Risoluzione del Consiglio (90/C122/02), del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (GU n. C 122 del 18.5.1990, pag. 2)

38. SEC (89) 934 def.: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 18 settembre 1989. Una strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti.

ALLEGATO XXI

STATISTICHE

Elenco di cui all'articolo 76

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1 si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri" contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

2. I riferimenti alla "Nomenclatura delle industrie nelle Comunità europee" (NICE) e alla "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee" (NACE) si intendono, salvo qualora sia altrimenti previsto, come riferimenti alla "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee" (NACE Rev. 1), definita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, quale modificato ai fini del presente accordo. I numeri di codice cui è fatto riferimento vanno intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 1.

3. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE INDUSTRIALI

1. **364 L 0475:** Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964, volta ad organizzare indagini annuali coordinate sugli investimenti nell'industria (GU n. 131 del 13.8.1964, pag. 2193/64), modificata da:

- **1 72 B:** Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pagg. 121 e 159)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 230 e 231)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'allegato non è pertinente.

b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.

c) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano ciascuno la prima indagine prescritta dalla direttiva non oltre il 1995.

d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva almeno fino al livello di tre cifre e, se possibile, al livello di quattro cifre della NACE Rev.1.

e) Per le imprese classificate, a norma del regolamento (CEE) n° 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, con il numero di codice 27.10, Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono, attraverso le competenti autorità statistiche nazionali e tenendo in debita considerazione il segreto statistico, definito nel regolamento (Euratom,CEE) n.1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, quale modificato ai fini del presente accordo, le informazioni equivalenti a quelle richieste nei questionari 2.60 e 2.61 dell'allegato della decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (GU n. L 333 del 20.11.1981, pag. 35).

2. **372 L 0211:** Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato (GU n. L 128 del 3.6.1972, pag. 28), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) All'articolo 3, primo comma, punto 5, è soppressa l'espressione "tra cui quello degli operai".

   b) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal rilevare i dati richiesti dalla direttiva.

   c) La Svizzera rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati devono essere trasmessi su base trimestrale già a partire dal 1995.

   d) La Finlandia rileva i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1997 al più tardi. Tuttavia i dati mensili sull'indice della produzione industriale devono essere forniti a partire dal 1995 al più tardi.

   e) Austria, Norvegia e Svezia rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

3. **372 L 0221:** Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972, relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale (GU n. L 133 del 10.6.1972, pag. 57), modificata da:

   - **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) All'articolo 3 il riferimento alla "NACE" si deve intendere come riferimento alla "NACE, edizione 1970".

   b) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.

c) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

d) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano e forniscono i dati di cui agli articoli 2 e 5 della direttiva almeno fino al livello di tre cifre della NACE Rev.1.

e) La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati sull'unità di attività economica e sull'unità locale per tutte le variabili, salvo per quelle sulla cifra d'affari e sul numero di persone occupate.

f) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dal fornire i dati sulle variabili corrispondenti ai numeri di codice 1.21, 1.21.1, 1.22 e 1.22.1 dell'allegato.

4. **378 L 0166**: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile (GU n. L 52 del 23.2.1978, pag. 17), modificata da:

- **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 113)

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 231)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 2, secondo comma, il riferimento alla "parte I della NACE" si intende come riferimento alla "parte I della NACE, edizione 1970". Nel terzo comma, il riferimento alla "NACE" si intende come riferimento alla "NACE Rev. 1".

b) I dati di cui all'articolo 3, lettera a) devono essere forniti almeno trimestralmente.

c) All'articolo 4, paragrafo 1 sono soppresse le parole "al mese o".

d) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire i dati richiesti dalla direttiva.

e) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DEI TRASPORTI

5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 168 del 26.6.78, pag. 29), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 29)
- 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)
- 389 L 0462: Direttiva del Consiglio 89/462/CEE, del 18 luglio 1989 (GU n. L 226 del 3.8.1989, pag. 8)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Per il Liechtenstein i dati richiesti dalla direttiva sono da includere nei dati della Svizzera.

b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito è inserito il testo seguente:

"Austria
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia
Suomi/Finland

Islanda
Island

Norvegia
Norge/Noreg

Svezia
Sverige

Svizzera e Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein".

c) Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:

"ELENCO DEI PAESI

Belgio
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Spagna
Regno Unito

Austria
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia
Svizzera e Liechtenstein

Bulgaria
Cecoslovacchia
Ungheria
Polonia
Romania
Turchia
Unione Sovietica
Iugoslavia

Altri paesi europei
Paesi dell'Africa settentrionale
Paesi del Vicino e Medio Oriente
Altri paesi"

d) Nelle tabelle B, C2 e C4 dell'allegato IV per "Stati membri" si intende "Stati SEE".

e) Nelle tabelle C1, C2, C3, C5 e C6 dell'allegato IV il termine "EUR" è sostituito dal termine "SEE".

f) Nella tabella C 2 dell'allegato IV l'ultimo numero di paese sotto "provenienza" e "destinazione" è "18".

g) Austria, Finlandia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. L'Islanda rileva i dati a partire dal 1998 al più tardi.

h) Fino al 1997 la Svizzera può trasmettere i dati trimestrali sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva (compresi i trasporti verso e dal Liechtenstein) come parte dei dati annuali.

i) L'Islanda rileva almeno ogni tre anni i dati sui trasporti nazionali richiesti dalla direttiva.

6. **380 L 1119:** Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU n. L 339 del 15.12.1980, pag. 30), modificata da:

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 163)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente:

"Austria
Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

Finlandia
Suomi/Finland

Islanda
Island

Norvegia
Norge/Noreg

Svezia
Sverige

Svizzera e Liechtenstein
Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein"

b) Il testo dell'allegato III è modificato come segue:

tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA)

13. Austria
14. Finlandia
15. Islanda
16. Norvegia
17. Svezia
18. Svizzera e Liechtenstein

B. Paesi extra SEE

III. Paesi europei extra SEE

19. Unione Sovietica
20. Polonia
21. Cecoslovacchia
22. Ungheria
23. Romania
24. Bulgaria
25. Iugoslavia
26. Turchia
27. Altri paesi europei extra SEE

IV. 28. Stati Uniti d'America

V. 29. Altri paesi".

c) Nell'allegato IV, tabelle 1.a e 1.b, per i termini "di cui: CEE" si intende "di cui: SEE".

d) Nell'allegato IV, tabelle 7.a, 7.b, 8.a e 8.b, è invertita la posizione delle colonne intitolate "Paesi a commercio di Stato" e "Altri paesi"; il titolo "Altri paesi" è sostituito da "Stati AELS (EFTA)" e il titolo "Paesi a commercio di Stato" è sostituito da "Altri paesi".

e) Nell'allegato IV, tabelle 10.a e 10.b, l'elenco dei paesi sotto il titolo "Nazionalità della nave" è sostituito da "Elenco dei paesi e dei gruppi di paesi" dell'allegato III modificato. Per i termini "di cui: CEE" si intende "di cui: SEE".

f) Gli Stati AELS (EFTA) effettuano le indagini richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

7. **380 L 1177:** Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale (GU n. L 350 del 23.12.1980, pag. 23), modificata da:

   - **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 164)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

   "ÖBB: Österreichische Bundesbahnen
   VR: Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna
   NSB: Norges Statsbaner
   SJ: Statens Järnvägar
   SBB/CFF/FFS: Schweizerische Bundesbahnen/ Chemins de fer fédéraux/Ferrovie federali svizzere
   BLS: Bern-Lötschberg-Simplon".

   b) Nell'allegato II, dopo le regioni del Regno Unito, è inserito il testo seguente:

   "Austria
   Österreich

   Finlandia
   Suomi/Finland

   Norvegia
   Norge/ Noreg

   Svezia
   Sverige

   Svizzera
   Schweiz/Suisse/Svizzera".

c) Il testo dell'allegato III è modificato come segue :

tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la lettera a) della tabella è inserito quanto segue:

"A. Stati SEE"

La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) Stati AELS (EFTA)

13. Austria
14. Finlandia
15. Norvegia
16. Svezia
17. Svizzera

B. Paesi extra SEE

18. Unione Sovietica
19. Polonia
20. Cecoslovacchia
21. Ungheria
22. Romania
23. Bulgaria
24. Iugoslavia
25. Turchia
26. Paesi del Vicino e Medio Oriente
27. Altri paesi".

d) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO E INTRACOMUNITARIO

8. **375 R 1736**: Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 183 del 14.7.1975, pag. 3), modificato da:

- **377 R 2845**: Regolamento (CEE) n. 2845/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (GU n. L 329 del 22.12.1977, pag. 3)

- **384 R 3396**: Regolamento (CEE) n. 3396/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984 (GU n. L 314 del 4.12.1984, pag. 10)

- **387 R 3367**: Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3)

- 387 R 3678: Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)

- 388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19)

- 388 R 1629: Regolamento (CEE) n. 1629/88 del Consiglio, del 27 maggio 1988 (GU n. L 147 del 14.6.1988, pag. 1)

- 391 R 0091: Regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione, del 15 gennaio 1991 (GU n. L 11 del 16.1.1991, pag. 5)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) va letto come segue:

   a) merci che entrano nei depositi doganali, ad eccezione dei depositi doganali enumerati nell'allegato A, o che ne escono;

   b) merci che entrano nelle zone franche enumerate nell'allegato A, o che ne escono.".

b) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

   "1. Il territorio statistico del SEE comprende, di norma, i territori doganali delle parti contraenti. Le parti contraenti definiscono i loro territori statistici di conseguenza.

   2. Il territorio statistico della Comunità comprende il territorio doganale della Comunità quale è definito nel regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/88.

   3. Per gli Stati AELS (EFTA) il territorio statistico comprende il territorio doganale. Tuttavia, per la Norvegia, nel territorio statistico si intendono inclusi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen. Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico. "

c) La classificazione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 deve essere eseguita almeno al livello delle prime sei cifre.

d) Nell'articolo 7, paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

   "Fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, per ciascuna sottovoce NC, almeno fino alle prime sei cifre, devono essere menzionati nel veicolo dell'informazione statistica:".

e) Nell'articolo 9 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"3. Per gli Stati AELS (EFTA), per "paese d'origine" si intende il paese nel quale le merci sono prodotte ai sensi delle rispettive norme nazionali di origine.".

f) Nell'articolo 17, paragrafo 1 il riferimento al "regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio del ... modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/75" si intende come riferimento al "regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 134 del 31.5.1980, pag. 1)".

g) Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

"I dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1 sono elaborati, per ciascuna sottovoce NC, secondo la versione attuale delle prime sei cifre della Nomenclatura Combinata.".

h) Il testo dell'allegato C è modificato come segue:

tra "EUROPA" e "Comunità europee" è inserito il testo seguente:

"Spazio economico europeo".

Tra le voci "022 Ceuta e Melilla" e "Altri paesi e territori d'Europa" è inserito il testo seguente:

"Paesi AELS (EFTA)

024 Islanda	
028 Norvegia	Compresi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen
030 Svezia	
032 Finlandia	Comprese le isole Åland
036 Svizzera	Compresi il Liechtenstein, il territorio tedesco di Büsingen e il comune italiano di Campione d'Italia
038 Austria	Esclusi i territori di Jungholz e di Mittelberg".

Le voci 024, 025, 028, 030, 032, 036 e 038 dopo "Altri paesi e territori d'Europa" sono sostituite dalla voce "041 Isole Færøer".

i) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

9. 377 R 0546: Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 70 del 17.3.1977, pag. 13), modificato da:

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 112)

- **1 85 I:** Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 230)

- **387 R 3678:** Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

"Austria: - Aktiver Veredelungsverkehr;
Finlandia: - Vientietumenettely/Exportförmånsförfarandet;
Islanda: - Vinnsla innanlands fyrir erlendan adila;
Norvegia: - Foredling innenlands (aktiv);
Svezia: - Industrirestitution;
Svizzera: - Aktiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr -
Trafic de perfectionnement actif à façon/commercial -
Regime economico di perfezionamento attivo a cottimo".

b) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:

"Austria: - Passiver Veredelungsverkehr;
Finlandia: - Tullinalennusmenettely/
Tullnedsättningsförfarandet;
Islanda: - Vinnsla erlendis fyrir innlendan adila;
Norvegia: - Foredling utenlands (passiv);
Svezia: - Återinförsel efter annan bearbetning än reparation;
Svizzera: - Passiver Eigen-/Lohnveredelungsverkehr -
Trafic de perfectionnement passif à façon/commercial -
Regime economico di perfezionamento passivo a cottimo".

10. **379 R 0518:** Regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione, del 19 marzo 1979, relativo alla registrazione delle esportazioni di impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 69 del 20.3.1979, pag. 10), modificato da:

- **387 R 3521:** Regolamento (CEE) n. 3521/87 della Commissione, del 24 novembre 1987 (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 8)

11. 380 R 3345: Regolamento (CEE) n. 3345/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla registrazione del paese di provenienza nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 351 del 24.12.1980, pag. 12)

12. 383 R 0200: Regolamento (CEE) n. 200/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo all'adeguamento della statistica del commercio estero della Comunità alle direttive concernenti l'armonizzazione delle procedure di esportazione e di immissione in libera pratica delle merci (GU n. L 26 del 28.1.1983, pag. 1)

13. 387 R 3367: Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo all'applicazione della nomenclatura combinata alla statistica del commercio fra gli Stati membri e che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75 relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 321 dell'11.11.1987, pag. 3)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) La Nomenclatura Combinata (NC) è applicata almeno fino alle prime sei cifre.

    b) Nell'articolo 1, paragrafo 2 l'ultima frase non è applicabile.

14. 387 R 3522: Regolamento (CEE) n. 3522/87 della Commissione, del 24 novembre 1987, relativo alla rilevazione del modo di trasporto nelle statistiche del commercio tra gli Stati membri (GU n. L 335 del 25.11.1987, pag. 10)

15. 387 R 3678: Regolamento (CEE) n. 3678/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, relativo ai regimi statistici del commercio estero della Comunità (GU n. L 346 del 10.12.1987, pag. 12)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    L'articolo 3 non è applicabile.

16. 388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (GU n. L 46 del 19.2.1988, pag. 19)

    Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

    a) Nell'articolo 2 è aggiunto il testo seguente:

"- per l'Austria:	11.500	ÖS
- per la Finlandia:	4.000	FMK
- per l'Islanda:	60.000	ISK
- per la Norvegia:	6.300	NKR
- per la Svezia:	6.000	SKR
- per la Svizzera:	1.000	FS"

SEGRETO STATISTICO

17. 390 R 1588: Regolamento (Euratom,CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"11. personale dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA): personale del segretariato dell'AELS (EFTA) distaccato presso l'ISCE."

b) Nella seconda frase dell'articolo 5 paragrafo 1 il termine "ISCE" è sostituito da "ISCE e dell'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA)".

c) Nell'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE tramite l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio."

d) All'articolo 6 si intende che il termine "ISCE" comprende, a tal fine, l'Ufficio di consulenza statistica dell'AELS (EFTA).

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

18. 376 R 0311: Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU n. L 39 del 14.2.1976, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire i dati per regione, come previsto all'articolo 1.

b) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

CONTABILITÀ NAZIONALE - PIL

19. **389 L 0130:** Direttiva 89/130/CEE,Euratom, del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dalla direttiva.

b) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi:

NOMENCLATURE

20. **390 R 3037:** Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Austria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera utilizzano la NACE Rev.1 o una classificazione nazionale da essa derivata conformemente all'articolo 3, a partire dal 1995 al più tardi. La Finlandia si conforma al regolamento a partire dal 1997 al più tardi.

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

21. **372 L 0280:** Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri (GU n. L 179 del 7.8.1972, pag. 2), modificata da:

- **373 L 0358**: Direttiva 73/358/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27.11.1973, pag. 17)

- **378 L 0320:** Direttiva 78/320/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31.3.1978, pag. 49)

- **1 79 H:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pagg. 67, 88)

- **386 L 0081:** Direttiva 86/81/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1986 (GU n. L 77 del 22.3.1986, pag. 29)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) L'articolo 1, paragrafo 2 non è applicabile.

b) All'articolo 4, punto 3, lettera a) l'elenco delle circoscrizioni è completato come segue:

"Austria	Bundesländer
Finlandia	-
Islanda	-
Norvegia	-
Svezia	-
Svizzera	-

c) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera rilevano i dati richiesti dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi.

d) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati statistici richiesti dalla direttiva.

e) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati settimanali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva.

f) Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera sono dispensate dal fornire i dati sull'autoconsumo di latte.

22. 372 D 0356: Decisione 72/356/CEE della Commissione del 18 ottobre 1972 che fissa le disposizioni di attuazione delle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari (GU n. L 246 del 30.10.1972, pag. 1), modificata da:

- 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 88)

- 386 D 0180: Decisione 86/180/CEE della Commissione, del 19 marzo 1986 (GU n. L 138 del 24.5.1986, pag. 49)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato II, tabella 4, nota (1) l'elenco delle regioni è completato come segue:

"Austria	Bundesländer
Finlandia	Un'unica regione
Islanda	Un'unica regione
Norvegia	Un'unica regione
Svezia	Un'unica regione
Svizzera	Un'unica regione".

b) Nell'allegato II, tabella 5, parte B, alla voce 1, lettera a) "autoconsumo" è aggiunta la seguente nuova nota:

"(1) Dati non richiesti per Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera".

Le altre due note sono rinumerate di conseguenza.

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU n. L 56 del 2.3.1988, pag. 1), modificato da:

- 389 R 0807: Regolamento (CEE) n. 807/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989 (GU n. L 86 del 31.3.1989, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 4 non è applicabile la parte che comincia con la frase "e, nella misura in cui siano localmente importanti:" sino alla fine dell'articolo.

b) All'articolo 6, secondo comma il testo "reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE" è sostituito dal testo seguente:

"reddito lordo standard (RLS) complessivo, ai sensi della decisione 85/377/CEE o in base al valore della produzione agricola totale".

c) All'articolo 8, paragrafo 2, il riferimento alla "decisione 83/461/CEE della Commissione, modificata dalle decisioni 85/622/CEE e 85/643/CEE" è sostituito dal riferimento alla "decisione 89/651/CEE". E' aggiunta una nuova nota in calce: "GU n. L 391 del 30.12.1989, pag. 1".

d) Gli articoli 10, 12 e 13 nonché l'allegato II non sono pertinenti.

e) Nell'allegato I sono aggiunte note appropriate, per segnalare che le seguenti variabili sono facoltative per i paesi indicati:

B.O2:	Facoltativo per l'Islanda
B.03:	Facoltativo per la Finlandia, l'Islanda e la Svezia
B.04:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svizzera
C.03:	Facoltativo per l'Islanda
C.04	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia
E:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera
G.05:	Facoltativo per la Finlandia
I.01	Facoltativo per la Norvegia
I.01 a):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 b):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 c):	Facoltativo per la Norvegia
I.01 d):	Facoltativo per la Norvegia
I.02:	Facoltativo per la Norvegia

I.03:	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svezia
I.03 a):	Facoltativo per l'Austria, la Finlandia e la Svezia
J.03:	Ripartizione per sesso facoltativa per l'Islanda
J.04	Ripartizione per sesso facoltativa per l'Islanda
J.09 a):	Facoltativo per la Finlandia
J.09 b):	Facoltativo per la Finlandia
J.11:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.12:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.13:	Ripartizione tra lattonzoli, scrofe da riproduzione e altri suini facoltativa per l'Islanda
J.17:	Facoltativo per l'Austria e la Svizzera
K:	Facoltativo per l'Islanda e la Svezia
K.02:	Facoltativo per l'Austria
L:	La Finlandia, l'Islanda e la Svezia possono fornire le variabili della tabella a un livello di aggregazione più elevato
L.10:	Facoltativo per l'Austria.

f) Per il Liechtenstein i dati richiesti dal regolamento sono da includere nei dati della Svizzera.

g) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono tenuti a ripartire geograficamente i dati come richiesto negli articoli 4 e 8 e nell'Allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati provvedono a che le dimensioni del campione siano tali che la ripartizione dei dati diversa da quella regionale sia ottenuta su base rappresentativa.

h) Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera non sono vincolati alla tipologia di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché all'allegato I del regolamento. Tuttavia, detti Stati trasmettono le informazioni supplementari atte a consentire la riclassificazione secondo tale tipologia.

i) Gli Stati AELS (EFTA) sono dispensati dall'obbligo di effettuare l'indagine di cui all'articolo 3, lettera c).

j) Gli Stati AELS (EFTA) rilevano i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU n. L 88 del 3.4.1990, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) All'articolo 8, paragrafo 4 sono soppressi i termini: "due volte all'anno".

b) Nell'allegato III, dopo United Kingdom, è aggiunto il testo seguente:

"Österreich Bundesländer
Suomi/Finland -
Island -
Norge/Noreg -
Sverige -
Schweiz/Suisse/Svizzera -".

c) Il Liechtenstein è dispensato dal fornire i dati richiesti dal regolamento.

d) Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi.

STATISTICHE DELLA PESCA

25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU n. L 133 del 28.5.1991, pag. 1)

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'allegato III la struttura della tabella è modificata come segue:

	CE	AELS (EFTA) (*)
	Quantità Prezzo	Quantità Prezzo
DESTINATE AL CONSUMO UMANO: Merluzzi bianchi (CDZ) Freschi, interi		

(*) Colonna che va completata dagli Stati AELS (EFTA) e dagli Stati membri della Comunità che registrano navi AELS (EFTA).

b) Gli Stati AELS (EFTA) forniscono i dati richiesti dal regolamento a partire dal 1995 al più tardi. Le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso; le richieste di esclusione per i piccoli porti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma devono essere trasmesse nel corso del 1995.

STATISTICHE DELL'ENERGIA

26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU n. L 185 del 17.7.1990, pag. 16)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 2, paragrafi 1 e 3 è aggiunto il testo seguente:

"Per Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera i dati sono trasmessi all'ISCE tramite le competenti autorità nazionali".

b) A prescindere dagli articoli 4 e 5 il trattamento dei dati riservati da parte di Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera è disciplinato esclusivamente dal regolamento (Euratom,CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, modificato ai fini del presente Accordo.

c) Islanda e Liechtenstein sono dispensati dal fornire le informazioni richieste dalla direttiva.

d) Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera forniscono le informazioni richieste dalla direttiva a partire dal 1995 al più tardi. Detti paesi informano l'ISCE entro il 1° gennaio 1993 sulle piazze e sulle regioni per le quali saranno registrati i prezzi conformemente alla voce 11 dell'allegato I e alle voci 2 e 13 dell'allegato II.

ALLEGATO XXII

DIRITTO SOCIETARIO

Elenco di cui all'articolo 77 dell'accordo

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- le procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Inserimento nell'accordo SEE di forme societarie che non esistevano alla data in cui l'accordo è stato parafato.

Qualora nelle direttive menzionate in appresso si faccia riferimento, in via esclusiva o prevalente, ad un determinato tipo di società, tale riferimento può essere modificato allorché venga adottata una normativa specifica per le società a responsabilità limitata (private companies). L'adozione di detta normativa e la denominazione delle società interessate sono notificate al Comitato misto SEE non oltre la data di attuazione delle pertinenti direttive.

PERIODI DI TRANSIZIONE

Gli Stati AELS (EFTA) danno piena attuazione alle disposizioni del presente allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda Svizzera e Liechtenstein e entro due anni dalla data suddetta per quanto riguarda Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO

1. 368 L 0151: Prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE), del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8), modificata da:

   - 1 72 B: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU n. L 73 del 27.3.1972, pag. 89)

   - 1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

   - 1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   All'articolo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:

   "- *per l'Austria:*
   die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

   - *per la Finlandia:*
   osakeyhtiö/aktiebolag;

   - *per l'Islanda:*
   almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag:

   - *per il Liechtenstein:*
   die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;

   - *per la Norvegia:*
   aksjeselskap;

   - *per la Svezia:*
   aktiebolag;

   - *per la Svizzera:*
   die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
   die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata;
   die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.".

2. **377 L 0091**: Seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE) del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

   - **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

   "- *per l'Austria:*
   die Aktiengesellschaft,

   - *per la Finlandia:*
   osakeyhtiö/aktiebolag;

   - *per l'Islanda:*
   almenningshlutafélag;

   - *per il Liechtenstein:*
   die Aktiengesellschaft;

   - *per la Norvegia:*
   aksjeselskap;

   - *per la Svezia:*
   aktiebolag;

   - *per la Svizzera:*
   die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima.".

   b) All'articolo 6, i termini "unità di conto europea" sono sostituiti da "ecu".

   c) Le misure transitorie di cui all'articolo 43, paragrafo 2 sono applicabili anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

3. **378 L 0855**: Terza direttiva del Consiglio (78/855/CEE), del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU n. L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 17)

- **I 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, in fine, è aggiunto il testo seguente:

"- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft;

- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;

- per l'Islanda:
almenningshlutafélag;

- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft;

- per la Norvegia:
aksjeselskap;

- per la Svezia:
aktiebolag;

- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima.".

b) Le misure transitorie di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

4. **378 L 0660**: Quarta direttiva del Consiglio (78/660/CEE), del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:

   - **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

   - **383 L 0349**: Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 luglio 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1)

   - **I 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pagg. 157 e 158)

- 389 L 0666: Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)

- 390 L 0604: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 17)

- 390 L 0605: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

"- per l'Austria:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- per la Finlandia:
osakeyhtiö/aktiebolag;

- per l'Islanda:
almenningshlutafélag, einkahlutafélag;

- per il Liechtenstein:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;

- per la Norvegia:
aksjeselskap;

- per la Svezia:
aktiebolag;

- per la Svizzera:
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata; die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.".

b) Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il testo seguente:

"m) per l'Austria:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) per la Finlandia:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) per l'Islanda:
sameignarfélag, samlagsfélag;

p) per il Liechtenstein:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

q) per la Norvegia:
partrederi, ansvarlig selskap, kommanditselskap;

r) per la Svezia:
handelsbolag, kommanditbolag.".

5. **382 L 0891**: Sesta direttiva del Consiglio (82/891/CEE), del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 47)

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Le misure transitorie di cui all'articolo 26, paragrafi 4 e 5 si applicano anche nei confronti degli Stati AELS (EFTA).

6. **383 L 0349**: Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE), del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:

- **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 158)

- **390 L 0604**: Direttiva del Consiglio (90/604/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 57)

- **390 L 0605**: Direttiva del Consiglio (90/605/CEE), dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione (GU n. L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Nell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma è aggiunto il testo seguente:

"m) *per l'Austria:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;

o) *per l'Islanda:*
almenningshlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag;

p) *per il Liechtenstein:*
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft;

q) *per la Norvegia:*
aksjeselskap;

r) *per la Svezia:*
aktiebolag;

s) *per la Svizzera:*
die Aktiengesellschaft/la société anonyme/la società anonima;
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata; die Kommanditaktiengesellschaft/la société en commandite par actions/la società in accomandita per azioni.".

7. **384 L 0253:** Ottava direttiva del Consiglio (84/253/CEE), del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20)

8. 389 L 0666: Undicesima direttiva del Consiglio (89/666/CEE), del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 36)

9. 389 L 0667: Dodicesima direttiva del Consiglio (89/667/CEE), del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle societa a responsabilità limitata con un unico socio (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40)

   Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

   Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

   "- *per l'Austria:*
   die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

   - *per la Finlandia:*
   osakeyhtiö/aktiebolag;

   - *per l'Islanda:*
   einkahlutafélag;

   - *per il Liechtenstein:*
   die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

   - *per la Norvegia:*
   aksjeselskap;

   - *per la Svezia:*
   aktiebolag;

   - *per la Svizzera:*
   die Gesellschaft mit beschränkter Haftung/la société à responsabilité limitée/la società a garanzia limitata.".

10. 385 R 2137: Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU n. L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

DICHIARAZIONI COMUNI

DELLE PARTI CONTRAENTI

DELL'ACCORDO

SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PREPARAZIONE DI RELAZIONI CONGIUNTE AI SENSI DEL PARAGRAFO 5 DEL PROTOCOLLO 1 SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

Per quanto concerne le procedure di riesame e di relazione ai sensi del paragrafo 5 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, resta inteso che il Comitato misto SEE può, ogni qualvolta lo consideri utile, chiedere la preparazione di una relazione congiunta.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO E PROTEZIONE RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DEL VINO E DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti contraenti convengono di negoziare al fine di concludere, anteriormente al 1° luglio 1993, accordi separati di riconoscimento e protezione reciproci delle denominazioni del vino e delle bevande spiritose, tenendo conto degli accordi bilaterali esistenti.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PERIODO DI TRANSIZIONE CONCERNENTE IL RILASCIO O LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA D'ORIGINE

a) Nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 13 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:

   i) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, previamente muniti del timbro del competente ufficio doganale dello Stato d'esportazione;

   ii) certificati EUR.1, compresi i certificati a lungo termine, muniti, da parte di un esportatore autorizzato, di un timbro speciale approvato dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione; e

   iii) fatture relative ai certificati a lungo termine.

b) Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo SEE le competenti autorità doganali della Comunità e quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera accettano come valide prove d'origine ai sensi del protocollo 4 dell'accordo SEE i seguenti documenti di cui all'articolo 8 del protocollo n. 3 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) summenzionati:

   i) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte conformemente all'articolo 13 di detto protocollo; e

   ii) fatture recanti la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato V del protocollo n. 3, redatte da qualsiasi esportatore.

c) Le richieste di controllo a posteriori dei documenti di cui alle lettere a) e b) sono accettate dalle competenti autorità doganali della Comunità e da quelle di Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera per un periodo di due anni dal rilascio e dalla compilazione della prova d'origine. Detti controlli sono effettuati conformemente al protocollo 4, titolo VI dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10 E ALL'ARTICOLO 14,PARAGRAFO 1 DEL PROTOCOLLO 11 DELL'ACCORDO

Le Parti Contraenti sottolineano l'importanza che esse annettono alla protezione dei dati nominativi. Esse si impegnano a considerare la questione ulteriormente al fine di garantire che, nel quadro del protocollo 11, tali dati siano adeguatamente protetti in misura almeno comparabile a quella prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI APPARECCHI ELETTRICI UTILIZZATI IN MEDICINA

Le Parti contraenti prendono atto del fatto che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sugli apparecchi elettrici utilizzati in medicina finora compresi nel campo di applicazione della direttiva 84/539/CEE (GU n. L 300 del 19.11.1984, pag. 179) (allegato II).

La proposta della Commissione prevede una maggiore tutela dei pazienti, degli utenti e dei terzi, facendo riferimento alle norme armonizzate che devono essere adottate dal CEN-CENELEC conformemente ai requisiti di legge e stabilendo che detti prodotti siano sottoposti ad adeguate procedure di valutazione di conformità, compreso l'intervento di terzi per taluni dispositivi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI CITTADINI DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA CHE POSSIEDONO UN DIPLOMA DI MEDICINA SPECIALISTICA, ODONTOIATRIA SPECIALISTICA, MEDICINA VETERINARIA, FARMACIA, MEDICINA GENERALE O ARCHITETTURA, RILASCIATO IN UN PAESE TERZO

Considerando che le direttive 75/362/CEE (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1), 78/686/CEE (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1), 78/1026/CEE (GU n. L 362 del 23.12.1978, pag. 1), 85/384/CEE (GU n L 223 del 21.8.1985, pag. 26), 85/433/CEE (GU n. L 253 del 24.9.1985, pag. 37) e 86/457/CEE (GU n. L 267 del 19.9.1986, pag. 26) del Consiglio, adattate ai fini SEE, si riferiscono solo a diplomi, certificati e altri titoli di formazione conferiti nelle Parti contraenti;

sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché non esiste in Islanda una formazione universitaria completa in medicina specialistica, odontoiatria specialistica, medicina veterinaria e architettura, poiché vi sono limitate possibilità di formazione in odontoiatria specialistica nonché di formazione specifica in medicina generale e in altre specializzazioni mediche e poiché solo recentemente è stata istituita in Islanda una formazione universitaria completa in farmacia;

le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma in odontoiatria specialistica, medicina veterinaria, architettura, farmacia o che sanzioni una formazione specifica in medicina generale ovvero specializzazioni mediche, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare l'esercizio dell'attività di dentista specialista, veterinario, architetto, farmacista, medico generico o medico specialista all'interno dello Spazio economico europeo, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI CITTADINI DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA CHE POSSIEDONO DIPLOMI D'ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI, RILASCIATI IN UN PAESE TERZO

Considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) adattata ai fini SEE, si riferisce a diplomi, certificati ed altri titoli di formazione conferiti principalmente nelle Parti contraenti;

sollecite tuttavia di tener conto della particolare situazione dei cittadini della Repubblica d'Islanda che hanno compiuto i loro studi in un paese terzo poiché in Islanda vi sono limitate possibilità di istruzione superiore e, per tradizione, gli studenti compiono i loro studi all'estero;

le Parti contraenti raccomandano che i governi interessati consentano ai cittadini della Repubblica d'Islanda che possiedono un diploma contemplato dal sistema generale, rilasciato in un paese terzo e riconosciuto dalle competenti autorità islandesi, di intraprendere e continuare, all'interno dello Spazio economico europeo, l'esercizio delle attività proprie delle professioni in questione, riconoscendo detti diplomi nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

Se la Comunità elabora una nuova normativa per modificare, sostituire o prorogare l'applicazione delle norme sull'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada (prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa a taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62; direttiva del Consiglio 65/269/CEE, GU n. 88 del 24.5.1965, pag. 1469/65 regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1; decisione 80/48/CEE del Consiglio, GU n. L 18 del 24.1.1980, pag. 21; regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, GU n. L 390 del 30.12.1989, pag. 3) le Parti contraenti, secondo le procedure concordate congiuntamente, prendono una decisione in merito alla modifica del relativo allegato, concedendo ai vettori delle Parti contraenti il reciproco accesso al mercato dei trasporti di merci su strada a parità di condizioni.

Per tutta la durata dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia, le future modifiche del presente accordo non pregiudicano i diritti esistenti di reciproco accesso al mercato di cui all'articolo 16 dell'accordo tra e Comunità europee e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia e come stabilito negli accordi bilaterali tra l'Austria, da una parte, e la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altra, salvo altrimenti concordato dalle parti interessate.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE REGOLE DI CONCORRENZA

Le Parti contraenti dichiarano che l'attuazione delle regole di concorrenza SEE, nei casi che rientrano nella sfera di competenza della Commissione delle Comunità europee, si basa sulle vigenti competenze comunitarie, completate dalle disposizioni contenute nell'accordo. Nei casi che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), l'attuazione delle regole di concorrenza SEE si basa sull'accordo che istituisce detta autorità e sulle disposizioni contenute nell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti dichiarano che, al momento di stabilire se sia possibile concedere una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), la Commissione delle Comunità europee prende in considerazione gli interessi degli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prende in considerazione gli interessi della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA c) DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti prendono atto che, anche qualora l'ammissibilità delle regioni debba essere negata nel contesto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e secondo i criteri della prima fase di analisi ai sensi della lettera c) (cfr. la comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali, GU n. C 212 del 12.8.1988, pag. 2), è possibile un esame secondo altri criteri, come ad esempio una molto bassa densità di popolazione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI ATTRAVERSO I FONDI STRUTTURALI COMUNITARI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Le Parti contraenti dichiarano che il sostegno finanziario ad imprese finanziate con i Fondi strutturali comunitari o che ricevano assistenza da parte della Banca europea per gli investimenti o da qualsiasi altro strumento finanziario o fondo analogo è conforme alle disposizioni del presente accordo relative agli aiuti di Stato. Esse dichiarano che lo scambio di informazioni e di opinioni su tali forme di aiuto ha luogo a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO 27, LETTERA c) DELL'ACCORDO

La comunicazione di cui al protocollo 27, lettera c) contiene la descrizione del piano di aiuti di Stato o del caso di concessione di aiuti in causa, compresi tutti gli elementi necessari per un'adeguata valutazione del piano o del caso (a seconda degli elementi in causa, come il tipo di aiuto di Stato, il bilancio, i beneficiari, la durata). Inoltre i motivi per l'avvio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o della corrispondente procedura definita in un accordo, concluso tra gli Stati AELS (EFTA), che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), sono comunicati all'altro organo di vigilanza. Lo scambio di informazioni tra i due organi di vigilanza si svolge su basi di reciprocità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE NAVALE

Le Parti contraenti convengono che, fino alla scadenza della settima direttiva concernente la costruzione navale (fine 1993), si asterranno dall'applicare al settore della costruzione navale le norme generali sugli aiuti di Stato stabilite nell'articolo 61 dell'accordo.

L'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo e i protocolli relativi agli aiuti di Stato sono applicabili al settore della costruzione navale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE PROCEDURE APPLICABILI NEI CASI IN CUI, IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 76 E DELLA PARTE VI DELL'ACCORDO, NONCHÉ DEI RELATIVI PROTOCOLLI, GLI STATI AELS (EFTA) PARTECIPANO PIENAMENTE AI COMITATI COMUNITARI

Gli Stati AELS (EFTA) hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità in seno ai comitati comunitari ai quali partecipano pienamente, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, salvo per quanto riguarda le procedure di voto, qualora esistano. Nel prendere la sua decisione la Commissione delle Comunità europee tiene debitamente conto delle opinioni espresse dagli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui tiene conto di quelle espresse dagli Stati membri della Comunità prima della votazione.

Nei casi in cui gli Stati membri della Comunità hanno la possibilità di ricorrere al Consiglio delle Comunità europee contro la decisione della Commissione delle Comunità europee, gli Stati AELS (EFTA) possono sollevare la questione in seno al Comitato misto SEE conformemente all'articolo 5 dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

Le Parti contraenti, in considerazione della reciproca cooperazione in seno al Consiglio d'Europa, ricordando la dichiarazione del 9 aprile 1984 in occasione della riunione ministeriale di Lussemburgo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio, consapevoli del fatto che l'introduzione della libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno del SEE avrà un notevole impatto sul settore della cultura, dichiarano la loro intenzione di rafforzare e di ampliare la cooperazione in campo culturale per contribuire a migliorare la comprensione tra i popoli di un'Europa multiculturale, salvaguardando e sviluppando ulteriormente il patrimonio regionale e nazionale che arricchisce la cultura europea con la sua diversità.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI BENI CULTURALI

Le Parti contraenti dichiarano la loro volontà di istituire disposizioni e procedure di cooperazione contro il traffico illecito di beni culturali e disposizioni di gestione del regime in materia di traffico regolare dei beni culturali.

Fatti salvi le disposizioni dell'accordo SEE ed altri obblighi internazionali, dette disposizioni e procedure tengono conto della normativa che la Comunità sta elaborando in materia.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DI ESPERTI COMUNITARI AI LAVORI DEI COMITATI ESISTENTI TRA GLI STATI AELS (EFTA) O ISTITUITI DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA)

Considerata l'associazione di esperti degli Stati AELS (EFTA) al lavoro dei comitati comunitari elencati nel protocollo 37 dell'accordo, gli esperti della Comunità sono associati sulla stessa base, a richiesta della Comunità, al lavoro di tutti i corrispondenti organismi esistenti tra gli Stati AELS (EFTA) o istituiti dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che si occupano delle stesse materie dei comitati comunitari di cui al protocollo 37.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 103 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono che il riferimento all'adempimento dei requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo e il riferimento all'applicazione provvisoria di cui all'articolo 103, paragrafo 2 non hanno implicazioni pratiche per le procedure interne della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PROTOCOLLO 35 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono che il protocollo 35 dell'accordo non limita gli effetti delle norme interne esistenti che stabiliscono l'efficacia diretta e la preminenza degli accordi internazionali.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL MECCANISMO FINANZIARIO

Qualora una Parte contraente AELS (EFTA) uscisse dall'AELS (EFTA) e aderisse alla Comunità, si dovrebbero prendere adeguati accordi per garantire che non ne derivino obblighi finanziari supplementari per i restanti Stati AELS (EFTA). A tale riguardo le Parti contraenti richiamano la decisione degli Stati AELS (EFTA) di calcolare i rispettivi contributi al meccanismo finanziario in base ai valori del PNL ai prezzi di mercato degli ultimi tre anni. Per quanto concerne lo Stato AELS (EFTA) aderente si dovrebbero raggiungere adeguate ed eque soluzioni nell'ambito dei negoziati di adesione.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLA RELAZIONE TRA L'ACCORDO SEE E GLI ACCORDI ESISTENTI

L'accordo SEE non pregiudica i diritti garantiti dagli accordi esistenti che vincolano uno o più Stati membri della Comunità, da una parte, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altra, ovvero due o più Stati AELS (EFTA), come, in particolare, gli accordi riguardanti i singoli cittadini, gli operatori economici, la cooperazione regionale e le disposizioni amministrative, fino a che non siano stati acquisiti in virtù dell'accordo stesso diritti almeno equivalenti.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE CONCORDATA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2 DEL PROTOCOLLO 9 SUL COMMERCIO DI PESCE E DI PRODOTTI DEL MARE

1. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento ad aiuti concessi mediante risorse statali, ogni distorsione della concorrenza deve essere valutata dalle Parti contraenti nel contesto degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in relazione alle pertinenti disposizioni dell'acquis comunitario concernenti la politica della pesca, nonché al contenuto della dichiarazione comune relativa all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo.

2. Finché gli Stati AELS (EFTA) non avranno recepito l'acquis comunitario relativo alla politica della pesca, resta inteso che, quando si fa riferimento alla legislazione concernente l'organizzazione dei mercati, ogni distorsione della concorrenza causata da detta legislazione deve essere valutata in relazione ai principi dell'acquis comunitario riguardo all'organizzazione comune dei mercati.

Ogni qualvolta uno Stato AELS (EFTA) mantiene o introduce disposizioni nazionali sull'organizzazione dei mercati nel settore della pesca, dette disposizioni sono considerate a priori compatibili con i principi di cui al primo comma se contengono almeno i seguenti elementi:

a) la legislazione sulle organizzazioni di produttori rispecchia i principi dell'acquis comunitario riguardo a:

- stabilimento per iniziativa dei produttori;
- libertà di diventare membro e di cessare di esserlo;
- assenza di posizione dominante, salvo i casi in cui sia necessario conformemente ad obiettivi corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 39 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) ogni qualvolta le norme delle organizzazioni di produttori siano estese a non membri di organizzazioni di produttori, le disposizioni da applicare corrispondono a quelle stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3687/91;

c) ogni qualvolta esistano o siano stabilite disposizioni relative agli interventi per sostenere i prezzi, queste corrispondono alle disposizioni che figurano nel titolo III del regolamento (CEE) n. 3687/91.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DI CONCESSIONI TARIFFARIE PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI

Le Parti contraenti dichiarano che, nel caso di concessioni tariffarie accordate per lo stesso prodotto, a norma del protocollo 3 dell'accordo e ai sensi di un accordo bilaterale relativo agli scambi di prodotti agricoli al quale si fa riferimento nel protocollo 42 del suddetto accordo, è concesso il trattamento tariffario più vantaggioso su presentazione della documentazione pertinente.

Restano impregiudicati gli obblighi derivanti dall'articolo 16 dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AD ASPETTI FITOSANITARI

Le Parti contraenti dichiarano che si stanno riesaminando gli atti comunitari esistenti in materia Pertanto la relativa normativa non sarà recepita dagli Stati AELS (EFTA). Saranno definite nuove norme conformemente agli articoli 99 e 102-dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ DI CONTROLLO NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti contraenti concordano che ogni futura normativa comunitaria in materia di assistenza reciproca nel settore delle bevande spiritose tra le competenti autorità degli Stati membri della Comunità, attinente al presente accordo, è trattata conformemente alle disposizioni decisionali generali dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO 47 SULL'ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO DEL VINO

L'adattamento relativo all'uso dei termini "Federweiss" e "Federweisser", di cui all'appendice del protocollo 47, non pregiudica future modifiche della relativa normativa comunitaria, nella quale possono essere introdotte disposizioni che regolamentano l'uso degli stessi termini e dei loro equivalenti per il vino prodotto nella Comunità.

La classificazione delle regioni degli Stati AELS (EFTA) produttrici di vino nella zona vinicola B ai fini del présente accordo non pregiudica future modifiche del regime di classificazione comunitario, che possono successivamente avere incidenza sulla classificazione nell'ambito dell'accordo. Dette modifiche sono trattate conformemente alle disposizioni generali dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA MODIFICA DELLE CONCESSIONI TARIFFARIE E AL TRATTAMENTO SPECIALE DI SPAGNA E PORTOGALLO

La completa attuazione del sistema di cui al protocollo 3 dipende in alcune Parti contraenti da modificazioni al regime nazionale di compensazione dei prezzi. Queste non sono possibili senza la modifica delle concessioni tariffarie. Detta modifica non comporterebbe la necessità di compensazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

Il sistema di cui al protocollo 3 non osta all'applicazione delle pertinenti disposizioni transitorie dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo e non comporta per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 la concessione alle Parti contraenti dell'accordo SEE di un trattamento più favorevole di quello applicato ai nuovi Stati membri della Comunità. In particolare, l'applicazione di detto sistema non osta all'applicazione degli importi compensativi "adesione", stabiliti in applicazione dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Fatte salve le disposizioni del punto 2, capo I (questioni veterinarie) dell'allegato I dell'accordo, le Parti contraenti rilevano il nuovo sviluppo della normativa comunitaria in questo settore e convengono di consultarsi qualora le discrepanze tra le loro legislazioni sul benessere degli animali formino ostacolo alla libera circolazione delle merci. Le Parti contraenti convengono di controllare la situazione in questo settore.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL SISTEMA ARMONIZZATO

Le Parti contraenti convengono di armonizzare quanto prima e al più tardi il 31 dicembre 1992 il testo tedesco della designazione delle merci nel Sistema armonizzato, figurante nei pertinenti protocolli e allegati dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONI

DEI GOVERNI

DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

E DEGLI STATI AELS (EFTA)

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
E DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLO SNELLIMENTO
DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE

Per favorire la libera circolazione delle persone gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro terriotori.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
E DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA AL DIALOGO POLITICO

La Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio manifestano il desiderio di potenziare il loro dialogo politico in materia di politica estera per sviluppare relazioni più strette in settori di interesse reciproco.

A tale effetto convengono :

- di avere scambi di opinioni informali a livello ministeriale nelle sessioni del Consiglio SEE. Se del caso tali scambi di opinioni potrebbero essere preparati da riunioni a livello di direttori politici,

- di servirsi appieno dei canali diplomatici esistenti, in particolare delle rappresentanze diplomatiche nella capitale del paese che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee, a Bruxelles e nelle capitali degli Stati AELS (EFTA),

- di consultarsi informalmente nell'ambito di conferenze e in sede di organizzazioni internazionali,

- che quanto precede lasci assolutamente impregiudicati e non sostituisca i contatti bilaterali esistenti in questo settore.

ACCORDO PROVVISORIO

PER PREPARARE L'ENTRATA IN VIGORE REGOLARE

DELL'ACCORDO

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

Bruxelles,

S.E. l'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Signor Hafstein,

mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.

In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Signor Krenzler,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"mi riferisco alle discussioni che abbiamo avuto sulla fase provvisoria del SEE e prendo atto che conveniamo di concludere un accordo provvisorio per preparare l'entrata in vigore regolare dell'accordo.

In virtù di detto accordo provvisorio le strutture e le procedure istituite nei negoziati SEE saranno mantenute. Un Gruppo interinale ad alto livello, coadiuvato da gruppi interinali di esperti, analoghi al precedente gruppo negoziale ad alto livello e ai gruppi negoziali, che sarà composto di rappresentanti della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), esaminerà tra l'altro nel contesto del SEE gli acquis comunitari emessi nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo. Il consenso sarà messo a verbale e messo a punto nei protocolli addizionali che saranno allegati all'accordo SEE oppure in appropriate decisioni del Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I problemi negoziali sostanziali che sorgessero nell'ambito dell'accordo provvisorio saranno trattati dal Comitato misto SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE.

Fermo restando che le procedure d'informazione e di consultazione dell'accordo SEE possono essere applicate soltanto dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, la Comunità comunicherà agli Stati AELS (EFTA), nella fase provvisoria, le proposte di nuovi acquis comunitari una volta sottoposte al Consiglio dei Ministri delle Comunità europee.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo assenso su detto accordo provvisorio."

Mi pregio confermarLe il mio assenso su detto accordo provvisorio.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

INTESA

IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE

DI INFORMAZIONI ATTINENTI AL SEE

MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Oggetto : Pubblicazione di informazioni attinenti al SEE

Signor Krenzler,

con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.

Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spetterà fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.

Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi :

a) **Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE**

Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.

Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.

Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.

b) **Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità**

Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

c) **Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)**

Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).

Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

Bruxelles,

S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Signor Hafstein,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta :

"con riferimento alla pubblicazione delle informazioni attinenti al SEE da pubblicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto come in appresso.

Ci sarà un sistema coordinato consistente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in un suo speciale supplemento SEE. Se le informazioni da pubblicarsi per le Comunità europee e per gli Stati AELS (EFTA) sono identiche, la pubblicazione da parte delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee servirà al tempo stesso da pubblicazione nelle tre lingue comuni delle Comunità europee e dell'AELS (EFTA), mentre le informazioni nelle restanti quattro lingue AELS (EFTA) (finnico, islandese, norvegese e svedese) saranno pubblicate nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a fornire un'adeguata infrastruttura per garantire la tempestiva disponibilità delle necessarie traduzioni nelle quattro lingue AELS (EFTA) non comunitarie. Agli Stati AELS (EFTA) spettera fornire il materiale per la pubblicazione del supplemento SEE.

Il sistema di pubblicazione conterrebbe i seguenti elementi :

a) **Decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis ed altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE**

Le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis sono pubblicate nelle nove lingue ufficiali in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Detta pubblicazione servirà da pubblicazione per le tre lingue comuni. Le decisioni saranno inoltre pubblicate nel supplemento SEE nelle lingue ufficiali degli Stati nordici AELS (EFTA) e, sotto la responsabilità degli Stati AELS (EFTA), possibilmente, anche nella lingua di lavoro AELS (EFTA), per informazione.

Lo stesso vale per le altre decisioni, atti, bandi di gara, ecc. degli organi SEE, in particolare il Consiglio SEE ed il Comitato misto SEE.

Per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto SEE relative all'acquis, l'indice della sezione SEE conterrà riferimenti per trovare i testi comunitari interni pertinenti.

b) **Dati AELS (EFTA) pertinenti per la Comunità**

Le informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA) riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee in una sezione speciale SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, gli indici della sezione SEE e del supplemento SEE, rispettivamente, conterranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

c) **Dati comunitari pertinenti per l'AELS (EFTA)**

Le informazioni provenienti dalla Comunità e dai suoi Stati membri riguardanti, ad esempio, la concorrenza, gli aiuti di Stato, i pubblici appalti e le norme tecniche saranno pubblicate nelle nove lingue ufficiali delle Comunità europee nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione servirà anche da pubblicazione per gli Stati AELS (EFTA) per le tre lingue comuni, mentre le altre quattro lingue AELS (EFTA) saranno pubblicate nel supplemento SEE. Se del caso, ci saranno riferimenti per trovare le corrispondenti informazioni provenienti dagli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e dalla Corte AELS (EFTA).

Gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formeranno oggetto di un accordo separato.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

Horst G. Krenzler

INTESA

IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE

DEI BANDI DI GARA DI APPALTI AELS (EFTA)

COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale I
Relazioni esterne

- Il Direttore Generale -

Bruxelles,

S.E. L'Ambasciatore H. Hafstein
Capo della Delegazione AELS (EFTA)
Segretariato AELS (EFTA)
rue d'Arlon, 118
1040 Bruxelles

Oggetto : Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)

Signor Hafstein,

con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente :

a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico ;
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED ; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità ;
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI ;
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI ;
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1) ;

(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.

f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione del GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore ;
g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Hafstein, l'espressione della mia profonda stima.

Horst G. Krenzler

MISSIONE DELL'ISLANDA
presso le
COMUNITÀ EUROPEE

rue Archimède, 5
1040 Bruxelles

Bruxelles,

Signor Krenzler,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Oggetto : Pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA)

con riferimento alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA) nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all'allegato XVI dell'accordo SEE, in particolare il paragrafo 2, lettere a) e b), mi pregio sintetizzare l'intesa che abbiamo raggiunto nel modo seguente :

a) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) almeno in una delle lingue comunitarie. Nel bando di gara è specificato in quale lingua comunitaria detto bando sia considerato autentico ;
b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica il bando di gara considerato autentico, per esteso, nella Gazzetta ufficiale e nella banca dati TED ; una sintesi degli elementi importanti è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle Comunità ;
c) i bandi di gara AELS (EFTA) sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella serie S della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee assieme ai bandi di gara comunitari e nei limiti di tempo contemplati negli atti di cui all'allegato XVI ;
d) gli Stati AELS (EFTA) si impegnano a garantire che i bandi di gara siano inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in una lingua ufficiale della Comunità in tempo utile affinché, purché sia rispettato l'obbligo di detto Ufficio di tradurre i bandi di gara nelle lingue ufficiali della Comunità e di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale e nel TED entro il termine di dodici giorni (in casi urgenti cinque giorni), il tempo a disposizione dei fornitori e degli appaltatori per fare le offerte od esprimere interesse non sia ridotto rispetto ai limiti di tempo di cui all'allegato XVI ;
e) i bandi di gara AELS (EFTA) sono inviati con le specifiche redazionali dei modelli standard dei bandi di gara allegati agli atti di cui all'allegato XVI. Tuttavia, per creare un sistema efficiente e tempestivo di traduzione e pubblicazione, gli Stati AELS (EFTA) prendono atto che si raccomanda loro di istituire bandi di gara standard per ciascuno dei loro Stati in linea con quelli raccomandati per ciascuno dei dodici Stati membri nella Raccomandazione 91/561/CEE del 24 ottobre 1991 (1) ;
f) i contratti conclusi nel 1988 e nel 1989 tra la Commissione delle Comunità europee tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e i rispettivi contraenti designati di Svezia, Norvegia, Finlandia, Svizzera ed Austria per la pubblicazione degli appalti di forniture AELS (EFTA) che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo GATT sui pubblici appalti giungono a termine nel momento in cui l'accordo SEE entra in vigore ;

(1) GU n. L 305 del 6.11.1991 e GU n. S 217 A-N del 16.11.1991.

g) gli aspetti finanziari del sistema di pubblicazione formano oggetto dell'accordo separato che sarà concluso per tutte le altre pubblicazioni attinenti al SEE.

Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor Krenzler, l'espressione della mia profonda stima.

Hannes Hafstein,
Ambasciatore
Capo della Missione dell'Islanda
presso le Comunità europee

Horst G. Krenzler
Direttore Generale
Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale I
Avenue d'Auderghem, 35
1040 Bruxelles

VERBALI CONCORDATI
dei negoziati relativi all'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati AELS (ETFA) sullo Spazio economico europeo

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 26 e ad protocollo 13
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esamina, unitamente agli Stati AELS (EFTA) interessati, se sono soddisfatte le condizioni alle quali, indipendentemente dalle disposizioni di cui al primo comma del protocollo 13, l'articolo 26 dell'accordo si applicherà tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati per quanto riguarda il settore della pesca.

Ad articolo 56, paragrafo 3
Il termine "sensibile" nell'articolo 56, paragrafo 3 dell'accordo è inteso nello stesso significato ad esso attribuito nella comunicazione della Commissione del 3 settembre 1986, relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU n. C 231 del 12.9.1986, pag. 2).

Ad articolo 90
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che, nell'adozione delle decisioni, i Ministri degli Stati AELS (EFTA) si esprimono con una sola voce.

Ad articolo 91
Il Consiglio SEE prevede, se del caso, nel suo regolamento interno la possibilità di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro.

Ad articolo 91, paragrafo 2
Il regolamento interno del Consiglio SEE indicherà in termini espliciti che l'espressione "ogniqualvolta le circostanze lo richiedano" nell'articolo 91, paragrafo 2 comprende il caso in cui una delle Parti contraenti si avvale del proprio diritto di avocazione, conformemente all'articolo 89, paragrafo 2.

Ad articolo 94, paragrafo 3
Resta inteso che nel corso di una delle sue prime sedute il Comitato misto SEE deciderà, adottando il proprio regolamento interno, in merito all'istituzione dei sottocomitati o gruppi di lavoro particolarmente necessari per assisterlo nell'espletamento dei propri compiti, ad esempio per quanto riguarda le norme di origine e altri problemi in campo doganale.

Ad articolo 102, paragrafo 5
In caso di sospensione provvisoria a norma dell'articolo 102, paragrafo 5 saranno rese note in modo adeguato la portata di tale misura e la data della sua entrata in vigore.

Ad articolo 102, paragrafo 6
L'articolo 102, paragrafo 6, si applica unicamente ai diritti effettivamente acquisiti, non alle semplici aspettative. Tra gli esempi di tali diritti acquisiti si possono annoverare:

- una sospensione concernente la libera circolazione di lavoratori non pregiudicherà il diritto per un lavoratore di rimanere nella Parte contraente nella quale si sia trasferito già prima che le norme fossero sospese;

- una sospensione concernente la libertà di stabilimento non pregiudicherà i diritti di una società nella Parte contraente nella quale la società si sia stabilita già prima che le norme fossero sospese;

- una sospensione concernente investimenti, ad esempio in beni immobili, non pregiudicherà gli investimenti già effettuati prima della data della sospensione;

- una sospensione concernente appalti pubblici non pregiudicherà l'esecuzione di un contratto assegnato già prima della sospensione;

- una sospensione concernente il riconoscimento di un diploma non pregiudicherà il diritto, per chi detenga tale diploma, di continuare la propria attività professionale attinente al diploma stesso in una Parte contraente che non abbia rilasciato il diploma.

Ad articolo 103
In caso di adozione di una decisione da parte del Consiglio SEE si applica l'articolo 103, paragrafo 1.

Ad articolo 109, paragrafo 3
Il termine "applicazione" nell'articolo 109, paragrafo 3 comprende anche l'attuazione dell'accordo.

Ad articolo 111
La sospensione è contraria agli interessi del buon funzionamento dell'accordo e va pertanto evitata nella massima misura possibile.

Ad articolo 112, paragrafo 1
Le disposizioni dell'articolo 112, paragrafo 1 riguardano anche la situazione in una zona determinata.

Ad articolo 123
Non verrà fatto uso improprio delle disposizioni dell'articolo 123 per impedire la divulgazione di informazioni nel campo della concorrenza.

Ad articolo 129
Qualora una di esse non sia disposta a ratificare l'accordo, le Parti firmatarie procedono ad un riesame della situazione.

Ad articolo 129
Qualora una delle Parti contraenti non ratifichi l'accordo, le altre Parti contraenti convocano una conferenza diplomatica ai fini di valutare gli effetti sull'accordo della mancata ratifica ed esaminare la possibilità di adottare un protocollo contenente le modifiche che saranno oggetto delle necessarie procedure interne. Tale conferenza è convocata non appena risulti chiaro che una delle Parti contraenti non procederà alla ratifica dell'accordo o, al più tardi, alla data di entrata in vigore dell'accordo qualora questa non sia rispettata.

Ad protocollo 3
Le appendici da 2 a 7 saranno completate prima dell'entrata in vigore dell'accordo; le appendici da 2 a 7 sono elaborate al più presto e, in ogni caso, anteriormente al 1° luglio 1992. Per quanto concerne l'appendice 2, gli esperti elaborano un elenco delle materie prime soggette a compensazione di prezzo, sulla base delle materie prime soggette alle misure di compensazione di prezzo nelle Parti contraenti anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.

Ad protocollo 3, articolo 11
Nell'intento di agevolare l'applicazione del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio, le disposizioni del protocollo n. 3 di ciascuno di tali accordi di libero scambio concernenti la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa sono modificate prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Le modifiche in questione sonò intese ad allineare le suddette disposizioni, ivi comprese quelle relative alla prova dell'origine e alla cooperazione amministrativa, quanto più possibile su quelle del protocollo 4 dell'accordo SEE pur mantenendo il sistema di cumulo "diagonale" e le corrispondenti disposizioni attualmente applicabili nel quadro del protocollo n. 3. Dette modifiche non avranno incidenza sul grado di liberalizzazione realizzato nell'ambito degli accordi di libero scambio.

Ad protocollo 9
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) interessati proseguono le discussioni sugli adattamenti della legislazione in merito al rilascio di autorizzazioni di transito per il pesce e i prodotti della pesca allo scopo di giungere ad un'intesa soddisfacente.

Ad protocollo 11, articolo 14, paragrafo 3
Pur rispettando pienamente il ruolo di coordinamento della Commissione, la Comunità avvierà contatti diretti, come previsto nel documento di lavoro n. XXI/201/89 della Commissione, qualora si possa in tal modo aggiungere flessibilità ed efficienza al funzionamento del protocollo, purché su basi di reciprocità.

Ad protocollo 16 e ad allegato VI
La possibilità di mantenere in vigore accordi bilaterali nel settore della sicurezza sociale dopo la scadenza dei periodi di transizione per quanto riguarda la libera circolazione delle persone può essere discussa a livello bilaterale tra la Svizzera e gli Stati interessati.

Ad protocollo 20
Le Parti contraenti elaborano, nel quadro delle organizzazioni internazionali interessate, le norme per l'applicazione delle misure di miglioramento strutturale alla flotta austriaca, tenendo conto della misura in cui tale flotta parteciperà al mercato per il quale erano state concepite le misure di miglioramento strutturale in questione. Si tiene nel debito conto la data alla quale gli obblighi dell'Austria nell'ambito delle misure di miglioramento strutturale prendono effetto.

Ad protocolli 23 e 24 (articoli 12 concernenti le lingue)
La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) stabiliranno modalità pratiche in materia di assistenza reciproca o altre soluzioni adeguate per quanto riguarda, in particolare, il problema della traduzioni.

Ad protocollo 30
I comitati comunitari in materia di informazione statistica sottoelencati sono stati identificati come i comitati ai quali gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente conformemente all'articolo 2 del protocollo.

1. *Comitato del programma statistico delle Comunità europee*
istituito da:

389 D 0382: Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU n. L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

2. *Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti*
istituito da:

391 D 0115: Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 19).

3. *Comitato per il segreto statistico*
istituito da:

390 R 1588: Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 1).

4. *Comitato dell'armonizzazione del calcolo del PNL ai prezzi di mercato*
istituito da:

389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU n. L 49 del 21.2.1989, pag. 26).

5. *Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale*
istituito da:

391 D 0116: Decisione 91/116/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (GU n. L 59 del 6.3.1991, pag. 21).

I diritti e gli obblighi degli Stati AELS (EFTA) nell'ambito di questi comitati comunitari sono disciplinati dalla dichiarazione comune relativa alle procedure applicabili nei casi in cui, in virtù dell'articolo 76 e della parte VI dell'accordo, nonché dei relativi protocolli, gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai comitati comunitari.

Ad protocollo 36, articolo 2
Gli Stati AELS (EFTA) decideranno, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, in merito al numero dei membri dei rispettivi Parlamenti che faranno parte del Comitato parlamentare misto SEE.

Ad protocollo 37
Conformemente all'articolo 6 del protocollo 23 il riferimento al Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti (regolamento n. 17/62 del Consiglio) riguarda anche:

- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti (regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio);

- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi (regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio);

- il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei (regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio).

Ad protocollo 37
In applicazione della clausola di revisione dell'articolo 101, paragrafo 2 dell'accordo, alla data di entrata in vigore dell'accordo verrà aggiunto un comitato supplementare all'elenco contenuto nel protocollo 37:

Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (direttiva 89/48/CEE del Consiglio).

Le modalità di partecipazione saranno definite.

Ad protocollo 47
Sarà messo a punto un sistema relativo alla reciproca assistenza tra le autorità responsabili per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vinicolo sulla base delle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vinicolo. Le modalità dell'assistenza reciproca saranno stabilite prima dell'entrata in vigore dell'accordo. In attesa della realizzazione di tale sistema, prevalgono le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali tra la Comunità e la Svizzera e tra la Comunità e l'Austria in materia di cooperazione e di controllo nel settore vinicolo.

Ad allegati VI e VII
Prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dovranno ancora essere apportati ulteriori adattamenti specifici, descritti in un documento del GN III in data 11 novembre 1991, nel settore della sicurezza sociale e del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Ad allegato VII
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 21 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 1) per esigere che i cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati come medici nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.

Ad allegato VII
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo SEE, nessuno Stato al quale si applica il presente accordo può invocare l'articolo 20 della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 1) per esigere che cittadini di altri Stati ai quali si applica l'accordo seguano un'ulteriore formazione preparatoria al fine di poter essere nominati dentisti nell'ambito di un regime di sicurezza sociale.

Ad allegato VII
Gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri, architetti e tecnici (REG) rientrano nell'ambito dell'articolo 1, lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU n. L 19 del 24.1.1989, pag. 16) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nella misura in cui sono soddisfatte le disposizioni dell'articolo 1, lettera a) di tale direttiva.

Ad allegato IX
Anteriormente al 1° gennaio 1993 la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia compilano un elenco delle imprese di assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE del Consiglio (GU n. L 228 del 16.8.1973, pag. 3) e lo trasmettono alle altre Parti contraenti.

Ad allegato IX
Anteriormente al 1° gennaio 1993 l'Islanda compila un elenco delle imprese di assicurazione sulla vita che non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 79/267/CEE del Consiglio (GU n. L 63 del 13.3.1979, pag. 1) e lo trasmette alle altre Parti contraenti.

Ad allegato XIII
Le Parti contraenti esaminano la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, conformemente alla procedura concordata, nell'ottica di una sua inclusione nell'allegato XIII sui trasporti.

Ad allegato XIII
Gli Stati AELS (EFTA) che sono Parti contraenti dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETS) introducono, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, la seguente riserva all'AETS: "Le operazioni di trasporto tra Parti contraenti dell'accordo SEE sono considerate come operazioni di trasporto nazionale ai sensi dell'AETS nella misura in cui tali operazioni sono effettuate senza attraversamento del territorio di uno Stato terzo che è Parte contraente dell'AETS." La Comunità prende le misure necessarie per apportare le corrispondenti modifiche alle riserve degli Stati membri della Comunità.

Ad allegato XVI
Resta inteso che l'articolo 100 dell'accordo si applica ai comitati nel settore degli appalti pubblici.

DICHIARAZIONI

DI UNA O PIÙ PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI DELLA FINLANDIA, DELL'ISLANDA, DELLA NORVEGIA E DELLA SVEZIA RELATIVA AI MONOPOLI SUGLI ALCOLICI

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia ricordano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica sanitaria e sociale.

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI DEL LIECHTENSTEIN E DELLA SVIZZERA RELATIVA AI MONOPOLI SUGLI ALCOLICI

Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dall'accordo, la Svizzera e il Liechtenstein dichiarano che i loro monopoli sugli alcolici sono basati su importanti considerazioni di politica agricola, sanitaria e sociale.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

La Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano che, a loro parere, l'ultima frase dell'articolo 11, paragrafo 1 del protocollo 11 sull'assistenza reciproca in materia doganale rientra nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto protocollo.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA
ALLA RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Il governo del Principato del Liechtenstein, per quanto riguarda l'articolo 14 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, dichiara che, entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Principato del Liechtenstein introdurrà, nella misura necessaria, una legislazione sulla protezione contro gli incidenti nucleari equivalente a quella prevista dalle convenzioni internazionali.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI
LEGGERI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI

La libera circolazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli autoveicoli industriali leggeri adibiti al trasporto di merci, di cui all'allegato II relativo a regolamentazioni tecniche, norme, collaudi e certificazioni, parte I, "Veicoli a motore", è accettata dagli Stati AELS (EFTA), restando inteso che una nuova normativa sarà applicabile, entro tale data, in linea con quella che si applica alle altre categorie di autoveicoli.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA
ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DEL PAESE

Il governo del Principato del Liechtênstein,

con riferimento al paragrafo 18 della dichiarazione comune del 14 maggio 1991 fatta alla riunione ministeriale tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio;

riaffermando il dovere di garantire il rispetto di tutte le disposizioni dell'accordo SEE e di applicarle in buona fede;

si attende che nell'accordo SEE si tenga in debita considerazione la particolare situazione geografica del Liechtenstein;

ritiene in particolare che sussista una situazione tale da giustificare l'adozione delle misure di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE qualora i flussi di capitale provenienti da un'altra Parte contraente possano compromettere l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare o qualora si verifichi, rispetto alla popolazione residente, uno straordinario aumento del numero dei cittadini degli Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA), ovvero del numero totale di posti di lavoro nell'economia del paese.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA
RELATIVA ALLÈ MISURE DI SALVAGUARDIA

L'Austria dichiara che, a causa della sua particolare situazione geografica, le aree di insediamento disponibili (in particolare i terreni destinati all'edilizia abitativa) scarseggiano in misura superiore alla media in talune zone dell'Austria. Pertanto, eventuali perturbazioni del mercato immobiliare potrebbero causare gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura regionale ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 112 dell'accordo SEE e richiedere l'adozione di misure conformemente a detto articolo.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo dell'Austria relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'ISLANDA RELATIVA
AL RICORSO ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA
AI SENSI DELL'ACCORDO SEE

L'Islanda, a causa della unidimensionalità della sua economia e del fatto che il suo territorio è scarsamente popolato, dichiara che, secondo la sua interpretazione, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo, avrà la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora l'applicazione di detto accordo possa causare in particolare:

- serie perturbazioni del mercato del lavoro attraverso movimenti di manodopera su vasta scala verso talune aree geografiche, verso particolari tipi di occupazione o settori industriali; ovvero

- serie perturbazioni del mercato immobiliare.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA

La Svizzera, a causa della sua particolare situazione geografica e demografica, dichiara che, secondo la sua interpretazione, avrà la facoltà di adottare misure per limitare l'immigrazione dai paesi SEE in caso di squilibri di natura demografica, sociale o ecologica derivanti dai movimenti migratori di cittadini del SEE.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DI UN PROLUNGAMENTO DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

La Confederazione svizzera, nel richiedere di includere i diplomi di architettura conferiti dagli Istituti tecnici superiori svizzeri nell'articolo 11 della direttiva 85/384/CEE, dichiara la sua volontà di istituire una formazione complementare successiva al conseguimento del diploma, della durata di un anno a livello accademico e sanzionata da un esame, per rendere il ciclo completo degli studi conforme ai requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Detta formazione complementare sarà introdotta dall'Ufficio federale per l'industria e il lavoro anteriormente all'inizio dell'anno accademico 1995-96.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DELL'AUSTRIA E DELLA SVIZZERA RELATIVA AI SERVIZI AUDIOVISIVI

Con riferimento alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il governo dell'Austria e il governo della Svizzera dichiarano che, conformemente alla normativa comunitaria esistente, nell'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, essi avranno la facoltà di adottare adeguate misure in caso di dislocazione intesa ad eludere la loro legislazione interna.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEL LIECHTENSTEIN E DELLA SVIZZERA
RELATIVA ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Con riferimento alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo relative alla cooperazione tra le autorità di vigilanza nel settore dei servizi finanziari (banche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, compravendita di titoli), i governi della Svizzera e del Liechtenstein sottolineano l'importanza che attribuiscono ai principi della segretezza e della specificità e dichiarano che, secondo la loro interpretazione, le informazioni fornite dalle loro competenti autorità saranno trattate dalle autorità riceventi conformemente a detti principi. Fatto salvo quanto previsto nei casi di cui al relativo acquis comunitario, con ciò si intende che:

- tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità che ricevono le informazioni sono tenute al segreto professionale. Le informazioni classificate come riservate saranno trattate di conseguenza;

- le autorità competenti che ricevono informazioni riservate possono utilizzarle solo per l'adempimento delle loro funzioni come specificato nell'acquis pertinente.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione fatta dai governi della Svizzera e del Liechtenstein relativa all'assistenza amministrativa non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA AL RICORSO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IN RELAZIONE AI MOVIMENTI DI CAPITALI

La Svizzera, considerando che, nel proprio territorio, l'offerta di terreni da destinarsi ad usi produttivi è particolarmente scarsa, che la domanda estera di beni immobiliari è sempre stata elevata e che, inoltre, la percentuale di popolazione residente che vive in abitazioni di proprietà è bassa rispetto al resto d'Europa, dichiara che, secondo la sua interpretazione, ha in particolare la facoltà di adottare misure di salvaguardia qualora i flussi di capitale provenienti da altre Parti contraenti perturbino il mercato immobiliare e mettano, tra l'altro, in pericolo l'accesso della popolazione residente alla proprietà immobiliare.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA NORVEGIA RELATIVA ALL'APPLICABILITÀ DIRETTA DELLE DECISIONI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, DESTINATE AD IMPRESE AVENTI SEDE IN NORVEGIA

Si richiama l'attenzione delle Parti contraenti sul fatto che l'attuale costituzione della Norvegia non stabilisce l'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie, destinate ad imprese aventi sede in Norvegia. La Norvegia riconosce che tali decisioni dovrebbero continuare ad essere destinate direttamente a dette imprese e che queste dovrebbero adempiere le proprie obbligazioni conformemente alla prassi attuale. Le suddette limitazioni costituzionali all'applicabilità diretta delle decisioni delle istituzioni comunitarie concernenti obbligazioni pecuniarie non si applicano alle società controllate e agli averi nel territorio della Comunità appartenenti ad imprese aventi sede in Norvegia.

Qualora dovessero sorgere delle difficoltà la Norvegia è pronta ad avviare consultazioni e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Commissione terrà costantemente sotto esame la situazione alla quale si fa riferimento nella dichiarazione unilaterale della Norvegia. Essa può avviare in ogni momento consultazioni con la Norvegia per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
NEL PROPRIO TERRITORIO DELLE DECISIONI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

L'Austria dichiara che l'obbligo di applicare nel suo territorio le decisioni delle istituzioni comunitarie che impongano obbligazioni pecuniarie si riferisce solo alle decisioni che rientrano pienamente nel campo di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità intende la dichiarazione dell'Austria nel senso che sarà garantita nel territorio austriaco l'applicazione delle decisioni che impongano obbligazioni pecuniarie alle imprese nella misura in cui dette decisioni si basino - seppure non esclusivamente - su disposizioni contenute nell'accordo SEE.

La Commissione può avviare in ogni momento consultazioni con il governo dell'Austria per trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi che dovessero presentarsi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE NAVALE

La politica della Comunità europea consiste nel ridurre progressivamente il livello degli aiuti alla produzione connessi a contratti, erogati ai cantieri navali. La Commissione si sta adoperando per ridurre il livello del massimale nella misura e nei tempi in cui ciò sia conforme con la settima direttiva (90/684/CEE).

La settima direttiva scade alla fine del 1993. Nel decidere in merito alla necessità di una nuova direttiva la Commissione riesaminerà anche la situazione della concorrenza nel settore della costruzione navale in tutto il SEE, alla luce dei progressi compiuti verso la riduzione o l'eliminazione degli aiuti alla produzione connessi a contratti. Nell'effettuare tale riesame la Commissione si manterrà in stretta consultazione con gli Stati AELS (EFTA), tenendo in debito conto i risultati degli sforzi in un più ampio contesto internazionale e al fine di creare le condizioni che garantiscano che la concorrenza non sia falsata.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELL'IRLANDA RELATIVA AL PROTOCOLLO 28 SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI

L'Irlanda ritiene che l'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo 28 imponga al governo dell'Irlanda di impegnarsi, nel rispetto dei propri requisiti costituzionali, a prendere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adesione alle convenzioni elencate.

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLA CARTA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI

I governi degli Stati AELS (EFTA) condividono l'opinione che una più ampia cooperazione economica debba essere accompagnata da progressi per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'integrazione, da realizzare in piena collaborazione con le parti sociali. Gli Stati AELS (EFTA) intendono contribuire attivamente allo sviluppo della dimensione sociale dello Spazio economico europeo. Pertanto essi accolgono con favore la maggiore cooperazione in campo sociale con la Comunità e i suoi Stati membri instaurata con il presente accordo. Nel riconoscere l'importanza di garantire in tale contesto i diritti sociali fondamentali dei lavoratori nell'intero SEE, i suddetti governi approvano i principi e i diritti di base stabiliti nella Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989, ricordando il principio di sussidiarietà cui si fa riferimento nella Carta stessa. Essi rilevano che, nell'attuare tali diritti, si deve tenere in debito conto la diversità delle prassi nazionali, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali e dei contratti collettivi.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 76/207/CEE
PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORO NOTTURNO

La Repubblica d'Austria,

consapevole del principio della parità di trattamento stabilito nel presente accordo;

in considerazione dell'obbligo dell'Austria, ai sensi del presente accordo, di recepire l'acquis comunitario nell'ordinamento giuridico austriaco;

considerando gli altri obblighi assunti dall'Austria ai sensi del diritto internazionale pubblico;

visti gli effetti nocivi del lavoro notturno sulla salute, e la particolare necessità di protezione delle lavoratrici;

dichiara la sua volontà di tenere conto della particolare necessità di proteggere le lavoratrici.

DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA

La Comunità europea ritiene che la dichiarazione unilaterale del governo dell'Austria relativa all'attuazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE per quanto riguarda il lavoro notturno non pregiudichi i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dall'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AI DIRITTI DEGLI STATI AELS (EFTA) DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1. Per rafforzare l'omogeneità giuridica all'interno del SEE creando possibilità di intervento per gli Stati AELS (EFTA) e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità modificherà gli articoli 20 e 37 dello Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2. Inoltre la Comunità adotterà le misure necessarie per garantire che gli Stati AELS (EFTA), per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 6 del protocollo 24 dell'accordo SEE, abbiano gli stessi diritti degli Stati membri della Comunità a norma dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AI DIRITTI DEGLI AVVOCATI DEGLI STATI AELS (EFTA) NELL'AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO

La Comunità si impegna a modificare lo Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per garantire che gli agenti nominati per ciascuna causa che rappresentino uno Stato AELS (EFTA) o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possano essere assistiti da un consulente o da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA). Inoltre essa si impegna a garantire che gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad una corte di uno Stato AELS (EFTA) possano rappresentare singoli cittadini ed operatori economici dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Quando compaiono dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee detti agenti, consulenti e avvocati godono dei diritti e delle garanzie necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che dovranno essere stabilite nel regolamento interno della Corte e del Tribunale suddetti.

Infine la Comunità prenderà le misure necessarie per garantire agli avvocati degli Stati AELS (EFTA) gli stessi diritti degli avvocati degli Stati membri della Comunità per quanto riguarda la protezione della riservatezza a norma del diritto comunitario.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI DEGLI STATI AELS (EFTA) AI COMITATI COMUNITARI DI RILIEVO SEE, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 100 DELL'ACCORDO

La Commissione delle Comunità europee conferma che, per quanto riguarda l'applicazione dei princìpi stabiliti nell'articolo 100, resta inteso che ogni Stato AELS (EFTA) nominerà i propri esperti. Questi parteciperanno su basi paritetiche, insieme agli esperti nazionali degli Stati membri della Comunità, al lavoro preparatorio alla convocazione dei comitati comunitari relativi all'acquis in questione. La Commissione delle Comunità europee proseguirà le consultazioni per tutto il tempo che riterrà necessario fino alla presentazione della sua proposta in una riunione formale.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 103 DELL'ACCORDO SEE

La Comunità europea ritiene, finché non siano adempiuti dagli Stati AELS (EFTA) i requisiti costituzionali di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo, di poter rinviare la definitiva applicazione della decisione del Comitato misto SEE alla quale si fa riferimento nello stesso articolo.

DICHIARAZIONE DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALL'ARTICOLO 103, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO SEE

Gli Stati AELS (EFTA), al fine di realizzare un SEE omogeneo, e senza pregiudizio del funzionamento delle loro istituzioni democratiche, si adopereranno per far sì che siano adempiuti i necessari requisiti costituzionali come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, primo comma dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AL TRANSITO NEL SETTORE DELLA PESCA

La Comunità considera, secondo la sua interpretazione, che l'articolo 6 del protocollo 9 sarà applicabile anche se non si raggiungesse un'intesa reciprocamente soddisfacente sul problema del transito prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI GOVERNI DELL'AUSTRIA, DELLA FINLANDIA, DEL LIECHTENSTEIN, DELLA SVEZIA E DELLA SVIZZERA RELATIVA AI PRODOTTI RICAVATI DALLE BALENE

La Comunità europea e i governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera dichiarano che l'appendice 2, tabella I del protocollo 9 non pregiudica il divieto di importazione che essi applicano ai prodotti ricavati dalle balene.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA
AI DAZI DOGANALI DI CARATTERE FISCALE

È stata avviata la procedura interna per la trasformazione in imposizione interna dei dazi doganali di carattere fiscale.

Senza pregiudizio del protocollo 5 dell'accordo la Svizzera abolirà detti dazi sulle voci tariffarie elencate nella tabella allegata al protocollo 5, previa approvazione, conformemente alla propria legislazione interna, delle necessarie modifiche costituzionali e legislative, nel momento in cui entrerà in vigore l'imposizione interna.

Entro la fine del 1993 si terrà un referendum su tale argomento.

In caso di esito positivo del referendum costituzionale si compirà ogni sforzo per procedere alla trasformazione dei dazi doganali di carattere fiscale in imposte interne entro la fine del 1996.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA AGLI ACCORDI BILATERALI

La Comunità ritiene che

- gli accordi bilaterali relativi al trasporto di merci su strada e per ferrovia tra la Comunità economica europa e l'Austria e tra la Comunità economica europea e la Svizzera,

- gli accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo tra la Comunità economica europea e ciascuno Stato AELS (EFTA);.

- gli accordi bilaterali nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Svezia, la Comunità economica europea e la Norvegia e la Comunità economica europea e l'Islanda,

benché formino oggetto di strumenti giuridici separati, facciano parte del bilancio globale dei risultati dei negoziati e rappresentino elementi essenziali per la sua approvazione dell'accordo SEE.

Pertanto la Comunità si riserva il diritto di sospendere la conclusione dell'accordo SEE fino a che non sia stata notificata alla Comunità, da parte degli Stati AELS (EFTA) interessati, la ratifica dei summenzionati accordi bilaterali. Inoltre la Comunità si riserva di decidere la sua posizione per quanto concerne le conseguenze da trarre nel caso in cui detti accordi non fossero ratificati.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA SVIZZERA RELATIVA ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E PER FERROVIA

La Svizzera si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELL'AUSTRIA SULL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA RELATIVO AL TRASPORTO DI MERCI IN TRANSITO SU STRADA E PER FERROVIA

L'Austria si adopera per ratificare l'accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia in tempo utile per la ratifica dell'accordo SEE mentre conferma la sua opinione che l'accordo SEE e il suddetto accordo bilaterale debbano essere considerati due strumenti giuridici distinti aventi rilevanza propria.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA AL MECCANISMO FINANZIARIO AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) ritengono che le "adeguate ed eque soluzioni", alle quali si fa riferimento nella dichiarazione comune relativa al meccanismo finanziario, debbano avere come effetto che uno Stato AELS (EFTA) che aderisca alla Comunità non debba essere parte di alcuna obbligazione finanziaria assunta ai sensi del meccanismo finanziario AELS (EFTA) successivamente all'adesione di detto Stato alla Comunità, ovvero che si debba procedere al relativo adattamento dei contributi di tale Stato al bilancio generale delle Comunità europee.

DICHIARAZIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA AD UN TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Gli Stati AELS (EFTA) istituiranno un tribunale di primo grado per le cause in materia di concorrenza, qualora se ne presenti la necessità.

PROTOCOLLO CHE ADEGUA

L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato l'accordo SEE, è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO che l'articolo 129, paragrafo 2 dell'accordo SEE contempla che esso sia ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

CONSIDERANDO che risulta ormai chiaro che uno dei firmatari dell'accordo SEE, la Confederazione svizzera, non può ratificare l'accordo SEE;

CONSIDERANDO che gli altri firmatari dell'accordo SEE, tuttora pienamente convinti della necessità di perseguire i suoi obiettivi, sono risoluti a mettere in vigore l'accordo SEE il più presto possibile;

CONSIDERANDO che si deve fissare una nuova data per l'entrata in vigore dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO che a seguito della mancata ratifica da parte della Svizzera sono necessari alcuni adeguamenti dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che è opportuno inserire tra detti adeguamenti una disposizione che rifletta il desiderio delle Parti contraenti di consentire alla Svizzera di partecipare, in futuro, al SEE

HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo

- abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e

- abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.

3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle Parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a "LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA" quale una delle Parti contraenti è soppresso.

2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

"Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;".

3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

Articolo 3

Nell'articolo 120 le parole "protocolli 41, 43 e 44" sono sostituite dalle parole "protocolli 41 e 43".

Articolo 4

Nell'articolo 126, paragrafo 1 le parole "del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera" sono sostituite dalle parole "del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia".

Articolo 5

L'articolo 128, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.".

Articolo 6

L'articolo 129, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.".

Articolo 7

Nel paragrafo 11 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, le parole "dall'articolo 129, paragrafo 3" sono sostituite dalle parole "dalla data di entrata in vigore".

Articolo 8

Nell'Appendice V, nota 2 e nell'Appendice VI, nota 3 del protocollo 4 relativo alle norme di origine, le parole "Svizzera" e "svizzero" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "Svezia" e "svedese".

Articolo 9

Nel protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera):

- la parola ", Svizzera" è soppressa nel titolo;

- nel paragrafo 1 le parole "il Liechtenstein e la Svizzera possono" e "purché osservino" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il Liechtenstein può" e "purché osservi"; nel paragrafo 2, le parole "o in Svizzera" sono soppresse.

Articolo 10

Il protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein è sostituito dal seguente protocollo:

"PROTOCOLLO 6
SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DEL LIECHTENSTEIN

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi."

Articolo 11

Nel protocollo 8 sui monopoli di stato, le parole "della Svizzera e" sono soppresse.

Articolo 12

Nel protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare:

nell'appendice 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2 le parole "Il Liechtenstein e la Svizzera possono" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein può";

nell'appendice 3, le parole "- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986." sono soppresse.

Articolo 13

Nel protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 8, paragrafo 1 la frase "la Svizzera e il Liechtenstein non introducono ..." è sostituita dalla frase "il Liechtenstein non introduce ..."; l'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
  "2. Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein."; all'articolo 11 le parole "della Svizzera e" sono soppresse;

- all'articolo 11 la parola ", rispettivamente" è soppressa;

- gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 9, paragrafo 1 sono soppressi.

Articolo 14

Nel protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole "Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 1 le parole "la Svizzera e" nonché "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 2 le parole "della Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, prima frase le parole "dalla Svizzera e" sono soppresse; all'articolo 3, lettera a) le parole "in Svizzera e" sono soppresse;

- all'articolo 3, lettera a) le parole "della Svizzera e" sono soppresse;

- agli articoli 1 e 2 nonché all'articolo 3, prima frase la parola ", rispettivamente," è soppressa; all'articolo 3, lettera a) la parola "rispettivamente" è soppressa;

- all'articolo 3, lettera c) le parole "a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o" e le parole "per quanto riguarda il Liechtenstein" sono soppresse ;

- l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni dell'accordo SEE:

- articolo 81, lettere a), b), d), e) e f);
- articolo 82;
- protocollo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma;
- protocollo 31, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, e
- protocollo 32

entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 16

Nel protocollo 38 sul meccanismo finanziario:

- all'articolo 2, paragrafo 2 la parola "tre" è sostituita dalla parola "due";

- L'articolo 2, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

  "5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.".

- L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

  "1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.".

Articolo 17

Nel protocollo 41 sugli accordi vigenti sono soppressi i seguenti riferimenti:

"29.4.1963/ 3.12.1976 Commissione Internazionale per la Protezione del Reno dall'inquinamento. accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

3.12.1976 Protezione del Reno dall'inquinamento. accordo misto tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.".

Articolo 18

Il protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia è soppresso.

Articolo 19

Nell'appendice del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) No 822/87 del Consiglio:

- adattamento b)

  la disposizione è soppressa;

- adattamenti d), f), m) e n)

  le parole ", la Svizzera" sono soppresse; le parole ",il Liechtenstein e la Svizzera" e le parole ", del Liechtenstein e della Svizzera" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "e il Liechtenstein" e "e del Liechtenstein";

- adattamento k), lettera b)

  le parole "della Svizzera o" sono soppresse;

22. **389 R 2392: Regolamento (CEE) No 2392/89 del Consiglio:**

- adattamento a)

  le parole ", della Svizzera" sono soppresse;

- adattamento c)

  le parole "della Svizzera e" e la parola "interessato" sono soppresse;

26. **390 R 3201: Regolamento (CEE) No 3201/90 della Commissione:**

- adattamenti c), d) e f)

  le disposizioni sono soppresse.

Articolo 20

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 21

La disposizioni, i riferimenti, gli specifici adattamenti, i periodi e le date relativi al Liechtenstein contenuti nell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, per quanto riguarda il Liechtenstein in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in unico esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Qualora si superi questa data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito. Tuttavia, qualora l'ultimo deposito preceda di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta che esso abbia depositato i suoi strumenti di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio SEE e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

ALLEGATO

DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO CHE ADEGUA

L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato in appresso.

I ALLEGATO I. QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

A. Adeguamenti settoriali

La disposizione relativa alla Svizzera e al Liechtenstein figurante sotto l'intestazione "ADEGUAMENTI SETTORIALI", nonché l'intestazione stessa, sono soppressi.

B. Capo I. Questioni veterinarie

- Introduzione al capo

  - paragrafo 3

    le parole "nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994" sono sostituite da "il 1° gennaio 1994 o, se questa è successiva, sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo".

- Le date relative agli Stati AELS (EFTA) cui è fatto riferimento negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo sono sostituite come specificato in appresso:

  - le date "1° gennaio 1993" e "31 dicembre 1992" sono sostituite, rispettivamente, da "la data di entrata in vigore dell'accordo" e "il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo";

- la data "1° aprile 1993" è sostituita da "il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";

- la data "1° luglio 1993" è sostituita da "il primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo";

- la data "1° settembre 1993" è sostituita da "la data di cui al paragrafo 3 dell'introduzione del Capo I, Questioni veterinarie, dell'Allegato I dell'accordo".

1. **364 L 0432:** Direttiva 64/432/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "Svizzera: Kanton/Canton/Cantone" sono soppresse;

- adattamenti d), e) e g)

  la parola "Svizzera/" è soppressa;

- adattamento f)

  le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.

3. **390 L 0426:** Direttiva 90/426/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "Svizzera/" e "/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo" sono soppresse.

4. **390 L 0539:** Direttiva 90/539/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "CH o" e "la Svizzera e" sono soppresse;

- adattamento g)

  la parola "Svizzera/" è soppressa.

12.. **385 L 0511:** Direttiva 85/511/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la parola "Svizzera/" è soppressa; e

  le parole "Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern" sono sostituite da "-";

- adattamento b)

  la parola "Svizzera/" è soppressa.

14. **380 L 0217:** Direttiva 80/217/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la parola "Svizzera/" è soppressa.

18. **364 L 0433:** Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

- adattamento j)

  la sigla "CH -" è soppressa.

20. **371 L 0118:** Direttiva 71/118/CEE del Consiglio e
21. **377 L 0099:** Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

- adattamento c)

  le sigle "CH -" e "CH/" sono soppresse.

23. **389 L 0437:** Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:

- adattamento f)

  la sigla "CH/" è soppressa.

34. **391 L 0495:** Direttiva 91/495/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

  la sigla "CH, " è soppressa.

66. **389 D 0610:** Decisione 89/610/CEE della Commissione:

- adattamento

  la parola"Svizzera/" è soppressa.

C. Capo II. Alimenti per animali

- Introduzione, paragrafo 1

  le frasi "la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali" e "la Svizzera e il Liechtenstein non vietano" sono sostituite, rispettivamente, da "il Liechtenstein conforma la sua legislazione nazionale" e "il Liechtenstein non vieta".

- La data "il 1° gennaio 1993", indicata con riguardo agli Stati AELS (EFTA) negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo è sostituita da "alla data di entrata in vigore dell'accordo".

3. **377 L 0101:** Direttiva 77/101/CEE del Consiglio e
4. **379 L 0373:** Direttiva 79/373/CEE del Consiglio:

- deroga, secondo trattino

  la disposizione è sostituita dal testo seguente:
  "Il Liechtenstein può mantenere, fino al 31 dicembre 1994, la sua legislazione nazionale per quanto concerne il divieto delle arachidi.".

II ALLEGATO II. REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

A. Capo I. Veicoli a motore

1. **370 L 0156:** Direttiva 70/156/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

2. **370 L 0157:** Direttiva 70/157/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

le parole "CH = Svizzera," sono soppresse.

8. **370 L 0388:** Direttiva 70/388/CEE del Consiglio,
9. **371 L 0127:** Direttiva 71/127/CEE del Consiglio,
17. **374 L 0483:** Direttiva 74/483/CEE del Consiglio,
19. **376 L 0114:** Direttiva 76/114/CEE del Consiglio,
22. **376 L 0757:** Direttiva 76/757/CEE del Consiglio,
23. **376 L 0758:** Direttiva 76/758/CEE del Consiglio,
24. **376 L 0759:** Direttiva 76/759/CEE del Consiglio,
25. **376 L 0760:** Direttiva 76/760/CEE del Consiglio,
26. **376 L 0761:** Direttiva 76/761/CEE del Consiglio,
27. **376 L 0762:** Direttiva 76/762/CEE del Consiglio,
29. **377 L 0538:** Direttiva 77/538/CEE del Consiglio,
30. **377 L 0539:** Direttiva 77/539/CEE del Consiglio,
31. **377 L 0540:** Direttiva 77/540/CEE del Consiglio,
32. **377 L 0541:** Direttiva 77/541/CEE del Consiglio e
39. **378 L 0932:** Direttiva 78/932/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole ", 14 per la Svizzera" e "14 per la Svizzera" sono soppresse.

40. **378 L 1015:** Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse;

- adattamento b)

  le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

41. **380 L 0780:** Direttiva 80/780/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera" sono soppresse.

44. **388 L 0077:** Direttiva 88/77/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "14 per la Svizzera" sono soppresse.

B. Capo II. Trattori agricoli o forestali

1. **374 L 0150:** Direttiva 74/150/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "Typengenehmigung/approbation du type/"approvazione del tipo, nella legislazione svizzera." sono soppresse.

11. **377 L 0536:** Direttiva 77/536/CEE del Consiglio,
13. **378 L 0764:** Direttiva 78/764/CEE del Consiglio,
17. **379 L 0622:** Direttiva 79/622/CEE del Consiglio,
20. **386 L 0298:** Direttiva 86/298/CEE del Consiglio,
22. **387 L 0402:** Direttiva 87/402/CEE del Consiglio e
23. **389 L 0173:** Direttiva 89/173/CEE del Consiglio:

- adattamenti

  le parole "14 per la Svizzera", ",14 per la Svizzera", "14 per la Svizzera," e "14 per la Svizzera;" sono soppresse.

C. Capo III. Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

2. **384 L 0528:** Direttiva 84/528/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

D. Capo VI. Macchine e materiali per cantieri

8. **386 L 0295:** Direttiva 86/295/CEE del Consiglio e
9. **386 L 0296:** Direttiva 86/296/CEE del Consiglio:

- adattamento:

  le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

E. Capo VIII. Apparecchi a pressione

2. **376 L 0767:** Direttiva 76/767/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse.

F. Capo IX. Strumenti di misura

1. **371 L 0316:** Direttiva 71/316/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "CH per la Svizzera," sono soppresse;

- adattamento b)

  la sigla "CH," è soppressa.

6. **371 L 0348:** Direttiva 71/348/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole ""1 Rappen/1·centime/1 centesimo" (Svizzera)" sono soppressè.

12. **375 L 0106:** Direttiva 75/106/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "in Svizzera e" sono soppresse.

G. Capo XIV. Concimi

1. **376 L 0116**: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

  la parola ", Svizzera" è soppressa.

H. Capo XIX. Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi

1. **383 L 0189:** Direttiva 83/189/CEE del Consiglio:

- adattamento g)

  le parole "SNV (Svizzera)" e "SEK (Svizzera)", e i relativi indirizzi, sono soppressi.

I. Capo XXVII. Bevande spiritose

1. **389 R 1576:** Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio:

- adattamento h)

  6. Acquavite di vinaccia

  le voci seguenti sono soppresse:

  "Baselbieter Marc"
  "Grappa del Ticino/Grappa Ticinese"
  "Grappa della Val Calanca"
  "Grappa della Val Bregaglia"
  "Grappa della Val Mesolcina"
  "Grappa della Valle di Poschiavo"
  "Marc d'Auvernier"
  "Marc de Dôle du Valais";

7. Acquavite di frutta

le voci seguenti sono soppresse:

"Aargauer Bure Kirsch"
"Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser"
"Baselbieterkirsch"
"Baselbieter Zwetschgenwasser"
"Bernbieter Birnenbrand"
"Bernbieter Kirsch"
"Bernbieter Mirabellen"
"Bernbieter Zwetschgenwasser"
"Bérudges de Cornaux"
"Emmentaler Kirsch"
"Freiämter Theilersbirnenbranntwein"
"Freiämter Zwetschgenwasser"
"Fricktaler Kirsch"
"Kirsch de la Béroche"
"Luzerner Birnenträsch"
"Luzerner Kirsch"
"Luzerner Theilersbirnenbranntwein"
"Luzerner Zwetschgenwasser"
"Mirabelle du Valais"
"Rigi Kirsch"
"Seeländer Pflümliwasser"
"Urschwyzerkirsch"
"William du Valais/ Walliser William"
"Zuger Kirsch";

9. Acquavite di genziana

le voci seguenti sono soppresse:

"9. Acquavite di genziana
Gentiane du Jura";

11. Bevande spiritose al ginepro

le voci seguenti sono soppresse:

"11. Bevande spiritose al ginepro
Genièvre du Jura";

14. Liquore

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Griottes Liqueur
"Bernbieter Kirschen Liqueur
"Genépi du Valais";

15. Bevande spiritose

le voci seguenti sono soppresse:

"Bernbieter Cherry Brandy Liqueur"
"Bernbieter Kräuterbitter"
"Eau-de-vie d'herbes du Jura"
"Gotthard Kräuterbranntwein"
"Luzern Chrüter (Kräuterbranntwein)"
"Vieille lie du Mandement"
"Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)".

III ALLEGATO III. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio:

- L'adattamento a), punto iii) è soppresso;

- adattamento b)

  le parole "la Svizzera ed" sono soppresse;

  le parole "le rispettive legislazioni nazionali prevedono" sono sostituite da "la sua legislazione nazionale prevede".

IV ALLEGATO IV. ENERGIA

Appendici 1 e 2

La parola "Svizzera", e le relative indicazioni nelle colonne "Ente" e "Rete", sono soppresse.

V ALLEGATO V. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

A. Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 3. **368 L 0360:** Direttiva 68/360/CEE del Consiglio:

- adattamento e), punto ii)

  le parole "svizzeri/svizzero," sono soppresse.

VI ALLEGATO VI. SICUREZZA SOCIALE

A. Adattamenti settoriali

- paragrafo I

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. 1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio:

- adattamento b)

  la disposizione è soppressa;

- adattamenti g), h), i), j), m) e n)

  le voci "S. SVIZZERA" e i relativi testi sono soppressi;

- adattamenti k) e l)

  le intestazioni e le disposizioni delle voci seguenti sono soppresse:

  84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171;

- adattamento o)

  la voce "16." e il relativo testo sono soppressi.

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio:

- adattamenti a), b), c), d), e), f), g), h) e k)

  le voci "S. Svizzera" e i relativi testi sono soppressi.

20. 383 Y 0117: Decisione n. 117 e
21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118:

- adattamento

  la voce "Svizzera" e il relativo testo sono soppressi.

34. C/281/88/p.7: Decisione n. 135:

- adattamento

  la voce "s)" e il relativo testo sono soppressi.

35. C/64/88/p.7: Decisione n. 136:

- adattamento

  la voce "S. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

C. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e la Svezia".

VII ALLEGATO VII. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

A. Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Capitolo A. Sistema generale

1. **389 L 0048**: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

C. Capitolo B. Professioni legali

2. **377 L 0249**: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

D. Capitolo C. Attività mediche e paramediche

4. **375 L 0362**: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa

- adattamento a)

  la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

  la voce "*in Svizzera:*" e i relativi testi sono soppressi;

- adattamento c)

  le voci "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento d)

  la rubrica "- *medicina tropicale*:", nonché le voci "Svizzera" e i relativi testi, sono soppressi.

5. **375 L 0363**: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio:

   - la deroga per la Svizzera è soppressa.

6. **386 L 0457**: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio:

   - la deroga per la Svizzera è soppressa.

8. **377 L 0452**: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio:

   - la deroga per la Svizzera è soppressa.

   - adattamento a)

     la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi;

   - adattamento b)

     la voce "s) *in Svizzera*:" e il relativo testo sono soppressi.

9. **377 L 0453**: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio:

   - la deroga per la Svizzera è soppressa.

10. **378 L 0686**: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio:

    - la deroga per la Svizzera è soppressa;

    - adattamento a)

      la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi;

    - adattamento b)

      la voce "s) *in Svizzera*" e il relativo testo sono soppressi;

    - adattamento c) 1.

      la voce "- *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

11. **378 L 0687**: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio:

    - la deroga per la Svizzera è soppressa.

12. **378 L 1026**: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

14. **380 L 0154**: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa;

- adattamento a)

  la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

  la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

15. **380 L 0155**: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

17. **385 L 0433**: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la voce "s) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

E. Capitolo D. Architettura

18. **385 L 0384**: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la voce "r) *in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

F. Capitolo E. Attività commerciali e di intermediari

22. **364 L 0224**: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

28. **374 L 0557**: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "- *Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

G. Capitolo G. Ausiliari dei trasporti

38. **382 L 0470**: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "*Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

H. Capitolo I. Altri settori

43. **367 L 0043**: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio:

- adattamento

  la voce "*in Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

VIII ALLEGATO VIII. DIRITTO DI STABILIMENTO

Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

IX ALLEGATO IX. SERVIZI FINANZIARI

A. Capo I. Assicurazioni

2. **373 L 0239**: Prima Direttiva 73/239/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la voce "g) in Svizzera" e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

  la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

11. **379 L 0267**: Prima Direttiva 79/267/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  la voce "- per quanto riguarda la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

13. **377 L 0092**: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

  la voce "in Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

B. Capo II. Banche ed altri enti creditizi

21. **386 L 0635**: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "e la Svizzera" sono soppresse.

C. Capo III. Borsa e valori mobiliari

24. **379 L 0279**: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";

  le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".

25. **380 L 0390**: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";

  le parole "tali paesi organizzano" sono sostituite dalle parole "tale paese organizza".

26. **382 L 0121**: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "e la Svizzera applicano" sono sostituite dalla parola "applica";

  le parole "tali paesi scambiano" sono sostituite dalle parole "tale paese scambia".

27. **388 L 0627**: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole ", la Svizzera" sono soppresse;

28. **389 L 0298**: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole ", la Svizzera" sono soppresse;

29. **389 L 0592**: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole ", la Svizzera" sono soppresse.

X ALLEGATO XII. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

1. **388 L 0361**: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio:

- adattamento d)

  il quarto trattino è soppresso;

  quinto trattino

  le parole "e la Svizzera" sono soppresse.

XI ALLEGATO XIII. TRASPORTI

A. Adattamenti settoriali

- Paragrafo II

il quinto trattino è soppresso.

B. Capo I. Trasporti interni

1. **370 R 1108**: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio:

- adattamento

  aggiunte A.2 FERROVIA e B.STRADA

  le voci "*Svizzera*" e i relativi testi sono soppressi.

12. **389 R 4060**: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio:

- l'adattamento b) è soppresso.

13. **375 L 0130**: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio:

- l'ultima frase dell'adattamento è soppressa.

C. Capo II. Trasporti su strada

14. **385 L 0003**: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio:

- il secondo comma dell'adattamento è soppresso;

- adattamento, terzo comma

  le parole "da Austria e Svizzera" sono sostituite dalle parole "dall'Austria".

16. **377 L 0143:** Direttiva 77/143/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

20. **385 R 3820:** Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
e
21. **385 R 3821:** Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio:

- l'adattamento b) è soppresso.

22. **376 L 0914:** Direttiva 76/914/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

23. **388 L 0599:** Direttiva 88/599/CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "e la Svizzera attuano" sono sostituite dalla parola "attua".

25. **362 L 2005:** Prima direttiva del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".

26. **376 R 3164:** Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "la Svezia e la Svizzera" sono sostituite da "e la Svezia".

28. **374 L 0561:** Direttiva 74/561/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

34. **372 R 1172:** Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione:

- adattamento

  le parole "Svizzera (CH)," sono soppresse.

D. Capo IV. Trasporti per idrovie interne

46. **387 L 0540:** Direttiva 87/540/CEE del Consiglio:

- adattamento

La frase seguente è soppressa:

"La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi."

47. **382 L 0714:** Direttiva 82/714/CEE del Consiglio:

- adattamento

CAPITOLO II
Zona 3

la voce "*Svizzera*" e il relativo testo sono soppressi.

E. • Capo VI. Aviazione civile

62. **390 R 2343:** Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio:

- adattamento

la voce "SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.

XII ALLEGATO XVI. APPALTI

1. **371 L 0304:** Direttiva 71/304/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

2. **371 L 0305**: Direttiva 71/305/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  il secondo comma è soppresso;

  terzo comma

  le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

  le parole ", Liechtenstein e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

  il terzo trattino è soppresso;

- adattamento e)

  la voce "per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

3. **377 L0062:** Direttiva 77/62/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  il secondo comma è soppresso;

  terzo comma

  le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

- adattamento c)

  le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

  il terzo trattino è soppresso;

- adattamento h)

  la voce "- per la Svizzera," e il relativo testo sono soppressi.

4. **390 L 0531:** Direttiva 90/531/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  il secondo comma è soppresso;

  terzo comma

  le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein";

- adattamento e)

  le parole ", nel Liechtenstein e in Svizzera" sono sostituite dalle parole "e nel Liechtenstein";

  il terzo trattino è soppresso.

5. **389 L 0665**: Direttiva 89/665/CEE del Consiglio e
6. **371 R 1182**: Regolamento (CEE/Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

- adattamento a)

  il secondo comma è soppresso;

  terzo comma

  le parole "i suddetti periodi" e "questi Stati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "il suddetto periodo" e "il Liechtenstein".

Appendici 1 e 3:

- la voce "VII. In SVIZZERA:" e il relativo testo sono soppressi.

Appendici 2 e da 4 a 13:

- la voce "SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

XIII ALLEGATO XVIII. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO. DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

18. **376 L 0207**: Direttiva 76/207 CEE del Consiglio:

- adattamento

  le parole "La Svizzera e il Liechtenstein attuano" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein attua".

24. **380 L 0987**: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  la voce "F. SVIZZERA" e il relativo testo sono soppressi.

XIV ALLEGATO XIX. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Adattamenti settoriali

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

XV ALLEGATO XX AMBIENTE

A. Adattamento settoriale

Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite da "e Svezia".

B. Capo III. Aria

19. **388 L 0609**: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio:

- adattamenti b) e c)

  la voce "Svizzera" e le relative cifre sono soppresse.

C. Capo V. Rifiuti

31. **384 L 0631**: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "SE per la Svezia e CH per la Svizzera" sono sostituite dalle parole "e SE per la Svezia.".

XVI ALLEGATO XXI. STATISTICHE

A. Adattamenti settoriali

- paragrafo 1

  Le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

B. Statistiche industriali

1. **364 L 0475**: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  la disposizione è soppressa;

- adattamenti d) ed e)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

2. **372 L 0211**: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio:

- adattamento c)

  la disposizione è soppressa.

3. **372 L 0221**: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  la disposizione è soppressa.

- adattamento d)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";

- adattamento e)

  le parole "La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati" sono sostituite dalle parole "Il Liechtenstein è dispensato".

4. **378 L 0166**: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

C. Statistiche dei trasporti

5. **378 L 0546**: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  la disposizione è soppressa;

- adattamento b)

  le parole "Svizzera e" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e" sono soppresse;

- adattamento c)

  le parole "Svizzera e" sono soppresse nel secondo gruppo di paesi; e

  inserire "Svizzera" prima di "Bulgaria" nel terzo gruppo di paesi;

- adattamento g)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia";

- adattamento h)

  la disposizione è soppressa.

6. **380 L 1119**: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "Svizzera e Liechtenstein" e "Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;

- adattamento b)

  l'intestazione "II. Stati AELS (EFTA)" è sostituita dall'intestazione "II. Stati AELS (EFTA) SEE";

  le parole "18. Svizzera e Liechtenstein" sono soppresse;

  le parole "18. Svizzera" sono inserite subito dopo l'intestazione "III. Paesi europei extra SEE";

- adattamento d)

  le parole "Stati AELS (EFTA)" sono sostituite dalle parole "Stati AELS (EFTA) SEE".

7. **380 L 1177**: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

  le abbreviazioni "SBB/CFF/FFS" e "BLS" e i nomi per esteso sono soppressi;

- adattamento b)

  le parole "Svizzera" e "Schweiz/Suisse/Svizzera" sono soppresse;

- adattamento c)

  le parole "17. Svizzera" sono soppresse nella lettera "b) Stati AELS (EFTA)" e inserite subito dopo la lettera "B. Paesi extra SEE";

  la lettera "b) Stati AELS (EFTA)" è sostituita da "b) Stati AELS (EFTA) SEE".

D. Statistiche sul commercio estero e intracomunitario

8. **375 R 1736**: Regolamento (CEE) n. 1736/75:

- adattamento b), paragrafo 3

  La frase seguente è soppressa:

  "Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.";

- adattamento h)

  la disposizione è soppressa.

9. **377 R 0546**: Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione:

- adattamenti a) e b)

  la voce "Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

16. **388 R 0455**: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione:

- adattamento

  le parole "- per la Svizzera: 1 000 FS" sono soppresse.

E. Statistiche demografiche e sociali

18. **376 R 0311**: Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio:

- adattamento a)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

F. Contabilità nazionale - PIL

19. **389 L 0130**: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

G. Nomenclature

20. **390 R 3037**: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio:

- adattamento

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

H. Statistiche dell'agricoltura

21. **372 L 0280**: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamenti c), e) e f)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

22. **372 D 0356**: Decisione 72/356/CEE della Commissione:

- adattamento a)

  le parole "Svizzera: Un'unica regione" sono soppresse;

- adattamento b)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

23. **388 R 0571**: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio:

- adattamento e)

  voci B.04, E, J.17

  le parole "la Finlandia e la Svizzera", "la Svezia e la Svizzera", "l'Austria e la Svizzera" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "e la Finlandia", "e la Svezia" nonché "e l'Austria".

- adattamento f)

  la disposizione è soppressa;

- adattamenti g) e h)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

24. **390 R 0837**: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio:

- adattamento b)

  le parole "Schweiz/Suisse/Svizzera: -" sono soppresse;

- adattamento d)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

I. Statistiche della pesca

25. **391 R 1382:** Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio:

- adattamento a)

  l'intestazione "AELS (EFTA)" è sostituita da "Stati AELS (EFTA) SEE".

J. Statistiche dell'energia

26. **390 L 0377**: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio:

- adattamenti a), b) e d)

  le parole "Svezia e Svizzera" sono sostituite dalle parole "e Svezia".

XVII ALLEGATO XXII. DIRITTO SOCIETARIO

A. Periodi di transizione

Le parole "Svizzera e" sono sostituite dalla parola "il".

B. 1. **368 L 0151**: Prima Direttiva del Consiglio (68/151/CEE):

- adattamento

  la voce "- *Per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

2. **377 L 0091**: Seconda Direttiva del Consiglio (77/91/CEE):

- adattamento a)

  la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

3. **378 L 0855**: Terza Direttiva del Consiglio (78/855/CEE):

- adattamento a)

  la voce "- per la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

4. **378 L 0660**: Quarta Direttiva del Consiglio (78/660/CEE):

- adattamento a)

  la voce "- per la Svizzera:" e il relativo testo sono soppressi.

6. **383 L 0349**: Settima Direttiva del Consiglio (83/349/CEE):

- adattamento

  la voce "s) *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

9. **389 L 0667**: Dodicesima Direttiva del Consiglio (89/667/CEE):

  adattamento

  la voce "- *per la Svizzera:*" e il relativo testo sono soppressi.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e
della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità" e

DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominati "gli Stati membri della Comunità",

e

I plenipotenziari:

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati "gli Stati AELS (EFTA)",

riuniti a Bruxelles il diciassette marzo millenovecentonovantatre per la firma del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I. Il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo

II. L'allegato di cui all'articolo 20 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato al protocollo.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato la dichiarazione comune allegata al presente Atto finale.

Inoltre, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati allegati al presente Atto finale. I verbali concordati sono vincolanti.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto della dichiarazione del Governo della Francia allegata al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i riferimenti alla Svizzera contenuti nelle seguenti dichiarazioni comuni, elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, cessano di essere applicabili:

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine

e

8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i seguenti accordi, di cui ai verbali concordati dei negoziati allegati all'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, cessano di essere applicabili:

- Ad protocollo 16 e ad allegato VI,
- Ad allegato VII (riguardante gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri).

Essi hanno convenuto di sopprimere le parole "tra la Comunità e la Svizzera e" nel verbale concordato "Ad protocollo 47".

Infine, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto, per quanto riguarda le dichiarazioni elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, che:

I. cessano di essere applicabili le seguenti dichiarazioni:

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia;

11. Dichiarazione della Comunità europea;

12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori;

16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali;

17. Dichiarazione della Comunità europea;

34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale;

36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

II. Nelle seguenti dichiarazioni, vengono soppresse la dichiarazione del governo della Svizzera o la dichiarazione della Comunità europea inerente alla Svizzera:

2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici;

13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi;

14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa;

15. Dichiarazione della Comunità europea;

33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene;

35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. Pur rispettando pienamente l'esito del referendum svizzero del 6 dicembre 1992, le Parti contraenti dell'accordo SEE deplorano che, a causa della mancata partecipazione della Svizzera, lo Spazio economico europeo non abbia potuto essere realizzato tra le Parti contraenti inizialmente previste.

2. Le Parti contraenti dell'accordo SEE hanno preso atto che le autorità svizzere si sono riservate la possibilità di una futura partecipazione al SEE. Esse accoglieranno favorevolmente la partecipazione della Svizzera al SEE e sono disposte ad avviare negoziati qualora la Svizzera presenti una domanda conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, adeguato mediante il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Una successiva partecipazione della Svizzera al SEE dovrebbe basarsi sui risultati di cui all'accordo SEE originale e agli accordi bilaterali negoziati contemporaneamente, nonché su eventuali successive modifiche di tali accordi.

VERBALI CONCORDATI

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 15

La data specifica prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15 è dovuta a difficoltà tecniche a livello di bilancio e lascia impregiudicata la cooperazione bilaterale o multilaterale nei settori in questione, nonché la cooperazione di cui all'articolo 85 dell'accordo SEE.

Per garantire la regolare entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) possono partecipare provvisoriamente, fino al 1° gennaio 1994, ai comitati che coadiuvano la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo delle attività comunitarie nei settori contemplati dalle suddette disposizioni.

Ciascuno degli Stati AELS (EFTA) sostiene le spese connesse alla sua partecipazione.

Ad articolo 20

Allegato IV (Energia)

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio e
9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio

nell'espressione "scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA)", le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordò SEE è entrato in vigore;

Allegato XIV (Concorrenza)

1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n° 4064/89 del Consiglio

nelle espressioni "di dimensione AELS (EFTA)" negli adattamenti a), b) e h), "il fatturato ... realizzato ... nell'AELS (EFTA)" negli adattamenti b) e j) e "residenti ... dell'AELS (EFTA)" nell'adattamento j), le parole "AELS (EFTA)" si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore.

DICHIARAZIONE

DEL GOVERNO DELLA FRANCIA

La Francia prende atto che l'accordo sullo Spazio economico europeo non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1149):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 16 aprile 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari della CEE.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2719):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 26 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 30 giugno 1993 (atto n. 2719/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula il 15 luglio 1993 e approvato il 20 luglio 1993.

93G0344

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651383) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . . . L. 63.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . L. 664.000
- semestrale . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189